


Floriano Pellegrini - Pietro Monego

Le Regole di Zoldo e le investiture della Serenissima



Centro culturale
Amicizia e Libertà

Publicazione edita nel Gennaio 2003 con il determinante contributo del Consorzio di Colendiei de Col Toront e Pala Favera e per l'interessamento dell'allora suo presidente, M.o Angelo Fattor.

Le piccole comunità, come quella di Zoldo, in questi ultimi tempi stanno perdendo la loro identità, le loro tradizioni, e talvolta i loro stessi diritti per il propagarsi, sempre più forte, di nuove culture e nuovi interessi».

Sante Iral, ex sindaco di Zoldo Alto

«La riscoperta della propria storia è una componente insostituibile di quel riscatto della montagna che, da più parti auspicato, non sempre viene con sufficiente aderenza alle singole realtà perseguito».

Ivone Cacciavillani, studioso di diritto regoliero

In copertina:
“Mareson”, acquerello di Evio Trevisan

Indice

	Introduzione	Pag. 4
I.	All'origine delle Regole bellunesi	Pag. 14
II.	Prime testimonianze sulle Comunità regoliere zoldane	Pag. 21
III.	Le consuetudini e i fuochi	Pag. 31
IV.	Alcune vicende del Quattrocento	Pag. 37
V.	Carte di Regola e incarichi "de comun".	Pag. 55
VI.	Sulle «fattioni reali e personali» dei Regolieri zoldani.	Pag. 74
VII.	Originari e forestieri	Pag. 89
VIII.	Cenni sui «beni comunali veneti	Pag. 95
IX.	Atti propedeutici alla catastrizzazione dei beni delle Regole di Zoldo.	Pag. 117
X.	Le Regole di Zoldo e le investiture della Serenissima.	Pag. 124
XI.	Antologia di documenti:	Pag. 133
	a) Le terminazioni	Pag. 132
	b) Le investiture	Pag. 161
	c) Altri testi	Pag. 195

Introduzione

Nel 1404 il Bellunese fece la sua dedizione,¹ ovvero si assoggettò, come gran parte della Terraferma veneta agli inizi del secolo, al dominio della Serenissima.²

¹ La moderna storiografia ritiene che le «dedizioni» fossero sottomissioni condizionate, a sèguito di una conquista militare. Lo storico veneziano Roberto Cessi spiega che, ricorrendo a simile finzione giuridica, si «*intendeva saldare l'annessione a formale espressione di volontà dell'interessato*». Venezia diveniva in tal modo titolare di diritti sulle terre di nuova acquisizione «*non per mero atto di conquista ma per effetto di una dedizione formale, e ciò era un sicuro dato legittimante per i nuovi equilibri di potere*». La liturgia della pubblica dedizione, trasformava, «*un fatto militare in un evento, in sostanza, politico*». Alle dedizioni, però, il governo veneto faceva seguire a favore di ogni territorio «*il "privilegio", che in certo qual modo garantiva la sopravvivenza delle strutture essenziali dell'amministrazione indigena, soprattutto riconoscendo nell'ambito giurisdizionale la validità degli statuti locali...*». Queste finzioni di sottomissione spontanea e consensuale, d'altro lato, per le comunità soggette erano *uno strumento per qualche migliore condizione o vantaggio politico aggiuntivi*. E Venezia rispettava la parola data. Cfr. R. CESSI, *Storia della repubblica di Venezia*; Firenze, Giunti Martello, 1981, p. 494.

² La rapida evoluzione che aveva permesso a Venezia di assicurarsi, tra il 25 aprile 1404 e il 22 novembre 1405, il controllo delle grandi città di Vicenza, Verona e Padova, e delle «*parvae urbes in montis*» (Belluno e Feltre), è dovuta a una pluralità di fattori sia strutturali, quali le profonde trasformazioni economico-finanziarie che avevano caratterizzato il Trecento veneto, sia congiunturali, quali la crisi della signoria viscontea e quella, momentanea, ottomana. La svolta politica avvenne nel giro di pochissime settimane, tra la fine di febbraio del 1404, quando nei registri del senato veneziano si cessò di parlare di pace e apparve «*una tendenza per un più deciso intervento della Repubblica*», e il 9 aprile del 1404, allorché il serenissimo governo prospettò radicali cambiamenti, rispetto al suo tradizionale orientamento

Al consenso generale dei cittadini e degli abitanti del territorio «*di piano*», per le autorità veneziane, non corrispose il favore degli uomini «*di monte*», ossia dei capitaniati di Agordo e Zoldo.

Una serie di proclami emanati nel 1405-6 dal rappresentante del nuovo governo, Antonio Moro, fa intuire che tra le montagne di Zoldo si era rifugiato o formato uno sparuto ma deciso gruppo di resistenza armata, di ispirazione guelfa.³

verso la conservazione dello *status quo*, proponendo anche il controllo di Vicenza e Verona, che il giorno prima era stata occupata dalle truppe padovane di Francesco Novello. (Cfr. A. MENNITI IPPOLITO, *La «fedeltà» vicentina e Venezia. La dedizione del 1404*, in: *Storia di Vicenza*, III/1, a c. di F. Barbieri e P. Preto, Vicenza, 1989, p. 32-n.14; G. M. VARANINI, *Venezia e l'entroterra (1300 circa - 1420)*, in: *Storia di Venezia*, III, Roma, Ist. dell' Enciclopedia Italiana, 1997, p. 213). Il 25 aprile le truppe veneziane entrarono nella città berica, imprimendo una svolta alla politica estera veneziana, che si sarebbe «conclusa» il 22 novembre 1405 con la conquista di Padova. Nella stessa festività di San Marco (25 aprile 1404) si sollevò il partito guelfo di Belluno, con l'intenzione di dare la città a Francesco Novello da Carrara; un fatto che mostra quanto l'azione del «signore» di Padova per impossessarsi dei territori già appartenuti ai Visconti fosse ampia e articolata. I ghibellini bellunesi reagirono, cacciando i guelfi oltre le mura cittadine; costoro, però, «*si riannodarono e chiamati alle armi molti del contado di Zoldo e di Agordo, assediarono il vincitore*» (G. ALVISI, *Belluno e la sua provincia*, rist. 1974, p. 62). Il Maggior Consiglio, subito convocato, provvide a scegliere quattro cittadini cui affidare pieni poteri. Poi, di fronte all'impossibilità dei Visconti di venir loro in aiuto, i membri del Consiglio decisero di rivolgersi alla Serenissima, che inviò prontamente Antonio Moro, con un gruppo di soldati, per liberare la città dall'assedio. Il diciotto maggio il Moro saliva le scale del palazzo pubblico e riceveva le chiavi della città.

³ Un terribile fatto di cronaca, accaduto in Zoldo in quegli anni (nonostante il severo provvedimento 30 agosto 1405 del Moro, inteso a reprimere il «*banditismo*» in valle), fa intuire quale fosse la ferocia che caratterizzava lo scontro tra le fazioni rivali del Bellunese. L'insurrezione guelfa sembra si sia placata di lì a qualche mese, dato che, stando a quanto narra il Piloni, il Moro «*seppe così ben maneggiar il negotio, che senz'altro strepito contentorno quei popoli de tutto quello, che avevano fatto li cittadini*» (G. PILONI. *Historia della Civald di Belluno*;

Un gruppo di popolani dalla coscienza sempre più viva della propria identità collettiva, che, seguendo e suscitando «un *urto spontaneo [nella] ricerca istintiva di diritti uguali a quelli dei cittadini del capoluogo*», largamente condiviso dalle popolazioni interessate, già all'inizio del 1200 si era manifestato in uno scontro aperto con i nobili bellunesi.

Ma il cessare ovunque delle ostilità, al momento dell'uccisione dei Carraresi, sta a indicare che, prosaicamente, anche nei loro tentativi di rivolta, le popolazioni montane, come tali, non potevano non essere influenzate e quasi «*guidate dalle potenti famiglie dei vassalli del vescovo, che avevano sulle montagne i loro feudi*».⁴

Gli Zoldani originariamente erano agricoltori di più o meno vasti appezzamenti terrieri, lavorati e goduti in forma aziendale, dei quali erano proprietari o possessori a titolo enfiteutico e permanente.

Già dalla seconda metà del 1300 si erano andati organizzando e associando in strutture concrete, ben poco burocratizzate, denominate «Regole». Esse appaiono, oggi, pur con nomi diversi, un istituto giuridico piuttosto diffuso tra le comunità agricole, non solo dell'arco montano; sulle Dolomiti, comunque, ebbero (fin da allora) particolare fortuna,⁵

rist. an. Bologna, Forni Ed., 1974, p. 345). Al di là del merito personale dell'uomo politico, è però da tener presente che agli inizi del 1406 il veneziano Consiglio dei Dieci aveva drasticamente deciso di portare a conclusione il problema carrarese, che da troppo tempo assillava la città lagunare e, ciò, secondo lo spiccio principio «*omo morto, vera [guerra] finia*»: Francesco Novello ed i figli Francesco III e Iacopo furono brutalmente uccisi. E, dopo la loro morte, le fazioni guelfe si sentirono perdute e tornò la tranquillità anche in Zoldo.

⁴ T. FANFANI, *Introduzione storica alle relazioni dei podestà e capitani di Belluno e Feltre*; Milano, Giuffrè Ed., 1974, p. XXVIII.

⁵ Per le analoghe organizzazioni della Carnia, si può vedere G.C. MOR, *I boschi patrimoniali del Patriarcato e di San Marco in Carnia*; Udine, 1962, p. 51: «*I Beni Comuni rappresentano il patrimonio di tutti (boschi e pascoli in primissimo piano); per dividere i proventi che eventualmente possono derivare dallo sfruttamento di essi, e per nominare non solo il capo annuale, ma anche modesti*

costituendosi, un po' alla volta, come le strutture sociali di primaria importanza storica delle comunità del territorio e degli attuali villaggi montani.

Cardine portante delle Regole, sempre ribadito, era ed è l'autonomia organizzativa e gestionale; suoi soggetti giuridici o titolari sono le famiglie o «*fuochi*», originariamente investite, per acquisto o per concessione, dei beni in gestione, ovvero titolari per «*apprensione originaria*», e quelle ammesse al diritto, per libera decisione delle prime, indipendentemente da ogni considerazione estrinseca (uso prolungato dei beni, residenza o altro); l'organo decisionale supremo è l'assemblea dei rappresentanti delle famiglie. Il loro carattere privatistico è innegabile, anche se ad esse vennero affidati, o distribuiti secondo la loro struttura, compiti di pubblica utilità, quali la sistemazione delle strade e delle fontane, o le «*pubbliche gravezze de mandato domini*», imposte dal governo lagunare all'atto della seconda dedizione.⁶

*funzionari locali [...]. E' la piccola comunità rurale, composta di uomini liberi - anche se sottoposti a giurisdizioni particolari od a prestazioni personali -, gelosi dei loro diritti. Infatti possono far parte della vicinìa: soltanto gli appartenenti alle famiglie originarie (o da tempo immemorabile risiedenti nella villa) o coloro che, per deliberazione dell' assemblea vengono cooptati (generalmente dopo un certo periodo di anni di stabile residenza) hanno diritto di prender parte all' assemblea e di godere i Beni Comuni: i forenses - anche se immigrati dal paese più vicino- ne sono esclusi». Si ribadisce, comunque, a scanso di equivoci, che nessun criterio di «lungo tempo» di domicilio è adottabile per avanzare un presunto diritto di appartenenza all'organizzazione. Per la diffusione dell'istituto giuridico, pur con nomi diversi, si può vedere M. GUIDETT e P. STAHL, *Un' Italia sconosciuta - Comunità di villaggio e comunità familiari nell'Italia dell' 800*; Milano, 1977, pp. 11-42.*

⁶ Ai Bellunesi era stata imposta, al momento della seconda «dedizione», nel 1420, una taglia di 10.000 ducati ed un censo annuo di 1000 ducati, in cambio dei dazi, la cui riscossione rimaneva al comune cittadino; cfr. G.M. VARANINI, *Comuni cittadini e stato regionale - Ricerche sulla Terraferma veneta*; Padova, Libreria Universitaria Editrice, 1992, p. 91; sui dazi del vino, pp. 173-176. Inoltre, F. TAMIS, *Storia dell' Agordino*, III; Belluno, Nuovi Sentieri Editore, 1983, p. 148, pp.

Sul permanere del loro valore, sociale e morale, gli studiosi sono concordi.⁷ Eppure, non così, nella storia, sono stati i politici.

Mentre la Serenissima accettò la realtà delle Regole, il francese Regno italico, invece, subentrato nel 1797, infierì loro un colpo che poteva rivelarsi mortale.

Il 25 novembre 1806 il viceré Eugenio Napoleone (plenipotenziario da oltre un anno), richiamandosi ai nuovi “criteri amministrativi”, importati dalla Francia, con il pretesto di «*terminare le questioni da tanto tempo vertenti tra gli antichi e nuovi originarii dei comuni ex veneti, che erano regolati dalle leggi 1674 e 1764, ed altrettanto necessario di combinare con le massime generali del nuovo sistema i riguardi avuti ai diritti speciali competenti agli antichi originarii dipendenti dalle dette leggi venete*»⁸, emanò il decreto n. 225, finalizzato alla loro soppressione.

Il decreto distingueva tra beni in proprietà e in amministrazione e, i primi, tra beni ottenuti in dono e acquistati, ordinando che, per rivendicare la loro proprietà (comunque ottenuta), i titolari ne presentassero, entro sei mesi, le prove documentali.

Come pressoché ovunque, i regolieri zoldani non ottemperarono a quest’ordine, perché, quando avessero fatto riconoscere il loro diritto di proprietà, avrebbero poi dovuto dividere i beni in lotti che, tirati a sorte, sarebbero andati, sì, ad arricchire la proprietà privata delle singole famiglie titolari, ma il patrimonio collettivo, come tale, sarebbe stato sciolto, con insostenibile danno economico, in quanto si sarebbe resa impossibile la pascolazione estiva.

214-215, 228-229.

⁷ I. CACCIAVILLANI, *Le Regole oggi - Validità attuale dell’istituto*; Dolomiti, 1995, a. XVIII, n. 6, p. 59.

⁸ FI. PELLEGRINI, *Note sulle Regole di Zoldo Alto*; Belluno, Tip. Piave, 1989, pp. 52-53

Inoltre, come dimostrarono ancora nel 1928 i giuristi Vincenzo Arangio Ruiz e Vincenzo de Castello, in mancanza di presentazione dei titoli, le famiglie interessate avrebbero pur continuato a conservare, come “*corpo morale*”, la proprietà dei beni, mentre ai neo-costituiti comuni sarebbe passata la semplice amministrazione, quantomeno ai fini logistici del loro utilizzo pratico; e, questo, perché il decreto vicereale non prevedeva una “*prescrizione acquisitiva*” da parte di terzi⁹, neppure dei comuni, nel mentre è insostenibile che avesse autorizzato una mera “*prescrizione estintiva*”¹⁰, con la quale i beni sarebbero stati in proprietà... di nessuno!

Il passaggio di amministrazione, infine, dovette apparire ai regolieri d’inizio Ottocento come un «*sacrificio accettabile*». E, infatti, per quei tempi era quasi irrilevante, dal momento che popolazione regoliera e residente, a parte rarissime eccezioni, coincidevano, sicché amministratori dei beni sarebbero stati sempre i regolieri, per quanto in diversa veste formale; ed è significativo che i comuni, in assoluto, forse anche per questi motivi «umani» non dichiararono mai di essere proprietari dei beni regolieri, ma solo loro amministratori nell’interesse degli aventi diritto.

Solo a fine Ottocento, alcuni amministratori pubblici spregiudicati di Zoldo Alto tentarono di negare simile verità. Ma incontrarono un ostacolo insormontabile nell’opera di difesa delle Regole messa in atto dal senatore Clemente Pellegrini, buon conoscitore della materia, come appare dai documenti pubblicati in vari fascicoli de «*Il Libro Aperto*».¹¹

⁹ Prescrizione acquisitiva: decadenza da un diritto di proprietà a favore di un terzo soggetto, ad esempio per usucapione da parte di tale soggetto.

¹⁰ Prescrizione estintiva, ovvero decadenza da un diritto di proprietà a favore di nessuno; è giuridicamente una condizione che non può verificarsi.

¹¹ FI. PELLEGRINI, *Il Libro Aperto*, pro manuscripto, 1999-2000. Per la storia dell’interessamento del Senatore si può leggere: FI. PELLEGRINI, *Per ricordare i 150 anni dal 1848-49 - Il senatore Clemente Pellegrini*; in “*Stile Zoldano*”, 1998, a. XIII, n. 126, poi n. 137 e seguenti. Un doc. anche in: FI. PELLEGRINI, *Studi storico-araldici*

Fu a sèguito del suo intervento che delle Regole, prime in assoluto (verità troppo dimenticata!), riottennero un riconoscimento legale, nella veste di consorzio agrario atipico; si era ancora nel 1897.¹²

Il motivo pretestuoso per i litigi, assai dispendiosi per le sfortunate popolazioni loro malgrado coinvolte, era stato trovato, dagli amministratori altozoldani, nella terminologia delle investiture, fatte dalla Serenissima a favore di una «*Regola ovver Commun di (...)*», e in quella delle intestazioni catastali austriache, fatte a favore del (meglio «*della*») «*Comune di (...) per la Frazione di (...)*».

Il termine «*comune*» (anche «*commune*», e, in entrambi i casi, sia al maschile che al femminile) in epoca veneta era sinonimo di Regola; l'ordinamento istituzionale della Serenissima, infatti, non prevedeva alcun ente pubblico con simile nome; nessun ente, cioè, di nome «*comune*», parificabile all'omonimo ente francese, introdotto in Italia dagli eserciti di occupazione napoleonica e poi adottato dagli ordinamenti del Regno Lombardo-Veneto e dello Stato italiano.

sui Signori Pellegrini da Zoldo, pro manuscripto, 1998. Sulla figura del Senatore, poi, in generale: Fl. PELLEGRINI, *I Pellegrini (De Pellegrini Dai Coi) e Daniele Manin; Archivio Storico di Belluno, Feltre e Cadore*, 1986, a. LVII, n. 257, pp. 157-159; e: Fl. PELLEGRINI, *Prefazione con note a «Daniele Manin intimo» (1936)*; Belluno, Tip. Nero su Bianco, 1996, pp. 50.

¹² CONSORZIO COLONELLI, *Regolamento del Consorzio Colonnelli - Resoconto morale e finanziario dal 5 maggio 1909 a tutto maggio 1913*; Vicenza, Soc. Anonima Tipografica, 1913. Su suggerimento del Pellegrini, il Consorzio, allora non ancora riconosciuto, indisse un'assemblea straordinaria e approvò il regolamento, da lui preparato; poi, sempre su suo suggerimento, il 13 maggio 1897 lo fece registrare all'Ufficio del Registro di Belluno, abile stratagemma per porre in essere una società atipica. Il Senatore propose poi le modifiche agli articoli 4 e 23, che vennero approvate in una nuova assemblea il 20 settembre 1909, il cui verbale fu un'altra volta registrato a Belluno, il 28 dello stesso settembre. Alle pp. 21 e ss., il fascicolo riporta una breve cronistoria degli interventi del suo «protettore», morto pochi mesi prima, il 13 gennaio 1913.

L'insigne giurista Gian Luigi Andrich già nel 1926 ricordava come, caduto il Regno Italico, il Governo austriaco avesse ripristinato «*le leggi e gli ordinamenti veneziani, cambiate poche parole; ad altre dando significato diverso* (fra queste, a quella di “Comune”, che fu usata nell’ordinamento austriaco per indicare il nuovo Ente territoriale, corrispondente al veneto “Capitanato”)»¹³ e, nel contempo, per distinguerlo (soppiantandolo, terminologicamente, nell’uso) dall’ altro “comune” d’epoca veneta, ossia dalla «*persona giuridica del diritto privato, avente come sua unica base e ragione di esistere, la regolazione economica di un patrimonio di spettanza di una corporazione familiare, che appunto perché regolatrice, si diceva “la*

¹³ G.L. ANDRICH (*I beni comunali veneti*, estratto da Il Foro veneto, 1926, a. XVI, n. 1, Umbria, Selci, Soc. Anonima tipografica Pliniana, pp. 102-105) osserva che il Capitanato è, in epoca veneta, «*il più vasto ente di carattere amministrativo, suddito però ad un Comune cittadino*», e che il “capitaneus” «*ricorda il primo grado di gerarchia feudale, ed è quindi ufficiale amministrativo dipendente dal Comune, che rappresenta l’antico feudatario in capite*». Sull’ origine feudale dell’istituzione capitaneale è emblematica una delle prime testimonianze (1358) relative proprio all’area zoldana, con la nomina a detto incarico a opera dello stesso patriarca di Aquileia, Nicolò, consanguineo di Carlo IV e suo vicario in Belluno e Feltre: «*Nicolaus Dei gratia Sancte Sedis Aquilejensis Patriarcha pro sacro Romano Imperio Civitatum Feltri & Belluni vicarius generalis dilecto fideli nostro Nicoletto Cani De Bicerii de civitate Belluni salutem & gratiam nostram. De tua fidelitate & discretione specialem in Domino fiduciam obtinentes **Capitaneatum nostrum de Zaudo** districtus nostri Belluni cum Jurisdictionibus & juribus ad ipsum Capitaneatus officium spectantibus tibi a Kalendis mensis Martii proxime futuri usque ad unum annum tunc immediate fequentem integrum & completum tenore presentium duximus committendum. Mandantes universis & singulis dicto nostro Capitaneatus subjectis, quatenus tibi durante predicto anno in hiis, que ad ipsius Capitaneatus spectant officum fideliter obediant & intendant. Alioquin penas quas rite tuleris in rebelles ratas habebimus atque gratas, & faciemus eas auctore domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiter observari. In cuius rei testimonium presentes fieri jussimus nostri sigilli impressione munitas. Datam in castro nostro Sorphemburch die XXII mensis Februarii anno dominice Nativitatis MCCCCLVIII. Ind. XI*». G.B. VERCI, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*; Venezia, 1789, p. 70, doc. n. MDLXVII.

*Regula”».*¹⁴

Per quanto riguarda il secondo motivo del contendere, cioè le intestazioni catastali, è ormai accertato che esse vennero fatte a favore dei «*corpi morali*» discendenti dalle persone originariamente investite; corpi morali che il decreto n. 225/1806 aveva reso inabili ad agire in proprio.

A sciogliere ogni dubbio sulla non-coincidenza tra frazione in senso amministrativo e frazione nel senso inteso dalle intestazioni catastali fu la Sovrana Risoluzione austriaca 16 aprile 1839,¹⁵ nonché l’Istruzione Governativa (dell’I.R. Governo di Venezia) 17 giugno 1841, n. 18558-2520, la quale, al paragrafo 10, stabilisce: «*La rinuncia al diretto dominio dello Stato, clementissimamente accordata da Sua Maestà, si riferisce, invece che all’attual corpo comunitativo, ai corpi morali dalle originarie investiture contemplati, dappoiché la consolidazione del diretto dominio coll’utile deve sempre aver luogo a favor di quello, a cui esso dominio venne originariamente concesso, e la comunione d’interessi riguarda l’amministrazione e non altrimenti*¹⁶ la proprietà.

*Dietro ciò ad ogni frazione, originariamente investita appartiene esclusivamente il Sovrano beneficio [...]».*¹⁷

Delle interessate insicurezze di alcuni sulla proprietà dei beni

¹⁴ G.L. ANDRICH, *op. cit.*, pp. 99-100, che così prosegue in nota: «*Di fronte al generale contenuto del § 26 del cod. civ. austriaco non vi fu più il bisogno di conservare nella legislazione nostra il vocabolo tecnico Regula per indicare la corporazione agricola, perché essa rientrò nella generale categoria delle persone giuridiche basate sopra una pluralità di uomini*».

¹⁵ Pubblicata in: *Legislazione in materia di Regole e di usi civici*, Regione del Veneto-Ist. Cult. di Zoldo, Rasai di Seren del Grappa (BL), Tip. D.B.S., 1998, pp. 26-27.

¹⁶ Cioè: «*E non diversamente*».

¹⁷ *Legislazione...*, *op. cit.*, pp. 35-42 l’Istruzione, p. 37 il passo citato.

regolieri furono vittime illustri, in Zoldo, gli archivi del Capitaniato e delle Regole.¹⁸

¹⁸ Sulla sorte dei documenti del Capitaniato è molto citata una testimonianza, tardiva di quasi cinquantanni, di mons. Cesaletti, che ritiene siano andati distrutti o dispersi; il che è certamente vero, ma bisognerebbe fare qualche ricerca «ad hoc» anche negli Archivi di Stato ove, eventualmente, essi potrebbero essere confluiti. Della documentazione esistente, invece, in alcuni archivi pubblici zoldani, verso la fine del XIX secolo, venne effettuato un preciso censimento da Bartolomeo Cecchetti, che lo pubblicò in: *Statistica degli archivi della Regione Veneta*, vol. I, 1880, pp. 66-67. In Zoldo risultavano presenti: 18 pergamene nella Pieve di San Floriano e altrettante nella fabbricceria di Fusine; 4 registri in municipio di Forno (con delibere dal 1500 al 1796) e 2 buste in quello di Zoldo Alto (con atti dal 1398 al 1860), assieme a 6 stampe per lite (dal 1398 al 1860); nella parrocchia di Fusine 10 mazzi di documenti dal 1700 al 1878 ed altri 30 nella fabbricceria di Fusine, con atti diversi dal 1390 al 1800. Interessante la distinzione di proprietà tra fabbricceria e parrocchia. Venne censito pure molto altro materiale, come i registri dei nati, dei matrimoni e dei morti (a Pieve riguardano il periodo 1568-1810 e a Zoldo Alto il periodo 1605-1879) e altro materiale dell'Ottocento.

All'origine delle Regole bellunesi

Sulla genesi della realtà storica e dell'istituto giuridico delle Regole, così diffuse nel Bellunese, sembra aver influito, accanto a quello romano,¹⁹ il diritto dei popoli nordici, in special modo dei Longobardi.²⁰

Contrariamente alle altre popolazioni nordiche che avevano invaso la penisola, quella di stirpe prevalentemente longobarda, che vi entrò nella primavera del 569 attraverso il passo del Predil,²¹ nelle alpi giulie, non lo abbandonò più, lasciandovi perciò un segno indelebile, sui piani politico, economico e sociale; rappresentando, quindi, secondo molti storici, una svolta nella storia dell'Italia.²²

L'eredità storica dei Longobardi è positiva, sotto vari aspetti: al loro arrivo avevano trovato un territorio desolato dalla fame e dalle malattie, rovinato dall'anarchia sociale, dai Goti e da Teodorico; cercarono di instaurare un nuovo ordine sociale e, all'arrivo di Carlo Magno, il paese era diventato relativamente prospero e la popolazione era in crescita.

Evidenti le loro tracce nel patrimonio linguistico nazionale, in

¹⁹ Sembra che in epoca romana le proprietà collettive abbiano assunto la veste giuridica di "*compascua pro indiviso*" di pertinenza dei fondi di valle. Cfr. E. TOMASELLA, *Aspetti pubblicistici del regime dei beni regolieri*, Belluno, IBRSC, 2000, p. 23. A. BURDESE, *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino, UTET, 1980, p. 12.

²⁰ F. SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici con speciale riguardo all'Italia*, I-II; Città di Castello, 1907; A. GALATI, *I tedeschi sul versante meridionale delle Alpi*; Roma Accademia dei Lincei, 1885; più recentemente: I. CACCIAVILLANI, *La proprietà collettiva nella montagna veneta sotto la Serenissima*; Padova, Signum Edizioni, 1998, pp. 27-39 e 99-103.

²¹ E' questa la data oggi accettata dalla moderna storiografia rispetto al tradizionale 568.

²² G. TABACCO, *La storia politica e sociale*, in: *Storia d'Italia*; Torino, G. Einaudi Ed., 1975, II, t. 1, p. 44.

particolare toponomastico (i molti *Sala, Farra, Guardia*, ecc.); così pure i segni della loro organizzazione sociale, da prima, al momento dell'invasione e della conquista del territorio, basata sulle «fare»,²³ gruppi parentali equivalenti alle unità militari, poi sulle «*arimannie*»,²⁴ gli insediamenti di unità agricole-militari nei punti propizi alla difesa collettiva.

La struttura sociale, gerarchica, semplice ma precisa, nel volgere di poche generazioni poté radicarsi nel territorio e permettere il formarsi di una nuova «*stirpe dominante, costituita in casta militare*».²⁵

Secondo il diritto longobardo, la piena capacità giuridica era prerogativa degli uomini liberi e capaci di difendere la propria libertà, cioè degli uomini abili per la vita militare; la famiglia era intesa come il

²³ La fara «era la comunità di vita di una società in movimento, senza patria» e comprendeva «oltre ai guerrieri, le loro donne e tutto il popolo che non portava le armi, e perciò anche gli schiavi». Era tenuta assieme soprattutto da «rapporti di parentela». (...) «Fortificazioni bizantine e città prive di cinte murarie furono i luoghi in cui si stazionarono». (...) «Nei castelli e nelle case fortificate costruite in pietra, le “*salae*”, i grandi centri di sfruttamento economico, i Romanici dovevano affrire il loro lavoro ai Longobardi. Questi edifici fortificati costituivano il centro della vita delle “fare”». JORG JARNUT, *Storia del Longobardi*, Torino, 2002, pp. 45-46.

²⁴ «L'arimannia è un istituto originariamente militare consistente in un gruppo di soldati (*exercitales*) che il re acquartera in un determinato luogo di interesse strategico o politico, concedendo loro delle terre da coltivare (sono, dunque, militari e coltivatori) con l'obbligo del servizio militare. Le terre comprendono seminativi, boschi e pascoli (questi ultimi sfruttati per quote o carature) che non possono essere alienate se non a persone dello stesso gruppo arimannico o a persone che vi vengono introdotte purché si assoggettino alla prestazione del servizio militare, che rimane sempre la condizione fondamentale per la concessione. Anche se, in prosieguo di tempo, l'onere personale fu trasformato in onere reale (cioè in una particolare contribuzione peuniaria chiamata, appunto, “arimannia”)- G.C. MOR, op. cit., p. 35.

²⁵ C. VIVANTI, *Lacerazioni e contrasti*, in: *Storia d'Italia*; op. cit., 1975, I, p. 880..

parentado o casato, ossia l'intero gruppo dei consanguinei, legati da concreti vincoli di solidarietà, soprattutto nella partecipazione alla lavorazione e al godimento dei beni di proprietà collettiva, tutelato dai «*buoni uomini*», i maschi armati della casa.²⁶

Le comunità, per quanto piccole, in buona sostanza erano autonome e sentite come unione di famiglie o (come si dice ancora nel mondo regoliero) «*fuocho*», più che di singoli individui.

Il modo di gestire il suolo all'arrivo dei Longobardi venne radicalmente mutato, con la progressiva smembrazione dei latifondi, di tradizione romana, e la loro trasformazione in «*grandi possedimenti regi, ducali [...], grandi, medi e piccoli possedimenti privati e collettivi (come le "fiwaide")*».²⁷

Secondo altri studiosi, nell'uso delle terre compascuali sarebbe invece ravvisabile una continuità col «*pagus*» e «*vicus*» romani (e persino preromani), attraverso la pieve e le vicinie medievali e, ciò, a causa della diffusa presenza di centuriazioni romane, per quanto dalle fotografie aeree e dalla cartografia appaiano pure «*intensi fenomeni di destrutturazione territoriale*», in Friuli per esempio.

Alla luce di queste ultime considerazioni, di recente il Guaiatoli si è fatto sostenitore di una «*teoria evolucionista*», secondo la quale gli istituti del compascuo e i relativi assetti territoriali, nelle forme in cui sono ricostruibili attraverso i catastici seicenteschi, deriverebbero da antichi organismi di inquadramento territoriale, «*dei quali però non sarebbero una continuazione, ma un aspetto della dissoluzione. La struttura extra territoriale delle associazioni di compascuo dimostra infatti che, se le pratiche compascuali promiscue possono considerarsi il relitto di*

²⁶ G. AMBROSINI, *Diritto e società*, in: *Storia d'Italia*, op. cit., I, p. 320.

²⁷ E. SERENI, *Agricoltura e mondo rurale*, in: *Storia d'Italia*, op. cit., I, p. 181.

*consuetudini antiche ricollegabili a vasti istituti originari, l'organizzazione delle pertinenze territoriali però non ha più con questi istituti alcuna connessione, dovendosi chiamare in causa, per giustificarla, le vicende della distrettualizzazione signorile, dell'incastellamento, delle autonomie cittadine e rurali; processi evolutivi che hanno intaccato profondamente l'organizzazione sociale e insediativa del territorio [...], in questo relativismo possono essere compresi anche fenomeni di continuità, ma sono limitati ad elementi estremamente circoscritti».*²⁸

Ad ogni modo, quale ne sia la prima origine, una volta sorti «*gli ordinamenti germanici, in special modo longobardici, la [loro] sopravvivenza si conservò nelle varie zone, specialmente montane, per forza di cose. Il suolo, di qualsiasi specie fossero le relazioni coi maggiori centri comunali cittadini, non poteva dare prodotti diversi da quelli antichi [...]; questa identità di organizzazione economica induceva, come conseguenza naturale, la continuazione degli ordinamenti primitivi: le norme rotariane si conservavano nelle consuetudini dei vari gruppi gentilizi, intatti nella loro primitiva compagine, come Regulae, o comunità rurali, negli statuti, che venivano redigendo, negli ordinamenti e nelle leggi speciali, che sui boschi e sui pascoli regolieri venivano successivamente emanando il Governo veneziano, e quelli successivi».*²⁹

Per quanto riguarda la valle di Zoldo, essa, pur definita «*area*

²⁸ A. GUAITOLI, *Beni comunali e istituti di compascuo nel Friuli agli inizi del secolo XVII. con particolari riferimenti alla montagna e alla pianura della destra del Tagliamento*, in: AA.VV., *Società e cultura del Cinquecento nel Friuli Occidentale. Studi*, a c. dell'Ammin. Prov.le di Pordenone; Pordenone, 1984, pp. 51-52. Cfr., inoltre, A. CASTAGNETTI, *Organizzazione del territorio rurale dall'età romana al Medioevo nella "Romania" e nella "Langobardia", particolarmente nel Modenese*, in: *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano*; Modena, 1983, pp. 59-65.

²⁹ G.L. ANDRICH, *op. cit.*, pp. 100-101. Cfr., altresì, dello stesso autore, *Appunti di diritto privato e pubblico Cadorino*; Belluno, 1909, p. 71, nonché, *Ancora sulla proprietà dei Boschi Cadorini*. Cfr., inoltre, G. BISCARO, *La politica campestre negli statuti del comune di Treviso*, Riv. Ital. per Scienze giur., vol. XXXIII, pp. 1-106.

cerealicola»³⁰, non si presta più di tanto alla lavorazione agricola, che resta limitata a pochi mesi e offre prodotti alimentari relativamente scarsi; è, invece, un territorio adatto all'allevamento stagionale e alla pastorizia, attività che richiedono grandi estensioni, anche d'alta quota, e favoriscono la collaborazione tra i lavoratori.

I primi, presumibili, abitatori stabili di Zoldo, sul finire del primo Millennio, avevano cercato un territorio pascolivo di questo genere; non avevano perciò temuto di trasferirsi in un'area selvosa e ancora inospitale.

Per essi l' «*apprensione originaria del dominio*»³¹ aveva significato entrare in possesso di prati, boschi, pascoli e altri beni naturali della valle, per trasformarli, con un durissimo lavoro, in beni economici vitali.

Piccoli gruppi familiari, robusti e coraggiosi, sotto l'occhio vigile del grande proprietario terriero di allora, il vescovo di Belluno.

Poche persone e famiglie in tutto, se ancora nel 923³² la valle non

³⁰ L' affermazione è di A. CUCAGNA, *La casa rurale nella montagna bellunese*, in: C.N.R., *Ricerche sulle dimore rurali in Italia*, XXVI; Firenze, Leo Olschki Editore, 1980. Secondo il C. nell'epoca moderna il territorio zoldano, in particolare quello di Forno, ben si prestava a determinate coltivazioni, oltre alle patate, quali il granoturco e l'orzo, e ciò dimostrerebbe che questo territorio può essere considerato un'area cerealizzata. Sul tema: E. MOSENA, *Famiglia, territorio, emigrazione e risorse a Forno in Val di Zoldo (Belluno)*, in *La ricerca folklorica*, a c. di G. Sanga, I, n.37, pp. 62-66.

³¹ V. CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*; Padova, Cedam Ed., 1983, p. 263 e ss.

³² In quell'anno il vescovo Aimone, che già appariva detentore di una signoria rurale pur non avendo ancora il titolo di conte, ricevette in dono dal re Berengario una «*curtis*» di spettanza regia, nel Cenedese, e la cappella fiscale esistente in detta «*curtis*», dedicata al Salvatore, che esercitava diritti di decima in Cadore e Agordo; Zoldo, che pur si trova tra i due territori non è nominato, segno di una assai probabile mancanza di popolazione stabile e, quindi, «decimabile». - In merito alla cappella fiscale: inizialmente il termine «cappella» designava l'oratorio della residenza reale dei Franchi in cui era conservata la cappa o mantello di S. Martino. Per iniziativa degli stessi Franchi il termine si diffuse, anche nel regno già dei Longobardi, per indicare «*per i primi tempi le chiese private regie, sorte sulle*

era inclusa tra quelle soggette a decima³³ a favore del vescovo, mentre venivano nominati Agordo (cioè l'Agordino) e il Cadore.³⁴

Bisogna giungere al 1031 per incontrare la prima testimonianza documentale sulla valle, una sua citazione fra i possedimenti vescovili, nella forma latina e grafica «*çaudes*», cioè «*zaudes*».³⁵

grandi proprietà fiscali [...]. I coltivatori delle terre fiscali, sulle quali esse sorgevano, dovevano versare la decima alla cappella». (A. CASTAGNETTI, *Il peso delle istituzioni: strutture ecclesiastiche e mondo rurale - L'esempio veronese*, in: *Le campagne italiane prima e dopo il Mille*, a c. di B. ANDREOLLI, V. FUMAGALLI e M. MONTANARI; Bologna, CLUEB, 1985, p. 261).

³³ La decima era una tassa che gravava, per un decimo, sui redditi, soprattutto quelli provenienti dal lavoro agricolo, allora (e fino a pochi decenni fa) quello di gran lunga più diffuso e, nei casi di non proprietà del fondo, vulnerabile.

³⁴ Silvana COLLODO, (*Il Cadore medievale verso la formazione di un'identità di regione*, in: *Società e istituzioni in area veneta*; Padova, Nardini Ed., 1999, p. 120) ritiene che le pievi cadorine, sulle quali il presule della *Cividal* avrebbe esercitato il diritto di decima, fino alla seconda metà del XII secolo, fossero quelle dell'area meridionale della vallata, area che, in epoca franca, era stata di pertinenza del comitato di Ceneda, «*che inquadrava le terre della sinistra Piave fino alla Livenza e si incuneava a settentrione, tanto da farsi polo di attrazione anche per il bacino medio alto*».

³⁵ Sorprende che si continui a sostenere, come si fa in una recente pubblicazione (S. DE LORENZO, *Miniere e Metalli in Cadore*; Ed. Comitato Cadore 1848-1998, 1999, p. 21) che l'imperatore Enrico I detto l'Uccellatore nel 925 abbia assegnato all'abate Draculfo, vescovo di Frisinga, una miniera in Valle Inferna, sopra Fornesighe di Zoldo, verso Cibiana di Cadore, come aveva scritto Gianni Brielli nel 1940 sulla rivista «*Cadore*». Già lo storico Francesco PELLEGRINI (*Documenti antichi trascritti da F. P.*; Ed. Comune di Belluno, 1991, manus. 493, f. 19, doc. 21 luglio 925) aveva espresso (oltre al dubbio sull'autenticità del doc.) il parere che la «*Valferna*» citata non fosse la zoldana Valle Inferna, ma l'omonima «*nella valle del Gail, dalla parte del Cadore*». Parere convalidato, poi, da un doc. reperito all'Archivio di Stato di Venezia (*Luogotenente della Patria del Friuli*, b. 273, Reg. 9, c.114 v., doc. del 27 febbraio 1488), da Gian Carlo Mor, nel quale è scritto: «*... certum montem Vallis Inferni latine nuncupatum et in theutonico idioma Gailperth in confinibus Carnee situm...*»: (G.C. MOR, *I boschi patrimoniali e di San Marco in*

E la seconda testimonianza sarà solo un secolo dopo, nel 1161, in un ulteriore diploma imperiale di conferma dei beni vescovili di Belluno, tra i quali figurano quelli «*in Zaudes*».

Carnia; Udine, Del Bianco, 1962, p.100). Il doc. del 925, pertanto, quand'anche fosse stato autentico, non può essere preso in considerazione per la cronologia iniziale di Zoldo.

II

Prime testimonianze sulle comunità regoliere di Zoldo

Le prime, scarse testimonianze dirette sull'esistenza di nuclei abitati in Zoldo risalgono alla seconda metà del XII e agli inizi del XIII secolo.³⁶ Si accenna a Dozza (*Dozam*, XII sec., località presso la quale esiste un orto chiuso da staccionata), a Calchera (*Calcariam*, 1170, ancora solo un forno per la cottura della calce, però significa che c'è qualche centro abitato nei dintorni), a Mareson (*in vico Marasono*, 1190, il primo villaggio ricordato come tale, cui fanno capo due masi), a Dont (*de Donto*, 1216, da cui proviene un certo Otolino che fa da testimone a San Vito di Cadore).

Sia i beni presso Dozza (e «*in monte Zopedi*», cioè nella zona pascoliva di Zoppè), sia i due masi di Mareson erano di proprietà di alcuni nobili di Belluno. I primi Zoldani erano, dunque, coloni di signori bellunesi.

I masi e, forse, i villaggi dovevano però essere un po' più numerosi di quelli sopra ricordati, dal momento che, nel 1185, papa Lucio III indirizzava al vescovo bellunese Gerardo de' Taccoli una bolla (ed è il primo documento attestante l'esistenza di un'organizzazione ecclesiastica in Zoldo) che accenna a una chiesa pievanale e a delle cappelle, ad essa collegate: «*Plebem Sancti Floriani de Zaoldo cum capellis suis, et Comitatum ipsius cum jurisdictione et districto in pertinentiis ipsius Zaoldi*».

La scoperta nel 1177 delle miniere del Fursil, presso il vicino Colle di Santa Lucia, allora proprietà del convento di Novacella, in Tirolo, aveva rappresentato, nel volgere di qualche decennio, una vera svolta per la storia dei masi di quel *Cól* e per le popolazioni delle vallate limitrofe, compresa quella di Zoldo. La fusione della siderite, che vi era estratta, richiedeva, ingenti quantitativi di legna, da trasformare in carbone, e torrenti ricchi d'acqua, per i processi di lavaggio e per azionare i mantici. Zoldo disponeva

³⁶ Tutta la documentazione relativa a questa parte iniziale del capitolo è riportata in: P. MONEGO, *In Val di Zoldo nel Medioevo*, Centro culturale "Amicizia e Libertà", Spinea, 1999.

in abbondanza di queste due risorse. L'attività metallurgica aveva richiamato ovunque nuovi operai, alcuni dei quali erano diventati nuovi coloni.

Zoldani e Agordini nutrivano il desiderio di una rappresentanza stabile e autorevole nel Consiglio cittadino, per essere tutelati nelle decisioni amministrative, soprattutto fiscali, a loro riguardo. Proprietari o possessori enfiteutici dei loro masi, si sentivano uomini liberi, al pari dei nobili cittadini. L'ostilità di questi ultimi al loro desiderio, fece sorgere un aspro contrasto e determinò le due comunità montane al rifiuto generale di pagare tributi alla città. Il vescovo e conte di Belluno, insensibile alle loro richieste, emise la severa punizione dell'interdetto, ossia la scomunica generale, delle due vallate.

Dopo alcuni anni, a comporre il «*piccolo scisma*» civile e religioso venne accettato dalle parti, come giudice, il nobile trevisano Gabriele da Camino, che, il 22 agosto 1224, emanò la sua sentenza o, come si diceva, «*aveva pronunciato il suo lodo*».

Un provvedimento di grande significato e una data che può, a ragione, essere intesa come l'inizio della storia civile della comunità di Zoldo. In cambio del pagamento delle imposte arretrate, gli «*uomini del monte*» si videro riconosciuto il diritto di eleggere due rappresentanti, chiamati «*consoli*»; per quattro anni da scegliere tra le casate agordine e il quinto tra le zoldane, e così di seguito. Era la prima volta che gli Zoldani avevano una loro («*loro*», perché il Caminese parla di un «*ipsum comune*») rappresentanza unitaria ed elettiva e, in retrospettiva, il 1224 appare uno dei momenti più alti di autogoverno dell'intera storia zoldana.

Il secondo documento del Duecento zoldano, è un «*Atto di vendita, da parte di due signori di Belluno, agli abitanti di Dogna, Provagna e Soverzene, del monte Embulone*», del 1281. Tra i testimoni compare un «*Sualdo de Stregano Furni Zaudi qu. Filippi*», che ci attesta, tra l'altro, che erano sorti gli abitati di Forno e di Astragal, il primo dei quali (come dice il

toponimo) in rapporto a un forno per la fusione e lavorazione dei metalli.

Da un punto di vista letterario e materiale, nei documenti citati non vi è accenno alle Regole.

Ma esse possono essere scorte, senza dubbio, in quelle «*parentellas Zaudi*»³⁷ che facevano da criterio della vita sociale e, giuridicamente vincolanti e riconosciute, stavano alla base dell'elezione dei consoli.

Non è possibile, infatti, non identificare tali «*parentellae*» con le famiglie protagoniste della prima colonizzazione.

Questi gruppi parentali avevano ricevuto dal vescovo e conte di Belluno - l'accenno alle antiche investiture vescovili è esplicito nella sentenza³⁸ del 1398- una porzione di terreno o «*manso* » in possesso enfiteutico, cioè permanente, per quanto gravato da un canone o «*livello*» di affitto e dall'obbligo di una periodica rinnovazione della investitura originaria.

Con l'aumento demografico, i «*mansi*» o masi in più di un caso si sarebbero poi uniti, dando origine a una «*villa*» ossia a un villaggio. E' il caso, tra gli altri, di Mareson, Pianaz, Coi, Soramaè e Pradèl.

Nei primi decenni di esistenza, quando non per tempo più lungo, i «*masieri*» o abitanti dei masi condussero una vita autarchica, tutti presi dall'attività boschiva e di coltivazione del suolo, dall'allevamento del bestiame e dalla conduzione del pascolo estivo, nonché dal far fronte alle più svariate, numerose esigenze vitali.

La consapevolezza di un possesso enfiteutico risolvendosi di fatto (e

³⁷ G.M. BARCELLONI, A.S. C. BL., *manos*. 466, l, f. 241 v., 242 r., 315v., *Statutum de electione et salario consulum, Belluni 1378*: «...et in quinto anno vacet consolatus Augurdi et succedat consolatus Zaudi in personas duorum de Zaudo, qui eligantur more solito per parentellas Zaudi,...».

³⁸ FI. PELLEGRINI, *Una testimonianza del 1398 sulle Regole di Zoldo Alto*; Belluno, Tip. Piave, p. 6.

inevitabilmente con la nascita dei villaggi) in un completo diritto di proprietà, solo gravato da un affitto che il proprietario fuorivalle poteva riscuotere o meno (e ad un certo punto non riscosse più), era così forte che, fin dal 1306,³⁹ abbiamo prova di vendita dei fondi, a terzi, senza incontrare opposizione da parte degli eventuali proprietari originari; i quali, del resto, non avrebbero visto compromesso il loro diritto e avrebbero potuto continuare a riscuotere il «livello» dai nuovi possessori.

Simile consapevolezza aveva generato, come abbiamo visto, ed ha mantenuto fino al presente la sensazione di una certa «nobiltà originaria», in parallelo all' «*apprensione originaria*»; nobiltà che, priva di fondamento e di effetti giuridici in senso tecnico, ha però una sua giustificazione morale, essendo, sì, in rapporto a possessi terrieri limitati, ma dotata di uno spessore di identità storica plurisecolare, pur semplice, quale molti nobili titolati neppure lontanamente possono vantare.

La compravendita del 1306 attesta, pure, la presenza di proprietari di terre ormai totalmente svincolate da «*livelli*».

La storia delle Regole zoldane (meglio: zoldana *sic et simpliciter*), al pari di quella delle altre Regole, avrebbe avuto, in sèguito, parecchi esempi di compravendita di terre collettive o dei diritti su di esse.

Nel 1561,⁴⁰ ad esempio, i membri della Regola Grande dai Coi si sarebbero recati a Vodo di Cadore per vendere il diritto di compascolo in *Darè Dóf*, che si erano visti riconoscere già nel 1369.

Il pascolo assieme ai Cadorini iniziava il 16 agosto e terminava il 28 giugno dell'anno successivo; nei tre mesi estivi, gli unici realmente utili, gli Zoldani erano esclusi. Ciò che vendettero non aveva, dunque, un grande

³⁹ G. ANGELINI, *Sovéle o Sovèlego: note di confine medievale tra Cadore e Zoldo (Belluno)*, in: Archivio storico di Belluno, Feltre e Cadore, 1981, n. 235-236.

⁴⁰ FI. PELLEGRINI, *Trenta documenti delle Regole di Zoldo (1511 - 1685)*; Istit. Cult. di Zoldo, serie Storia n. 4, Belluno, 1996, pp. 10-15.

valore pratico; ma con il loro atto i regolieri zoldani mostravano di sentirsi autorizzati a disporre, come liberi proprietari, di terre dell'altare di San Mattio nel duomo di Belluno; in quella circostanza, inoltre, la casata dei Rizzardini agì «*in solidum*», rappresentata da un «*administrator domus*», significandoci che era in vigore, come sempre, «*l'idea della Regola come consociazione di famiglie strette da vincoli parentali, come clan*»,⁴¹ «*domus, casata*», le antiche «*parentellae*».

Dell'evolversi della realtà regoliera sono una prova linguistica i documenti del Trecento.

Mentre gli abitanti dei masi vivevano in maniera piuttosto isolata, come appare dalla sentenza del 1331,⁴² tanto da non sentirsi in dovere di riparare ponti e strade inter-masali (e ciò venne loro legalmente riconosciuto), gli operai dei forni si consideravano e chiamavano «*socii*» e «*consortes*», come erano in realtà, per l'investitura vescovile, che li accomunava, già imparentati, nel lavoro comune.

«*Socii*» erano infatti chiamati nel 1328 alcuni comproprietari del forno di *Scarfedara*, sopra Dont, che ottenevano dal patriarca di Aquileia la facoltà di costruire forni per la lavorazione del ferro nella lontana Avoltri, in Carnia. Nascimbene detto Guercio da Scarfedara e Pietro pure da Scarfedara, presenti all'investitura, rappresentavano «*D. Petro Lauri de Fusina*», Giovanni da Iral, Ottobono detto Monego da Iral, i fratelli Spinello e Gocello dalla Fusina, Nicolò da Scarfedara, «*ac sociis suis*». Ma nella sentenza del 9 ottobre 1331 si parla, sia per i «*masieri*» che per i «*ferratari*» di «*homines et personae*», rispettivamente «*mansorum et de furnoris fusoriis*».

Nel 1367 i coloni di Mareson e Pecol sequestravano un gregge di 320

⁴¹ FI. PELLEGRINI, *Cenni storici sulle Regole di Zoldo*, Pro manuscripto, Lezione tenuta al corso di Diritto regoliero organizzato dall'Istituto bellunese di Ricerche sociali e culturali in Longarone il 14 ottobre 1995, p. 33.

⁴² Doc. 9 ottobre 1331, in: P. MONEGO, *In Val di Zoldo...*, *op. cit.*, pp. 180-182; per il doc. del 1328 pp. 172-174.

pecore dei regolieri cadorini di Vodo e loro consorti, sorprese a pascolare in *Darè Dóf*, sulle pendici del Pelmo, cioè in una zona di loro proprietà enfiteutica.⁴³

La successiva lite fu causa della prima sentenza confinaria, datata primo luglio 1369. Ebbene, in tale sentenza i regolieri cadorini erano definiti «*homines de Cadubrio, videlicet Odi, Peai, Canciae, et Vinigi*», «*de Districtu Cadubrij*» e pure, esplicitamente, «*Regularum Odi, Peai, Canciae, et Vinigi*»; gli Zoldani, invece, erano definiti «*Disctrictuales Belluni*» o «*homines de Districtu Bell., Curiae Belluni*», senza accenno alle consociazioni regoliere.

I paesi («*villae*») cadorini avevano, inoltre, «*saltarij et Officiales*» e seguivano norme proprie («*secundum formam et ordinem Regularum suarum*»), mentre gli Zoldani non sembrano avere ancora né questi⁴⁴ né

⁴³ I masieri di Pianaz erano coloni dell'altare di San Mattio del duomo di Belluno, il quale possedeva, e li investiva nel 1411, vari beni tra i quali «*unum pratum vocatum a Col d'Orzuol positum in loco dicto in monte de Sot Pelf productionis p<?> sexdecim feni, a mane est nemus, a meridie pratum vocatum Rui Sfonderà, item Petri q.m Joannis Dominaci dai Coi, a sero pratum heredum Valerij Laurentij de Pasculo, a septentrione est Saxu de Pelf*». Il che significa che tale maso, partendo da Pianaz e salendo per una parte di Coi, giungeva nella zona confinaria di di Darè Dóf. Coi è indicato come villaggio, ossia unione di masi, e il suo nome intero è «*Coi de Marasono*», «*...in dicta villa dai Coi de Marasono*» (a questo proposito, il doc. 1402: 7 luglio, parla persino di «*Costa de Marasono*»). Il doc. del 1535 che cita quello del 1411 specifica, infatti, se pur indirettamente, l'estensione del maso dei Pellegrini (il terzo era quello di Col), sottostante quello dei Rizzardini («*Selva*»). Coi e Pianaz erano dunque considerati parte di una più vasta zona denominata «*Mareson*», e di cui il villaggio omonimo era il punto di riferimento e che ora conserva, esclusivo, il toponimo. E' necessario, per conseguenza, includere tra le persone di Mareson del doc. del 1369 anche gli abitanti del maso di Pianaz e della «*villa dai Coi*», ovvero dei tre masi di Coi, che proprio in quegli anni venivano fondati. Ciò rende più comprensibili sia il doc. 1369, con l'accenno a Brusadaz e l'omissione del nome di Coi, sia la compravendita del 1561.

⁴⁴ Le piccole comunità parentali zoldane non sentivano il bisogno di una struttura gerarchica e i capofamiglia agivano direttamente, «*per se et suos heredes*» (cfr. ad es. doc. 1372) e avendo di vista i propri interessi familiari, senza riferimento a un astratto ente denominato «*Regola*», cioè, ad es., «*...recipientes nomine suo et*

quelle⁴⁵ e facevano senz'altro riferimento giuridico allo Statuto del Comune di Belluno e, precisamente, al paragrafo «*De Rusticis et Villanis*».⁴⁶

nomine Anuci eorum fratris) (1393). Questo atteggiamento, lungi dal poter essere interpretato come una arretratezza, mostra e conferma - piuttosto - il carattere privatistico delle Regole. E' vero che nel 1337 il vescovo di Belluno aveva riservato a sé la facoltà di conferire «*emancipationes, tutelas, curias, et jurarias civitatis Feltri et Belluni, et Zaudi et aliorum locorum similium*», ma ciò non può essere inteso che in Zoldo vi fossero dei giurati delle Regole, come in Cadore. E in caso di bisogno di difesa dei beni collettivi, un po' alla volta le comunità regoliere impararono ad agire tramite «*arbitros et arbitros electos*» (1383) *Sindici, et Sindicario nomine*» (1398), «*sindici suis proprijs nominibus et nomine et vice hominum et universitatis plebatus Zaudi*», «*sindici comunitatis et hominum totius plebatus Zaudi*» (1402: 30 giugno, dove pure compare l'espressione «*ambasciatores et legati hominum et totius comunitatis plebis Zaudi*»), ossia procuratori speciali, appositamente delegati a un atto giuridico; «*homines*», comunque, come gli elettori che rappresentano, ossia, senza altro titolo, degli «*ellecti*», «*per totam universitatem Zaudi*», agenti «*nomine et vice totius comunitatis plebatus predicti*» (1402: 7 luglio). Soltanto nel 1405 si accenna a «*Consulibus et... Juratis plebatus Zaudi*», ufficiali che affiancano il «*Capitaneus*». Ma, al momento della investitura, nel 1406, i beneficiari agivano ancora a titolo esclusivamente familiare, «*proprio nomine et vice... fratrum suorum... et pro eorum heredibus*».

⁴⁵ Il doc. 1378 attesta però un «*more solito*» nella elezione, secondo casate, dei consoli; il doc. 1402: 30 giugno una «*antiqua et longeva consuetudo hinc retro hactenus approbata et tanto tempore citra quod in contrarium hominis memoria non existit*» sulle modalità della tassazione; il doc. 1402: 7 luglio parla di «*eorum antiquas consuetudines*».

⁴⁶ FI. PELLEGRINI, *Una testimonianza sulle Regole del 1398*, op. cit., p. 5, «*vigore Statutorum Communis Belluni, et maxime Statuti positi sub rubrica de Rusticis, et Villanis*». Il doc. è il seguente: «*Statutum Rubrica de Rusticis, et Villanis, et locationibus quibuscumque. Agricolorum commoditatibus providentes, ne circa rem rusticam occupati ad ea diutius calumniantium cavillationibus capiantur, decernimus statuendo quod quandocumque in posterum quaestio aliqua, lis, aut controversia fuerit inter communia, sive Regulas villarum districtus Belluni, aut inter commune unius ville, sive regulam ex parte una, et aliquam singularem personam unam, vel plures, sive fuerit de dicta Regula, sive adversante, sive de alia, sive de Civitate, sive de Burgis, sive sub Burgis, sive fuerit forensis, dicta singularis persona una vel plures, sive fuerit occasione terminorum, confinium, pascuorum, Nemorum, pratorum, aut cuius ius alterius rei, Dominus Rector, qui pro tempore fuerit, Vinculo*

«*Homines*», pertanto, era sinonimo di «titolari di un diritto», sia in area cadorina che bellunese, al di là del fatto che tale diritto fosse originario o dipendente da una investitura, in rapporto a un maso o a un forno.

C'è l'eco evidente del «*bonus homo*» che, nella documentazione bellunese più antica e fin quando non cessò la pratica di aggiungere il «*bonus*», definiva il titolare del diritto di voto in rappresentanza del «gruppo» familiare all'interno dell'assemblea della comunità.⁴⁷

Una sentenza del 19 giugno 1383 chiudeva una lite confinaria tra Dont e Goima, da una parte, e gli Agordini di La Valle, dall'altra, ovvero tra «*la Villa de Donto, homines Regulle de Donto et Jacobum qu. Bertaci de*

Sacramenti teneatur, et debeat inter partes praedictas cognoscere, et procedere breviter, et de piano, sine strepitu et figura iudici, et libelli oblatione, et inter ipsas diffinire, et terminare, et finem littibus antedictis ponere, et sententiarum omni pro usum iuris solemnitate, expulsa sola, mera, et pura veritate inspecta, et quicquid per ipsum in cognoscendo, procedendo, et diffiniendo gestum fuerit per hanc saluberrimam legem minime libiliter plenissimam obtineat firmitatem, non obstante lege aliqua canonica, civili, aut municipali in contrarium loquente, etiam si expressam exigerit mentionem, cui ex nunc derogamus expresse, et derogatum per praesens statutum esse intendimus eius bellissime legi adijcientes, quod de quaestio praefata essent talis Natura, et conditionis quod exigeret prospectui oculorum sententiarum indicantis volumus residere in descriptione dicti domini rectoris, quod tunc dominus Rector teneatur, et debeat ire personaliter ad locum quaestionis de cuius confinibus, terminis, sive de quacumque alia re praeterea fuerit quaestio, secum ducere duos exgrossatores communis quod pro tempore fuerint ad dictum locum diligenter una cum eis conspiciere, et coniecturari, et secundum quod eis videbitur, convenire inter partes praedictas diffinire, et terminare et quod per ipsos, aut per ipsum Rectorem, cum uno eorum, in praedicto casu sententiam fuerit plenissimam roboris obtineat firmitatem, ut supra dictum est. Quoniam dominus Rector solus cognoscit, et deffinit omnibus illis verbis roborata tuis in hoc casu enim repetitis, et si contigerit per aliquam partium à talibus sententijs, nunciationibus et diffinitionibus appellari, quia tunc talis appellatio fiat, et fieri possit ad dominum rectorem, solum superiorem eius, qui talem sententiam presulat intelligendo superiorem secundum formam Statuti de appellationibus, et non ad alium, qui dominus Rector teneatur, et debeat modis, et forma contentis in praesenti Statuto dictam causam appellationis terminare, et finire intra viginti dies sub vinculo sacramenti à die qua fuerit appellatum, quod si non fecerit quod tunc sententia prima remaneat firma»

⁴⁷ W. GOETZ, *Le origini dei comuni italiani*; Milano, 1965, p. 47.

*Goyma (...) nomine omnium hominum et personarum de Goyma»;*⁴⁸ gli Agordini erano definiti «*homines et personae Regulle de la Valle*»; «*et ipse ambe partes (...) promittentes per se et eorum eredes et vice ac nomine suarum Regularum et vicinorum*».

E' dunque in tale documento che, per quanto riguarda Zoldo, appare per la prima volta il termine «*Regola*», con l'evidente abbinamento «*homines-Regula*» riscontrato già in uso, nel 1369, in area cadorina.

Da questa data l'abbinamento sarà ricorrente anche in area zoldana. Interessante, poi, la presenza, ripetuta, del termine «*vicini*», dal noto significato giuridico analogo a quello di «*regulares*».

Il moltiplicarsi, in questo periodo, delle vertenze confinarie era segno del progressivo aumento, nella valle del Maè, di uomini e loro animali; che, addentrandosi sempre più nel territorio, venivano necessariamente a contesa con le comunità limitrofe.⁴⁹

⁴⁸ F. PELLEGRINI, *Documenti antichi trascritti da Francesco Pellegrini*, Ed. Comune di Belluno, 1991, doc. citato.

⁴⁹ «*Da ciò quelle guerricciole fra Regole, e successivamente quelle liti, che, dove più vasti erano i boschi avvennero più tardi perché più tardi in mezzo al bosco vennero a contatto i limitrofi gruppi familiari: Regole o Ville, e si protrassero perciò a tutto il sec. XVI giudizi, nei quali i giudici - arbitri si attennero al criterio che la quantità di terra disponibile era stata occupata in ragione dei bisogni del gruppo, secondo la materiale maggiore o minore profondità del terreno occupato. Né conseguì, (...), l'apprensione maggiore (in confronto delle Regole contermini) essendo già venuta e stabilita, compito dell'autorità statale (Giudici) o dei suoi delegati (periti) fu quello di constatare fino a dove effettivamente si fosse spinta l'occupazione e con essa la proprietà delle regole, ossia della famiglia gentilizia primitiva. Per cui non è da meravigliarsi se troviamo proprietà boschive o pascolive più estese in confronto di meno estese. Né, trattandosi di proprietà private di singole originarie famiglie, che pur essendosi sviluppate in modo da costituire intere Ville abbiano conservata l'organizzazione familiare originaria in modo, che i discendenti dagli antichi occupatori costituiscano persone giuridiche a tipo di corporazione, e che l'ordinamento amministrativo in Enti statali sovrani non portasse quindi alcuna alterazione al loro diritto di proprietà. (...) Per cui nessun diritto di natura privata su quei beni, iure proprietario, occupati e posseduti dalla Corporazione Regoliera (...) poteva pretendere l'Ente statale (il posteriore comune) e attraverso questo gli altri*

Un'altra sentenza, del 7 gennaio 1398, documenta resistenza delle Regole «*locorum de Marasono, de Peculo, de Planatio, delle Fusinis et dei Coi*», che è come dire di tutte le altre dell'attuale comune di Zoldo Alto.

In essa compare pure l'espressione «*Consortes dei Coys*», tutt'ora in uso, a indicare il particolare diritto delle famiglie «*masiere*» Rizzardini e (dall'Ottocento) Pellegrini e di quelle, pure «*masiere*» di Pianaz, titolari dei beni collettivi sia della Regola Grande dai Coi che di quelli della «Regola Grande di Mareson».

Il termine «*consortes*» in una compravendita del 1372 indicava i regolieri cadorini, «*consortes montis de Rito*», ed era stato impiegato il 25 luglio 1394 per i «*ferratari*» di Dont: «*...consortum dicti furni*»; lo sarà poi nel 1406 per indicare i co-investiti del forno di Mareson.⁵⁰

«*Consortes*» erano, dunque, i «contitolari di un diritto», senza badare, anche in questo caso, se esso fosse relativo a un maso o a un forno.

Il rincorrersi dei medesimi nomi di persona per i beneficiari delle investiture vescovili dei masi e dei forni e, poi, delle Regole; l'identica denominazione di «*socij*», «*consortes*» e «*homines*», per giungere, attraverso la forma composta di «*homines Regulle*», al definitivo «*regulares*»; la coincidenza dei beni terrieri concessi nell'una o nell'altra forma di investitura, portano a concludere che all'origine dei diritti regolieri sono da individuare le investiture vescovili dei masi e dei forni, passate,

comunisti meno forniti data la minore occupazione primitiva di beni particolari». G.L. ANDRICH, *I beni comunali veneti*, op. cit., p. 108, n. 5. Sul ruolo degli enti statali chiamati a decidere quelle vertenze così annota l'Andrich: «*Fu questa l'azione di carattere prettamente sovrano, consistente nel riconoscimento del diritto privato controverso, che svolsero gli Enti Statali, nella cui orbita vivevano, come suddite le corporazioni gentilizie regoliere; per cui né essi Enti Statali si arrogarono, né derivarono ai Governi successivi, alcun diritto di privata proprietà su quei beni*». G. L. ANDRICH, op. cit., p. 108.

⁵⁰ P. MONEGO, *In val di Zoldo nel Medioevo*, op. cit., pp. 219-221, 233, 258-261.

senza soluzione di continuità, alle Regole; coincidenti, in quanto a beni, con quelli di uno o più masi o forni e, per quanto riguarda la titolarità, con i discendenti dei primi investiti.

E ciò è tanto vero che, nel caso di Mareson, nell'atto di investitura del 1406 c'è un ritorno al termine antico di «*consortes*», sebbene nel 1398 fosse stato usato quello di «*regulares*», a prova evidente, per noi, che si trattava delle stesse «*parentellae*» o «*domus*».

Non solo: l'investitura era fatta ancora «*ad habendum, tenendum et iure livellario possidendum furnum de Marassono*», sebbene già nel 1398 esistesse la «*Regula de Marasono*»! E gli investiti ricevevano a titolo personale, cioè ancora come «*homines*», senza alcun riferimento a un ente astratto rappresentanti «l'azienda» Regola o forno!

La sentenza del 1398 offre importanti informazioni, oltre che sui titolari delle Regole, sulla natura giuridica dei beni regolieri. Gli avversari delle Regole altozoldane, i Braga di Asolo, si videro riconosciuto un diritto pieno di proprietà sul monte di Gòima (e ne sono indicati i confini) e come tale lo esercitarono in sèguito. E ciò perché «*per se et eorum auctores, pastores et familiares, et ductores, et alios eorum nomine facientes fuisse, et esse in tenuta, et possessione vel quasi predicti montis et iuris pasculandi, et montigandi in ipso monte omni, et singulo anno a quinquaginta citra, et ultra, maxime tribus mensibus anni, Junii, Julii, et Augusti*».

Sarebbe assurdo sostenere che i regolieri, tramite l'investitura, abbiano ricevuto un diritto inferiore e una minore capacità giuridica di compra-vendita.

E, infatti, già nel testo dell'investitura del 1406 era ribadito che, in cambio del fitto pattuito, avevano facoltà di «*vendere, sub-concedere, donare, ipotecare e alienare il predetto loro titolo a chiunque*» ritenessero opportuno, e «*agire in piena libertà e a loro vantaggio*», purché - come ovvio - non avessero fatto una vendita a persone in grado di danneggiar il diritto del concedente.

III

Le consuetudini e i «fuochi»

Per quanto ci è dato sapere, le Regole zoldane non ebbero Statuti o «Laudi» scritti e il primo «Instrumentum» normativo conosciuto è del 1518.

Come è tipico delle comunità agricole, esse erano rette da consuetudini⁵¹, tramandate a viva voce (la parola data era ritenuta sacra e inviolabile) e con le quali si disciplinava la vita comune, dettando norme atte a garantire il rispetto vicendevole e l'utilizzazione ottimale dei beni collettivi.

Ma, nel caso di Zoldo, il fenomeno era accentuato, sia dalle difficoltà materiali di accesso⁵² e, quindi, dalla scarsa presenza di non-residenti, sia dall'esiguo numero delle famiglie regoliere.

La legge fondamentale, non scritta, ma sempre praticata, era quella della solidarietà vicendevole e della mutua collaborazione, sia per far fronte

⁵¹ Non va dimenticato che le consuetudini collettive, che si tende a sottovalutare, sono riconosciute e tutelate dalla legge come fonte normativa.

⁵² Sulla condizione delle strade di Zoldo, sul finire del Settecento, svolse una ricerca l'accademico bellunese Francesco PILONI, che ne parlò nella «Dissertazione sopra le vie pubbliche», del 25 aprile 1772, poi pubblicata su «Il Giornale d'Italia», tomo VIII, n. XLIV, p. 351. Pur posteriore di due secoli, rispetto al periodo qui esaminato, appare comunque indicativa: «Nell'occasione di visitare con il valente collega il Capitaniato di Zoldo, onde rendere questa pubblica Accademia informata dello stato dell'Agricoltura e del Commercio in quella parte della nostra Provincia, caddero le nostre riflessioni principalmente su le strade, perché per mezzo di quelle devono, per la maggior parte, quegli abitanti, tutte le cose necessarie alla vita, procacciarsi. Queste sono dunque malconcie in tutta la loro estensione, e pericolose in molti luoghi, a motivo piuttosto della negligenza di accomodarle, secondo il bisogno, e renderle compite, di quello che il loro delineamento, e la loro situazione tali le richiedano. Io avanderò senza dubitazione alcuna che le strade di Zoldo si possono portare a quella maggiore comodità che sono in pari situazioni nella vicina Germania, quelle della Posta, con sopportabile mediocre dispendio, cui per gran parte impiegherebbersi a costruire dei frequentissimi ponti di pietra, ora così pericolosi, i quali osservata l'opportuna situazione de' boschi, e degli altri materiali, come pure le piccole distanze, e la fermezza naturale dei siti dove si pianterebbero, non rendono, che facile, più sicura, e meno dispendiosa l'esecuzione».

alle difficoltà esistenziali, come per progettare la vita comune.⁵³

Ne abbiamo costanti testimonianze: l'appartenenza a un'unica comunità religiosa già nel 1185, la ricerca di una comune rappresentanza, sfociata nella sentenza del 1224; l'aggregazione spontanea, a vicendevoles difesa, dei «*masieri*» e dei «*ferratari*» nel 1331; le lotte comuni per la difesa del patrimonio collettivo nel 1369, 1383 e 1398; soprattutto il farsi strada dell'idea di comunità, non solo amministrativa, ma di interessi e popolare, attraverso il concetto di «*universitas Zaudi*», di cui sono una testimonianza commovente i documenti del 1402.

Richiamandosi, ancora una volta, alle «*antiquae consuetudines*»,⁵⁴ il 7 luglio di quell'anno si presentarono congiuntamente al podestà e capitano di Belluno ben ventun «*homines*», in rappresentanza di tutte le Regole «*comunitatis plebatus Zaudi*».

Essi erano: 1) magister Albertus, 2) Christoforus filius ser Nicolaj Tiserij, 3) Jacobus Brutus de Furno Zaudi, 4) Tomasius de Stregado, 5) Anthonius de Logontis, 6) Andreas de Foraboschis, 7) Andreas de Rizo, 8) Foscarolus, 9) Lazarus de Brusadazo, 10) Bartholomeus de Costa de Marasono, 11) Johannes de Costa de Fornesiglis, 12) Tolbertus dicti loci, 13) Rizardus de Bragareza, 14) Julianus de Campo, 15) Francischinus de Donto, 16) Zanfranschus dicti loci, 17) Jacobus de la Gliesia, 18) Coradinus filius Rizardi, 19) Blasius de Colcervero, 20) Bonus de Peculo, 21) Anthonius de Saunedo.

⁵³ PHILIPS JONES, *La storia economica*, in: *Storia d'Italia*, II**, Torino, 1974, p. 1677: «*Nella società rurale la cooperazione era un'abitudine di antica data, che non andò mai perduta in tutte le rivoluzioni del regime economico e politico; concorrevano a perpetuarla, oltre alle comuni necessità della coltivazione, della sorveglianza dei campi e dei confini*» e dell'amministrazione dei beni collettivi,» *le comuni esigenze dello Stato, della Chiesa e dei Signori*».

⁵⁴ F. PELLEGRINI, *Documenti antichi trascritti da Francesco Pellegrini*, Ed. Comune di Belluno, 1991, manus. 494, f. 611, doc. 7 luglio 1402.

Loro scopo era far presente che la nuova «colta», imposta in modo difforme alla prassi consolidata, rischiava di spezzare la fragile economia della valle.

Tanto più che l'estimo⁵⁵ imposto avrebbe avuto valore per il triennio entrante.

La paventata imposizione fiscale in un punto, comunque, era conforme alle consuetudini: nell'essere distribuita per «*fuoco, fuoco fumante*» o famiglia, secondo l'ampia estensione allora in uso, cioè per «*gruppo familiare convivente sotto lo stesso tetto*».⁵⁶

Secondo il numero dei «fuochi», infatti, era fatta nelle Regole la divisione sia dei profitti del patrimonio comune, che delle spese, gestionali ed imposte dagli enti pubblici o dalla Chiesa.

Il «*fuoco*» era ed è la struttura umana primaria e insostituibile delle Regole; ad esso era ed è attribuito ogni diritto e dovere. Che poteva, e può, essere però esercitato solo all'interno dell'assemblea dei rappresentanti di tutti i «fuochi», detta essa pure «*Regola o Riegola*», e nel cui ambito ogni famiglia, per quanto numerosa, aveva (ed ha) un solo voto.

L'assemblea, pertanto, era ed è ancora, la struttura istituzionale primaria e sovrana delle Regole.

Come in Carnia, anche in Zoldo fino a quando «*lo sviluppo demografico, il calo delle risorse e l'aumento dei flussi migratori non dilatarono le differenze sociali, contribuendo a corrompere i tradizionali schemi organizzativi e ad acuitizzare le tensioni tra giovani ed anziani, il ruolo*

⁵⁵ Sulle modalità di imposizione degli antichi estimi bellunesi cfr. F. PELLEGRINI, *Un estimo del 1382*, in: *Il Piave*, 31 marzo 1867, n. 13; Belluno, Tip. Deliberali. Lo storico bellunese analizza in questo articolo il primo estimo della città e dell'antico territorio del Bellunese di cui ci sia memoria. Egli lo trascrisse dal *Liber A Provisionum Magnificae Civitatis Belluni*, fol. 159 r. Si tratta di una delibera di rinnovo, stabilita dal Consiglio minore il 3 gennaio di quell'anno.

⁵⁶ F. VENDRAMINI, *Le comunità rurali bellunesi - Secoli XV e XVI*; Belluno, Tarantola Libraio Editore, 1979, p. 28.

assegnato ai “capifuoco”, l’autorità e il prestigio di cui godevano quei “vecchi onesti e saggi”, depositari della memoria collettiva e responsabili della stabilità sociale, davano quasi un aspetto gerontocratico alla società rurale di antico regime». ⁵⁷

L’assemblea dei «capi-fuoco» stabiliva le norme di comportamento della comunità, l’uso dei beni e dei proventi, quasi tutti in natura, anche con il ricorso alla «wiza», ⁵⁸ ed escludendo tassativamente quanti, a suo insindacabile parere, non ne avevano (e hanno) diritto, detti «forestieri, foresti», cioè «estranei».

Con la Serenissima, ogni Regola venne inquadrata, un po’ alla volta, in linea di fatto e di diritto, in una strutturazione uniforme, sotto la guida di

⁵⁷ F. BIANCO, Carnia, XVII-XIX. *Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino*, Pordenone; Ed. Biblioteca dell’Immagine, 2000, p. 28.

⁵⁸ L’ Andrich, in: *I beni comunali veneti*, op. cit., p. 111, afferma: «La Wifa o Wiza rappresenta la prima forma di manifestazione di volontà del singolo diretta ad assicurarsi l’esclusivo godimento di un determinato terreno; prima forma da cui poi gradatamente derivò e si svolse la proprietà privata. Prese la forma della croce e fu posta sul confine, come indice e segno di privata proprietà. Per cui quando troviamo un fondo che viene segnato con croci, poste in luoghi ben determinati lungo i confini, è prova indiscutibile, che chi poneva quelle croci manifestava in modo espresso e solenne la volontà di essere proprietario del terreno. Mancando il catasto era necessario ricorrere a queste forme: per cui le relazioni dei periti dell’ epoca sono sommarie e monche e ciò perché questa confinazione e segnalazione con croci o wizae assicurava perfettamente al proprietario il suo indiscusso diritto». Sull’argomento cfr. altresì: G. BISCARO, *La polizia campestre negli statuti del comune di Treviso*, in: Riv. Ital. Studi Geogr. e Storici, vol. XXXIII, pp. 1-106; LATTES, *Parole e simboli: wifa, brandon wiza*, in: *Rendiconti Istituto Lombardo*, vol. XXXII, 1900; G.L. ANDRICH, *Gli statuti Bellunesi e Trivigiani dei danni dati e le wizae*, in: *Archivio Storico Italiano*, 1904, e lavori qui citati. Più di recente, sull’esercizio della wiza nel Bellunese ha scritto: F. VENDRAMINI, in: *Le comunità rurali ...*, op. cit., p. 52 e 138; mentre sull’interpretazione da dare all’istituto nel Cadore, cfr.: G.D. ZANDERIGO ROSOLO, *Appunti per la storia delle Regole del Cadore nei secoli XIII - XIV*; Istituto bellunese di Ricerche sociali e culturali, Serie storia n. 10, Belluno, 1982, pp. 81-95, con ampie citazioni bibliografiche.

un giurato («durà»), con prevalenti compiti interni, e di un deputato, incaricato di rappresentarla nel Consiglio del capitaniato;⁵⁹ entrambi questi «capi» (com'erano chiamati) venivano eletti dall'assemblea della propria Regola.

Alla definitiva valorizzazione di simili organizzazioni, tanto da renderle le «strutture» di riferimento, corrispondeva però un «prezzo» piuttosto rilevante in termini di autonomia operativa.

⁵⁹ Il Consiglio del capitaniato era formato da sedici persone: i dieci deputati delle Regole, quattro consoli, un cancelliere con mansioni di notaio, e il capitano, inviato dal Consiglio dei nobili di Belluno. Il capitano, a sua volta, aveva soprattutto funzioni di carattere giudiziario, ben illustrate dal podestà di Belluno nella prima parte di questa sua lettera, del 1637, al Senato veneziano: «*Serenissimo Principe. Per indulto pubblico in prima dedizione gode questa Magnifica Communità il Jus delli due Capitaniati di Agord e Zoldo, dove di anno in anno con ballottazione del Consiglio sono destinati due Cittadini al governo di quei popoli con giudicatura fino a una summa di denaro, e quello di Zoldo anco di pena capitale per quei soli delitti, però, che sono commessi nel recinto della Rocca ai confini Austriaci nel qual luogo successe a mesi passati, ch' essendovi capitato un forestiero per riscuotere certo denaro da un suo debitore, fu da quello ricevuto in casa con buona ciera, ma la notte poi ammazzato, e sepolto in una stalla, ed in questo modo saldato il debito. Sopra la voce di questo gravissimo delitto quel Capitano con particular studio fermò il processo, e comprovato il fatto, fece ritener il reo, qual dopo l' ordinarie intimazioni, e difficile, restò dal medesimo condannato a morte, ma mentre che procurava un ministro per far eseguir la sentenza, quello fuggì dalle Prigioni con frattura anco de' ceppi, in quali era assicurato. Pervenuto l' avviso alli signori consoli con riduzione del Consiglio spedirono a quella volta due cittadini per informazione di tal fuga, i quali doppo il loro arrivo in quel luoco, scrissero, che avendo il sentore il reo suddetto essere ricoverato in una villa sotto il Capitaniato di Andraz d'Arciducali, hanno fatto passare l'istanza per la retenzione di quell' omicida, ed aver ricevuta risposta, che sia seguita, e che si trovi ben custodito, ma di non poter quel Giurisdicente trasmetterlo senza licenza del signor Principe di Presenone suo superiore. Io all' avviso di questo particolare non ho permesso, che si passi più avanti, se prima non ve ne porti questa riverentissima notizia alla Serenità vostra, ben sapendo il riflesso, che viene fatto dalla Pubblica Sapienza in questi affari per attendere le commissioni, che li parerà di darmi, e quelle pontualmente essequire, conforme l' ordinario della mia riverenza. Grazie & C. - Vettor Correr, Podestà e Capitano- Belluno 26 marzo 1637». Cfr. *Statutorum Belluni Libri quatuor*; Venezia, Leonardo Tivano, 1747, p. 531.*

Se, infatti, da una parte era fatta salva la capacità di libere riunioni, dall'altra il Capitano avrebbe affidato e preteso da esse anche l'esecuzione di compiti di natura pubblicistica e stabilito, in questi casi, l'obbligo di fare le riunioni, per trattare le questioni contingenti di pubblica necessità; terminata la discussione, il deputato avrebbe dovuto portarne i risultati al Consiglio.⁶⁰

Un'ingerenza, questa, riscontrabile ovunque, se pur in varia misura, a carico delle Regole.

⁶⁰ E. AMPEZZAN, *Storia zoldana*; Belluno, Tipografia Piave, 1983, pp. 49-50.

IV

Alcune vicende del Quattrocento

La netta distinzione tra le due componenti sociali della comunità di Zoldo, i «*masieri*» e i «*ferratari*», gli agricoltori titolari dei masi e gli artigiani del ferro gestori dei forni fusori, e il loro contrasto di interessi economici, evidenziato già nel 1331, sono documentati anche nel Quattrocento.⁶¹

Sarebbero terminati solamente alla fine del Cinquecento, con l'affievolirsi dell'interesse per i forni e la conseguente risoluzione del conflitto in via di fatto.

Ma, ciò, non tanto a favore degli agricoltori, come si potrebbe dedurre, bensì dei «*regulares*», categoria nella quale entrambe le componenti sociali erano andate riconoscendosi.

Lo dimostra, con evidenza, una sentenza del 5 dicembre 1467,⁶² con

⁶¹ I documenti analizzati in questo capitolo sono una rielaborazione di: FI. PELLEGRINI, *Sei documenti delle Regole di Zoldo Alto nel 1400*; in: *Dolomiti*, n. 1, 1993, pp. 17-27.

⁶² FI. PELLEGRINI, *Il Registro n. X della Regola grande dai Coi di Zoldo*, dattiloscritto, s.d. ma 1988, doc. 50 (parte centrale). Il contenuto della sentenza è poi ribadito da un'altra del 23 agosto 1564 (doc. 59, cui vanno uniti i docc. 60-62, sempre del 1564). Di seguito la traduzione della sentenza il cui testo è riportato nell'appendice documenti: «*Nel nome di Cristo, amen. Noi Giovanni Emo cavaliere, podestà e capitano della città e del distretto di Belluno per l'illustrissimo e serenissimo ducale dominio nostro di Venezia, arbitro e giudice della causa, questione e controversia vertente ed apertasi tra i regolieri di Pecol, di Pianaz, e di Mareson della pieve di Zoldo, ossia tra il signor Vittore de Carpedoni, giurisperito, loro rappresentante da una parte e mastro Filippo di Sotto le Rive e Giovanni Maria de Lazzer di Dont, della detta pieve di Zoldo, ossia il signor Nicolò Persecini loro rappresentante dall'altra, vista la petizione del signor Vittore de Carpedoni detto, agente come sopra, e la risposta del detto Nicolò Persecini, e preso atto delle dichiarazioni citate e rilasciate dai testimoni esaminati nel processo per parte di detti ferrateri, come pure visti i documenti prodotti da parte degli uomini di Mareson, Pianaz e Pecol, considerati attentamente i luoghi della predetta causa, viste tutte le*

la quale il podestà di Belluno, dalla cui giurisdizione dipendeva il capitaniato di Zoldo (chiamato come in antico «pieve di Zoldo»), decise in merito a un conflitto tra i «*regulares de Peculo, Planatio, et Marasono*» e i «*feraterios*» indicati di Dont e Sotto le Rive, con i loro «*consortes*» e «*socij paterni*».

Non più, dunque, «masieri» gli abitanti di Pianaz, come desideravano qualificarsi nel 1331, né «*feraterios*» quelli di Pecol e Mareson (in un altro

cose che erano da vedere e quindi sentiti nelle considerazioni i detti avvocati delle due parti, avuto di conseguenza maturo e riflesso giudizio, alla presenza degli stessi, per mezzo nostro personalmente precettati per questo giorno ed ora a sentire questa nostra definitiva sentenza, dopo aver invocato il nome di Cristo, diciamo, sentenziamo e dichiariamo in questo modo e forma nel quale pronunciamo e dichiariamo che il detto signor Nicolò Persecini e per mezzo suo detto mastro Filippo e i suoi soci da parte di padre possano e abbiano facoltà di pascolare liberamente e tranquillamente e di pernottare sopra i pascoli dei detti monti e luoghi di Calàut e di Palla Favera a loro piacimento poiché fanno quel tragitto per andare alla miniera da ferro. Ugualmente, fatti salvi i diritti appena riconosciuti, pronunciamo e dichiariamo che il detto signor Nicolò Persecini e per mezzo suo mastro Filippo e i suoi consorti possano e abbiano facoltà di pascolare nei detti monti e nei luoghi citati con i loro cavalli nelle vigilie e nei giorni festivi a loro piacimento poiché nel giorno seguente quello festivo o quelli festivi non vogliono recarsi alle miniere da ferro. Così pure, ribadite le cose premesse, pronunciamo e dichiariamo che detto mastro Filippo o qualcuno dei suoi soci possano liberare un cavallo o una cavalla, uno o più muli stanco o stanchi, malato o malati e possa senza danno mandare quello o quelli sui detti monti e luoghi a ristorarsi; assolvendo le parti dalle spese per essere sorta la contesa da un valido motivo. Sia lode a Dio. La soprascritta sentenza definitiva fu stilata, fatta e promulgata dall'egregio signor podestà e capitano e per suo comando fu letta e pubblicata da me notaio infrascritto nell'anno della natività di nostro Signore Gesù Cristo 1567 (ma é 1467. N.d.R.), indizione decima, giovedì 5 dicembre, nel deambulatorio presso la loggia della città di Belluno, presenti il signor Cristoforo Lovat, il signor Nicolò Campana fu signor Andrea, Liffolco de' Azzoni fu signor Gian Andrea, il signor Giacomo Pagani fu signor Antonio, cittadini della città di Belluno testimoni, e molti altri. Era presente Francesco Persicini, quale avvocato come sopra detto, il quale lodò e approvò questa sentenza in quella o in quelle parti solamente che vanno a favore della sua parte. Era presente il signor Vittore de Carpedoni, avvocato come sopra detto, il quale ascoltò, comprese e non disse nulla. Ed io Vittore, figlio del fu nobiluomo signor Lodovico Persicini cittadino della città di Belluno, per imperiale autorità notaio pubblico e al presente ufficiale dell'Ufficio maggiore della Comunità di Belluno assistei a tutte le cose predette e pregato scrissi e posi a garanzia la mia solita firma ed il mio solito sigillo» .

passo nominato al primo posto), quali erano effettivamente nel Trecento e secondo l'investitura del 1406,⁶³ ma, entrambi, «*regulares*», rappresentati da un «*sindico*» non regoliere, né zoldano, il giurisperito Vittore de Carpedoni. Il documento non accenna a Laudi.

Si trattava di stabilire se i terreni pascolivi («*le mont*») di «*Qual Alto*» («*Col alto*» o «*sovrastante*») il villaggio di Maresòn, attualmente «*Calàut*») e di Palla Favera erano gravati da un diritto di transito a favore dei conduttori del minerale ferroso dalle miniere di Colle Santa Lucia, e da un diritto di pascolo a vantaggio dei loro animali da trasporto. È importante osservare che, entrambi i contendenti, riconoscono di avere dei diritti-doveri reciproci fino a Palla Favera e non oltre, sulla montagna pascoliva di Staulanza, attenendosi, in ciò, al modo di vedere documentato nel 1331, e confermando la validità della sentenza confinaria del 1428.⁶⁴

La sentenza riconobbe che gli operai dei forni avevano diritto di transito e di pernottamento con i loro animali, ai quali doveva essere concesso il libero pascolo, soprattutto se stanchi o indeboliti e, comunque, incapaci di proseguire. Tale diritto poteva essere esercitato anche nei giorni prefestivi e festivi, perché i «*feraterios*» lavoravano anche alla festa, ma non il giorno seguente, per non costringere i minatori a scavare alla domenica, violando il precetto religioso del riposo, al quale essi assolvevano il giorno dopo.

Un documento di qualche anno dopo, cioè del 4 marzo 1470, riferisce di una lite «*da lungo tempo*» esistente e di un accordo interni al mondo regoliero, ossia tra gli «*homines, et regulares de Marasono, et Peculo plebis Zaudi*» (ancora una volta, anziché «*capitaneatum*») e «*magistrum dominum Zardinum, et Antonium fratres filios quondam Joannis de Dina dai Coi dictae*

⁶³ Cfr.: P. MONEGO, *In Val di Zoldo nel Medioevo*, op.cit., doc. n. LXVII.

⁶⁴ G. ANGELINI, *Il confine settentrionale di Zoldo verso il Cadore in epoca medioevale*, in: *Archivio-storico di Belluno Feltre e Cadore*, a. LV (1984), n. 246-247, pp. 3-20.

*plebis Zaudi, et magistrum Nicolaum sartorem filium dicti Rizzardini».*⁶⁵

Da una parte, dunque, gli abitanti di Mareson e di Pecol, dall'altra i due fratelli (e il figlio di uno dei due) Zardino e Antonio «*dai Coi*», figli del

⁶⁵ FI. PELLEGRINI, doc. 7 del Registro n. I della Regola grande dai Coi, equivalente al doc. 12 del Registro n. VI. «Il testo dell'accordo è il seguente: *«Nell'anno del Signore 1470, indizione terza, il quattro di marzo, in Zoldo, nel villaggio di Fusine, nell'abitazione del signor Guadagnino del fu signor Giovanni de Pellegrin di Mareson; presenti l'egregio uomo signor Andrea Persecini della città di Belluno abitante a Fusine e mastro Paolo Slavo del fu signor (...) di Lubiana, testimoni chiamati alle presenti scritture, avuti e pregati, e altri. E li, poiché da lungo tempo era sorta ed esisteva lite, divergenza e controversia tra gli uomini e regolieri di Mareson e di Pecol della pieve di Zoldo da una parte ed il signor Zardino, e Antonio fratelli e figli del fu Giovanni de Dina dai Coi della detta pieve di Zoldo, e mastro Nicolò, agricoltore, figlio del detto Rizzardino dall'altra per il diritto di pascolare, ossia di far pascolare nei monti o pascoli di Castellino e di Bagnadòrs, pieve di Zoldo, così le medesime parti in lite, volendo concordemente evitare danni e spese, affinché tra le stesse parti siano presenti e perdurino sempre amore, affetto e benevolenza, con una sola volontà e una sola voce vennero a questa conciliazione e patto. Che i detti signori Rizzardino, Antonio suo fratello, e mastro Nicolò suo agricoltore, e i loro eredi possano e abbiano facoltà, e abbiano facoltà ora e sempre di pascolare, falciare, ossia di far pascolare e falciare a loro beneplacito in detti monti o pascoli di Castellino e di Bagnadòrs, come e così come poterono e possono fare i predetti regolieri di Mareson e di Pecol, senza alcun impedimento di qualche persona fino al giorno presente; e in futuro, se dette parti hanno fatto delle spese e dei danni in processo o fuori, quello che hanno speso l'avranno speso; e che il detto mastro Rizzardino, Antonio suo fratello, e mastro Nicolò agricoltore e suo figlio debbano versare per rata la loro parte delle spese fatte e da fare come debiti con Filippo di Sotto le Rive, i quali furono calcolati su dette montagne. Le quali cose soprascritte tutte e singole e contenute nel presente strumento, le predette parti una all'altra, per sè e per i loro eredi, promisero solennemente di praticare, osservare e adempiere e di non contrastare né da sé, né per terze persone, per una qualche ragione e causa o di diritto odi fatto sotto pena di lire 100 di denari veneti, con la refusione di tutti i danni, e delle spese giudiziarie ed extragiudiziarie e con l'interesse; e di questa multa metà sarà devoluta alla chiesa di San Nicolò di Fusine, in vero la seconda metà alla parte denunciante, e la pena è inflitta e può essere esigita con effetto tante volte quante sarà contraffatto; e pagata o meno la multa, il presente contratto e tutte e singole le cose in esso contenute resteranno sempre in tutto ratificati; per osservare, adempiere e attenersi a tutte e singole le cose antedette con fermezza le parti suddette a vicenda, per sè e per i loro eredi, impegnarono tutti i loro beni mobili e immobili, presenti e futuri, in pieno, se sarà necessario».*

defunto Giovanni.

Si tratta di «*domini, signori*», ossia di persone piuttosto ragguardevoli nella zona, allora probabilmente già piuttosto anziane, dal momento che un «*Antonium Joannis dai Coi*» compare anche nel 1411, quale co-beneficiario della investitura livellaria del maso di Pianaz e, in quell'anno, abitava «*in villa de Planazo*», in «*unam domum cum Stalis, Stabulis, Curtis, Curtivis, et hortis simul se tenentibus cum terris arativis, prativis, boschivis, amplis, silvis, et sortibus silvarum existentis*».

E, sempre presumibilmente nel 1411 («olim» nel documento del 1535), a Coi vi era «unam domum habitatam per Paulettum dai Coi, et Joannem dicti loci dai Coi de Marasono, et filios suos, iacentem in dicta villa dai Coi de Marasono, plebatus Zaudi, cum Stallis, Stabulis, terris, et Pratis».

I Rizzardini erano, dunque, dei coloni del maso di Pianaz, di proprietà dell'altare di San Mattio della cattedrale di Belluno, e si trasferirono a Coi nella seconda metà del 1300 (il doc. del 1398 parla dei «*consortes dai Coi*», che non possono essere altri che i Rizzardini, come di abitanti già stabili della località, distinti dai «*regulares de Planacio*»).⁶⁶

⁶⁶ Una pergamena dell'archivio parrocchiale di Gòima (riprodotta in: SEGRETARIATO PELLEGRINI DA ZOLDO a c., *Storia di Coi di Zoldo in 60 punti*, pro manuscripto, 2000, p. 4), del 1416, cita un «*Andrea q. Nicolai a Coi*» («*In Christi nomine. Amen. Anno eiusdem nativitatis Millesimo quadrigentesimo sexto decimo Indictione <...> actum fusinis in domo ser panciere dicti loci presentibus luca faore andrea q. nicolai a coi, antonio de gavaco testibus...*») che, «*rebus sic stantibus*», non può essere altri che il primo nome documentato del maso dei de Pellegrin (1535), il quale, con il maso di Col, formò la villa dai Coi. Anche se manca una documentazione scritta al riguardo, è provato, dalle modalità costruttive delle rispettive abitazioni che i due masi dei de Pellegrin-Pellegrini e di Col (dei cui abitanti non conosciamo il cognome), entrambi provenienti dalla «*casada di Lavazoi su*» (doc. del 1583-4), erano precedenti a quello dei de Rizzardin-Rizzardini, perché il primo è quello che ha il possesso del terreno con la sorgente, anzi la cui abitazione sorge ancora a fianco della sorgente, mentre quella dei masieri di Pianaz sorge alle spalle e doveva, per forza di cose, servirsi dell'acqua della sorgente dei Pellegrini. Il trasferimento di Zardino e Antonio di Giovanni a Coi era avvenuto, cioè, secondo un qualche progetto di collaborazione con i liberi proprietari del maso Pellegrini. E questi, di conseguenza, erano anch'essi ai Coi verso la metà del 1300, come e

Il maso di San Mattio comprendeva un vasto territorio, cioè la conca prativa di Talinera, tra il rio omonimo (detto «*rius de Baliniza*»), il «*flumen*» Maè, risalendo la proprietà dei nobili bellunesi Persicini, eredi dei Braga (sulla riva ovest del Maè, parte di Coltorondo, Soramaè, ecc.) e altri prati privati, «*sursum usque ad Comunem de Marasono*» e, per la precisione, al Ru de Vido, risalendo il quale sino alle falde del Pelmo, tra Rù di Talinera e de Vido.

Inoltre:

- 1) la montagna di Palafavera, così indicata: «*Versus sero confinando cum quoddam prato Joannis q.m Matthei de Pradello, et Bernardini q.m Antonij de Alleghe usque ad summitatem montium ad quadam rovam albam cumfinantem cum illis de Allege, et fenendo usque ad rivum de Bagndors, et proveniendo usque ad viam publicam, et in aquam Canedi, provenendo etiam ad aquam Maedi*»;
- 2) «*unum prato iacentem in Val de sera*», sotto il «*crepus de Formedal*», che è pur sempre «*in dictis pertinentijs de Planazzo*»;
- 3) un altro prato chiamato «*Pra de Retorbol de Zanbus*»;
- 4) una casa «*in villa dai Coi de Marasono*», con stalle, prati, ecc., cioè il maso dei Rizzardini «*Selva*»;
- 5) un prato chiamato «*a Col dOrzuol in loco dicto in monte de Sot Pelf*»; e:
- 6) il diritto di pascolo, sfalcio e ogni altro «*super monte de Goima*».

Come appare, il maso di Pianaz era uno dei più vasti di Zoldo e, nel contempo, coincideva con una vasta porzione del territorio assegnato cinque anni prima, cioè nel 1406, al forno di Mareson (su cui era gravato anche quello di Pecol), se pur limitatamente ai diritti di far legna e carbone per il forno medesimo; diritti, questi ultimi, che non spettavano però ai membri dei villaggi della Regola grande dai Coi e, quindi, neppure ai «*masieri*» Pellegrini e di Col di Coi (in quanto gravitavano originariamente su un altro

assieme a quelli di Col.

forno, quello di Scarfedara di Fusine), ma solo ai «*consortes*» Rizzardini, pur trasferiti nella zona dei Coi (ma sempre su un terreno dell'altare di San Mattio), e, in generale, ai «*consortes*» di Pianaz, di cui, alla fin fine, i Rizzardini erano e sono un ramo.

E' molto probabile che gli «*homines*» di Mareson e Pecol volessero far dichiarare i Rizzardini decaduti dai loro diritti d'uso comune delle montagne pascolive di «*Castilino*» (l'attuale «*Castelin o Cristelin*» ossia del «*Crép di Pécol*») e di «*Baindorso*» «*Baidorso*» (ossia il «*Dors Bianc*», le «*Róe Bianche*», cioè Bagnadòrs, che adesso è chiamato erroneamente -come già abbiamo visto- «*Pala Favera*»).⁶⁷

I regolieri di Mareson e Pecol poterono prendersi un'unica «rivincita»: quella di far pagare ai Rizzardini, dopo averli riconosciuti consorti, quali erano, le spese comuni per la causa conclusa tre anni prima contro Filippo di Sotto le Rive e gli altri operai dei forni.

Non erano trascorsi due anni dall'accordo inter-regoliero del 4 marzo 1410, che ne seguiva un altro, con atto e in casa del notaio Giorgio del Calighèr, a Forno, dove, l'8 dicembre 1411, si riunivano cinque «*coloni, sive habitatores mansi de Planatio*», in rappresentanza dei sette «*fuochi*» totali, ovvero nove, comprendendo (come vengono compresi) anche i due noti fratelli Rizzardini dai Coi, quattro «*homines, et regulares de Marasono*» in rappresentanza dei sei «*fuochi*» di quella Regola e due «*homines, et regulares de Peculo*» in rappresentanza dei tre complessivi.⁶⁸

⁶⁷ F. PELLEGRINI, *Il presunto stemma dei Rizzardini*, in: «Archivio Pellegrini da Zoldo», n.u. del luglio-dicembre 1989, Belluno, Tip. Bongioanni, pp. 9-11.

⁶⁸ Si tratta del doc. 8 del Registro n. I della Regola grande dai Coi. Il testo della convenzione è il seguente: «*Nel nome di Cristo, amen. Nell'anno della sua natività 1471, indizione quarta, a dì 8 dicembre, in Zoldo, nell'abitazione di me notaio infrascritto posta in Forno di Zoldo, presenti mastro Battista del fu mastro Marco Scarzanella delle Fusine di Zoldo, il signor Giannino del fu signor Giampietro di detto luogo, Filippo del fu signor Floriano delle Fusine di Zoldo, Nicolò del fu Antonio de Sabbe da Rutorbol [nel territorio della Regola grande dai Coi, esiste una località e un fienile denominato «mas de Sabbe» o «di Sabe», a m. 1464 di altitudine, sul*

pendio che ha in basso l'abitato di Rutórbol. Questo doc. non prova l'esistenza del tabià ma la presenza del nome, rintracciato anche in altri docc.] *di detto posto, testimoni chiamati a queste scritture e specificamente avuti, e altri. E li essendo corsa lite, divergenza e contrasto a lungo, ossia per lungo tempo tra gli uomini e regolieri di Mareson, di Pecol e i coloni ossia abitanti del maso di Pianaz, ossia tra il signor Pietro del fu signor Benasutto Colussi di Pianaz, il signor Antonio figlio del signor Giovanni Battista di detto luogo, Giovanni del fu signor Nicolò Colussi di detto luogo, Vido del fu (...) di Pianaz, in suo nome e a nome del fratello, Giacomo figlio del signor Nascimbene di detto luogo a nome suo e di suo padre e di suo fratello, il signor Antonio e Rizzardino, fratelli figli del fu signor Giovanni de Dina dai Coi, il signor Leonardo del fu signor Nicolò Mascagnin di Mareson della pieve predetta a nome suo e dei suoi nipoti, il signor Zanivano del fu signor Tomaso di detto luogo, Francesco del fu signor Luca di Mareson del luogo predetto a suo nome e a nome di suo fratello, Gregorio del fu Giacomo del signor Pellegrino di Mareson in suo nome e a nome di suo fratello e a nome di Guadagnino loro padre, Pietro del fu Giovanni di Domenico di Pecol in suo nome e a nome di suo fratello, e Giampaolo di detto luogo (di Pecol) figlio del signor Giovanni De Bridda di Pradello d'Alleghe, a causa dell'affittanza fatta in più tempi passati di una parte dei loro monti e dei pascoli spettanti e pertinenti ai predetti uomini delle Regole e ai coloni e abitanti del maso di Pianaz ad opera di diversi uomini e regolieri dei detti villaggi senza consulto, permesso e facoltà degli altri loro regolieri e in gravissimo danno e pregiudizio loro e della loro famiglia, poiché detti monti sono prati per fare il loro fieno; ed essendo i detti uomini, regolieri e coloni ed abitanti del detto maso di Pianaz tra loro ogni anno discordanti e litigiosi, volendo prendere parte che siano evitati danni, spese e costi e che l'amore, l'affetto, la benevolenza e la parentela, per l'utile vantaggio che ne deve venire, sempre abbia vigore e rimanga tra gli stessi uomini, regolieri e abitanti del detto maso di Pianaz e i loro successori ed eredi, addivennero alla presente conciliazione e patto. Che i predetti uomini, regolieri ed abitanti del detto maso di Pianaz per sé e per i loro successori ed eredi per nessun modo, forma, pretesto, artificio di diritto o di fatto, ora e per il resto sempre, non possano né vogliano affittare, dare in affitto, far affittare o dare in affitto, né concedere ad alcuna persona abitante del territorio e neppure forestiera i detti loro monti e i pascoli di detti uomini, regolieri ed abitanti del detto maso di Pianaz. E questo aggiungono e con patto solenne stipulano tra loro uomini, regolieri ed abitanti del detto maso di Pianaz, che se per caso fosse accaduto in qualche tempo in avvenire che la maggior parte di detti uomini, regolieri ed abitanti del detto maso di Pianaz volesse affittare e far affittare detti loro monti e una parte degli stessi pascoli a qualche persona tanto del territorio quanto forestiera, e che vi fosse stato o vi fosse un sol uomo o regoliere dei detti villaggi e abitante o colono del detto maso di Pianaz che non volesse acconsentire alla predetta locazione dei detti monti e pascoli loro spettanti e pertinenti, che detta cessione in affitto, fatta per la maggior parte degli stessi uomini*

L'esiguità della popolazione altozoldana è evidente (come la superfluità dell'uso dei Laudi): tre famiglie a Pecol, sei a Mareson, sette a Pianaz e due a Coi; ipotizzando, per eccesso, dieci membri per famiglia, si giunge a un massimo di 180 persone! La scarsità demografica aveva permesso «a lungo» che i regolieri di Mareson e di Pecol o i «colones» di Pianaz (i Rizzardini ne erano ancora esclusi) affittassero parte dei «*montes sive pasculae*» senza chiedere il consenso degli altri condomini, intascando a loro esclusivo vantaggio il ricavato, «*in eorum [degli altri interessati] maximum damnum, et praeiudicium, et de domo sua*»; con questo interessante ritorno sul concetto di «*domus, casata*», che assai probabilmente è il termine che meglio traduce il concetto di «*fuoco*».

E conferma la validità dell'ipotesi, ormai recepita, che le Regole zoldane inizialmente fossero delle comunità di maso più che di villaggio.

Gli affitti fraudolenti o, comunque, subdoli, erano assai pericolosi per

e regolieri e abitanti del detto maso, sia di nessun valore e conseguenza. Le quali cose tutte e singole soprascritte e contenute nel presente strumento i predetti uomini, regolieri di detti villaggi e abitanti del detto maso di Pianaz a vicenda, con un solo animo e una sola voce, nessuno di loro contraddicendo, per sè e per i loro successori ed eredi promisero solennemente di attendere, di osservare e di adempiere e di non contrastare e contrafare per causa propria o per mezzo di terzi per un qualche motivo o causa di diritto o di fatto, con la parola o con l'azione, sotto pena di lire 200 di denari piccoli veneti promessa con solenne stipulazione, con refusione di tutti i danni e delle spese giudiziarie e non, e con l'interesse; della qual multa metà sarà applicata al comune della città di Belluno e della seconda metà una metà sarà versata alla chiesa di San Nicolò di Fusine della pieve di Zoldo, l'altra metà alla parte denunciante; la qual multa tante volte può essere applicata ed esigita con effetto quante volte sarà fatta un'infrazione; e assolta o non assolta la pena, il presente patto e tutte e singole le cose in esso contenute sempre conserveranno il loro pieno valore; per l'osservanza di tutte e singole queste cose, per la loro applicazione e per la loro esatta esecuzione e anche per far fronte alla pena e alle spese che potrebbero essere sostenute, i predetti uomini, regolieri ed abitanti del detto maso di Pianaz per sè e per i loro successori ed eredi impegnarono tutti e singoli i loro beni mobili e immobili, presenti e futuri».

l'integrità dei possedimenti regolieri e già nel 1398 l'uso continuato del territorio era stato riconosciuto come fonte del diritto della famiglia trevisana dei Braga sul monte pascolivo di Goima, cioè con una rilevanza costitutiva pari, se non superiore, a quella delle investiture; è incontestabile che un uso tanto prolungato nel tempo non poteva essersi verificato senza che i regolieri lo notassero e quindi, almeno implicitamente, accettassero; la sentenza ha quindi fondamento. Ma, per evitare casi simili, dovuti all'egoistica ricerca di interesse e alla scorrettezza di qualche regoliere, si sentì il bisogno dell'atto consegnato alla storia.

Le Regole altozoldane erano piccole comunità, ma disponevano di beni a sufficienza per affittarli ad estranei, all'insaputa le une dalle altre; eccetto la Regola di Fusine, che in teoria poteva contare sui beni collettivi, ma, in pratica, si trovava quasi priva di beni propri.

Di fatto ogni Regola utilizzava soprattutto i beni terrieri ad essa più vicini, pur di proprietà collettiva, e Fusine non aveva quasi nulla di collettivo a portata di mano.

Non solo: con la sentenza del 1398 si era vista esclusa dal diritto di accesso al «monte di Gòima», riconosciuta di proprietà dei Braga, e da questi venduta alla nobile famiglia bellunese dei Persicini o Perseghini, come appare dall'investitura del 1411, che, perciò, era stata denominata «*Montagna Perseghina*».

Tale montagna pascoliva era vastissima già secondo i confini del 1398, che, ancora nel 1629, sarebbero stati: «*da mattina l'acqua del Maè, à mezodi il Mas di Foppa, à sera Monte della Grava, et à settentrione il Mas di Sora Maè*». ⁶⁹

E' facile immaginare, perciò, come i regolieri di Fusine tentassero di ingerirsi con i loro bestiami e i proprietari si lamentassero con le autorità,

⁶⁹ Registro n. II della Regola grande dai Coi, doc. 5. Nel 1400 la proprietà dei Persicini comprendeva anche il territorio di Soramaè, poi «ritagliato» e venduto come piccolo maso ad alcuni abitanti di Fusine.

facendo inviare delle intimazioni di non-accesso, come, per il Quattrocento, una del 12 giugno 1472: «*Antonjus de' Francavilla Doctor Vicarius Civitatis, et districtus Belluni. Comandemo a Voi homeni delle Fusine, massimamente a Voi Christofolo del Monego, et suo Fratello Zam Piero dalle Fusine, et fratelli Antonio Fauro longo, et Zuanne homeni della Capella de Santo Nicolò de Zolt che in pena de lire dieci de piccoli per cadauno contra faciente, et emendar el danno, non dobiate pascolar per alcun modo in la Montagna de Guoima del spettabil mister Hieronimo Perseghin, né dar impazzo alli Conduttori, et Pastori della detta Montagna, et se alcuno di Voi se sente agravato di questo debba comparer davanti noi facendo notitia al predetto missier Hieronimo, vel al qual presentato a noi, et cadauno di noi fatta. Etc.*».⁷⁰

Significativo e desolante, poi, il contenuto riferito da un documento del 25 gennaio 1494: nonostante l'accordo del 1471, i «*regularii, et consortes de Marasono, et Pecculo*» (in pratica, i figli degli antichi contendenti) continuavano ad affittare ad estranei le montagne pascolive comuni (tutte quelle che non servivano loro direttamente, cioè, «*vulgari lingua, de Bainsors, de Sot Pelf, della val della Burbaja, de Castellin, de val de Civitta, et praesertim ac specialiter delle Cevolere*», senza informare e dividere il ricavato con «*regularii, et consortes de Planatio, et dei Coi*».⁷¹

⁷⁰ Il testo dell'intimazione, conservata come doc. 79 del Registro n. III della Regola grande dai Coi.

⁷¹ Si tratta del doc. 10 del Registro n. I della Regola grande dai Coi, equivalente al doc. I3 del Registro n. VI. Il testo è il seguente: «*In nome di Cristo, amen. Nell'anno del Signore 1494, indizione dodicesima, a dì 25 gennaio, nel deambulatorio della loggia del comune di Belluno, alla presenza del signor Nicolò (...) de Carpedoni, del signor Benedetto del fu egr. sig. il sig. perito Geronimo Persicini e del Persicino figlio del fu Cipriano della curia della città di Belluno, testimoni chiamati a queste scritture, avuti, espressamente invitati ed altri. Poiché correva lite tra Battista del fu Zardino dai Coi, Francesco figlio di Giovanni Colussi come pubblico rappresentante, negoziatore e amministratore del detto suo padre e dei regolieri e consorti di Pianaz e dei Coi da una parte e Giovanni Bianco del fu Leonardo di Mareson, Pietro del fu mastro Giacomo Balestra di Pecol, pieve di Zoldo, in nome e per gli altri suoi regolieri e consorti di Mareson e di Pecol dall'altra a motivo e per*

Questo modo di fare, gli uni senza solidarietà e quasi contro gli altri regolieri, si ripeterà varie volte nella storia delle Regole zoldane, portando, come in questo caso, a liti di cui non resta che parlare con rossore, con cause giudiziarie e spese che potevano benissimo essere evitate.

Anche l'ultimo documento quattrocentesco, di cui ora disponiamo, datato 13 giugno 1494, parla di locazioni fraudolente, per inganno di alcuni

causa delle entrate degli affitti e delle concessioni in affitto delle montagne infrascritte in lingua corrente di Bagnadòrs, di Sotto Pelmo, della valle della Burbàgia, di Castellino, della val Civetta, e in modo speciale delle Ziolere posti nelle pertinenze della medesima pieve di Zoldo, pur tuttavia, poiché le stesse parti in nome loro e a nome e per gli antedetti loro regolieri e consorti per i quali promisero di tenere per ratificato con obbligazione di tutti i loro beni presenti e venturi, con la mediazione degli egregi dottori i signori Cristoforo de Alpago e Agostino de Grino loro avvocati, come pure del sig. Francesco del fu sig. Nicolò Persicini procuratore, si dichiararono soddisfatte e dissero di aver avuto e di aver ricevuto la loro parte e debita porzione delle dette entrate degli affitti dei loro monti, quale spetta ed è dovuta loro fino al giorno presente e anche dell'anno corrente per la prossima Ventura estate tanto del monte di Bagnadòrs che di Sotto Pelmo, i quali erano stati affittati per 22 ducati d'oro - come affermarono le medesime parti- rinunciando ad ogni riserva non espressa e non accolta a riguardo dell'esatta misura della porzione e alle loro porzioni di dette entrate, alle dette condizioni, senza alcun intento di frode e con ogni altro buon mezzo, per questi motivi luna all'altra, per sè e per i propri eredi e in nome di quelli come sopra, la prima parte alla seconda, la seconda alla prima, firmando per sè e per i propri eredi, fecero una definitiva confutazione, transazione e stipulazione di non fare richiesta d'altro di tutto e intero quello che una parte all'altra, la seconda alla prima come sopra potesse chiedere a motivo delle entrate dei predetti loro monti, riconciliandosi a vicenda come sopra per rappacificazione, stipulazione precedente e l'accettazione seguente legittimamente stipulate; così pure promettendo di non suscitare in alcun tempo lite, controversia o questione per causa dei predetti monti, nè di assecondare coloro che la suscitassero, ma in perpetuo tenere per valida la predetta conciliazione e conclusione e tutte e singole le cose soprascritte, e osservarle, adempierle e non contrastarle da sé o tramite altri per una qualche ragione o causa di diritto o di fatto, sotto pena di 100 ducati d'oro da richiedere senza eccezione da qualsiasi parte venisse meno al patto (...) (resto come al solito, poi conclusione con le firme. N.d.R.)»

regolieri a danno dei contitolari.⁷²

⁷² «In nome di Christo, Amen. L'anno 1494, Indizione <...>, giorno 13 Zugno, in casa di me Nodaro sottoscritto posta nella contrada dè Frari della Città di Belluno, presenti misiero Bernardin q.m Donà da Cesa fauro, Interveniente per li misiero Panciera da Mareson, Pieve di Zoldo, e sier Piero q.m Zuanne Funes Pieve d'Alpago, et misiero Battista q.m Mattio Bettin de Castrodardo pellizzar, testimoni a ciò chiamati, ed altri; vertendo certa differenza tra Gregorio q.m Bortolamio Zacagnin de Iral di detta Pieve di Zoldo come Sindaco de li homeni, et Regolieri della Villa di Brusadaz, Iral, et della Costa da una parte, et Paulo Senz <?> per il forno di Soldo di Zoldo q.m misiero Bortolamio come Sindaco della Regola del Forno, Campo, Astregal, et Dont, et Fosol <?> q.m Serafino Bragarezza, et Augusto q.m Noè de Bragarezza per nome della Regola grande, et Regolieri di quella, di detta Pieve di Soldo, per li quali promessero di fatto, et di ratto haver sotto obligatione di tutti li loro Beni presenti, et venturi dall'altra parte, per occasione dell'affittatione della montagna di Ponta posta nelle pertinenze d'essa Pieve di Zoldo, come nelli atti di me Nodaro sottoscritto si vede. Finalmente esse parti, volendo spegner le spese, et schivar li strepiti de giudici], acciò l'amor, la concordia, et la benevolentia sempre viva fra dette parti mediante li communi amici, perciò vènero all'infrascritto accordo, transaction, compositione, et patto, cioè che la sudetta monte di Ponta per l'avenir per alcun modo non possa affittarsi ad alcuna persona forestiera o terriera, se non per qualche grande necessità di dette Regole, per riparation di qualche chiesa over ponte, over in qualunque modo darà grande necessitade, nei qual casi si possa affittar, mentre che s'affitti con licentia, et consenso espresso della maggior parte delli sudetti homeni et Regolieri di esse Regole; il qual monte altrimenti non possa esser segatto à far fen, eccetto che davanti la Festa di San Lorenzo, nel qual tempo sii diviso per collendelli, overo busche a segar fra detti regolieri per fogolari, se non sarà affittado come di sopra, nel qual monte a niun modo si possa pascolar con piegore, caure, et vache tra li confini sottoscritti cioè dal loco delle fontane fenendo al Loco della Crepa verda, andando per i termini vecchi sino al Prà de Ponta di quelli di Aeral, il qual prado fu altre volte del sier Fosol merego di San Niccolò, et dapoi secondo li confini antiqui, et consueti, risservata sempre la strada apperta et habile, et solito Loco soprascritto delle Crepe de Forsella per condur l'armente, et Cavalli al Pascolo. Né in quel monte quelli d'Aeral possano in alcun tempo pascolar, over andar in pasto per suepiegore, et caure nei lochi risservati per pascolar li Cavalli, et buoi, et per segar. In caso veramente, che per qualche urgente, et gran necessità come di sopra, detto monte s'affittasse, allora durante il tempo di essa Locatione in modo alcuno detti regolieri o alcun di loro non possa in quello pascolar con alcuna sorte di animalli. - In caso veramente ch'esso monte non fosse monticato, o pascolato da piegore, caure, et buoi all'hora avanti la festa di San Vido, detta montagna possa

In questo caso la «*differenza*» o lite era sorta «*per occasione dell'affittazione della montagna di Ponta*» e riguardava le Regole grande dai Coi, grande di Fornesighe, di Forno, di Campo, di Astragà e di Dont.⁷³

Le ultime quattro sono nominate come tali, «*Regola*», mentre quella di Fornesighe è indicata semplicemente come «*Regola grande*» e quella grande dai Coi non è nominata, ma si parla di «*homini et Regolieri della villa di Brusadàz, Iral e della Costa*».

«*Regolieri*», dunque, ma non si ha premura di indicare l'ente astratto cui essi fanno riferimento.

L'attenzione è puntata e riflette nel linguaggio più la dimensione concreta e sociale della Regola che l'idea di un unico ente; idea che sembra ancora in fase di formazione, assieme alla realtà stessa di un vincolo permanente tra gli uomini di Coi, Brusadaz, Iral, Costa e Pianaz.

Questi ultimi villaggi, che nell'ambito della Regola, avrebbero avuto alla questione indicata dal documento lo stesso interesse di quelli di Brusadaz, Iral e Costa, ora restano in disparte come estranei.

Forno, Campo, Astragà e Dont hanno raggiunto uno status di relativa autonomia e nominano congiuntamente un loro «*Sindico*».

All'interno della Regola grande di Fornesighe, Bragarezza va acquisendo o conserva, almeno per quanto riguarda il monte Punta, una

esser pascolata per tutti li sudetti Regolieri à piacer loro con tutti li suoi animali di qualunque sorte, mentre però ch'in quella à modo alcuno non possa esser condotto per alcun di essi Regolieri alcuna sorte d'animali forestieri a pascolar. Le quali tutte cose soprascritte promissero dette parti una à l'altra, et all'incontro, à vicienda per le sollenti stipulationi perpetuamente haver ferme, et ratte, nè contrafar à quelle per sè, o per altri, per alcuna ragione, o causa di ragion, o di fatto, sotto pena di cento ducati d'oro da esser levata a qualunque parte contrafaciente, et rissarcimento d'ogni danno, et spese, et interesse di Lite, et fuor di Lite, et con obligatione di tutti li loro beni presenti, e venturi. La qual parte pagata, o non pagata, resterà però tutte le sottoscritte cose ferme à pieno. - A laude d'Iddio. Ego Joannes quondam Valentini à Cimat. civis Belluni, pubblica Imperiali Auctoritate Notarius, et iudex ordinarius praedictis omnibus interfui, et rogatus scripsi. - Locus signi Notarij».

⁷³ Cfr. anche: Fl. PELLEGRINI, *Archivio Pellegrini da Zoldo*, n.u. gennaio-giugno 1989, Belluno, Tip. Bongioanni, p. 8.

posizione particolare, esattamente come Brusadaz, Costa e Iral, sul versante nord, nell' ambito della Regola grande dai Coi; sia Bragarezza che i villaggi alto zoldani nominano un loro «*Sindico*».

Il villaggio di Iral è nominato prima di quello di Costa; il Registro n. X della Regola grande dai Coi del 1583-1584 continua a elencare Iràl prima di Costa, il che significa che era il secondo villaggio della valle del Ru Tòrbol.

Per Forno si parla di «*Forno di Soldo di Zoldo*»: a parte il caso di una cattiva trascrizione dalla pergamena originaria, questa ripetizione potrebbe essere il segno di un permanere del nome «*Zoldo*» a un forno limitato, ossia a una località ben precisa, come appare nel documento del 1331.

Abbiamo una delle prime menzioni di Iràl, quale «*Aerai*», dal latino «*airalis*», area, spiazzo.

Non si fa cenno al capitaniato di Zoldo, sebbene esista da quasi due secoli, e la valle è indicata, come da principio, quale «*pieve di Zoldo*», secondo un linguaggio sul quale si è già avuto modo di soffermarsi.

E' verosimile che i contratti di affitto, fatti di nascosto della collettività regoliera prevedessero come date di inizio e termine della pascolazione, concessa agli estranei, le feste di San Vito (patrono, tra l'altro, di Fornesighe, il 15 giugno) e quella di San Lorenzo (patrono anche di Brusadaz, il 10 agosto), sia perché queste date vengono ricordate nel presente documento, sia perché si accostano (e forse si alternavano) con la festa di San Pietro (29 giugno) e la festa della Madonna d'Agosto (15 agosto).⁷⁴

Tra i regolieri esistono «*communi amici*»,⁷⁵ che riescono a portarli ad

⁷⁴ Anche la sentenza del 1369 riconobbe come date per il pascolo «*dal giorno di San Pietro sino al 15 di agosto*» e quella del 1398 parla di un diritto da esercitare «*praecipue mensis Junii, Julii, et Augusti cuislibet anni (...) maxime dictis tribus mensis anni*».

⁷⁵ E. CORDELLA e altri, *Un Tabià in Zoldo*, 1988, p. 21, riporta questa testimonianza di S. Iral. «*Lo zio dello scrivente, Ubaldo Gamba (classe 1903) ricorda bene il padre di Pietro Iral, e cita ancora con ammirazione le sue bestie. Egli non è mai stato ad Iral. Per millenni la zona alta dei pascoli ha costituito il luogo di incontro degli uomini provenienti dagli opposti versanti*». Alla stessa pagina una spiegazione del nome Iral.

una conciliazione in nome de «*l'amor, la concordia, et la benevolentia sempre viva fra dette parti*», il patto viene stilato a Belluno, alla cui giurisdizione pubblica Zoldo era soggetto; ma il fatto è da ascrivere probabilmente alla mancanza di un notaio sul posto.⁷⁶

Uno dei testimoni è «*misiero Panciera da Mareson*», rappresentato in città dal «*fauro*» o fabbro «*misiero Bernardin quondam Donà da Cesa*».

La cosa sembra degna di nota, sia perchè testimonia i legami di lavoro tra i fabbri zoldani e quelli bellunesi, sia perchè conferma che Coi e Pianaz (consorti dei beni regolieri di Mareson) in questa lite si consideravano effettivamente degli estranei (altrimenti il testimone non sarebbe stato in posizione neutrale).

Fatto salvo questo patto privato e «*risservata sempre la strada aperta et habile, et solito loco soprascritto delle Creppe de Forsella per condur l'armente, et Cavalli al Pascolo*», i regolieri si accordarono sul fatto che detto monte non potesse essere affittato ad alcuna persona forestiera o del posto, se non per qualche grande necessità, ad esempio per «*riparation di qualche chiesa over ponte*».

In quel caso la decisione sarebbe spettata alla «*maggior parte delli suddetti homeni et Regolieri di esse Regole*».

In ogni caso sarebbe stato interdetto il pascolo a tutti gli armenti (pecore, capre e armente pascolavano insieme, mentre i cavalli e i buoi erano condotti in «*lochi risservati*» e migliori, una specie dei «*prà del tor*» del 1800).

Gli abitanti di Iràl vennero invitati a non ingerirsi in questi luoghi di pascolo e in quelli riservati alla fienagione.⁷⁷

⁷⁶ Tali mancanze sono documentate ancora nel 1583-84 dal registro n. X citato.

⁷⁷ La pascolazione comune degli animali grossi e minuti durò sino al 1800 inoltrato e fu sciolta per un atto che al momento suscitò varie polemiche, come appare in F. PELLEGRINI, *Le contese pascolive del 1868-1870 a Zoldo Alto*, Archivio Pellegrini da Zoldo, gennaio- giugno 1990, pp. 5-31.

Nel caso, invece, il monte fosse stato affittato, fatte salve le riserve espresse della strada e dei luoghi particolari, esso avrebbe potuto essere «*pascolato da piegore, caure, et buoi*» sino al 15 giugno, poi lasciato libero sino alla festa di San Lorenzo.

In tale data sarebbe stato diviso per «*collendelli, overo busche a segar tra detti regolieri per fogolari*».

V.

Carte di Regola e incarichi « *de commun* »

Il 14 maggio del 1509, nelle vicinanze di “*Agnadello*” (Cremona), le truppe veneziane subirono una pesante sconfitta da parte dell’esercito francese di re Luigi XI.

Questa battaglia non rappresentò per Venezia solo un disastro militare, ma provocò una «*cesura netta*»⁷⁸ nel dominio della Serenissima su città e i territori della Terraferma e la espose addirittura al pericolo di un’occupazione, minaccia che mai, dai tempi della guerra di Chioggia, essa aveva corso tanto da vicino.

La sconfitta di “*Agnadello*” e i successivi avvenimenti della guerra cambraica ebbero gravi conseguenze anche per altre città del Dominio, Belluno compresa, tant’è che il maggior storico di questa città, Giorgio Piloni, ricorda come la Civald fosse in quei tempi «*molto desregolada, et li suoi antichi ordini confusi per la turbolentia delle guerre e le incursioni de nemici*». ⁷⁹

Anche per Zoldo tale sconfitta ebbe conseguenze di grande rilevanza politica e sociale, perché gli abitanti di questa valle, approfittando della momentanea debolezza della locale classe dirigente, riuscirono a spezzare quella «*cultura dell’immobilità* che aveva il suo punto focale nella subordinazione delle campagne alle città». ⁸⁰

⁷⁸ G. DEL TORRE, *Treviso e Venezia dopo Agnadello (1515-1530)*, in *Una città e il suo territorio. Treviso nei secoli XVI-XVIII*, in *Studi trevisani*, n. 7, dicembre 1988, pp. 220-221.

⁷⁹ G. PILONI, *Historia della città di Belluno*, op. cit., p. 471.

⁸⁰ E. BRUNETTA, *Treviso in età moderna: i percorsi di una crisi*, in *Storia di Treviso*, III, p. 26, Venezia, Marsilio Editori, p. 84.

Esasperati da lunghi decenni di soprusi e soprattutto dal peso eccessivo dei dazi,⁸¹ al termine della guerra essi avevano deciso di sottrarsi alla giurisdizione bellunese e di aggregarsi al Cadore.

Ma il rancore degli Zoldani per «Civald» aveva radici antiche.

Risaliva addirittura agli inizi del XIII secolo, allorché essi rivendicarono la necessità di partecipare al governo del territorio e di avere un ruolo sia nelle decisioni in materia fiscale, sia nell'elezione del podestà, ricevendo, per tutta risposta, la scomunica e l'interdetto da parte del vescovo, allora signore anche temporale di questo territorio.

Il governo veneziano, il 7 aprile del 1517, emise l'ordine di riaggregazione alla città di Belluno su pressione del locale consiglio dei nobili.

Un ordine, peraltro, del tutto in sintonia con la sua politica conservatrice e di difesa dei gruppi economicamente più forti.

Gli Zoldani, oltretutto decimati da un'epidemia di peste,⁸² furono

⁸¹ Le motivazioni che avevano spinto gli Zoldani, alla fine di novembre del 1509, a un passo tanto drastico si possono già cogliere in un documento di molti decenni prima, 1402, in cui è riportata la loro protesta per un intervento discriminatorio del consiglio dei nobili in materia di dazi. Infatti, diversamente dagli abitanti delle «*Regole del Piano*», essi lamentavano che fossero stati loro imposti «*per dazio o muda, due soldi di denari piccoli per qualsivoglia approvvigionamento di granaglie*». Non solo, ma anche sui prodotti della lavorazione del ferro, dal quale essi traevano il principale sostentamento per vivere essi dovevano pagare 18 soldi di denari piccoli per ogni carico inviato fuori valle. E' in queste discriminazioni, che alimentavano un tenace rancore, che vanno sicuramente cercate le cause del moto separatista.

⁸² G. COLLE, *De malignitatibus, et pestilentiis medendis*, Pesaro, 1631. Nel libro XVIII, (*De constitutione pestilenti Cum nigris pustulis universi corporis, & dissenteria Zaudum devastante. 1513*) è riportata la testimonianza dell'antenato di Giovanni, il notaio Avanzio, che agli inizi del '500 si era trasferito in Zoldo: «*Durante il 1513, per una grande carestia che durava da due anni, per la scarsità di raccolti, per l'alto prezzo del grano, per lo stato di continue precipitazioni e l'eccessivo freddo gli uomini erano costretti a sfamarsi di cibarie scadenti, radici, piante e legumi; conseguentemente a ciò cominciarono a soffrire di febbre contagiosa, di dissenteria, di neri bubboni sull'intero corpo e quasi tutti morivano*».

costretti a obbedire⁸³ anche se posero come condizione che fossero approvate alcune loro richieste, chiamate “i nove capitoli”, riguardanti:

- l’amministrazione capitaneale;⁸⁴
- nuove disposizioni sui beni pignorati;⁸⁵
- il dazio del bestiame;⁸⁶
- le angarie⁸⁷ e le colte (imposte).⁸⁸

⁸³ Dopo la guerra cambraica la Serenissima avrebbe oltretutto individuato nell’autorità degli istituti municipali locali uno dei maggiori pericoli per la sua stabilità interna, per cui essa, pur potendo contare sulla devozione anche di molti altri “distrettuali” bellunesi, preferì non permettere che fossero seriamente intaccate le strutture aristocratiche del locale comune.

⁸⁴ Gli Zoldani chiesero con il primo capitolo che *«Sij designatoli uno capitano per il Consiglio, iuxta la electione facta in lui, ovvero, non piacendo ad quello, sij fatto in uno altro, qual venendo non possi tenir hostaria di sorta alcuna: offerendo nui ducati uno al mese per suo sallario»*. Con il secondo che: *«Possi administrar rason fino a L. 50, et che lui habbia a far ogni executione real per suoi officiali, excepto contra li renitenti: che in quel caso possino venir contra tali li officiali del magnifico Rector»*.

⁸⁵ Con il terzo capitolo essi chiesero: *«Che dicti pegni per li officiali de li facti debieno star per uno mese alla camera, poi debono esser incantati per tre incanti, cum spatio de zorni otto da uno incanto all’altro, et in caso non saranno venduti per tal tre incanti possino esser portati de qui alla camera, et venduti secondo l’ordine de altri pegni»*. Con il quarto capitolo chiesero: *« Che pegni immobili non possino esser incantati, ma, extimati per homini jurati per l’officio, et quelli esser consignati al creditor in caso non trovino altri compradori»*.

⁸⁶ Con il quinto capitolo chiesero: *«Che per non vendersi grassa de li sorte alcuna per marcantia, ma solum per uso de lavorenti, non sieno tenuti pagar datio alcuno»*. Con il sesto: *« che non sieno tenuti pagar datio de animali donati»*.

⁸⁷ Con il capitolo ottavo chiesero di fare *«le angarie cum la terra, et borghi»*.

⁸⁸ Con il capitolo nono chiesero: *«Che le spese fatte in litte et angarie passate, e le colte de l’anno de 30, et 40, per ciò li sia remesse»*. I “*Capitula illorum de Zauda concessa per Consilium Maius Belluni sub die 27 aprilis 1517*”, Lib. M. fol.

Le richieste vennero accettate, ma da allora le differenze sociali tra gli uomini della valle del Maè e il ceto dirigente bellunese non avrebbero più avuto la possibilità di colmarsi.

La loro secolare ricerca di uguaglianza con le condizioni degli abitanti della città non avrebbe più trovato codificazione in statuti, il cui carattere, prevalentemente urbano e aristocratico, si sarebbe invece conservato fino alla fine della repubblica.

La possibilità di partecipare alle decisioni politiche della città (che aveva trovato una qualche forma di risposta addirittura tre secoli prima, durante l'epoca del dominio vescovile, con la sentenza di Gabriele da Camino del 1224) venne definitivamente accantonata.

Con la riaggregazione alla Civald si completava anche per Zoldo un periodo di profonde trasformazioni che avrebbe riguardato molte altre zone d'Italia, agricole e non, e che creò sia rilevanti conseguenze sulla distribuzione della popolazione italiana, sia incisive fratture tra gli uomini dei villaggi e quelli delle città.⁸⁹

Non è perciò casuale che dopo il fallimento del tentativo di aggregazione al Cadore compaia anche in Zoldo una «*carta di Regola*», ovvero un regolamento interno che stabiliva pure delle multe per determinate infrazioni.

L'esigenza avvertita da alcune comunità regoliere zoldane di trasformare le antiche consuetudini in norme scritte può essere interpretata sia come un indizio certo dell'insorgenza di nuovi rapporti socioeconomici all'interno delle comunità,⁹⁰ anche a causa del crollo demografico

392, sono stati riportati da G. ANGELINI, in: *Aggregazione transitoria di Zoldo al Cadore: 1509 - 1517*, in ASBFC, n. 229, pp. 160 - 165.

⁸⁹ R. ROMANO, *Tra due crisi, l'Italia del Rinascimento*, Torino, 1971, pp. 61-62.

⁹⁰ E', in proposito, di rilievo il fatto che il vescovo di Belluno, Galesio Nichesola, avesse investito a «*livello perpetuale*» due grandi boschi di Zoldo non ad una comunità regoliera bensì ai fratelli Avanzio e Daniele Colle. Cfr.: A. S. C. BL, B.

conseguente alla peste del 1513, sia come un modo di dotarsi di maggiori garanzie e sicurezze per difendersi dai tentativi, evidentemente sempre più frequenti, di impossessarsi di alcune delle ricchezze naturali della Valle.⁹¹

La data dell'epocale cambiamento è il 7 Gennaio 1518.

Il documento si trova tra gli «*Atti*» del notaio Avanzio Colle (avente casa con «*stua*» a Forno di Zoldo ai primi del 1500), conservati all'Archivio Notarile di Belluno e precisamente nel protocollo II (cartaceo, ricoperto di pergamena, di fogli 121, aventi la misura di mm. 222 x 320, con documenti dal 1517 al 1525, privo di numerazione dei capitoli), ai fogli 26 v. e r. e 27 v. .

Tale documento porta il titolo di «*Instrumentum Regulle Furni, Astragadi, Fornesigis, Caxalli, et Campi*».⁹²

I soggetti dell'atto sono le quattro Regole di Forno (con tre rappresentanti di cui uno, abitante nel villaggio stesso di Forno, ha cognome tedesco: «*Snaider*»), Astragal, Fornesighe con Casal e Campo, queste tre rappresentate da una sola persona o, come si diceva, «*sindaco*» o «*deputato*».

Le Regole sono indicate come «*villa*», termine generico e in parte ambiguo, potendo equivalere a tutti i residenti; ma forse allora effettivamente regolieri e residenti erano un gruppo sociale unico.

Il Vendramini, che ha scoperto e pubblicato il documento, mostra

CAVASSICO, *Atti Ecclesiastici*, c. 250 v., atto notarile sub data 6 febbraio 1520. Con tale atto era assegnato ai Colle anche il diritto di tagliare legnami per squadrarli onde ottenere travi, remi, etc.... Due anni prima, il notaio Avanzio Colle aveva acquistato da uno Zoldano anche altri beni lungo il canale. Cfr. Don E. AMPEZZAN, *op. cit.*, p. 18.

⁹¹ Emblematico il fatto che nei «*Libri Aextimi*» del XVI secolo appaiano come proprietari dei tre forni fusori zoldani molte persone non originarie del luogo. Cfr. O. CEINER, *Dei libri Aextimi del capitano di Zoldo*, ASBFC, LVIII, ott. Dic. 1987, n. 261, pp. 143-144.

⁹² Il rinvenimento è merito del Prof. Ferruccio Vendramini, che l'ha segnalato e pubblicato nel 1979 in: *Le comunità rurali bellunesi - Secoli XVe XVI*, Belluno, Tarantola libraio Editore, pp. 293-297.

un attimo di esitazione e, mentre da prima interpreta i cinque nomi di villaggio come cinque Regole, poi intuisce che Casal non è altro che una parte della Regola (Magna o Grande) di Fornesighe.

I «*sindaci*» si riuniscono il giorno dopo l'Epifania, il che significa non appena possibile al termine delle feste natalizie, sono maggiori di 25 anni (età richiesta dalla legge per poter testimoniare) e rappresentanti delle loro comunità, in favore delle quali sottoscrivono «*statuta et banna*», «statuti e bandi».

Ma dalla lettura del documento le cose statuite appaiono più che altro un regolamento interno, tanto che «*banna*» può essere tradotto genericamente con «*sanzioni, penalità, multe*».

Ogni Regola appare rappresentata da un marigo,⁹³ un saltaro⁹⁴ e un giurato (*dura*),⁹⁵ unica figura rimasta dopo il 1806, magari con il nome errato

⁹³ G.L. ANDRICH, *op. cit.*, p. 102: «*La parola marico deriva da quella di 'major', la quale col suffisso medioevale icus, si trasformò in maior-icus e quindi in mairicus, che è la forma comune usata nel linguaggio diplomatico degli atti dell'epoca*». (...) «*La moltiplicazione dei discendenti dell'unica originaria famiglia e conseguentemente delle case nuove attorno alla casa originaria diede vita alle ville e quindi alle Regole e negli statuti si dissero majores i capi delle sottofamiglie perché, rappresentanti della famiglia, erano gli unici capaci di diritto nella costituzione regoliera e perciò nei nostri paesi si adottò per il capo regola la forma maior-icus, mairicus, quasi maior fra i maiores. La Regola cioè, pur suddividendosi in molte minori sottofamiglie, conservò il carattere primitivo di gruppo familiare, per cui la casa dei majores divenne il palazzo per antonomasia, la sede comunale*», p. 104. Cfr. anche G.L. ANDRICH, *Note sui Comuni rurali*, p. 488, nota 1 e lavori ivi citati.

⁹⁴ F. VENDRAMINI, *Le Comunità rurali*, *op. cit.*, p. 118: «*Essi vanno considerati come guardie giurate (ed infatti per espletare le loro funzioni agivano sotto giuramento), con compiti esecutivi innanzitutto nei confronti del marigo e dell'assemblea regoliera. Secondo gli statuti del Comune di Belluno, l'accusa di danni dati manifestata dal saltaro era sufficiente a portare il responsabile sotto giudizio*».

⁹⁵ Nel III libro degli statuti del comune di Belluno si parla dell'obbligo di nominare un giurato che doveva promettere che avrebbe denunciato tutti i reati commessi contro gli statuti comunali (...). I giurati «*erano incaricati di prendere i malfattori e di denunciare quanti, nel villaggio, prestavano rifugio o aiuto alle*

di «capofrazione».

Queste cariche avevano una durata annua, da iniziare e terminare con la festa di san Giorgio, il 23 aprile, durante la quale la Regola, riunitasi nel luogo consueto, eleggeva chi di turno per consuetudine, (ad es. «*a rodol*»), come avviene ancora a Zoldo Alto per i «*durà*».

Ricorda il Vendramini che è «*interessante anche la nomina dei "Terminatores", cioè di "persone" che dovevano risolvere in via pacifica le vertenze di confine*» tra Regola e Regola.

A riguardo del denaro incassato con le sanzioni, una metà veniva assegnata al capitano, l'altra suddivisa tra marigo e saltaro.

Le piccole comunità regoliere appaiono minacciate dalla violenza e dall'abuso; sono perciò previste pene per chi va in giro armato, calunnia o ingiuria, o fa pascolare qualche suo animale nei beni collettivi; multe anche a chi attraversa prati e campi d'altri o ai proprietari che non pongono le palizzate di confine. Null altro.

Poco rispetto agli statuti delle Regole cadorine e, qui, con funzione più che altro di polizia rurale; ma è, per quel che sappiamo, la prima volta che le consuetudini tradizionali sono messe per iscritto come regolamento di diritto positivo.

Testo e traduzione

Nel nome di Cristo amen. Nell'anno della sua nascita 1518, indizione sesta, giovedì 7 gennaio, nella «*stua*» dell'abitazione di me notaio, posta in Forno di Zoldo, territorio di Belluno, presenti il sig. pre' Giovanni Tubigina figlio del sig. Nicolò, il sig. fra' Giovanni da Barp fu mastro Bernardo, il sig.

persone bandite; con i preconi comunali erano anche in obbligo di compiere gli arresti. Su istanza di qualsiasi abitante della città e del contado, previo assenso del rettore o del suo vicario, erano costretti a esigere ipegni dai debitori (...). Infine questi ufficiali di Regola dovevano denunciare al daziere della città tutte le merci e gli animali che provenivano da fuori distretto e i nomi dei conduttori e degli acquirenti». F. VENDRAMINI, op. cit., p. 123.

Michele Boschello della diocesi «*Sabardiensis*»,(?)⁹⁶ “testimoni” avuti e invitati per quest’atto, e altri.⁹⁷

Ove «sono stati» chiamati e riuniti gli infrascritti sindaci e deputati dei villaggi di Forno, Astragal, Fornesighe, Casal e Campo, nel detto posto, il quale luogo i predetti sindaci e deputati scelsero e ritennero a sé idoneo e bastevole, per dare carattere formale alle norme e sanzioni a loro «consuete» infrascritte.

Intervennero dunque a questa assemblea i sottoscritti, ossia mastro

⁹⁶ L’Annuario Pontificio del 1995 non riporta alcuna diocesi con questo nome, a meno che non si riferisca a quella di Szombatheli (o *Sabariensis*), ora di circa 300.000 cattolici, ma che è in Ungheria. Si tratterebbe, per tanto di un sacerdote allora nel Bellunese per un qualche motivo particolare e, probabilmente, invitato dagli altri due o almeno dal da Barp, che è chiaramente bellunese, essendo Barp un villaggio della val Belluna. Vi sarebbe anche una diocesi di Sabaudia (o *Sabadiensis*), ma è sede titolare, per cui un semplice sacerdote non può portarne il titolo, a meno che al principio del 1500 non fosse ancora vera diocesi.

⁹⁷ La presenza, quali testimoni, di tre ecclesiastici e tutti non locali è un fatto anomalo, che richiede una interpretazione. Sappiamo che la situazione ecclesiastica di Zoldo in quegli anni era tutt’altro che ideale. Al pievano, ossia parroco, Marco da Vej, durato in carica solo due mesi del 1516 (era stato ordinato sacerdote nel 1509, divenuto segretario del vescovo Galeso Nichesola -fino al 1527- era stato pure nominato altareista di san Mattio in duomo fino al 1523- altare che era proprietario del maso di Pianaz di Zoldo, comprensivo pure del casale dei Rizzardini a Coi), era subentrato l’ emiliano Pietro Antonio de Felicibus, che però già nel 1518 passava alla pieve di Sedico. Da allora non si conosce il nome dei pievani, sino al 1539, quando venne nominato il Bardellino, durato in carica sino al 1590! Si ha l'impressione, pertanto, che nel 1517-18, a seguito delle accennate tensioni politiche e sociali, le autorità civiche ed ecclesistiche del capoluogo, Belluno, avessero organizzato un qualche corso di predicazione, per rappacificare gli animi e «portarli sulla retta via»; se questa ipotesi, suggerita anche da quei verbi «*convocati et congregati*» che, riferiti ai deputati delle Regole, spiegano il loro ritrovarsi e l’atto notarile, se fosse accettabile, dovremmo concludere che questo documento più che la volontà di autonomia e il senso comunitario dei regolieri, ci prova la loro volontà di normalizzare una situazione caratterizzata da litigiosità e intolleranze reciproche.

Giacobbe Snaider di Stabia,⁹⁸ abitante nel villaggio di Forno, mastro Giangiacomo Gioannino,⁹⁹ Antonio Silvestri¹⁰⁰ deputato a nome della Regola di Forno, messer Agostino fu mastro Giovanni di Astragal rappresentante di Astragal, mastro Pasquale fu mastro Pellegrino¹⁰¹ di Fornesighe come sindaco di Fornesighe e Casal, messer Giacobbe di Sommariva sindaco di Campo;¹⁰² i quali uomini in quanto sindaci e d'età superiore a 25 anni e capifamiglia¹⁰³ rappresentanti tutti i detti regolieri, come del mandato consta negli atti di me notaio nessuno di essi mostrandosi contrario, per il

⁹⁸ Sulla presenza di lavoratori tirolesi siamo certi. L'Ampezzan, ad esempio scrive: «*Nel periodo di tempo che va dal 1300 al 1500 il lavoro per il legname fu piuttosto intenso (...). Molto guadagnarono i signori Colle (feudatari vescovili)*», *Colle era anche il notaio di quest'atto, da questo commercio. Essi davano il bosco in fitto alle diverse imprese che lavoravano in Zoldo, forse anche tedesche, come lo prova una ringhiera di casa padronale trovata a Forno nel 1960 con la scritta: "M' (meister) Siter WolfGand"*» (*Storia Zoldana*, op. cit., p. 10). Tale presenza era assai diffusa anche nell'Agordino, sia come maestranze che come tecnici nel lavoro minerario. Sfugge, invece, l'individuazione della località di Stabia.

⁹⁹ Si è tradotto «*Gioannino*», ma con una riserva, sapendo che i cognomi derivati da Giovanni sono parecchi, ad es. Zanin, Zalivani, Zanon, Zuanon, Zanella e, presente a Goima di Zoldo, Zuanelli. Ma non siamo in presenza di elementi che giustifichino una resa con cognome attuale, pur senza escludere un eventuale collegamento.

¹⁰⁰ Si è tradotto «*Silvestri*», quale cognome, ma potrebbe essere tradotto pure «*de Silvestro*» o «*figlio di Silvestro*».

¹⁰¹ A differenza che nel caso precedente, il «*Peregrini*» qui è certamente nome del genitore, per quanto teoricamente avrebbe potuto essere inteso come cognome «*de Pellegrin*», assai radicato a Fornesighe e ceppo parentale degli stessi Pellegrini da Dozza.

¹⁰² La borgata di Sommariva fa parte anche oggi della Regola di Campo.

¹⁰³ Altro requisito tenuto in considerazione. Il fatto era in qualche modo ovvio, essendo le Regole unioni di famiglie originarie.

bene e l'utile della detta «d'ognuno» Regola fissarono e stabilirono le seguenti norme e sanzioni e per primo:¹⁰⁴

- 1) Stabilirono e ordinarono che ogni anno il giorno di San Giorgio su mandato dei marighi siano radunati nelle dette Regole, nei soliti posti, e là i manghi uscenti diano ragione del loro servizio ai detti regolieri sotto pena, per ciascuno di essi, di soldi cinque.¹⁰⁵
- 2) Poi ordinarono e stabilirono che detti marighi entro un mese dal giorno del detto rendiconto siano obbligati a riscuotere tutte le multe inferte durante il loro servizio e a pagare in tale periodo sia penalità che aggravii da risarcire per dette condanne con i propri beni.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *In Christi nomine amen. Anno eiusdem nativitatis quingentesimo decimo octavo indictione sexta die vero jovis septimo mensis Januarii, in stupa domus habitationis mei notarii, posite in Furno Zaudi territorii Belluni, presentibus domino presbitero Joanne Tubigina filio ser Nicolai, domino fratre Joanne de Barpo q. magistri Bernardi, domino presbitero Michaelle Boschetto diocesis Sabardiensis ad hanc habitis, rogatis et aliis. Ibique convocati et congregati infrascripti sindici et deputati villarum Furni Astragadi Fornesigis Caxalli et Campi in dicto loco, quem locum predicti sindici et deputadi eligerunt et deputaverunt sibi pro idoneo et sufficienti, causa et occasione ad infrascripta eorum ordinamenta statuta ed banna fienda. In qua quidem congregatione interfuerunt infrascripti, videlicet magister Jacobus Snaider de Stabia, habitans villa Furni, magister Jaacomus Joanninus, Antonius Silvestri deputati nomine regulle Furni, ser Agustinus q. magistri Joannis de Astragado sindichus de Astragado, magister Pasqualis q. magistri Peregrini de Fornisigis uti sindichus Fornilsigis et Caxalli, ser Jacobus de Sumaripa sindichus de Campo; qui homines tamquam sindici et majores annorum vilgintiquinque et capita familiarum representantes et facientes pro omnibus dlctis regullaribus prout de sindicatu constat in actis mei notari, unde nemine eorum discrepante pro bono et utilitate dlcte regulle ordinaverunt et statuerunt infrascripta statuta et banna et primo. (f. 26 v.).*

¹⁰⁵ 1) *Statuerunt et ordinaverunt quod omni anno in die Sancti Georgii mandato maricorum convochari in regullis predictis in locis solitis et ibi marici veteres teneant redere rationem sui officii dictis regullaribus, sub poena soldorum quinque pro quoque ipsorum.*

¹⁰⁶ 2) *Item ordinaverunt et statuerunt quod predicti marici a die facti saldi*

- 3) Poi stabilirono e ordinarono che in detto giorno di San Giorgio per ognuna delle dette Regole ogni anno si debba eleggere un marigo, un saltaro e un giurato, il cui incarico sia e debba svolgersi per un anno continuato.¹⁰⁷
- 4) Poi si eleggano nel detto giorno di san Giorgio in dette Regole due incaricati ai confini, che abbiano da stabilire i confini e pronunciarsi nelle liti di confine¹⁰⁸ e assegnare i confini tra persone in lite.¹⁰⁹
- 5) Poi stabilirono e ordinarono che se i marighi saltari e giurati nello stesso giorno di san Giorgio non stabiliscono riunione della propria Regola, siano condannati, ciascuno di essi e ogni volta, a dieci soldi di piccoli.¹¹⁰
- 6) Poi stabilirono e ordinarono che se gli altri regolieri nel detto giorno dopo aver ricevuto l'ordine non vanno alla riunione regoliera ricevano, per ciascuno d'essi e ad ogni mancanza, una multa di soldi cinque di piccoli.¹¹¹

usque ad unum mensem teneantur exigisse omnes condemnationes factas tempore sui officii et solvere in dicto termino et poenas et banna solvendi pro condemnationibus predictis de suis propriis bonis.

¹⁰⁷ 3) *Item statuerunt et ordinaverunt quod in dicta die Sancti Georgii super dictis regullis omni anno eligantur unius marichus saltarius et juratus pro una quaque regulla, officium quorum duret et durare debeat per unum annum continuum.*

¹⁰⁸ Quindi confini privati, non quelli territoriali pubblici.

¹⁰⁹ 4) *Item eligantur in dicto die Dancti Georgii in dictis regullis duos terminatores pro quaque regulla, qui habeant terminare et definire differentias locorum et terminos inter Personas litigantes assignare.*

¹¹⁰ 5) *Item statuerunt et ordinaverunt quod si marici saltari et jurati in eodem die Sancti Georgii non ordinaverint regulam suam condemnentur in soldis decem parvorum pro quoque ipsorum et pro quoque vice.*

¹¹¹ 6) *Item statuerunt et ordinaverunt quod si alii regulares dieta die ad*

- 7) Poi «stabilirono» che i regolieri predetti siano giustificati nei seguenti casi, pur che lo notifichino ai marighi, anzitutto se sono impediti da una occupazione lavorativa a favore della Repubblica o del Comune di Zoldo, se per lavoro proprio sono fuori del distretto di Zoldo, o malati, e diversamente non siano giustificati e non si presuma che siano giustificati tramite un testimone.¹¹²
- 8) Poi ordinarono che i detti loro manghi abbiano piena facoltà e libertà,¹¹³ tutte le volte che piacesse loro di convocarla, di tenere la propria assemblea regoliera a beneficio e vantaggio delle proprie Regole, e i detti regolieri abbiano il dovere di partecipare, contro multa di cinque soldi per ogni assente e per tutti i casi che paresse giusto ai marighi.¹¹⁴
- 9) Poi stabilirono e ordinarono che detti marighi debbano su invito di qualsiasi persona interessata, andare a valutare il danno recato in campi, prati e altri beni, il qual danno debba valutare sotto giuramento, contro pena di dieci soldi piccoli a carico di ognuno d'

regulam suam non venerint post preceptum sibi factum quod tunc condemnentur in soldis quinque parvorum pro quoque ipsorum et qualibet vice.

¹¹² 7) *Item quod regulares predicti in casibus infrascriptis absolvantur dummodo faciunt fidem maricis, et primo si fuerint impediti in facto dominationis nostre Venetiarum sive facto Communis Zaudi; si in facto proprii essent extra districtum Zaudi, vel infirmi, et aliter non absolvantur et credatur excusanti cum uno teste.*

¹¹³ E' uno degli articoli «politicamente» più sostanziosi, in quanto propugna una libertà di assemblea regoliera che in realtà non fu mai assoluta.

¹¹⁴ 8) *Item ordinauerunt quod dicti sui marici habeant plenam licentiam et libertatem quandocumque eis placuerint convocandi tenendi regulam eius, causa providendi rebus necessariis pro bono et utilitate suarum regularum, et dicti regulares teneantur venire poena soldorum quinque pro quoque recusante quotienscumque ipsis maricis placuerint.*

essi che non eseguisca.¹¹⁵

- 10) Poi stabilirono e ordinarono che nessun regoliere osi rifiutare l'incarico di marigo o altro servizio che gli tocca o cui è eletto, e ciò sotto pena di diciannove soldi piccoli da versarsi subito, pena aggravio del doppio.¹¹⁶
- 11) Poi stabilirono e ordinarono che nessun regoliere osi recarsi «in assemblea» con arma di qualsiasi condizione e se l'ha portata la deponga non appena intimatogli dal marigo, sotto pena di diciannove soldi di piccoli per ciascun «colpevole» e ciascuna volta.¹¹⁷
- 12) Poi ordinarono che nessuno, durante l'assemblea regoliera osi offendere i marighi, i saltari o gli altri regolieri, sotto pena di soldi piccoli diciannove, e aumento o diminuzione a giudizio dei marighi, tenuto conto anche dell'identità delle persone e delle ingiurie.¹¹⁸

¹¹⁵ 9) *Item statuerunt et ordinaverunt quod dicti marici teneantur ad omnem requisitionem cuiuslibet regularis requirentis ire ad extimandum damnum sibi factum in campis pratis vel aliis bonis, quod damnum extimare teneantur suo sacramento, sub poena soldorum decem parvorum pro quoque ipsorum contrafactentium.*

¹¹⁶ 10,) *Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus regularis audeat recusare officium maricorum vel aliud officium sibi tangentem sive per electionem, et hoc in poena soldorum decem et novem parvorum quos illico solvere teneantur poena dupli (f.27).*

¹¹⁷ 11) *Item statuerunt et ordinaverunt quod nullus regularis audeat portare arma alicuius conditionis et si' portaverit teneatur ea deponere statim facto sibi precepto per maricos, sub poena soldorum decem et novem parvorum pro quoque et qualibet vice.*

¹¹⁸ 12) *Item ordinaverunt quod nullus super dicta regulla audeat iniuriare maricos saltarios vel alios regulares, sub poena soldorum deceni et novem parvorum, et plus et minus arbitrio maricorum, inspecta autem qualitate personarum et iniuriarum.*

- 13) Poi stabilirono che le possessioni delle dette Regole sono valutate indisponibili ad ogni altro «uso privato» dalla festa di santa Maria di marzo inclusa alla festa di san Michele di settembre,¹¹⁹ sicché nessuno osi recar danno in quelle, contro le sottoindicate pene.¹²⁰
- 14) Poi stabilirono e ordinarono che se alcuno sarà trovato di giorno pascolare in dette Regole durante il tempo specificato, sia allora condannato a sette soldi per ogni cavallo o cavalla, mulo o mula, se invece sarà trovato di notte sia condannato a soldi quindici a capo.¹²¹
- 15) Poi per ogni bue di notte sia condannato a soldi sette ma se sarà trovato di giorno a soldi tre e mezzo a capo e pur tuttavia avrà obbligo di rifondere il danno al possessore.¹²²
- 16) Poi ordinarono e stabilirono che per ogni vacca «e» manza¹²³ di

¹¹⁹ Dalla festa dell'annunciazione, il 25 marzo, a quella degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, il 29 settembre, date tradizionali degli antichi calendari agricoli.

¹²⁰ 13) *Item ordinaverunt quod possessiones d.ictarum regularum inteligantur de cetero esse banniite a festo Sancte Marie de mense marcii inclusive usque ad festum Sancti Michaelli de mense septembris, ita quod nullus audeat in eis damnificare, sub poena infrascripta.*

¹²¹ 14) *Item statuerunt et ordinaverunt quod si aliquis inventus fuerit de die paschulare in dictis regullis infra tempus specifichatum ut supra quod tunc condemnetur pro quoque equo vel equa, mullo vel mulla in soldis septem pro quoque capite, si vero inventus fuerit de nocte condemnetur in soldis quindecim pro quoque capite.*

¹²² 15) *Item pro quoque bove de nocte condemnetur in soldis septem, si vero inventus fuerit in die comdemnetur in soldis tribus cum dimidio pro quoque capite et tamen teneatur emendare damnum patroni.*

¹²³ Ferruccio Vendramini dubita sul significato di *mangia*, ma è chiaramente una *manda*, ossia vitella già feconda, ma che non ha ancora partorito.

- notte sia condannato a soldi cinque, ma se durante il giorno a soldi due e mezzo a capo, con refusione del danno.¹²⁴
- 17) Poi ordinarono e stabilirono che per ogni asino asina di notte come di giorno sia condannato a soldi tre di piccoli a capo.¹²⁵
- 18) Poi ordinarono e stabilirono per vitello e vitella tanto di giorno che di notte sia condannato a un soldo a capo come sopra e alla refusione del danno, da essere valutato dai marighi, dichiarando che se detti animali saranno trovati danneggiare come sopra «detto» da saltaro gli si crederà, se trovati da altri sarà creduto soltanto con un testimone tuttavia sotto giuramento.¹²⁶
- 19) Poi stabilirono e ordinarono che per ogni gregge di pecore o di capre, grande o piccolo, trovato come sopra danneggiare nel tempo indicato, sia condannato il padrone o conduttore delle pecore o capre a soldi dieci e alla refusione del danno, e si crederà a chi lo ritrova, alle condizioni indicate.¹²⁷
- 20) Poi ordinarono che per ogni maiale o scrofa, grande o piccolo, sia

¹²⁴ 16) *Item ordinaverunt et statuerunt quod pro qualibet vacha mangia de nocte condemnetur in soldis quinque, si vero de die in soldis duobus cum dimidio pro quoque capite cum emendatione damni.*

¹²⁵ 17) *Item ordinaverunt et statuerunt quod pro quolibet aseno asena tam de nocte quam in die condemnetur in soldis tribus parvorum pro quoque.*

¹²⁶ 18) *Item ordinaverunt et statuerunt pro vitulo et vitulla tam in die quam in nocte condemnetur in soldo uno pro quoque capite ut supra et ad emendationem damni extimandi per marichos, declarando quod si dicta animalia fuerint inventa damnificha re ut supra per saltarium credatur ei et si per alium inventa fuerint credatur cum uno teste solum iurato tamen.*

¹²⁷ 19) *Item statuerunt et ordinaverunt quod pro quoque clapo grege pecudum vel caprarum magno vel parvo invento ut supra damnificare infra dictum tempus condemnetur dominus sive patronus pecudum vel caprarum in soldis decem et novem pro quolibet clapo et ad emendationem damni, et credatur inventoribus ut supra dictum est.*

condannato il proprietario, sia di notte che di giorno, si saranno trovati, a soldi cinque a capo e si crederà ai rinventori con un testimone, e rifonderanno il danno.¹²⁸

- 21) Poi ordinarono che nessun regoliere osi andare con carro per prato o campi di altra persona, a pena e sanzione di dieci soldi e refusione del danno.¹²⁹
- 22) Poi ordinarono che se qualche forestiero sarà trovato pascolare con pecore o capre nei prati e pascoli delle indicate Regole oltre quaranta passi dalle vie pubbliche, ossia venti da una parte e venti dall'altra, che sia allora condannato a soldi diciannove per ogni gregge di pecore o capre e alla refusione del danno.¹³⁰
- 23) Poi stabilirono e ordinarono che di tutte le citazioni, penalità e multe indicate per dette cinque¹³¹ Regole si dividerà in questo modo, ossia una metà sarà devoluta al signor Capitano di Zoldo che sarà pro tempore, dell'altra metà una parte spetterà al saltaro¹³² o citatore, l'altra al marigo della sua

¹²⁸ 20) *Item ordinaverunt quod pro quo libet porcho et porcha magno vel parvo condemnetur dominus porci et porce tam de nocte quam in die si inventi fuerint in soldis quinque pro quolibet capite et credatur inventoribus cum uno teste et ad emendationem damni (f. 27 v.).*

¹²⁹ 21) *Item ordinaverunt quod nullus regularis audeat cariare per prata vel campos alicuius persone, poena et banno soldorum decem et ad emendationem damni.*

¹³⁰ 22) *Item ordinaverunt quod si quis forensis inventus fuerit pascolare cum ovibus et capris per prata et paschua suprascriptarum regularum preter per passos quadraginta in viis publicis, videlicet viginti ab una parte et viginti ab alia, quod tunc condemnetur in soldis decem et novem pro quolibet clapo pecudum vel caprarum et ad emendationem damni.*

¹³¹ Superficialità del notaio!

¹³² Nel testo latino è proprio «ad saltano».

Regola, in modo che l'indicato marigo sia costretto a tenere esatto e preciso computo delle sanzioni in armonia col signor Capitano.¹³³

- 24) Poi ordinarono che i saltari che pro tempore saranno eletti in dette Regole siano tenuti andare ogni notte e diligentemente ricercare i danneggiatori per i prati e i campi, e debbano denunciare tali danneggiatori al signor Capitano e al proprio marigo, sotto pena di soldi diciannove di piccoli per ciascuno, e «stabilirono» che detto denunciatore sia obbligato di requisire tutti gli animali, se «non» gli è impossibile, e portarli dal marigo, il quale non sarà obbligato a restituirli se non avrà prima accordato le pene con lo spettabile signor Capitano e le altre parti.¹³⁴
- 25) Poi stabilirono e ordinarono che marigo e saltaro siano in dovere di andare, nel tempo solito,¹³⁵ a controllare le palizzate che, se non sono state fatte, sia condannato il proprietario¹³⁶ di quel luogo a

¹³³ 23) *Item statuerunt et ordinaverunt quod de omnibus trainis damnis et bannis suprascriptis in dictis quinque regullis dividantur in hoc modo, videlicet medietas aplicetur domino Capitaneo Zaudi qui pro tempore erit, alia vero medietas una pars spectet ad saltarlo sive trainatore, alia vero pars marico ipsius regulle, dummodo dictus maricus sit obligatus tenere bonum et optimum computum dictorum damnorum in consonantia cum domino Capitaneo.*

¹³⁴ 24) *Item ordinaverunt quod saltarii in dictis regullis qui pro tempore fuerint electi, obligati sint ire omni nocte et diligenter inquirere per prata et campanea eorum regulle damnificatores, et tales damnificatores denontiare debeant domino Capitaneo et eius maricho, sub poena soldorum decem et novem parvorum pro quoque, et quod dictus trainator sit obligatus capere omnia aninialia, sit impossibile est, et ea presentare maricho, quod marichus non sit obligatus ea restituere si primo non erant in concordio de poena et banno cum spectabili domino Capita neo et aliis.*

¹³⁵ All'inizio della monticazione o, meglio ancora, al termine del disgelo, quando si andava a curà i prati, ecc.

¹³⁶ Nel testo è scritto «*condemnetur domino*»; la frase non è

venti soldi, di dare per metà al signor Capitano e per l'altra metà al marigo, e anche il Capitano abbia facoltà di andare con il marigo e il saltaro.¹³⁷

- 26) Poi stabilirono che nel tempo indicato qualcuno asporterà o spaccherà le palizzate, sia condannato a soldi venti, da dividere come sopra «detto», e alla ricostruzione della palizzata, e ciò viene verificato come sopra «detto».¹³⁸
- 27) Poi se si scoprirà che il marigo o saltaro imbroglia sulle multe a danno del signor Capitano o di altri,¹³⁹ sia condannato a venti soldi, ogni volta, da devolvere al signor Capitano.¹⁴⁰

Io Avanzio fu egregio signor Giorgio de Colle, notaio, per imperiale autorità

sintatticamente perfetta. Quest'ordine è per noi un po' strano, nel senso che avremmo immaginato essere obbligo della Regola porre le palizzate lungo la strada, nei punti pericolosi. Invece tale dovere era posto a carico del privato confinante, sotto grave multa.

¹³⁷ 25) *Item statuerunt et ordinaverunt quod maricus et saltarius teneantur tempore solito ire ad videndum stropos quos si non facti fuerint condemnetur domino ipsius loci in soldis viginti dandos pro dimidio domino Capitaneo et alio dimidio ipsius maricho, et sit in facultate etiam domini Capitanei ire cum predictis maricho et saltario.*

¹³⁸ 26) *Item statuerunt quod si infra tempus statutum aliquis sostulerit vel destruxerit stropos, condemnetur in soldis viginti distribuendos ut supra et ad constructionem dicti stropi, et hoc credatur ut supra.*

¹³⁹ Non è prevista alcuna possibilità di difesa da parte del marigo per eventuali false accuse da parte del capitano che, pure, ha nella gestione delle multe un vantaggio diretto e, nel caso delle palizzate, un potenziale coinvolgimento (cfr. norma 25).

¹⁴⁰ 27) *Item si inventus fuerit marichus vel saltarius comitere fraudem circha predicta banna in preiudicio domini Capitanei vel alterius, condemnetur in soldis viginti pro qualibet vice aplicandis domino Capitaneo.*

notaio pubblico e giudice ordinario, fui pregato di scrivere, «li» scrissi,¹⁴¹ con sigillo e firma miei consueti.¹⁴²

¹⁴¹ Nessun accenno all'esistenza di anteriori laudi o statuti.

¹⁴² *Ego Avantius q. egregii viri ser Georgii de Colle natarii publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius his omnibus interfui et rogatus scribere scripsi cum meis signo et nomine consuetis.*

VI.

Sulle «fattioni reali e personali» dei Regolieri zoldani

*A decorrere dalla seconda metà del XVI secolo si accentuarono per i Regolieri di Zoldo gli obblighi di assoggettamento «ad una serie di oneri pubblici sia all'interno dell'organismo pievano, sia all'esterno nei confronti delle autorità cittadine e veneziane».*¹⁴³

Oneri pubblici, però, che non impedirono lo sviluppo di alcune autonomie locali e il consolidamento di un'identità di villaggio anche tra gli uomini dei più lontani villaggi della valle del Maè.

Per la prima volta, infatti, proprio in quel periodo vediamo emergere nell'alta valle di Zoldo, accanto alla consapevolezza di appartenere ad una comunità distinta da altre pure contermini, l'esigenza della costituzione di una nuova parrocchia.

Un fatto nuovo per questa valle, pur essendo tardivo se confrontato con quello di altre zone.

Fino al 1578, quando i rappresentanti dei villaggi di Zoldo alto

¹⁴³ F. VENDRAMINI, *Annotazioni su alcuni aspetti sociali ed economici del Bellunese nel '600*, in Dolomiti, anno V, n. 1, Febb. 1982, p. 15. Ricorda G.L. ANDRICH, in *I beni comunali veneti, op. cit.*, pp. 99-100: «E' pacifico che il sistema di prelevamento finanziario precedente alla forma finanziaria attuale era quello del concorso diretto e personale dell'individuo alle opere pubbliche. Per cui se il marico, rappresentante della persona giuridica, deve rispondere della esecuzione di queste opere di pubblica utilità e praticamente del concorso della Regola coi prodotti dei suoi fondi o con l'opera dei suoi componenti e perciò ne determina il concorso nell'assemblea degli altri marici, sotto la presidenza del Capitano, non riconosce per questo la proprietà dell'Ente Statale sui beni Regolieri: così come oggi: né l'imposizione dell'imposta fondiaria, che ha sostituito il contributo in natura: né il suo pagamento da parte del rappresentante della Corporazione proprietaria, può legittimare alcuna pretesa di diritto reale sui fondi colpiti dall'imposta in favore dell'Ente Statale che esercita il suo sovrano diritto fiscale. E ciò anche se questi prelevamenti in natura avevano un vastissimo contenuto, giungendo fino ad imporre, da parte dell'Ente statale, forme speciali di produzione agricola, (quercie a alberi per l'Arsenale nella terraferma veneta ...)».

chiesero al vescovo Valier di erigere la chiesa di S. Nicolò a nuova parrocchia, era rimasto saldo l'antico legame tra tutte le comunità regoliere della valle del Maè e la Pieve di San Floriano, unica sede del fonte battesimale e titolare di antiche ma scarse rendite per fitti, livelli.¹⁴⁴

¹⁴⁴ A.S. Ve, *Soprintendenti alle decime del Clero*, b. 236, n. 49: «Conto delle rendite della Pieve di Zoldo computando un anno per l'altro, et delle condizioni, et aggravamenti della suddetta Pieve». Si scode fitti e livelli vecchj et antichi da più persone et dalla scola di Santa Maria et altre Ciesie ducati quaranta, delli quali ve ne sono ducati due malpaga, perché si sono presi li confini delli luoghi e mancano li confini, restano S.di :38. Si raccoglie fieno carra n. 30 delli nostri, che ne va tre al carro trevisano, che val £ 4:50 al carro, che fanno £ 135. Detratta la spesa di soldi 30 il carro, tra fattura e condotta, che ascende a £ 35:-, che resta libero al Piovan £ 100 val S.di :16- Sono Zoie dette di terra arat.e e triste, et mal governate, le quali fanno malamente Stara 2½ che sono in tutto Stara 17½ tratta la parte del lavorador et il seme resta al Piovan Stara 8½ Si scode un ottavo di uno Staro, che noi chiamiamo Calvia una sagalla per foco, dalle massarie delle persone per la maggior parte si danno orzo e segalla, et la povertà si (...), che fanno cal. 140, val Stara 17½, ma bisogna andar casa per casa a scuoderle con spesa di soldi 12 per carro, et la merinda al carrigador e poi si fa quartese e cioè di ogni 40 calvie una, che sono calvie 357, delle quali se ne da la massima al campanaro, et cal. 52 al Capellano, tal che resta libero al Piovan Stara 44½. Biave che si scodono: Formento pocho da Stara sei velc.a el resto segalla, la maggior parte orzo e Formenton le quali si vendono £ 12 in 13 al staro. Le Biave sono ridotte in tutto in somma Stara 75 et qualche anno fertilissimo, che di rado accade in queste montagne, saranno stara 80. La Pieve sopraddetta laboriosissima, loco salvatico et silvestro con gravamine di ducati 25 di Camera che pago di pensione al R.do Ms. Franc:co Oliva, canonico di Treviso, che sono £ 180 e più paga chiericati due, una aMs. Antonio fiolo di Ms. Francesco Guielmi £ 12, l'altro al fiolo di M.vo Piero Dubuch de Civald singulo anno £ 12. Il Rev. Piovan della sopr. Pieve ha assignato delle sopr. Biave, al vicario perpetuo della sudd. Pieve il Quartese della villa di Coyma di Stara otto in nove di ogni sorta di Biave. Incerti pochi, tanto pochi, quanto dir si possa attento alle fatiche intollerabili, si scode per sepoltura £ 3:- Dalli capi di casa e dalle persone da maso, delle messe delle otto le diese si va quattro e cinque miglia poi avemo soldi dieci per messa, possono essere in Lumena secondo che da dieci anni in qua si ha avuto da ducati sedeci in vinti omnibus computati. Se non sono stato in Residenza questi tre anni prossimi passati, ma per avanti ne sono stati anni 10, e non ho trovato poco o niente di differenza.lo ho dato un'altra volta questo Agosto passato a M. Vettor Pagano not. delle X.me Aptice qui in Civald presente Ms. Pre Zuanne Somaripa. Io Pre Maximinian dè Nobili Gazo Vic. Perpetuo della suddetta Pieve. Die 15 Aprilij 1565. Duplicata et Decimata

Il presule bellunese non accolse, però, la richiesta nella sua interezza, ma concesse solo che il territorio di pertinenza della chiesa di S. Nicolò divenisse curazia dipendente da San Floriano.

L'autonomia dalla Pieve, con la costituzione della parrocchia, di "juspatronato" delle Regole, sarebbe stata concessa solo nel 1614.

Per cogliere appieno quanto fossero rilevanti alcuni oneri pubblici imposti a questa comunità, va evidenziata la testimonianza, resa da mistro «Zuan Bragarezza», durante un processo celebratosi nel 158384, dalla quale emerge con chiarezza quante e quali fossero le angarie che gli abitanti del villaggio di Coi dovevano, allora, prestare, ovvero:

- «[...] condur remi per l'illustrissimo Dominio;¹⁴⁵
- condur carezzi per il clarissimo rettor di Belluno;
- condur some del spetabile signor Capitaneo di Zoldo;
- se si elege galeotti fanno sua rata;¹⁴⁶

al. N. 44».

¹⁴⁵ «Nel bosco riservato del Cansiglio furono istituite, sin dal XVI secolo, delle apposite compagnie di remèri o boschieri, composte da maestranze scelte tra la popolazione locale cui era affidato il compito di provvedere al taglio degli alberi e preparare, in loco, aste e stèle da remo, di dimensioni variabili tra i 18 e 45 piedi veneziani di lunghezza; (...)». Nel 1564 Gerolamo Foscari, Podestà e capitano di Belluno inviò al consiglio di dieci una serie di provvisioni utili per la conservazione dei boschi dell'Alpago. Questi capitoli furono accolti con soddisfazione dal governo veneziano e accettati quasi nella loro totalità con parte del 21 giugno 1564. Tra le proposte accolte vi fu anche quella di istituire le succitate compagnie di remèri. «Il numero delle compagnie fu, per quanto possibile, equamente ripartito sul territorio interessato e a fornire maestranze furono chiamate le ville di Agordo, Zoldo, Alpago, Castion, Frusseda, Limana, San Felice, Sedego, Mier, Pedemonte, Oltrardo, Lavazzo. I membri avrebbero dovuto essere eletti tenendo conto soprattutto dell'esperienza pratica, acquisibile anche con il tempo, evitando perciò un troppo frequente ricambio». M. DAL BORGO, *I remi della Serenissima*, in "Dai monti alla laguna", Ve, Stamperia di Venezia, 1988, in particolare pp. 209-213.

¹⁴⁶ La città di Belluno era tenuta a rifornire Venezia di un certo numero di galeotti, cioè uomini da remo, che venivano inquadrati in uno speciale corpo marittimo. Con la guerra di Candia aumentò la richiesta di questi uomini da "galera".

- se si elege Archibusieri, vastadori, stanno à tutti li pagamenti di conzar ogni sorte di armadure;¹⁴⁷
- stanno à rata de tutti, salariati per il commun di Zoldo, come saria à dir Nodaro, official, et capitano di cento, et di conzar strade;¹⁴⁸
- et stanno ogni rata, et comandamenti, voleri, di Serenissimo Prencipe [...]».¹⁴⁹

In alternativa all'invio di ogni singolo galeotto richiesto, la Civald avrebbe dovuto versare 130 ducati.

¹⁴⁷ F. ALPAGO, *Dizionario delle cose bellunesi*, Ms 535 dell'archivio storico comunale, sub voce "Cernide": «L'istituzione di questa milizia nel territorio bellunese seguì nell'anno 1490, in cui il Dominio comandò che fossero descritti 264 uomini delle ville, ed esercitati nel tiro del moschetto, esentandoli da tutte le fazioni personali. Commise alla città il provvedimento dei moschetti». Per una storia delle milizie popolari venete, Cfr. L. PEZZOLO, *L'archibugio e l'aratro. Considerazioni e problemi per una storia delle milizie rurali venete nei secoli XVI e XVII*, in "Studi Veneziani, VII, 1983, pp. 59-81. Vastadori è sinonimo di Guastadori. Si tratta dell'ennesima "angaria" cui erano sottoposti i Regolieri del Territorio. «Ma se quel paese produce alberi ben aiustati a pubblici bisogni, dà anco uomini proprij al publico servizio; molti ne sono destinati al taglio de remi, altri rolati galeotti per ogni bisogno, altri guastadori. Di questi ne feci rollo di 600 nel principio del regimento per essecutioni de suoi comandi...». A.S.Ve, *Senato - Secreta*, Relazioni Rettori da Belluno, Busta 34, Relazione di Alvise Barbarigo, dicembre 1644.

¹⁴⁸ «Se i ministri di giustizia si portano a pignorare nelle ville, devono i respetivi giurati accompagnarli, e condur i pegni alla camera a proprie spese. Se succedono contrasti, disfide, spargimento di sangue, e ferite; son tenuti lasciar i propri interessi, e portar in città le denunzie. Se seguono ammazzamenti, ovvero si trova il cadavere di un annegato, o d'altro morto improvvisamente, devono far la veglia di giorno e di notte uno per casa, e poi pagar le spese della revisione. Se v'è sospetto di malandrini, o contrabbandieri, s'obbligano a vegliar la notte su' campanili, suonar a martello, e procurar di fermarli». A. CARRERA, «Sopra lo stato dell'agricoltura nel territorio bellunese», in «Giornale d'Italia», Tomo VI, 1769, nn I, XI, pp. 65-84 e ripubblicata da M. BERENGO, *I giornali veneziani del 700*, Milano, 1962, pp. 146 -168. Qui p. 155.

¹⁴⁹ FL. PELLEGRINI, *Il registro n. X della Regola granda dai Coi di Zoldo*, Manoscritto, Archivio Pellegrini da Zoldo, p. 40 e *passim*.

Tutto ciò accadeva due secoli e mezzo dopo una sentenza del 1331, che aveva, invece, stabilito come gli uomini dei masi di Zoldo, chiamati «*hominum et personarum mansorum*», non fossero soggetti al gravoso “*piodech*”, ovvero la manutenzione gratuita di strade e ponti.¹⁵⁰

Un’ulteriore testimonianza del 1557 ci permette di stendere qualche altra annotazione sull’importanza, in epoca veneziana, degli oneri pubblici.

La possiamo desumere da un’istanza di protesta inviata, in quell’anno, dagli Zoldani al consiglio dei nobili di Belluno.

L’oggetto della protesta era il comportamento di alcuni mercanti forestieri, i quali, potendo evidentemente sfuggire al peso delle “fattioni”,¹⁵¹ stavano «*parte l’estade et parte jnvernata a divorar et consumar li pascoli et boschi*» della vallata.

La gravità del comportamento di questi mercanti consisteva, però, soprattutto nel fatto che costoro avevano la possibilità di attaccare, con spinte speculative, il surplus alimentare prodotto in Zoldo,¹⁵² rappresentato

¹⁵⁰ Sull’argomento così precisa F. VENDRAMINI, *Le comunità rurali bellunesi...*, op. cit., p. 32: «*Un altro onere dei rurali era quello di provvedere alla manutenzione delle strade e dei ponti nell’ambito del rispettivo territorio; se gli incaricati del consiglio maggiore, i ‘soprastanti’, trovavano alcunché da ridire, erano le comunità a dover rispondere ‘in solidum’. La buona condizione delle strade era un elemento che certamente favoriva il commercio e il traffico; ma, data anche la morfologia della zona, assai accidentata, l’obbligo non poteva che essere gravoso e difficile. Il consiglio maggiore interveniva, se necessario, per farlo osservare, costringendo le comunità contadine ad assumere in proprio i lavori e le spese occorrenti anche per opere stradali di rilievo*».

¹⁵¹ Con il termine “*fattione*” si intendevano gli oneri che gravavano sui residenti. Si distinguevano in “*reali*”, chiamati anche “*angherie*”, cioè l’obbligo di prestare lavoro in maniera gratuita (es. il “*piodech*”), e “*personali*”, che si assolvevano con il pagamento delle “*gravezze* (imposte o Tasse).

¹⁵² Dalla “*Relazione della città di Belluno e del suo territorio*”, fatta l’anno 1564, attribuita al rettore Girolamo Foscarini, (A.S.C. BI, Stampa per nozze 2462), apprendiamo che gli Zoldani erano i maggiori produttori di bovini del territorio bellunese in rapporto al numero degli abitanti. Se ne contavano, infatti, ben 1697,

in particolare dai formaggi e dal burro,¹⁵³ che era stato fatto aumentare di prezzo, da tre a ben sei o sette soldi la libbra.

Non solo, ma questi fornitori forestieri compravano «vino, biava, farina, over pane» e li rivendevano in valle «con grandissimo guadagno».

Se una simile situazione fosse durata ancora due anni, proseguiva la supplica, «certissimamente se al presente è andata una parte de questi dil loco a lavorar in alieni paesi, anchor il resto saria sforzato andar mendicando per il mondo et lassar che li forestieri godessero et portassero la sua povera sostantia da Zoldo in li suoi paesi, come han fatto et fano in total ruina del detto loco ».¹⁵⁴

pari ad una percentuale del 103,5% capi per ogni 100 abitanti allora stimati in 1639. Per l'allevamento degli ovini Zoldo si trovava, invece, agli ultimi posti con "soli" 2257 capi. «Il surplus della produzione (soprattutto dei boschi) e il surplus di lavoro assegnato ai fuochi venivano impiegati per soddisfare alcune esigenze collettive (opere pubbliche, strade, ponti, roste, ecc.), per integrare la quota dei tributi imposti alla comunità e per assicurare l'approvvigionamento dei beni di consumo in caso di calamità naturali o durante le periodiche crisi alimentari. Risorse e braccia erano messe a disposizione dal villaggio: meccanismi usuali nel sistema di sicurezza sociale della comunità contadina, diffusi in età preindustriale in ogni parte del mondo». Cfr, F. BIANCO, *Carnia, XVII-XIX. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino*, PN, Ed. Biblioteca dell'immagine, 2000, p. 29.

¹⁵³ In un testo conservato nell'archivio storico del comune di Belluno sono contenute notizie anche sulle abitudini alimentari degli «uomini del monte», tra i quali gli Zoldani: «... la maggior parte delle famiglie oltra la carne che consumano assai, usano per riparar la vita loro di far seccar la ortica, et le scorze di rape, et nel tempo del verno per isparmiare fanno un foglio di pasta grande quello empindo di formaggio, botiro, et di dette ortiche et scorze di rape, le quali fanno tenere et molle col latte, et rossetando nella padella lo fanno cuocere nel forno, et questo mangiano et si nutriscono buona parte dell'anno senza altro pan né vino, et di queste ortiche et scorze di rape io ne ho visto seccare gran quantità cavalcando il paese». Cfr. A.S. C. BL., *Informatione de la città di Belluno et Territorio del 31 maggio 1561* (Ms 874).

¹⁵⁴ La supplica, che si trova in A. S. C. BL, *L.P.M.C*, Ms. 146, ff. 189 r. e v., è stata riportata da F. VENDRAMINI, in *La mezzadria bellunese nel secondo Cinquecento*, Belluno, Tarantola libraio Ed., 1977, p. 91.

Il consiglio dei nobili accolse la supplica e impedì ai forestieri di usufruire dei pascoli «*communali*» se prima non fossero diventati, a loro volta, regolieri soggetti al peso delle «*fattioni*» e delle angherie.¹⁵⁵

Questa presa di posizione degli Zoldani, certamente giustificata, rappresenta la spia della situazione sociale ed economica estremamente critica in cui essi versavano, ma anche delle responsabilità che gravavano sul ceto dirigente sia di Venezia, sia di Belluno.

Nel 1614, pochi giorni dopo il suo ingresso nella carica, il podestà Angelo Contarini introdusse una nuova imposta, chiamata «*colonato*»¹⁵⁶ e mise in

¹⁵⁵ Quello delle «angarie» è un problema che investiva l'intero stato veneto, non solo il Bellunese. L'argomento è trattato, con speciale riferimento al secolo XVIII, da M. BERENGO, *La società veneta alla fine del settecento*, Firenze, 1956, pp. 102 e seg.

¹⁵⁶ «*Per debita, et riverita essecutione delle cose giudicate nell'Eccellentissimo Consiglio di 40 Civil Novo doppo un longo litigio di 34 in 36 anni tra quella comunità. Et gl'estimati d'esso territorio, fosse rinovato l'estimo generale di benni, et introdotto quello del collonato all'uso del padoano, al che fui pronto, ma con grandissimo disgusto dei cittadini del consiglio, li quali non ostanti li giuditij volevano continuare nell'antico loro libertà d'aggravare i distrettuali, et sollevare se medesimi nel pagamento delle gravezze*». A.S.Ve, Senato, Secreta, Relazioni dei Rettori da Belluno, Busta n. 34, Rel. di Angelo Contarini del 14 gennaio 1615: «*Siccome li fondi esistenti nell'estensione territoriale erano nella maggior parte posseduti dai Nobili e Cittadini di Belluno, quali non formavano parte del Corpo territoriale, così non si poteva per le spese del Corpo assoggettare degli individui, che non vi appartenevano, lorché sarebbe nato se la qualunque imposizione territoriale fosse stata assolutamente fondiaria, ossia insita nella proprietà. Essendo però tutti cotali fondi consegnati per sistema aggravio a titolo di colonia ai villici delle Pievi, che concorrevano a formare il Corpo territoriale, benché non possidenti, si è trovato un sistema particolare d'estimo per assoggettare questi villici ad un imposizione proporzionata ai fondi che detenevano, qualunque ne fosse il titolo, essendoché qualora avessero li beni lavorati appartenuto a detti villici o in proprietà, o in affitto, o in qualunque altro modo, non poteva aver luogo per essi l'esclusione portata a favore dei Nobili e Cittadini. Questo sistema particolare si è rinvenuto nella formazione di un estimo territoriale che essendo tratto in copia, per quello riguarda la catasticazione dai Quaderni generali dell'estimo reale di Belluno, veniva costituito coll'allibrarsi ad ogni famiglia villica tutti li beni da essa lavorati, qualunque ne fosse il proprietario estraneo il titolo per cui le deteneva. Non si annotavano quindi*

esecuzione pure l'estimo generale dei «beni vecchi»,¹⁵⁷ deciso fin dal 1583, chiamato «estimo reale»,¹⁵⁸ con il quale le comunità bellunesi avrebbero

*differenze di sorta rispetto alla squadra particolare dei fondi, e in base del numero dei campi pegli arativi e dei carri di produzione per prativi, si faceva il gettito territoriale a guisa del campatico ed a seconda dei bisogni. Su tali libri poi nascevano in luogo dei traslati di proprietà, dei traslati che potrebbero dirsi personali, nei casi che partendo una famiglia dal lavoro di una possessione per recarsi a lavorarne un'altra, altra famiglia subentrava ad essa pel lavoro della prima possessione. E li soli traslati materiali avevano luogo nel caso che da una possessione venissero levati dei fondi per aggiungersi ad un'altra, essendoché poteva dirsi che il gettito era annesso alle parziali possessioni indipendentemente dal nome del proprietario. Traeva quindi il nome di estimo colonato di modo perché colpiva direttamente il colono, (...) si suddivideva in altrettanti caratti per le singole pievi (...) quindi suddivise per l'esazione in altrettante regole. L'esazione si faceva a mezzo dei Giurati.». O. CEINER, *Passate cronache: il sistema fiscale bellunese all'epoca della Serenissima*, ASBFC, n. 297, anno LXVII, p. 247.*

¹⁵⁷ «Li Beni compresi nelli primi catastri dell'estimo antico si denominavano beni vecchi e gli altri posteriormente stimati seguitavano a denominarsi Beni comuni. Li Beni vecchj si alibravano dietro estensione in così detti Campi Bellunesi pegli arativi e dietro prodotto per i prativi. Il campo arrativo consisteva in passi 1250 Bellunesi, corrispondenti alli così detti passi d'Arsenale. E la misura di produzione delli prativi era il carro consistente in libbre 1200 circa di feno corrispondenti a passi uno e mezzo». O. CEINER, op. cit., p. 248. N. OLIVIER. in *Zoldo: arte e storia*, Dozza di Zoldo, La Genzianella ed., 1983, p. 79, pubblica un foglio dell'estimo dei beni vecchi rinnovato l'anno 1507, tratto dal notaio Biasio Raimondi dagli atti della cancelleria del capitaniato, che così precisa: «*Ecclesiae Sancti Floriani Montem de Pramper affictant pro libris centum, & quadraginta, Infra Confines à manè Mons Cornigie, a meridiè Mons dictus Sasus de Vescovado, à sera il Sasso di Val de Zocho, a nulla hora Pascua Communis Zaudi in Libris duabus mille octingentis, & sexaginta L. 2860; Monasterium Sancii Marci de Vedana unus Mons nominatus Mons de Cornigia, affictatus per dictum Monasterium Ducatos viginti, à manè Mons de Pigne, à meridiè Mons Tocque, a sero Mons Pramperij, à null' hora Sasso di mezo di in Libris duabus mille quatuorcentis, & octuaginta---*L. 2480».

¹⁵⁸ «L'estimo generale della Provincia, che chiamavasi reale e doveva ogni cinque anni rinnovarsi, veniva formato nel modo seguente: si elegevano dal Consiglio degli appositi deputati fra i Nobili, che divisi in diverse compagnie, in unione ad alcuni deputati eletti dal corpo territoriale, tra li propri individui e scelti dal consiglio

dovuto pagare le imposte, allora chiamate «gravezze».¹⁵⁹

Si trattava di una normativa che aveva dato luogo a lunghi litigi tra padroni e lavoratori delle terre, sui quali aveva “gravato” in maniera consistente.

Rilevava il podestà Costantino Zorzi, nel lasciare Belluno, nell’ottobre del 1619, che l’anno prima, all’atto del suo insediamento, aveva trovato «tra la città, et territorio gran discordia per le molte, et antiche liti, che tra essi

sopra duple proposte dall’università dei Cittadini, venivano incaricati di rilevare in apposito catastro tutti li fondi esistenti nell’estensione territoriale della provincia, coi rispettivi loro confini e col rispettivo numero progressivo, avuto riguardo alla materiale progressiva loro posizione, annotandovi le parziali nominaje e il nome dell’attuale possessore». O. CEINER, Passate cronache: il sistema fiscale bellunese all’epoca della Serenissima», ASBFC, n. 297, anno LXVII, p. 247. Queste alcune delle modalità necessarie per le operazioni di catastrazione: «...III. Che sia fatto lo estimò su la jntrada et sia diviso el paese jn due sorte, videlicet: pieve bone et mancho bone; con lj presij in cadauna de esse pieve: bonj, mezanj et cativj; videlicet: Oltrardo, Castion, Limana, S. Felise, Mier, Sedego, Pedemonte, Frusseda, Alpago et Agort per bone, et Lavazzo et Zoldo per mancho bone. Et per ognj campo de terra arativa che serà estimato per bon, se metta dintrada lite 10 et per quel mezzan lire 7 et per jl cativo lire 4; et jn lj pradj, per ogni caro de fen estimato per bon, metendosij passo uno e mezzo per caro, si metta d’jntrada lire 4, et per quel mezan lire 2 et il cativo soldi 15. Et lj Uvellj et biave, vinj et denarj si metano lire 5 ad uso de carte. Lj affitj de montagne, boschj et pascolj secondo che se affitano ò affitar se potesseno, lj fittj de case, molini, siege follj, fornj fusine et altrj edificj sj metano per la mittà de quello s’affittano o affitar se potessino, havendo rispetto alle spese che v’hanno alla reparation delle case et edifitij. Et jn questo capitolo s’jntendino jncluse etiam le pieve di Lavazzo et Zoldo, et lj campj bonj de Lavazzo et Zoldo siano mesj per ognj capo bon d’jntrada de lire 7, per jl mezan lire 5, per jl cativo lire 3; et li pradj: per ogni caro de fen bon lire 3, per jl mezan lire 1, soldi 10 et per jl tristo soldi 15. (...) Alli campj veramente che pagano decima, sia detratto el terzo, allj pradj el quinto, et dellj quartesj pro rata et posto allj patronj de esse decime et quartesj. Et lj Uvellj che se pagano sopra le case, jncludendo etiam quelle da station, siano detratj dalla facultà, jncludendo etiam quelle da station, siano detratj dalla facultà de quellj che pagano et postj allj patronj de ditti livellj». O. CEINER, Dei Libri Aextimi del Capitanato di Zoldo, ASBFC, ott/nov. 1987, n. 261, anno LVIII, pp. 136-137.

¹⁵⁹ Le “gravezze” erano pagate solidariamente dalle comunità rurali bellunesi

vertivano per occasione di gravezze del nuovo collonato, et per altre cause, onde credendomi confermare con la volontà pubblica m'applicai con ogni spirito a procurar d'accomodarli, come con l'aiuto del signor Dio ultimamente ... il feci con soddisfazione d'ambe le parti, che perciò volsero venir anco a suoi piedi a far decretare esso accordo».

Nel passo successivo della sua relazione egli ricorda che: «...vi erano ancora altre simili difficoltà tra quelli del Capitaneato di Zoldo, et di questi feci l'istesso, si che lodata Sua Divina maestà vivono in pace et contento».¹⁶⁰

La pace e la tranquillità tra i monti di Zoldo deve essere durata ben poco se il successore di Costantino Zorzi, Francesco Duodo, rilevava nel novembre 1621, come da costoro non provenissero più «*quelle maravigliose operationi di fede*» nei confronti del serenissimo governo «*che si è veduto nelli altri tempi*».¹⁶¹

Egli individuò subito la causa del nuovo scontento degli Zoldani nel fenomeno degli usurpi dei «*beni comunali*», per limitare il quale era inefficace ogni tipo di azione, a causa di un meccanismo giudiziario decisamente imperfetto.¹⁶²

¹⁶⁰ A.S.Ve, Senato - Secreta, Relazioni Rettori da Belluno, Busta 34, Relazione di C. Zorzi del 24 ottobre 1619.

¹⁶¹ A.S.Ve, Senato - Secreta, Relazioni Rettori da Belluno, Busta 34, Relazione di F. Duodo del 17 novembre 1621.

¹⁶² Ecco quanto riferiva su queste disfunzioni il Podestà di Belluno, omenico Correr, il 29 luglio 1637: «*E primieramente ho sentito il grave pregiudizio, che patiscono li sudditi per l'usurpatione de communi che sono destinati alla pastura d'animali, onde sono necessitati li contadini scemar il numero del bestiame, che può renderli commodi, et beneficar ancora questa città per la tratta che ne cava il partito. La cagione di queste usurpationi m'acorgo essere per l'auttorità levata alli Rettori di ricevere nella cancellarla le denontie dellusurpationi de beni comunali, et lispeditione di prima istanza, non essendo a tutti concesso facultà di poter fare ricorso al destinato tribunale in questa città per l'incommodo de viaggi, et per le spese, a che però potrà Vostra serenità introdur il rimedio di conceder a sudditi il ricorso alla cancellaria come prima, salvo l'appellatione al Magistrato superiore*». A.S.Ve, Senato - Secreta, Relazioni Rettori da Belluno, Busta 34, Relazione di D.

Gli Zoldani, infatti, non potevano disporne «*essendoli quasi a fatto stati levati da particolari*», cioè da forestieri.

Il rettore, oltretutto, non poteva tollerare che con la sottrazione di quei beni «*comunali, co' quali senza spesa alcuna sostenevano sé, et li suoi animali*», queste comunità fossero state private «*di quello che tanta benignità di questa Serenissima Republica li fu concesso*» e proseguiva assumendosi il merito di aver bene «*operato per liberare questi poveri et miserabili dall'espilation de magra comun col mezzo de besi spesi, de giornate, et altre loro innumerabili inventioni, le provisioni fatte et ordinate lo dimostrano*».¹⁶³

Il Duodo, infine, nella conclusione della sua relazione evidenziava la causa «*della rovina di quel povero territorio*» oltre che in «*un'altra infinità di spese*», soprattutto «*nelle querele de danni dati, de concieri di strade, de condotte di remi et biave per quel fontico*».

Egli riteneva che il territorio del distretto si sarebbe spopolato se non si fosse provveduto con la massima urgenza.

Analizzando, inoltre, l'aspetto degli aiuti finanziari concessi alle comunità zoldane in occasione dell'episodio pestilenziale che avrebbe sconvolto il capitaniato nel 1631, si può rilevare come pochi ricchi avessero provveduto «*con i loro prestiti alle deficitarie casse pubbliche e attraverso la pressione esercitata dal loro potere economico*» quasi si fossero sostituiti alle funzioni del comune manipolandone a loro favore le decisioni.

Infatti, per soccorrere gli Zoldani superstiti, «*non si ricorse all'esausto erario comunale ma all'offerta volontaria del nobile Fermo Novello, che versò in contanti lire 3720, pari a 600 ducati. Il prestito scadeva nel gennaio 1632 e sarebbe stato pagato alienando le entrate del dazio sul bestiame. Per difficoltà finanziarie esso fu protratto e liquidato a Paolo Novello, erede dello*

Correr del 17 novembre 1621.

¹⁶³ A.S.Ve, Senato - Secreta, Relazioni Rettori da Belluno, Busta 34, Relazione di F. Duodo del 17 novembre 1621.

zio Fermo, nel maggio 1633 in lire 3924,12 con gli interessi». ¹⁶⁴

Nella relazione del febbraio 1636, del podestà Domenico Zen, si legge, un po' sbigottiti, che in Zoldo avrebbero abitato, a pochi anni di distanza dal tragico evento epidemico del 1629-1631, «8 mille» persone «in circa» e che «quest'abbondante numero» sarebbe stato, oltretutto, «reliquia della peste passata, che ivi dilatò grandemente il suo veleno ». ¹⁶⁵

Sulla scorta di quel dato, egli provvide subito ad aumentare il numero di quanti dovevano essere addetti alle «cernide», anche per l'eccellente attitudine al «serviggio militare» degli Zoldani, pur dovendo, come per il passato, disporre, per far fronte ai bisogni alimentari di una popolazione così numerosa, di «provvedersi alle basse», ovvero in pianura.

Il dato demografico messo in evidenza da Domenico Zen è talmente elevato da far pensare ad un suo clamoroso errore.

Gli Zoldani, infatti, sarebbero stati ufficialmente censiti nel numero ben inferiore di 3870 solo nel 1766.

Oltretutto la pestilenza ebbe non solo conseguenze di carattere demografico ma anche economico sul capitaniato, poiché sconvolse soprattutto le caratteristiche della principale industria zoldana, quella siderurgica, che perse il suo carattere di «“grande”, (per quei tempi)», per assumere successivamente «i tratti della piccola metallurgia rurale, fatta di “fusinelle” da chiodarotti, da maniscalchi, da fabbri ferrai che fanno un po' di tutto». ¹⁶⁶

La crisi di questo settore aveva, però, anche altre radici essendo

¹⁶⁴ P. ULVIONI, *Il gran castigo di Dio*, Milano, Franco Angeli, 1989 , p. 235, n. 55

¹⁶⁵ A.S.Ve, *Senato - Secreta, Relazioni Rettori da Belluno*, Busta 34, Relazione di Domenico Zen del 21 febbraio 1636.

¹⁶⁶ R. VERGANI, *Per la storia delle miniere e della metallurgia in val di Zoldo*, in “Dai monti alla laguna”, Comunità montana Cadore Longaronese Zoldano, 1988, p. 55.

attribuibile soprattutto all'aumento del prezzo della materia prima, che proveniva in prevalenza dalle miniere del Fursil, in colle Santa Lucia,¹⁶⁷ al grave deperimento dei boschi,¹⁶⁸ a quelle che, con un linguaggio di moda, potremmo attribuire alle "regole di mercato", cioè alla concorrenza bresciana e straniera.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Qualche decennio prima, il vescovo di Trento, che reggeva anche la diocesi di Bressanone, diede disposizione di rescindere i contratti fatti da Zoldani, Agordini e Cadorini con quelli di Colle S. Lucia. Essi così protestarono: «1555 - 28 agosto. (...) *li poveri ferratieri de Agorth e Zoldo, (...), qualli sono per ùno terzo, et più de detto territorio in questo loro occorrente bisogno, e neccessità constretti, vedendosi esserli fatto cusi graue et insoportabile torto dal R.mo mons. cardinale di Trento, (...), qual'è, che hauendo loro ferratieri per auanti comprato da quelli da Col de Santa Lucia, (...), una bona quantità de vene da ferro e quelle cum suoj proprij denari pagate per soldi 10 la misura, e tramutata per portar alli suoi forni secondo il solito suo, par, che detto R.mo monsignor, o suoi commessi za fa un anno, e mezo in circa habino quelle jntromesse, e poi quelle habi tolto in si e comprato da detti de Col e habino fatto proclamar, che chi ha seruito de denari a essi da col sopra de vene uadino da loro, che li renderà li suoi denari, et che chi uoleno comprar vene da ferro loro ne uenderano a soldi 36 la misura, pretto ueramente eccessiuo e fuora de tutto l'honesto, à tal che essi poveri ferratieri sono restati in asciutto, che non poteno più far ferro perché per detto pretio non se ne puol far, che se perderia del proprio cauedal, Et non fazendo ferro sono totalmente ruinati perche bona parte de loro non hano altra jndustria ne jntrada*». F. TAMIS, *Storia dell'Agordino*, IV, 1982, p. 176.

¹⁶⁸ I rettori veneziani già dalla seconda metà del XVI secolo segnalavano al governo della Serenissima che nel Bellunese «*li boschi sono venuti al manco et non si cava quella quantità di carboni che faria bisogno*». A.S. Ve, *Collegio V (Secreta)*, Relazioni Rettori da Belluno, Busta 34, relazione di Pietro Loredan datata 1 giugno 1562. Pochi anni dopo si mostrava ormai concreta la possibilità che i boschi venissero del tutto meno, «*percioché tutto il Magisterio di colar le vene, si fa con grandissimo numero di carboni, che costano molto per causa che li boschi di quel suo territorio dalli inhabitanti sono sradicati, et continuano nel tagliare [...]*». Ibidem, Relazione di Marco Antonio Miani del 3 agosto 1574.

¹⁶⁹ I proprietari dei forni di Zoldo ebbero nel ferro bresciano e nei manufatti prodotti in paesi non lontani dei terribili concorrenti. Dalla relazione del podestà Federico Corner, si può rilevare che l'industria metallurgica zoldana già prima dell'inizio del contagio pestilenziale poteva essere considerata in crisi. Cfr.: A. S. Ve, *Senato - Collegio V (Secreta)*, Relazioni Rettori da Belluno, Busta 34, Relazione di F.

Da un altro episodio di storia zoldana è possibile rilevare come anche nella seconda metà del XVII secolo le scelte del comune bellunese favorissero precisi interessi, e per la precisione quelli dei “popolari”,¹⁷⁰ riuniti attorno al Monte di Pietà.¹⁷¹

In Zoldo, infatti, nonostante i divieti si erano insediati dei piccoli gruppi di Ebrei, per esercitarvi «*negotio di molta rilevanza*».

Quando la notizia arrivò a Belluno ecco scattare, il 13 gennaio 1658, un decreto di espulsione la cui formulazione, che appare intrisa di secolari pregiudizi,¹⁷² ricorda quello, perfettamente simile, emesso nel 1518, nei confronti di altri appartenenti a quella comunità, dal consiglio maggiore della Civald.¹⁷³

Corner del 20 Luglio 1622: «*Vi sono anco li forni di ferro in Agord et in Zoldo, ma quest'anno il buon mercato, con il quale hano li tedeschi despensato il suo è cessato assai il guadagno, che per ordinario suole essere grandissimo*».

¹⁷⁰ Con il termine “popolari” si indicavano i componenti di quelle famiglie che non potevano mandare un loro membro a far parte del Consiglio Maggiore, pur abitando in città, come invece avveniva per i nobili. Essi costituivano un altro corpo sociale, l’università del Popolo. Cfr. F. VENDRAMINI, *La mezzadria bellunese nel secondo Cinquecento*, Belluno, Tarantola libraio Ed., 1977, p. 16.

¹⁷¹ Sul Monte di Pietà di Belluno cfr. F. VENDRAMINI, *Tensioni politiche nella società bellunese della prima metà del '500*, Belluno, Tarantola libraio Ed. 1974, pp. 43-60. Di recente: S. MISCELLANEO, *Il Monte di pietà di Belluno e il suo archivio*, Fond. Cassa Risparmio. Vr. Vi. Bl. e An., 2001.

¹⁷² A. S. C. BL, LPMC, lett. Z, n.218, f. 25: «*perché restino levati gli scandali et pessimi esempi che potessero nascere dall'introduzione di simile gente*». *Dei pregiudizi di cui erano vittime gli Ebrei parla lo storico bellunese Giorgio Piloni: “Era voce che li Giudei facessero i loro sacrificij col sangue humano, comprando quello dalli bambini, da Chirurghi, et da Stueri. Et poi riposto il sangue in vaso di vetro, et accostatolo al focco invocavano li Demoni, con li quali, mentre il sangue bolliva, ragionavano”*». G. PILONI, *Historia della Civald di Belluno*, Bo, Forni Ed., rist.1974, p. 526.

¹⁷³ I pregiudizi elencati nella nota soprastante erano stati accentuati, a decorrere dal 1501, dalla predicazione di un frate dell’ordine dei Serviti, Elia da

In ogni caso una decisione che non contribuì a migliorare le condizioni sociali ed economiche delle comunità zoldane.

Brescia, che, oltre, a tuonare contro gli Ebrei si era impegnato in una dura battaglia a favore della nascita, in Belluno, di un Monte di Pietà, la cui istituzione venne deliberata dalla Serenissima con Ducale del 20 ottobre 1501. Gli Ebrei cercarono di contrastare questo nuovo corso, riuscendo ad ottenere per qualche anno delle licenze «*ad pignorandum*», finché, con Ducale del 26 marzo 1518 venne definitivamente stabilito che «*finito il tempo della concessione di essi hebrei, alcun hebreo non possi per modo alcuno star né habitar in essa terra di Civald nec etiam nel suo territorio et ciò perché son causa di molti scandali, danni et usura*». A S. C. BL, LPMC, libro N, 20 aprile 1518. Per capire il contesto nel quale era stato emesso questo provvedimento deve essere rilevato che esso seguiva di poco quello emesso in data 29 marzo 1516, che segnò radicalmente la vita e la storia dell'intero popolo ebraico. Tale decreto, in uno dei passaggi più rilevanti così recitava: «*Gli Giudei debbono tutti abitar unidi in la corte de Case, che sono in "Ghetto" appresso San Girolamo; ed acciocché non vadano tutta la notte attorno (...) siano fatte due porte le quali dovevano essere aperte mattina e sera da quattro custodi Cristiani a ciò deputati e pagati da loro Giudei*». Era l'atto di nascita del "Ghetto", che tragiche conseguenze avrebbe, poi, avuto per l'intera storia di questo popolo. «*Queste parole sono un rintocco nella storia della diaspora degli Ebrei per le terre d'Europa e del mondo. Le mura del Ghetto, che nascono come limite preciso, fisicamente invalicabile, diventeranno un tenace simbolo* ». R. CALIMANI, *Storia del ghetto di Venezia*, Milano, A. Mondadori Ed., 1995, p. 5.

VII.

Originari e forestieri

Come nel limitrofo Cadore, il diritto di appartenenza alle comunità regoliere si acquisiva (e si ottiene) «*iure sanguinis*», ossia per il vincolo parentale tra e con le famiglie originarie. Titolare del diritto è, infatti, indiscutibilmente, la famiglia titolare e non un suo singolo membro, né chi ha fondato la famiglia, né chi vi discendente, maschio o femmina che sia.¹⁷⁴

Al diritto di appartenenza e di partecipazione alla vita della comunità, nelle forme che democraticamente essa si impone, e del qual diritto è titolare la famiglia regoliere, corrisponde, a livello di intera comunità, quello di ammissione e, in negativo, di esclusione. Quest'ultimo diritto (l'ammissione-esclusione) è la prerogativa sovrana della Regola, riunita in assemblea tramite i rappresentanti di ogni famiglia componente; la Regola, infatti, non può che essere completamente autonoma da terzi (soggetti pubblici o privati che siano) nella facoltà di prendere decisioni che la impegnano nel suo essere, quale le è stato consegnato dalla identità storica; e, trattandosi di una comunità di famiglie, non vi è decisione più incisiva, e potenzialmente in grado di comprometterne l'identità e l'essenza vitale, dell'ammissione o meno di una nuova famiglia. Gian Luigi Andrich, soffermandosi sull'aspetto negativo del diritto (la facoltà di escludere una famiglia ritenuta non idonea), vede proprio in esso la «*caratteristica della primitiva proprietà dell'Ente Corporativo Regoliere*».¹⁷⁵

¹⁷⁴ Continuiamo a leggere frasi imprecise, secondo le quali la qualifica di regoliere si ottiene «*per vincolo agnaticio (ossia per discendenza, in linea maschile, dagli antichi originari)*», anche se poi, per una specie di "trasalimento democratico" si aggiunge che può avvenire anche «*per residenza e compartecipazione alle attività comuni*» (cfr. G. C. DE MARTIN, *La realtà...*, op. cit., p. 195).

¹⁷⁵ «*Il diritto di esclusione dal godimento del forestiero alla Regola, ossia anche e specialmente dell'appartenente al villaggio vicino, dal godimento di questi*

Egli sottolinea pure la viva consapevolezza al riguardo, presente tra i regolieri, e come essa «*non fu intaccata dal fatto che il marico fosse chiamato responsabile, per conto e nome della corporazione Regoliera, delle fazioni pubbliche*» (*ibidem*).

Non era un problema di poco conto, quello cui accenna. Le comunità regoliere e, per esse, i loro capi, tra i quali il *marico*, nel corso del tempo vennero incaricate, da parte degli Enti pubblici del territorio, della esecuzione di particolari lavori e mansioni di natura pubblicistica, cioè di interesse generale; le Regole stesse, ossia come tali, in quanto concessionarie di questi lavori, vennero intese dall'Ente territoriale maggiore come entità territoriale pubblica, pur di grado inferiore. I membri delle Regole e i loro rappresentanti, dalla promiscuità di rapporti con l'Ente pubblico potevano, con estrema facilità, essere indotti a credere (e agire di conseguenza) che all'accoglienza di un nuovo cittadino nel villaggio sede della Regola, e perlopiù identificato con essa, dovesse corrispondere l'ammissione alla locale consociazione degli originari. E' un fatto sociale e storico di primario rilievo, che i regolieri non siano caduti in questa confusione, anche se molti documenti provano che non sempre ne avevano eguale coscienza, sì da giungere varie volte - in Zoldo e ancor più nel circondario di Belluno - a dichiarazioni contrastanti.¹⁷⁶

pascoli e boschi, costituisce la caratteristica della primitiva proprietà dell'Ente Corporativo Regoliera» (G.L. ANDRICH, *op. cit.*, p. 109). Interessante l'individuazione, o collocazione, del diritto tra quelli derivanti da quello di proprietà, quasi loro corollario; lo studioso agordino ne vede la fonte più nel rapporto delle famiglie con i beni gestiti che nel tipo di rapporto delle famiglie tra loro; lo stacca, in altre parole, dallo «*ius sanguinis*», per collocarlo nel particolare diritto patrimoniale.

¹⁷⁶ Il Registro n. X della Regola grande dai Coi riporta un processo del 1583-84 tra i regolieri di Mareson, Pecol, Pianaz e consorti Rizzardini da una parte e, dall'altra, i membri del «*casale*» dei Pellegrini (*de Pellegrin*) e di quello «*da Col*» (entrambi provenienti dal maso di Lavazon). La motivazione della contesa fu proprio l'affermazione del diritto regoliere e la sua differenza da quello civico; sono pagine molto eloquenti.

Il problema non era solo teorico. Ogni tanto giungeva nel villaggio qualche «foresto», per motivi di lavoro o di matrimonio; se egli non avanzava attese sull'ammissione ai beni regolieri (a partire dalla «part» della legna) e, più in generale, sulla partecipazione all'assemblea e se, nel contempo, non si sobbarcava gli obblighi collettivi (manutenzione delle strade boschive, sgombero della neve, ecc.), la questione non si poneva.

Se svolgeva, ad esempio, una professione completamente disgiunta dall'agricoltura, il problema non si poneva (ma, allora, anche i parroci avevano stalla e allevamento). Ma se, ad esempio, un uomo sposandosi andava ad abitare nella casa e nel villaggio della moglie regoliera, egli e la sua famiglia potevano (o dovevano?) essere ammessi? Ogni Regola si disciplinava secondo le proprie norme, consuetudinarie o scritte, frutto e segno della propria sovranità in materia. In Zoldo, fin dalle origini, accanto ai lavori agricoli, essenziali per costituire una realtà di Regola, era intensa la lavorazione dei metalli,¹⁷⁷ portata avanti da membri degli antichi masi e (oppure insieme) lavoratori provenienti da fuori valle. Il problema dell'ammissione di queste famiglie, dunque, si era posto da subito, creando le accennate vertenze giudiziarie, e s'era accresciuto dopo la guerra cambraica.¹⁷⁸

¹⁷⁷ Un autorevole studioso ritiene non sia, «in senso relativo, un'esagerazione» definire Zoldo una «valle del ferro»: R. VERGANI, *Zoldo "industriale" in un sonetto del Cinquecento*, in: *Le Dolomiti Bellunesi - Rassegna delle sezioni Bellunesi del CAI*; a. XI, n. 20, pp. 160-165.

¹⁷⁸ Lo ricorda G. DE BORTOLI (*Protestanti a Belluno nel Cinquecento*, in: *Dolomiti*, 1978, n.1, p, 29), che accenna anche al problema religioso creato nel tessuto relativamente tradizionalista delle comunità dai nuovi arrivati: «Nel 1560 viene interrogato il sacerdote Leonardo, vice pievano di Zoldo sulla situazione della parrocchia e risulta che forestieri e gente del luogo mangiano carne anche la quaresima, si fanno beffe del Papa, di giubilei, di Messe e non vogliono confessarsi (...). La situazione di Zoldo e di Canale d'Agordo è significativa. Il notevole gruppo di forestieri e di tedeschi rivela che in questo periodo oltre all'emigrazione, si nota un movimento di immigrazione. Ovviamente doveva trattarsi di cosa temporanea. I tedeschi arrivavano nell'Agordino e a Zoldo da Primiero e da altre zone del Tirolo e

Non era solo, né principalmente, un problema di Zoldo; esso si poneva ovunque esistevano comunità di originari aventi proprietà o possesso usufruttuario *«sull'incolato»*, e la Serenissima intervenne, per risolverlo, soprattutto con la Decisione generale 28 aprile 1674 dei *Sindaci Inquisitori in Terraferma*¹⁷⁹ (assunta per dirimere le controversie sorte nei territori di Brescia e Verona) e il Decreto 7 settembre 1764 del Senato (a sèguito di analoghe questioni nel Bergamasco, in Val Camonica e Romano).

Il Decreto (*«...abbiamo creduto con una generai decisione stabilire e decretare.»*) del 1674 costituì e ancora rappresenta, per il suo equilibrio e la sua chiarezza, un riferimento legislativo preciso e importante; ne offriamo, perciò, una lettura analitica.

I Sindaci Inquisitori osservavano, anzitutto, che *«l'admissione dei Forestieri alla partecipazione delle cariche, prerogative, Entrate e Benefizii dalli Originari posseduti... esser stato quello... il motivo che ha dato sempre fomento in questo territorio alle maggiori confusioni, discordie, e litigi nei Comuni... tra Originari e Foresti»*.

Informavano che, già *«al nostro arrivo a questa parte»*, si erano presentati *«avanti di Noi li Forestieri di molti Comuni portando i loro gravami»*, sicché, dopo aver *«ascoltate diverse cause de medesimi... prese le più esatte informazioni dai Sindaci del Territorio, e da altre persone pratiche»*, *«con oggetto di troncar le liti, levar le amarezze dagli animi d'interessati, togliere le disunioni, e stabilir una norma certa, con la quale ogni uno sappi come regolarsi»* il magistrato aveva deciso di emanare il provvedimento. Il cui *«animus»* è favorevole a una soluzione positiva per i nuovi arrivati nei villaggi delle Regole, pur senza ledere il diritto acquisito. Esso è chiamato *«benefitio dell'Originalità»* o, semplicemente, *«Originalità»*, ed è *«posseduto»*, cioè ha per titolari persone fisiche, forse proprio per

venivano per cavare metalli, comuni in tutta la zona (...). La pirite venne scoperta soltanto nel 1615».

¹⁷⁹ Pubblicato nell'antologia documenti.

questo definite «*originarii*»; le quali formano un corpo morale chiamato «*Comune*» (questo il nome generico utilizzato per le organizzazioni titolari del diritto indicato).

Il «*beneficio dell'originalità*» ne porta con sé altri, ossia «*ogni offitio...cariche, prerogative, Entrate e Benefizii... godimento di Beni*», assieme a doveri, cioè «*tutte le fazioni reali, e personali che occorrono nel Comune medesimo... l'ordinarie Fazioni... e gravezze*».

I «*comuni*» regolano al loro interno diritti e doveri secondo «*usi*», che lo Stato riconosce e fa propri. I «*beni comunali*», cioè dei «*comuni*», nel Decreto sono distinti secondo una duplice «*natura*»:

- quelli che derivano da «*antiche donazioni*»;
- e quelli «*acquistati da antiche persone originarie col loro proprio soldo*» e tali da garantire «*entrate particolari*».

Il magistrato disponeva, pertanto, l'accettazione di un aspirante alla comunità della Regola, e della sua famiglia, qualora avesse osservato tre condizioni:

1) Un determinato periodo «*di permanenza in quel Comune, nel quale vorranno godere il beneficio dell'Originalità*», fissato in «*cinquanta anni per i cittadini veneti (che siano di questo Stato)*» «*che passeranno da Comune a Comune o di questo Territorio o di altre Giurisdizioni*», e in «*vinti anni d'habitatione*» per i «*forestieri d'alieno Stato, che si porteranno ad habitar in alcuno Comune di questo Territorio*». In entrambi i casi, gli anni si computano da quando è «*piantata la casa nel Comune*» ad opera del «*capo di famiglia*» e il computo deve continuare a beneficio dei «*figliuoli*» e degli «*altri discendenti*», perché è da considerare l'eventualità che nel frattempo il primo o i secondi «*mancassero di vita*», «*non dovendo la morte inferire alcun pregiudizio a' successori*».

In entrambi i casi, nel periodo stabilito l'aspirante deve fare «*tutte le fazioni reali, e personali che occorreranno nel Comune medesimo*», per cui

«fuggendo in tempo di gravezze s'intendano decaduti dal beneficio di quella habitatione, che avessero fatta sin allora e le debba principiar il tempo dal giorno che tornassero ad habitar nuovamente».

2) In analogia con quanto avvenuto al momento della costituzione del *«benefitio dell'originalità»*, l'ammissione avrebbe dovuto essere *«senz'alcun esborso»* in presenza di beni ricevuti a titolo gratuito, ma pagando *«per una volta tanto quanto possi esser la proporzione dell'utile»* nel caso di ammissione al godimento di beni in una forma o nell'altra acquistati dai già titolari. Qualora, poi, la Regola, richiesta da un forestiero e per ostacolarne l'ammissione, non avesse provveduto a stabilire *[far (ri)cognizione]* l'ammontare di tale *«proporzione dell'utile»* [*«in caso di disparere (da parte del)le Comuni»*], essa avrebbe dovuto essere stabilita dall'Ente pubblico locale (il *«Consiglio del Territorio»*), tramite *«persone habilitate»*.

Di fatto, *«discordia e amarezza di animo fra sudditi»* non cessarono, a causa della istintiva resistenza (qualificata *«pretesa»*) da parte *«di alcuni come originari, di escludere dalla partecipazione dei benefizi che godono e dall'ingresso nelle loro vicinie gli altri che denominano forestieri»*.

L'opposizione aveva fondamento nel timore di un aggravio economico collettivo, ma non trovava alcuna giustificazione se nel contempo la Regola godeva dei servizi prestati dai *«foresti»*.

Con il Decreto del 1764 il Senato ribadiva il disposto del 1674 e, sul punto della disuguaglianza di trattamento, ricordava come *«li sudditi tutti (...) siano originari o denominati forastieri debbano esser tra loro in perfetta eguaglianza, cosicché, se portano comuni gli aggravii, comuni godano li benefizi»*.¹⁸⁰

¹⁸⁰ A.S.VE, *Senato terra*, filza 387, c. 316 r. .

VIII

Cenni sui «beni comunali» veneti

Nella seconda metà del Quattrocento, affermato il suo dominio in Terraferma e presa coscienza ch'era suo interesse regolamentare la coltivazione dei boschi, il governo della Serenissima cominciò a porsi il problema «*delle vicinie e dei diritti che su di esse i vicini esercitavano*». ¹⁸¹

E si rese conto che «*presto o tardi, l'antico assetto della proprietà fondiaria*», basato sulle proprietà collettive, «*sfuggendo ad ogni controllo*», «*era destinato a sgretolarsi*». ¹⁸²

Nel 1461 il Consiglio di Dieci ordinò, dunque, che i beni agro-silvo-pastorali «*comunali*» (oggi detti più comunemente collettivi o regolieri) ¹⁸³

¹⁸¹ E. BRUNETTA, *Treviso in età moderna: i percorsi di una crisi*, in: *Storia di Treviso*, III; Venezia, Marsilio Editori, 1992, p. 26.

¹⁸² D. BELTRAMI, *La penetrazione economica dei Veneziani in Terraferma - Forze di lavoro e proprietà fondiarie nella campagna veneta dei secoli XVII e XVIII*; Venezia, Istituto per la collaborazione culturale Venezia-Roma, 1961, p. 72. Con sguardo retrospettivo, G.L. ANDRICH osserva: «*Di mano in mano che il progresso agricolo scioglieva i vincoli delle antiche famiglie regoliere, e che vicino ad esse si affermavano sempre più, liberi ed usurpati, diritti di proprietà individuale e si assottigliava il terreno consacrato ad uso di pascolo e bosco, i vari Enti Statali sentirono la necessità di difendere la proprietà regoliera, che, minata dal trionfante aratro individuale, con la sua scomparsa avrebbe privato il mercato cittadino di quei prodotti del bosco e del pascolo, che costituivano ancora la vita produttiva economica delle sotto-famiglie (cioè delle famiglie come tali, distinte dalla famiglia quale casato. N.d.R.) regoliere, rimaste fedeli alle antiche tradizioni economiche e giuridiche*» (op. cit., p. 113).

¹⁸³ Certamente con l'espressione «*beni comunali*» le Magistrature veneziane non potevano riferirsi a beni appartenenti alla moderna entità amministrativa del Comune, nata in epoca napoleonica, ma a beni di una comunità particolare, «*intesa come gruppo di persone accumulate dall'appartenenza ai nuclei familiari antichi e dalla residenza nello stesso luogo*» (I. CACCIAVILLANI, *Le proprietà collettive...*, op. cit., p. 87). G.L. ANDRICH, *op. cit.*, p. 117, n. 2: «*Comun e pien Comun si dice*

ossia quelli quantomeno in uso di una comunità e dei suoi membri per uno spazio di tempo di almeno «*anni 30 continuato e non interrotto*»,¹⁸⁴ dovessero restare «*pro uso Communis et hominum*» e proibì ogni loro alienazione a terzi o divisione tra i contitolari.¹⁸⁵

Tra il 4 e il 7 gennaio 1475 (*more veneto*, quindi 1476) il Senato promulgò nuovi «*capitoli*» sulla coltivazione dei boschi e l'utilizzo del legname.¹⁸⁶

Al di là del mero aspetto forestale, pur rilevante, il provvedimento introdusse una preziosa chiarificazione sulla titolarità di tali beni, individuata (essa titolarità) in quattro possibili soggetti: lo Stato come tale («*nemora et loca nostra*»), singole persone («*nemora specialium personarum*»), comunità di villaggio usufruttuarie ovvero in possesso d'uno o più diritti d'uso

l'assemblea gentilizia o regoliera. Per ciò i beni si dissero comunali, che è quanto dire bene regolare disciplinato in Comun. Così altrove si dissero favola o in fabula i beni, destinati alla coltura agricola, in cui la coltivazione dei singoli componenti la Regola era protetta dalle disposizioni prese nella loro assemblea gentilizia: la Fabula. Quindi tali corporazioni famigliari e i loro beni nulla hanno a che vedere con l'Ente Statale, che nel successivo diritto amministrativo napoleonico fu detto Municipalità, e Comuni in quello Austriaco ed Italiano, né col Dominio Comunale cioè coi fondi spettanti in proprietà fiscale all'Ente pubblico amministrativo. Per cui può esistere un Comune attuale senza patrimonio immobile fiscale: questa è anzi buona norma in diritto finanziario moderno: all'incontro la Regola veneta non esiste ed oggi non ha consistenza giuridica se non in quanto è proprietaria di un fondo regolare, disciplinato in pien comun e quindi di un Bene Comunale in senso veneto. Il Ferro, in: Dizionario del diritto veneto», voce Comuni scrive infatti: "Comuni e Comunità si chiamano le unioni delle persone, le quali rappresentano un corpo"»

¹⁸⁴ M. FERRO, *Dizionario del Diritto comune e veneto*, I; Venezia, 1845, pp. 263-264.

¹⁸⁵ Cfr. G. FERRARI, *La legislazione veneziana sui beni comunali*, in: Nuovo Archivio Veneto, n.s. n. XXXVI, 1918, p. 7; A. di BERÉNGER, *Saggio storico della legislazione veneta forestale dal secolo VII al XIX*; Sala Bolognese, Ed. Forni, p. cit., p. 16; A. GLORIA, *Della agricoltura nel Padovano*; Padova, 1855, voll. 3, II, pp. 275 e 299.

¹⁸⁶ *Capitoli sui boschi e legna approvati dal Senato tra il 4 e il 7 gennaio 1475 (m.v. quindi 1476)*, pubblicati da G.C. MOR, *I boschi patrimoniali del Patriarcato e di San Marco in Carnia*; Udine, Del Bianco, 1962.

(«*nemora et loca dieta le comugne, (...) a quibus Communitates villarum et locorum trahunt usum pro suis necessitatibus*») e comunità di villaggio proprietarie a nome proprio o dei loro membri («*loca sive nemora sic relicta comunibus (...) illorum comunium sive locorum vel illarum personarum que ius in eis aquisivissent vel aquirent*»).

La definizione dei primi due soggetti, individuati dal provvedimento legislativo, non necessita di chiarificazione; per il terzo e il quarto tipo, invece, può essere utile qualche sottolineatura.

Entrambe le comunità (soggetti del terzo e quarto tipo) sono definite da un riferimento territoriale («*locum*» e, più precisamente, «*villa*»), sicché non vi rientravano gruppi quali le confraternite laicali, gli ordini religiosi e le organizzazioni analoghe, ad es. quelle d' «*arti e mestieri*», che, pertanto, dovevano essere considerate tra i soggetti del secondo tipo (persone private, pur associate, ma senza una dimensione territoriale).

Entrambe le comunità sono, se non proprio un ente giuridico (il che forse sarebbe dire troppo),¹⁸⁷ un corpo morale accostabile a una fondazione, con una precisa delimitazione delle competenze dei suoi membri, data dalla garanzia vicendevole della conservazione e della applicazione del diritto d'uso «*pro suis necessitatibus*», senza travalicare in usi individualistici, considerati speculativi o «*usurpi*».

La differenza, netta, tra i due soggetti collettivi sta nella presenza o meno del diritto di proprietà sui beni goduti, originato per lo più da un atto di compravendita o da una investitura: le prime comunità non ne erano titolari al contrario delle seconde.

Parafrasando, si potrebbe dire - a riguardo dei beni - che, «*pleniore sensu*» per «*communali*» erano intesi dalla Serenissima quelli dei soggetti

¹⁸⁷ G.L. ANDRICH osserva, però, che presso i popoli germanici «*a familia è una persona giuridica, costituita da tutti i discendenti da un comune capostipite*» (op. cit., p. 117).

collettivi del terzo tipo;¹⁸⁸ i beni dei soggetti del quarto tipo, invece, pur chiamati alla stessa maniera, erano in realtà intesi da essa quali «*bona personarum quae ea adquisiverunt et pro earum Commune*».

A riguardo di tutti i beni «*communalii*» lo Stato si sentì e dichiarò, comunque (e non poteva essere diversamente), dotato di un «*eminente dominio*».¹⁸⁹

Al quale, nel caso dei beni in possesso d'uso, avrebbe affiancato un diritto particolare di signoria («*iurisdictio domini*»); diritto, quest'ultimo, che non si sarebbe attribuito sui beni delle comunità proprietarie, proprio perché ad esse riconosceva una «*iurisdictio domini*», quale «*ius illorum Comunium et eius personarum*».

Con l'affermazione «*dell'eminente dominio*» la Serenissima non compì un arbitrio antidemocratico,¹⁹⁰ né intese affermare un proprio diritto

¹⁸⁸ I beni sui quali nessuno aveva titolo di proprietà particolare. La Repubblica li considerava dati in uso ai «villici» da un sovrano del passato, al quale essa era subentrata per diritto di conquista. «*Bona communalia sunt ea, quae sunt fere vacantia et inculta; veluti sunt campaniae pasculivae, palludes, loca montuosa et boschiva, de quibus nemo habeat titulum particularem nec quaevis communitas quovis modo medio laboratorum possideat, sed destinata sint ad usum et commodum cujusvis ad pascolandum cum suis animalibus, aut in palludibus ad incidendas herbas et canellos, aut in montibus boschivis ad incidendo, ligna*»: G. FERRARI, op. cit., p. 8, che attribuisce la citazione a «L. c. Torcular Moncelesi c.135: ex informatione sine die, sed debet esse de anno 1581».

¹⁸⁹ «*Dominio diretto dicevasi il Dominio del privilegiante, Domino o Signore sovrano, che aveva la proprietà della terra data a godere in feudo; e Domino o Signore diretto si chiamava egli stesso; si disse ancora Diritto; e si contrappose ad utile*»: G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*; Firenze, 1881, p. 553.

¹⁹⁰ ANDRICH, op. cit., p. 117: «*Perché questa proprietà (...) non fosse corrosa ed intaccata dai proprietari individuali, con minaccia di grave perturbazione dell'equilibrio economico delle Regole singole e della consociazione economica politica dello Stato, il Governo della Serenissima intervenne con quell'opera politica moderatrice che oggi diciamo azione sociale nella questione allo scopo di tutelare lo sfruttamento ad uso pastorizio e boschivo di queste zone di proprietà privata Regoliera, in modo che questi beni fossero goduti, come per lo passato, in comune,*

alternativo di proprietà (i boschi e gli altri beni non sarebbero rientrati nella categoria dei «*nemora et loca nostra*»), ma solamente esercitare la propria «azione sovrana, consentita all'Ente Statale, come esplicazione di quell'azione sociale, che formava e forma la conseguenza della nostra concezione sociale (*"quatenus iuris ratio patitur"*)¹⁹¹ della proprietà individuale, ma che, ben lungi dall'intaccarne la esistenza, la conferma e ne pone la ragione di esistere come facoltà dell'individuo, persona fisica o persona giuridica».¹⁹²

Secondo l'autorevole parere dell'Andrich, neppure con l'attribuzione a sé della «*iurisdictio dominii*» lo Stato intese realmente dichiararsi proprietario dei beni d'uso collettivo.

Con le formule «*beni usati collettivamente*» dalle comunità rurali, ad esse «*concessi per grazia*», si devono infatti intendere beni che, secondo una prassi decisamente antitetica a «ogni forma di proprietà privata, ne sia soggetto una persona fisica ovvero giuridica», «"l'Ente pubblico" assegna ai suoi componenti, cioè a coloro che, comunque, vengono a vivere nel suo territorio », attuando così una specie di «con-dominio» tra Stato e comunità «*graziata*».¹⁹³

Lo studioso agordino parla di principio di «*comproprietà privata necessaria*», vede «*nella sapiente determinazione analitica dei principi di diritto*», che lo determinò, «*uno dei più grandi pregi della legislazione*

cioè con quelle norme che la "gens" regoliera aveva stabilito e continuava a stabilire in "pien comun", nell'assemblea dei corporati».

¹⁹¹ Letteralmente: «fino al punto che la ragione del diritto lo consente».

¹⁹² G.L. ANDRICH, *op. cit.*, p. 116, n. 2.

¹⁹³ «Ben diversa è la forma di proprietà familiare, propria dei popoli germanici, che divenne proprietà "di Regola", presso i quali, oltretutto, la "familia" (...) è proprietaria "iuris singolari" del patrimonio familiare. Chiunque quindi venga ad abitare nel territorio nel quale ha le sue case, perché non appartenente iure sanguinis" alla gente originaria non ha diritto alcuno di godimento sul fondo familiare» (G.L. ANDRICH, *op. cit.*, p. 117).

veneta»,¹⁹⁴ e ravvisa nelle disposizioni in materia (i decreti 1461, 1488, 1490, 1495, 1496, 1528, 1536, 1538, 1542, 1574, 1647) una dimostrazione costante «che nei beni comunali veneti la Repubblica riconosceva una proprietà privata familiare degli eredi di un determinato casato, che doveva rimanere indivisa, perché altrimenti avrebbe perduta la sua funzione economica».¹⁹⁵

E quando, con decreto del 20 giugno 1495, il Consiglio di Dieci ordinò ai magistrati di giudicare «*super rebus et bonis communalibus*» attenendosi alle normative locali («*iuxta formam statutorum et legum*»),¹⁹⁶ ricordò loro che sarebbero dovuti intervenire anche sui beni in possesso di «*cives et villici*

¹⁹⁴ «Il Governo Repubblicano applicò il principio della comproprietà necessaria a questo caso speciale di beni, che, destinati fin da principio ad uso comune dei discendenti di una determinata famiglia regoliere, dovevano rimanere in uso comune di tutti gli aventi diritto, perché, nella costituzione sociale, non mancasse la loro funzione economica volta per volta. Ma questo riconoscimento del diritto regoliere non ne snaturava affatto la consistenza di rapporto di diritto privato. Questi fondi in comproprietà dei gentili erano quei “bona haereditaria” dell’antica familia medioevale, amministrati dal “pater familias”, che né egli, né tutti i gentili comproprietari, da esso rappresentati, potevano alienare o comunque distrarre dalle consuetudinarie norme di individuale sfruttamento dei condomini, perché ne sarebbe venuta la loro rovina economica». (...) «Si trattava di una di quelle forme di comproprietà privata necessaria, che hanno trovato un riconoscimento anche nel codice civile italiano. (...)». G.L. ANDRICH, *op. cit.*, pp. 119-120).

¹⁹⁵ G.L. ANDRICH *op. cit.*, p. 119.

¹⁹⁶ Per quanto riguarda la comunità di Belluno, di cui Zoldo faceva parte, gli «*Statuta Belluni*» del 1364 (doc. conservato all’Archivio di Stato di Venezia, Amm. Forestale Veneta, b. 4, f. 33) avevano stabilito doversi considerare «*bona publica*» i beni «*non assegnati a titolo privato ad altri individui singolarmente o come gruppo*»: «*Primo decernendo quae sunt Jura, et Bona Publica huius Reipublicae Civitatis Belluni / quod Theatra, in quibus Jus redditur, Plateae illi adhaerentes, Viae, Castrum, Muri, Portae, Foveae, Fontes, Pontes, Aquae Publicae navigabiles, et quae recte habuntur, Pascua, Montes, Valles / et Nemora, quae non sunt privatis titulis alijs hominibus in singulari vel plurali numero assegnata, seu aquisita / Sint, et esse intelligantur de Bonis, et in Bonis Communis, et Fiscis robori stabilita (...)*». Cfr.: P. MONEGO, *In Val di Zoldo nel Medioevo*, *op. cit.*, pp. 73 e 202.

terrae et locorum nostrorum (...) a tanto tempore citra, quod non est memoria in contrarium» e, dunque - osserviamo noi - in coerenza di visione con il disposto del 1475.

Lo sforzo amministrativo e legislativo, inteso a disporre e «*dettare norme obbligatorie in materia*»,¹⁹⁷ non bastò, naturalmente, a impedire che i beni collettivi «*specie nei primi secoli dell'occupazione veneziana, fossero locati, livellati, venduti e usurpati*». ¹⁹⁸

Anche a Belluno, come ricorda il Piloni, parlando dei fatti accaduti nel 1468: «*Furono deputati (dal Consiglio dei Nobili. N.d.R.) tre Cittadini sopra la permutation, et vendite delli comuni e pascoli, li quali vedessero et terminassero le querimonie che per tal causa nascessero. Et vedessero ancora, che li pascoli venduti, et permutati fossero nello stesso termine assegnato ridotti a coltura. Furono dalli Consiglieri assignati paludi, boschi et pascoli a molti villaggi del territorio, levandoli a quelli, che molta copia ne aveano, et donandone a quelli, che non n'aveano a bastanza*». ¹⁹⁹

¹⁹⁷ P.S. LEICHT, *Parlamento friulano*, II, Bologna, 1825, p. XXXI. G. FERRARI, *op. cit.*, p. 10, azzarda questa opinione: «*Il punto importante che la Signoria volle metter in sede (nella sua opera legislativa. N.d.R.) fu quello di affermare in modo categorico, che il diritto di proprietà le apparteneva, come apprendiamo dalle Parti prese in Senato nel 1542, 4 dicembre, 1557, 28 giugno, 1602, 9 gennaio m.v., fondamentali in materia. Così pure nell'altra del Consiglio di Dieci e Zonta del 1570, 29 dicembre, vien ripetuto che: "Li beni comunali sono propri della Signoria nostra"*». Ma le Parti citate non lo dimostrano! Esse si riferiscono, infatti, solo ai beni collettivi delle comunità usufruttuarie. La Parte 4 dicembre 1542 afferma, infatti, che i beni comunali «*li quali sono della Signoria Nostra, siano lassati usufruttuare et godere dalli Comuni...*»; la Parte 28 giugno 1557 ribadisce come tali beni debbano «*da tutti gli uomini del suo commun essere egualmente goduti in uso de pascoli, senza alcuna occupatione de casamenti et de fossi diuisiui...*» e quella 23 dicembre 1570 torna ad affermare che i citati beni debbono essere «*lasciati goder a benefitio et uso comune*», restando «*a benefitio et uso delli comuni, dove essi beni sono situati*».

¹⁹⁸ G. FERRARI, *op. cit.*, p. 8.

¹⁹⁹ Il Piloni ne deduce, però, in parte erroneamente: «*Dal che si vede questi beni communi essere della città, et non de contadini (ancora che li siano stati*

Poi, nel 1514, continuando a deliberare in piena autonomia, il Consiglio dei Nobili aveva deciso altre alienazioni e permutate; ma, nel 1541, il rettore Bollani le invalidò, ribadendo la linea del governo a tutela dei beni collettivi, nell'interesse di tutti e specialmente «*pro commodo pauperum fidelium districtualium*».²⁰⁰

Le segnalazioni degli usurpi, fatte dai Rettori, rimanevano spesso senza esito, per un insieme di cause, e le speranze d'impunità incoraggiavano gli usurpatori a persistere.

C'era una spinta oggettiva, dovuta alla crescita demografica e al crescente interesse per la terra dei ceti dominanti e delle famiglie locali emergenti.

E, a livello personale, c'era una comprensibile ritrosia ed era «*arduo arrivare alla fase della denuncia, poiché spesso gli usurpatori erano persone potenti, che il comune temeva; oppure erano gli stessi membri dei consigli delle comunità ai quali sarebbe spettato il compito di far rispettare i diritti collettivi. Se si trovava il coraggio di fare la denuncia, occorreva sobbarcarsi il viaggio a Venezia, per presentarla ai Provveditori. A questo punto entrava in campo l'abilità, l'influenza e il potere economico degli usurpatori, che, con cavilli, sotterfugi e pressioni esercitate sia presso le cancellerie locali che presso le magistrature veneziane, cercavano di insabbiare il processo; nella*

assignati in compenso delle fattioni, che fanno per beneficio della città.» (Historia..., op. cit., p. 420).

²⁰⁰ Cfr, documento in appendice. Cfr., altresì: F. VENDRAMINI, *Le comunità rurali ...*, op. cit., p. 61. G.L. ANDRICH, op. cit., p. 120: «*Il Governo della Repubblica Serenissima, caso per caso, quando si trovava di fronte a peculiari condizioni economiche e sociali, riconosceva, che questi "bona haereditaria", nella parte che la "famiglia", da cui derivavano, come coeredi discendenti, gli attuali comproprietari il diritto di proprietà, avevano destinato a sfruttamento boschivo e pascolivo, interveniva, su richiesta dei comproprietari stessi, perché il loro diritto non potesse essere leso, ma fosse conservato, e intatto, e con quella configurazione ed esplicazione, che i loro padri ed essi avevano ritenuta e ritenevano necessaria al loro particolare privato interesse.*».

*peggiore delle ipotesi c'era il ricorso in appello, con tutte le lungaggini che si possono immaginare e l'esito incerto».*²⁰¹

Il Senato²⁰² tentò ripetutamente di porre rimedio.

Nel 1529 affidò alla Magistratura delle Rason vecchie e all'Ufficio sopra camere,²⁰³ (che nei decenni precedenti avevano avuto il mandato di

²⁰¹ G. PANJEK, *Beni comunali: note storiche e proposte di ricerca*, in: *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori*; Milano, Ed. Giuffrè, 1980, p. 376. Egli continua: «*Gli usurpi di beni comunali non avvengono soltanto da parte di «terzi», generalmente persone ricche e potenti che occupano abusivamente i terreni sottratti ai comuni, ma anche dai comuni stessi e dagli individui che ne fanno parte. In questi casi l'usurpazione assume le forme di un uso improprio e illecito del bene: può essere ad esempio il dissodamento là dove è prescritto il pascolo o il bosco, fino ad arrivare alla vendita stessa del bene. E' abbastanza evidente che ci troviamo di fronte a comportamenti che affondano le radici nell'animus da proprietari con il quale i comuni possedevano questi particolari beni, anche se la motivazione dell'usurpo è di natura economica e non già la volontà di affermare il proprio diritto conculcato. In quasi la metà delle citazioni e degli interventi dei Rettori in materia di comunali vengono denunciate o ricordate le usurpazioni che stanno compiendo o erano state compiute nei territori loro affidati. Ciononostante i dati quantitativi sono rari, ma ciò non meraviglia dato il carattere sintetico della fonte».*

²⁰² M.F. TIEPOLO, *Guida generale degli Archivi di Stato*; Roma, p. 894: «*Senato o Consiglio dei Rogati o Consiglio dei pregadi o Pregadi (...) istituito, secondo la tradizione, nel 1229, essendo doge Iacopo Tiepolo, come assemblea più agile e rapida del maggior consiglio e suo organo esecutivo con particolare riguardo al settore mercantile e marittimo, esistente forse nel 1232 e certo nel 1255, il consiglio dei rogati o consiglio dei pregadi (o semplicemente Pregadi) assunse più tardi per influsso umanistico il nome di senato».*

²⁰³ M.F. TIEPOLO, *Guida generale.*, op. cit., p. 933: **Ufficiali poi Provveditori alle rason vecchie:** «*...Gli ufficiali (poiproveditori) alle rason, poi rason vecchie ebbero definitivo assetto a partire dal 21 maggio 1364 (M.C.) e in seguito estesero gradualmente il controllo contabile ai ritornati dai reggimenti (Terraferma, Dogado, Stato da mar), agli ambasciatori e pubblici rappresentanti in genere e alla maggior parte degli uffici, con potere di esazione, inquisizione e giurisdizione criminale sugli «intacchi» di denaro pubblico, da chiunque compiuti; inquisivano inoltre sulle assenze dei nobili dagli uffici (appuntature). Amministravano regalie dogali e beni pubblici (demaniali), dei quali tenevano catastico, curandone affittanze, livelli e vendite, con riguardo particolare ai beni confiscati ai ribelli e alle opere di*

impedire gli usurpi «con ordinazione di confiscazione e vendite»),²⁰⁴ il compito di rilevare i «beni comunali» nel Trevisano e in Friuli; nel 1536 ordinò agli *ufficiali delle Rason vecchie* e ai *Provveditori sopra le legne*²⁰⁵ di

*fortificazione ritenute non più necessarie alla difesa dello stato, e ne rivendicarono gli "usurpi".. (...). Avevano ingerenza nell'amministrazione delle comunità del Dogado; controllavano il pensionatico (servitù di pascolo invernale delle greggi in poste determinate). Compivano ispezioni nei territori dello stato. Sostenevano le spese "vacante ducatu", (...). **Provveditori sopra camere:** «I Provveditori sopra camere (sopra camere di Terraferma, camera degli imprestidi, beni feudali e livellari e diritti del Polesine) furono istituiti dal senato il 30 giugno 1449 mediante l'aggiunta di un quarto membro agli ufficiali alle rason nuovissime, dei quali assunsero le attribuzioni, con particolar riguardo al controllo finanziario sulle camere di terraferma (entrata e spesa pubblica) circa l'esazione di dazi e imposte (tansa, campatico, gravezze de mandato dominii) e la copertura delle spese militari. Avevano inquisizione e giurisdizione, con obbligo di visita (ispezione) periodica alle camere. Il controllo divenne poi di merito sull'intera economia delle stesse e sulla gestione dei beni pubblici a qualsiasi titolo loro pertinenti. Ebbero speciale competenza sui beni e diritti (feudi censuari o impropri, livelli, terratici, diritti vari) di ragione pubblica nel Polesine e Padovano, già connessi alla camera estense e pervenuti alla repubblica con la conquista del Polesine; (...)» (Ibidem, p. 939).*

²⁰⁴ M. FERRO, *op. cit.*, p. 263.

²⁰⁵ **Provveditori e Sopraprovveditori alle legne e boschi:** «(. . .) La competenza sui rifornimenti di legna da ardere, come genere di prima necessità, e sui dazi relativi fu, dapprima, dei giustizieri vecchi. Per ovviare ad abusi riscontrati il senato elesse nel 1438, 8 nov., tre provveditori sopra legne; nel 1454 (21 genn., senato) ve n'era uno soltanto, in seguito due, la cui elezione si alternò tra maggior consiglio e senato, con competenza anche sui boschi pubblici non di roveri. Nel 1532, 7 ott., il consiglio di dieci affidò il controllo sulla materia a due provveditori, già eletti (10 genn) con analogo incarico sopra la ternaria dell'olio, poi dotati (26 ott.) di giurisdizione penale "citra sanguinem", e su loro proposta riordinò il 28 febr., 1553 l'ufficio sopra legne con definitiva esclusione della giustizia vecchia. Nel 1550, il 19 ottobre, il senato cominciò ad eleggere due sopraprovveditori sopra legne (legne e boschi), i quali controllavano i provveditori eletti dal maggior consiglio ma anche agivano con essi di concerto formando un unico magistrato, che conosceva in appello le sentenze dei rettori dello stato nelle materie proprie e aveva poteri di inquisizione. Da esso dipendevano organi minori periferici (...) e l'arte dei burchieri da legna della Dominante (...)»: M.F. TIEPOLO, *Guida generale.*, op. cit., p. 966.

compiere, entro sei mesi, un preciso catasto di tutti i boschi del Dominio.²⁰⁶

Questi due provvedimenti sortirono un esito fallimentare: le operazioni prescritte dal primo vennero effettuate in «*pochissime ville e nella Patria in manco, come appar dalle pubbliche notte tratte dalli libri esistenti nel Magistrato dei Sig. Provveditori per li beni comunali*»²⁰⁷ e le seconde furono limitate ad alcuni boschi pubblici e ad una sola parte del Dominio, senza coinvolgere i «*beni comunali*»!²⁰⁸

Anche il Consiglio di Dieci era intervenuto, con un decreto del 1536, rinnovato nel 1538 e nel 1542,²⁰⁹ incaricando due nobili di reprimere il fenomeno degli usurpi. Ma nel 1542 il Senato doveva tornare a chiedere la «*confinazione*» dei «*beni comunali*» della Patria (del Friuli), senza escludere quelli abusivamente occupati da privati o alienati. Lo faceva con un provvedimento articolato e severo, nel tentativo di far «*quadrare il cerchio*» della spinta pratica alla privatizzazione dei beni collettivi con la necessità legale di tutelarli: un terzo dei terreni (quelli meglio rimboschiti) doveva essere riservato alla diretta amministrazione dello Stato; i rimanenti due terzi dovevano essere divisi in tre parti: una destinato a pascolo e prato collettivi, una a bosco, e l'ultimo terzo «*ad uso di campagna, da potersi dare in affitto a volontà dei comuni, e collo scopo, che il ritratto degli affitti avesse potuto bastare al pagamento delle angarie e delle spese comunali*».²¹⁰

²⁰⁶ A. DI BERÉNGER, *Saggio storico della legislazione veneta forestale dal secolo VII al XIX*; Sala Bolognese, Ed. Forni, p. 21.

²⁰⁷ A.S. Ve, *Senato Rettori Secreta*, filza 10, 1 aprile 1542.

²⁰⁸ A. DI BERÉNGER, *op. cit.*, pp. 22-23.

²⁰⁹ M. FERRO, *op. cit.*, p. 263

²¹⁰ Questa riserva a favore dello Stato può sorprendere, dando l'erronea impressione che la Repubblica volesse appropriarsi di un terzo dei beni comunali. Ma «*è da considerare che i boschi e particolarmente quei d'alto fusto che la Repubblica aveva a sé riservato, non erano in ultima analisi che quasi tutti possessi*

Non si ottenevano, tuttavia, un'altra volta, i frutti desiderati.

Il Senato decise, allora, di istituire (il 6 ottobre 1574) l'apposita magistratura dei Provveditori sopra i beni comunali, «*incaricati di redigere e conservare i relativi catastici, concedere e rinnovare le investiture ai comuni e rilasciare loro i relativi privilegi, eliminare usurpazioni e indebite alienazioni, giudicare le controversie tra comuni e con il fisco e quelle insorgenti al loro interno tra originari e forestieri, salvo appello ai savi del corpo del senato (4 febbraio 1562, Senato)*».²¹¹

feudali od ecclesiastici, appropriatisi dai comuni in corso di tempo, e sempre reversibili allo Stato: in primo luogo, perché il diritto di prescrizione, secondo lo statuto veneto, non era applicabile ai beni e boschi comunali (...); secondamente, perché le provincie, coll'atto di dedizione (...) avevano già rinunciato ad ogni titolo di proprietà su boschi loro» anche se, di fatto, «la repubblica di siffatte rinunzie faceva uso assai moderato, non estendeva mai il diritto del suo dominio ai boschi allodiali, o legalmente acquistati dai comuni, come nel caso del Cadore e della Carnia (...)». A. DI BERÉNGER, op. cit., pp. 23-24. Il Di Berénger offre pure (ibidem) una sua interpretazione della «mens» del legislatore e accenna alla irreversibilità pratica del provvedimento che, adottato al fine di avvantaggiare le collettività usufruttuarie, sarebbe finito a lungo andare con il privarle di fatto d'un terzo dei loro beni: «*La misura della riserva altro non era, che un provvedimento, adottato (...) per avviamento al conseguimento d'un altro fine in epoche più remote; quello precisamente di ritirare in appresso dalle mani dei comuni i boschi loro consegnati, ogni qualvolta avesse abbisognato sottrarli al pericolo di poter essere per decorso di tempo usurpati dai privati; e quindi separando l'amministrazione pubblica dalla comunale, poterli poscia governare più economicamente, e secondo principi più confacenti agli interessi della repubblica. Di fatto, quantunque la riserva dello Stato si estendeva ad una sola parte del dominio utile di essi boschi, ella nullameno era mezzo atto abbastanza a convertire il diritto d'assoluto possesso fondiario in una tal quale specie di servitù passiva, efficace da se a predisporre il possessore ad una completa e volontaria rinunzia*».

²¹¹ M.F. TIEPOLO, *Guida generale...*, op. cit., pp. 964-965, che continua: «*Ebbero poi il compito di approvare i pubblici periti agrimensori (4 febbraio 1757, 28 aprile, senato). Furono a volte affiancati da organi straordinari itineranti; così nel 1603 (9 gennaio, Senato) due provveditori sopra la revisione dei beni comunali in Terraferma con incarico di verificare inoltre gravzze dei territori e dei comuni, dotati di inquisizione*». Per rimediare ai disordini conseguenti delle alienazioni decise durante la guerra di Candia (1645-1649) e, in seguito, durante quella di Morea, uno

E con *Parte 9* gennaio 1602, (m.v., quindi 1603), istituì un organo straordinario itinerante, i *Provveditori sopra la revisione dei beni comunali*. Ribadito che l'uso dei beni collettivi alle comunità usufruttuarie era concesso «*per gratia (...) acciò, li serva di proprio mantenimento, sì che possano conservarsi anco habeli alle fazioni et pubbliche gravezze*»,²¹² i nuovi Provveditori vennero incaricati di creare uno specifico catasto, verificando «*lo stato presente de essi beni*» e «*le gravezze de' Territori de Comuni*» e marcando i confini «*con dei capitelli e termini conspicii e durabili*».²¹³

Avevano inoltre il compito di controllare che i terreni catastrati non fossero messi a coltura (per evitare che qualcuno acquisisse in tal modo diritti di proprietà) e, in generale, la facoltà di procedere «*per via di inquisitione (...) di tutto quello che fosse stato alienato e venduto, livellato et usurpato et convertito in uso particolare da chi si voglia*».

Una vera «sezione» di specialisti, che nel volgere di alcuni decenni avrebbe provveduto al censimento di moltissime proprietà collettive, pur senza riuscire a impedirne ulteriori danni e usurpi.

Nel 1637 il Senato discusse l'indagine sui «*beni comunali*» stabilita all'inizio del secolo ed effettuata in tutta la Terraferma, ma con le significative eccezioni del Cadore, della Carnia, della Lombardia veneta e di alcune altre località.²¹⁴

dei provveditori ebbe titolo e poteri di "inquisitore"».

²¹² G. FERRARI, *op. cit.*, p. 10.

²¹³ G. FERRARI, *op. cit.*, p. 37.

²¹⁴ G. PANJEK, *Beni comunali: note storiche e proposte di ricerca*, in: *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori*; Milano, Ed. Giuffrè, 1980, p. 372: «*Le comunità non avevano accettato senza perplessità e resistenze l'affermazione del "diretto dominio" di Venezia sui beni da esse posseduti spesso da tempo immemorabile, ma la pretesa statale non ammetteva replica e non faceva distinzioni circa l'origine e il modo di acquisizione dei diritti collettivi. Talvolta, in occasione dei vari tentativi di procedere al censimento dei comunali, Venezia arrivava a mettere in dubbio la legittimità dei diritti dei comuni. Costoro allora replicavano, come riferisce*

Il dibattito sull'estensione delle competenze statali si conclude in forma restrittiva, sicché anche *«i beni in contestazione furono senza limitazioni sottoposti all'autorità del Magistrato competente, e, solo per sua concessione, lasciati in godimento ai comuni»*.²¹⁵

Già nel Cinquecento la Repubblica aveva provveduto ad autorizzare alcune consistenti vendite di beni collettivi, soprattutto nel Trevigiano e in Friuli.

Tali vendite si accrebbero durante la guerra di Candia (1645-49), nell'affannosa ricerca di risorse finanziarie per far fronte ai bisogni contingenti e, nel 1646, lo stesso Senato introdusse una distinzione tra i *«beni comunali, per passare alle vendite dei medesimi in beneficio all'erario; furono distinti cioè i beni usurpati e i beni superflui ai comuni»*.²¹⁶

La distinzione favorì, di fatto, la penetrazione fondiaria in Terraferma sia dei nobili veneziani²¹⁷ sia delle famiglie aristocratiche o dei popolani ricchi degli altri centri urbani di detto territorio, Bellunese compreso,²¹⁸

Giovanni Capello (Brescia, 1627), che "feendo venuti sotto l'imperio della serenissima Repubblica colli privilegi che godevano per avanti sotto altri principi, mentre a tempo di quelli godevano quello che godono al presente, non hanno obbligo di mostrar alcuna privata investitura, ma facoltà di liberamente goder, come fanno, acqua, boschi e campagna"».

²¹⁵ D. BELTRAMI, *La penetrazione economica...*, op. cit., p. 68.

²¹⁶ M. FERRO, *op. cit.*, p. 264.

²¹⁷ Dal XVI secolo la nobiltà veneziana va perdendo *«la sua peculiare fisionomia plasmata da secoli di pratica mercantile»*, per rincorrere sempre più la rendita fondiaria intesa *«nel suo aspetto più crudo di prelievo delle risorse a scapito di quanti quelle risorse producono»*; cfr G. BENZONI, *Venezia nell'età della Controriforma*; Milano, 1973, p. 37; E. BRUNETTA, *Treviso in età moderna...*, op. cit., p. 60.

²¹⁸ Anche nel Bellunese fu molto forte, seppure in proporzioni minori di altre provincie, *«la presenza del patriziato veneziano nelle proprietà delle terre più fertili del fondovalle, mentre nobili locali e popolani ricchi hanno profittato ampiamente*

incrementando la mezzadria,²¹⁹ e il frazionamento delle proprietà.²²⁰

La concomitanza dei due fenomeni sarebbe stata estremamente

della vendita dei "comunali" per rafforzare la loro penetrazione nei territori, dove del resto già da prima avevano lentamente sgretolato la piccola proprietà dei villici»: P. PRETO, L'agricoltura bellunese nella seconda metà del '700, in: Rivista bellunese, n. 2, 1976, p. 132.

²¹⁹ Un membro dell'Accademia degli Anistamici di Belluno, don Antonio Carrera, sacerdote illuminato e progressista, così descriveva le conseguenze, per i contadini bellunesi, del contratto sottoscritto: «*Per parte de' padroni, oltre alla metà de' grani raccolti, sono astretti a lasciare i due terzi del vino, e condurre a proprie spese tutte le loro derrate dovunque vogliano, anche fuori del territorio: a contribuire quantità d'opere e servigi quasi continui, senza mercede in qualunque occorrenza: a pagar tributi arbitrari, che si chiamano onoranze, e regalie, spezie di diritto feudale, sulla loro parte medesima. Se per qualunque disgrazia periscono gli animali, che dà loro il padrone, devono sottostare alla metà della perdita: se va voto di latte l'armento, si esigono, nonostante i soliti affitti, delle grasse vaccine. Le case poi, che loro si assegnano per ricovero, sono miserabili stamberghe, dove le poche stanze anguste, e con piccoli fori mal chiusi, umide e a pian terreno alle volte occupate da letti, da letticciuoli e da cune, quante ne ponno capire lungo le ruvide e nude pareti, che le rinserrano; offrono alla povera gente ivi ristretta, un riposo incomodo, pregiudiziale e malsano. E innanzi alla porta, nell'angusto cortile, sta collocato lo sterquilino, che guasta l'aria che respirano, e la rende poco meno che micidiale. Disordine, che merita certamente un pronto riparo per capo di sanità»: A. CARRERA, *Sopra lo stato dell'agricoltura nel territorio bellunese*, in: *Giornale d'Italia*, tomo VI, 1769, nn. I-XI, pp. 65-84; ripubblicato da M. BERENGO, *I giornali veneziani del 700*; Milano, 1962, pp. 146-168, qui p. 154.*

²²⁰ «*In questo territorio bellunese, le possessioni, o tenute, non sono quasi mai di un solo padrone; ma per lo più i beni sono tagliati, divisi, e intersecati da possessori diversi. Le divisioni delle famiglie, le doti, i fidecommissi, le primogeniture, i testamenti, ad pias causas etc., sono le principali cagioni della confusione de' titoli, e della division delle terre. Dentro dell'area di un mezzo miglio quadrato, si potranno contare alle volte più di 40 possessori, che tutti s'angustiano vicendevolmente, e per necessità si danneggiano, o nei lavori della campagna, o nel pascolo degli animali, o nella servitù reciproca, che sono obbligati a soffrire; cose tutte, che ridondano in pregiudizio notevole dell'agricoltura comune, e minorano visibilmente i prodotti»: A. CARRERA, *op. cit.*, p. 158.*

deleteria alla società contadina bellunese del *Piano* e avrebbe ridotto un po' alla volta i contadini ad un tale accumulo di debiti²²¹ per cui, verso la fine del Settecento, non solo non sarebbero stati in grado di far fronte agli obblighi fiscali, ma addirittura di procurarsi di che sopravvivere,²²² nonostante la diffusa coltivazione del mais.²²³

²²¹ «Fu fatto il conto ne' tempi andati, che il territorio basso bellunese producesse circa il doppio della sua consumazione annuale, e in alcuni anni vicino forse ai due terzi, parlando del grano turco, ch'è la raccolta principale. Questa fertilità, supposta una frugale condotta, e dato un valore conveniente alla derrata, con la libertà e prontezza dello spaccio, dovrebbe mantenere il comodo, e la ricchezza ne' cittadini, e ne' lavoratori. Ma, per mancanza dell'uno e dell'altra, noi vediamo esser avvenuto tutto il contrario. I territoriali sono, per la maggior parte, aggravati di debiti, e rovinati interamente»: A. CARRERA, *op. cit.*, p. 150.

²²² «Un raccolto sterile a causa della siccità, dell'eccessiva piovosità, di qualche grandinata o gelata, tipiche di un clima "vario e incostante", basta infatti a ridurre alla miseria più nera la grande maggioranza della popolazione, quasi del tutto priva di fonti di reddito alternative»: P. PRETO, *L'agricoltura bellunese nella seconda metà del '700*; in: *Rivista bellunese*, n. 1, 1976, p. 45.

²²³ Il marchese Andrea Fulcis, membro dell'accademia degli Anistamici di Belluno, nella sua dissertazione sulla situazione dell'agricoltura bellunese «*prima dell'introduzione del sorgo turco, vale a dire qualche secolo prima dell'anno 1590*», riteneva che non si sarebbe più inteso «*a parlare in questa parte d'Italia di penurie*», (un'affermazione azzardata, quantomeno perché nel 1628-29 vi fu nel Bellunese una grande carestia; cfr. P. MONEGO, *In Val di Zoldo nel "calamitoso" 1631*, Forno di Zoldo, 2002); ma concludeva la sua dissertazione affermando ch'era stata proprio la coltivazione di questa pianta ad aggravare le condizioni agricole del Bellunese. Il ragionamento del Fulcis conteneva elementi di verità, perché nel Sei/Settecento era divenuta enorme la sproporzione tra campi coltivati a frumento e quelli a mais. La coltivazione di questa nuova pianta si era, infatti, così diffusa che — venuta meno la tradizionale rotazione dei campi tra le diverse colture — si era verificato un generalizzato impoverimento dei terreni. Egli collega la crisi del sistema agricolo bellunese esclusivamente a questo fatto, mentre era da imputarsi anche alla generalizzata sottrazione della terra ai contadini e al diffondersi del sistema della mezzadria. Il frumento, pur essendo decisamente più commerciabile del mais, infatti, per la maggior parte sarebbe stato sottratto al mezzadro dal padrone del campo, secondo il patto colonico sottoscritto o accettato. A. FULCIS, *Dello stato dell'agricoltura nel Bellunese prima dell'introduzione del formentone o sorgo turco*,

La vendita dei «beni comunali» aveva assunto, frattanto, dimensioni superiori a quanto prospettato dal Senato. Le comunità stesse, anziché «denunciare come superflui i luoghi alienabili a termine della legge, celarono l'esistenza dei pascoli sterili e cattivi, e denunciarono invece i boschi, e non solamente quelli situati in luoghi alpestri e rispettati da secoli a tutela dei monti, ma altresì parte di quegli stessi, che la Repubblica aveva fatto bandire pegli usi dell'Arsenale. In conclusione, fu venduto oltre un terzo della superficie complessiva dei beni comunali, sebbene nel catasto se ne facessero figurare solamente due settimi».²²⁴

Si giunse persino al punto da creare qualche problema ambientale; il taglio sconsiderato dei boschi, ad esempio, era causa di «frequenti rotte de' fiumi, et dell'atterramento della laguna», per cui il Senato pensò di mettere un ulteriore freno, emanando la Parte 2 Gennaio 1654,²²⁵ con la quale prescriveva potersi vendere solo i «fondi giudicati "vendibili" dai

Dissertazione del 3 aprile 1773, in: Il Giornale d'Italia, tomo IX, 1773, n. XLI; ripubblicata da M. BERENGO, I giornali veneziani del '700; Milano, 1962, pp. 202-208. Cfr, inoltre: P. PRETO, op. cit., pp. 136-37.

²²⁴ A. DI BERÉNGER, *op. cit.*, pp. 48-49 precisa, altresì, che: «(...) quello che più fa stupire, è il modo di procedura tenuta; mentre negli anni 1654 e 1656, nei quali appunto seguì la vendita della prima settima parte, (...), si alienò gran numero di boschi, senza passare di concerto nè col Magistrato delle legne, né con l'Arsenale, senza base di catasti, e senza precisione di confini; di maniera, che in qualche luogo, come nella valle d'Alpago, che (ed era per lo più un patrizio veneto) ne acquistava da 8 a 9 campi, se ne pigliava da 80 a 90, e li faceva disboscare subito, onde non apparisse ch'erano boschivi».

²²⁵ A.S. VE, *Provveditori sopra beni comunali*, b. 2; M. PITTEI, *op. cit.*, p. 74. L'ordinanza venne ribadita coi proclami 10 giugno 1656 e 21 giugno 1657, allorché si stabilì che «le montagne alte, in conformità dei precedenti decreti, viene espressamente proibito il poterne far vendita alcuna finché non siano rotte e svegrate con quel pregiudizio alla laguna, che può ben essere a pieno considerato» e ripetuta anche all'atto di accordare la vendita dell'altro settimo con decreto del 31 agosto 1668. Non si trattava di ordinanze, però, del tutto nuove perché già il 27 ottobre 1492, siccome le liti tra Regole erano frequenti e mancando di denaro le comunità ricorrevano alla vendita di beni comunali a prezzi bassissimi, il Consiglio di dieci impedì che essi fossero alienati senza specifica autorizzazione. Cfr. *Statutorum Magnificae Civitatis Feltriae Libri Sex*, Venezia, 1749, p. 322.

pubblici periti».

Poi, però, «siccome n'era complice lo stesso Magistrato ai beni comunali, e stava grande il bisogno di danaro per sopperire al debito pubblico, egli si limitò alla proibizione di vendere altri boschi, e molto meno in montagna; ad annullare alcuni dei contratti più dolosi; a richiamare in vigore le leggi antiche, nominalmente in riguardo allo svegro de' luoghi montuosi;²²⁶ ad obbligare i Comuni di far demolire gli edificij eretti sopra fondi usurpati, e farli rimboschire;²²⁷ dichiarando, colla legge statutaria 29 settembre 1655», *la nullità di tutte le vendite, alienazioni e permutate dei «beni comunali».*²²⁸

Da allora i «beni comunali» del Bellunese avrebbero avuto un ruolo economico sempre meno importante, con alcune significative eccezioni, come quella del capitaniato di Zoldo, e non tanto per la decisione assunta dal Senato veneto che ne scoraggiava l'alienazione nelle zone montane, per evitare che fossero tagliati i boschi, quanto perché in queste località continuarono ad essere percepiti e gestiti come beni propri.

Pur non essendo facile la vita in Zoldo nei primi decenni del Settecento, durante i quali si verificarono rilevanti episodi di tensione sociale, se non di vera e propria rivolta,²²⁹ non si verificarono episodi di

²²⁶ Decreto del Senato del 30 giugno 1671.

²²⁷ Legge 22 maggio 1652 e decreto del Senato del 30 aprile 1672.

²²⁸ A. DI BERÉNGER, *op.cit.*, p. 48-49. La Parte recita: «*Sia preso e fermamente statuito, che tutte le vendite, affittanzioni, cessioni, permutate, et ogni alienazione, e contratto di qualunque sorte, e sotto qual si voglia colore, o pretesto, de' Beni Comunali, che sono patrimonio pubblico, lasciati per grazia in godimento a Comuni, siano e s'intendano irriti, nulli e di niun valore, nonostante qualunque prescrizione di tempo, Decreto o Terminazione, che facesse effetto in contrario. Dovendo ciò nonostante essere levati i Beni Comunali ai detentori di quelli, in conformità delle leggi circa disponenti, restando in tal forma chiaramente espressa la pubblica intenzione sarà pure levato ogni pretesto di sottigliezza, e di pregiudizio.*».

²²⁹ Agli inizi del Settecento si assiste in questa parte del «territorio del monte» al tentativo, da parte del Consiglio dei nobili di Belluno, di aumentare sia il dazio della macina, che le «gravezze» di campatico e le «tanse». Allorché, il 27 ottobre

«libertà illimitata (...) sia pel taglio de' boschi, sia per l'uso de' pascoli o d'altro (...)» che, in poco tempo, avevano trasformato i beni di questo tipo attorno a Belluno in luoghi «inselvaticiti e sterminati affatto», perché «ognuno a gara s'affretta a smungere e a depredare, quando si tratta di un bene, che non gli è proprio in ispezialità; ma ai necessari riparamenti, alle spese ed opere, che occorrono, per mantenere in buono stato ed accrescere il valore de' fondi, circondati di siepi, e cavarne un'utilità maggiore, non c'è anima che vi pensi».²³⁰

Apprendiamo, anzi, dalle dissertazioni di alcuni membri della pubblica accademia bellunese degli Anistàmici²³¹ che alla fine del secolo XVIII i «beni comunali» del capitaniato di Zoldo offrivano uno spettacolo di ricchi pascoli e allevamenti opulenti,²³² perché sorretti da un tessuto sociale

1714, si presentarono in valle gli ufficiali per riscuotere ben 6300 ducati di arretrati si sollevarono «tre o quattrocento persone, essendo loro capi li deputati suddetti, si portarono all'alloggio de' Ministri assediandoli e dichiarandosi voler che si partissero di là se facessero altre essecutioni. Il Capo de ministri atterrito dalle proteste stimò fosse proprio ripiego per acquietarli l'essibir loro la restituzione de' pegni già fatti; il che anco eseguito di non però si contentarono essi, anzi continuando nellinsistenze che se ne dovessero partire convennero ceder all'ingiuste et ardite proteste per non esporsi a maggiori pericoli ...». Altri episodi di violenza, durante i quali si arrivò anche al pestaggio del Capitano, si verificarono nel 1736, in occasione di alcuni pignoramenti. Cfr. P. MONEGO, *In val di Zoldo nel Sette/Ottocento* ; Mestre, 1996, pp. 16 e ss.

²³⁰ A. CARRERA, *op. cit.*, p. 160.

²³¹ Sull'Accademia degli Anistamici di Belluno cfr.: V. FONTANA, *L'Accademia degli Anistamici in Belluno*, in: *Studi bellunesi*, II, 1897, n. 10, pp. 115-117; M. MAYLENDER, *Storia delle Accademia in Italia*, I; Bologna, 1926, p. 209; L. GIROTTO, *L'Accademia bellunese degli Anistamici*, in: *Rivista bellunese*, II, 1975, n. 2, pp. 205-210; P. PRETO, *op. cit.*, I, pp. 46-48.

²³² Sull'imponente patrimonio di bovini ed ovini esistente in Zoldo gravava, però, un pesante dazio del bestiame. Tale dazio venne abolito nello Stato veneto fin dal 1791, ma non nel Bellunese, dove continuò a costituire una delle più importanti entrate del comune cittadino.

che, nonostante la diffusa indigenza,²³³ rispettava le norme e le consuetudini e, non meno, era in grado di farle rispettare.

Ricorda, infatti, Gabriello Barcelloni-Corte,²³⁴ nella sua «*Dissertazione sopra l'incolto*» che «*il (bestiame) minuto de' Capitaniati (Zoldo e Agordo) non solamente eguaglia il minuto delle undici Pievi, ma anzi vi cresce di due duodecimi; e le vacche sono in numero minori soltanto d'un'ottava parte, ed un decimo circa*», per cui, «*possiamo rimaner convinti quanto vaglia la custodia e coltura de' beni ad accrescere i mezzi dell'umana sussistenza dentro i confini duna istessa provincia*».²³⁵

Un altro accademico bellunese, il Gervasis,²³⁶ aggiunge, che «*il prezioso commercio di legname, che si fa in quella parte (=Zoldo), massime nel genere di scandole di larice, che si diriggono alla Dominante, sono per la maggior parte un prodotto delle terre comunali custodite da loro con vigile attenzione come negli antichi tempi. - Il genere bovino ed il lanuto fioriscono anche in quella parte prosperosamente tanto nel numero, come nella qualità, e sono come un fonte perenne, da cui ritraggono il loro sostentamento, e somministrano a noi una parte di quelli animali, che ci mancano, come si è detto. - Tutto ciò procede appunto perché quelle genti, conservatesi nella prima loro situazione godono stabile domicilio, e riguardano quei comunali, con quell'affetto che hanno per le cose loro proprie*».²³⁷

²³³ E. AMPEZZAN, *Storia zoldana*; Belluno, 1985, pp. 47-48.

²³⁴ G. BARCELLONI-CORTE, *Dissertazione sopra l'incolto*, in: *Giornale d'Italia*, tomo VII, 1771, nn. XXVII, XXIX, pp. 213-219, 229-233.

²³⁵ G. BARCELLONI-CORTE, *op. cit.*, p. 219 .

²³⁶ G. GERVASIS, *Dissertazione sopra li Beni comunali della Provincia Bellunese*, in: *Giornale d'Italia*, in: *Raccolta di memorie delle pubbliche Accademie di Agricoltura*, tomo II; Venezia, Perlini, 1790, pp. 3-36.

²³⁷ G. GERVASIS, opera riportata in appendice.

Con quel «*godono di stabile domicilio*», egli intendeva affermare che tra i membri delle 655 famiglie che allora abitavano in Zoldo non si era diffusa la mezzadria ed era rimasto intatto l'antico tessuto solidaristico della vita sociale.

Di fatto, era proprio la diffusione della mezzadria che aveva portata conseguenze deleterie per prati, pascoli e boschi, come dimostrava l'esperienza dei contadini del piano, che, resi «*incerti della loro abitazione (...) non riguardavano i comunali sotto altro aspetto, che quello di ritrarne l'istante profitto*», qualunque esso fosse, «*nulla curandone la custodia, anzi inserendone in tal guisa il totale devastamento*».

Per tali motivi i boschi «*comunali*» (a parte le citate eccezioni, tra le quali quella di Zoldo)²³⁸ quasi ovunque erano stati ridotti a incolti e, dove si stendevano «*immense quantità di pendij un tempo coperti di Boscho (...) ora li veggiamo nudi e deserti*», essendo stati dilavati dalle «*dirotte piogge*» dell'estate e dallo scioglimento delle nevi primaverili, che «*trasportano seco immensa quantità di ghiaie*».

Queste dissertazioni degli accademici bellunesi ci documentano, in definitiva, che in Val di Zoldo le antiche forme istituzionali, basate sull'eguaglianza giuridica dei regolieri e sui diritti collettivi, erano arrivate sostanzialmente immutate al termine della Repubblica, senza venir meno, peraltro, alla loro originaria funzione economica.

²³⁸ In Zoldo, secondo un altro accademico, il Barcelloni-Corte, non vi era, infatti, «*estensione d'incolto, salvo il naturale*»: G. BARCELLONI- CORTE, *Dissertazione sopra l'incolto*, in: *Giornale d'Italia*, tomo VII, 1111, nn. XXVII, XXIX, pp. 213-219, 229-233.

IX.

Atti propedeutici alla catasticazione dei beni delle Regole di Zoldo

Il 16 Luglio 1621 il nuovo podestà di Belluno, Federico Corner, intendendo porre un freno alla proliferazione degli usurpi dei beni «*comunali*», pochi giorni dopo l'insediamento, chiese al suo governo istruzioni sulle modalità da seguire per stroncare il fenomeno.²³⁹

²³⁹ Così scriveva il Corner al proprio governo: «*Invigilando io quanto più possibile al servizio della Serenità vostra ho stimato mio debito darle riverente conto, che i beni comunali di questo Territorio li quali conforme alla pubblica intentione dovrebbero essere goduti ad uso commune, sono stati per l'adietro usurpati, et in brevissimo tempo saranno tutti occupati da persone particolari, e resteranno affatto distrutti li pascoli che devono servire principalmente per li bestiami de poveri, li quali privi di quel beneficio che dalla pubblica munificenza viene loro concesso, essendovi modo di alimentarli altrove in luoghi proprij saranno necessitati di lasciarli perire di fame senza speranza di poterne allevare d'altri per l'avenire con pregiudicio publico per la diminutione delle grassine: Havrei pensato che si potesse proceder contro li occupatori, ma questi sono in così gran numero che contengono la maggior parte del Colonato; onde conosco, che se si dovesse inquire contra tutti si darebbe causa di grandissima commotione, disturbo e spesa a tutto il territorio e movendosi contra pochi la Giustizia non sarebbe eguale. Ma per rimediare in qualche parte all'inconveniente seguito fin hora e per terminare il progresso crederei, che si dovesse fare dalla Serenità Vostra qualche rigorosa risoluzione commandando la rilassatione di tutte le occupationi seguite da qualche anno in qua o almeno dal tempo della perfettione dell'estimo, che fu l'anno 1614, per ridursi a tempi certi, e per non capitare nelle confusioni, che s'incontrarebbono quando si Havessero a ripigliar le cose di molti d'anni; e in questo modo con manco gravaglio e disturbo di tanti interessati si venirebbe a conseguir quel fine che è di pubblica intentione. Potendosi riservar la Serenità Vostra di proceder anco contra gl'altri per le occupationi più antiche, accioché restassero in qualche timore di doverle restituire, come sarebbe bene di farle quando non si trattasse della total ruina d'infiniti e forse delli più miserabili. Ho giudicato necessario per scarico mio di rappresentar tanto alla Serenità Vostra perché possi con la sua prudenza deliberar quello che conoscerà complir più al publico. Di Belluno, li 16 di luglio 1621. F.to Federico Corner, Podestà e Capitano». A.S.VE, Provveditori sopra i Beni comunali, b. 246, f. 1v.*

La risposta della Serenissima arrivò dopo soli otto giorni.

Al Corner veniva ordinato di agire con tempestività contro gli usurpatori, con i mezzi da lui ritenuti più appropriati e con la sola avvertenza di tenere sempre aggiornato il governo lagunare di ogni passo intrapreso.²⁴⁰

Il 9 agosto, il Podestà della «Cividal» informava il «Serenissimo principe» di aver deliberato la catasticazione dei beni comunali del Bellunese e che essa sarebbe avvenuta senza spesa alcuna per il governo.²⁴¹

²⁴⁰ Da Venezia gli venne risposto «(...) Vi comettimo col Senato, che dobbiate per proclama publicar nel termine che a voi parerà, con quelle pene che stimarete bene, che tutti quelli che hanno usurpati in qualsivoglia modo et appropriati beni comunali dal tempo, che sono stati fuori quelli sopra essi beni se pur sono stati in quel territorio se non dal 1614 in qua, che fu fatto l'ultimo estimo, debbano relassarli all'uso commune, et venire a darli in nota, et incontrarlo con li catastichi vecchi, se ve ne sono, se non formandone uno novo dandoci di tutto particolar aviso per poter in avanzamento del negotio somministrarvi quegl'ordini che stimeremo giovevoli et necessarij.... Data in n.ro Ducali Palatio die 24 Julii, ind. 4, 1621. Ant. Padavin Seg.rio». A.S.VE, Provveditori sopra i Beni comunali, b. 246, f. 1r.

²⁴¹ «Hebbi l'ordine, che si degnò la Serenità Vostra di darmi a 24 del passato di far rilasciar i beni comunali usurpati in questo territorio. E perché sopra essi beni, né che di quelli sia mai stato formato catastico, farò che siano pubblicati proclami, che ognuno sotto gravissime pene debba venir a notificar le occupationi di tutti questi beni, che non si trovano allibrati nell'Estimo fatto l'anno 1614, tempo nel quale fu stabilito il Colonato, per poter poi proceder alla rilassatione d'essi, et alla formatione del catastico, il quale si farà senza alcun interesse del danaro della Serenità vostra havendo io deliberato che alla spesa la quale non sarà però di molta considerazione, contribuiscano proportionatamente li comuni secondo che dalla restitutione, et uso dell'occupato sentiranno beneficio; resolutione che comunicata con i più vecchi di questo consiglio del popolo et del Colonato ridotti nel mio palazzo per far cosa di soddisfazione commune (...). E perché mi vien commesso dalla serenità vostra ch'io debba portar alla sua notitia quello, che vado operando, sodisfaccio al mio debito affinché conoscendo ella necessario di commandarmi alcuna cosa, lo possi fare, ch'io non venendomi altr'ordini incontrario andarò incaminando questo negotio alla sua perfettione, acciò conforme alla mente della Serenità V. possano tanti poveri comuni goder l'effetto della pubblica munificentia. Di Belluno li 9, agosto 1621- Fed. Corner Pod. et Cap.». A.S.VE, Provv. sopra i Beni comunali, b. 246, f. 2 v.

*Il 20 di agosto ordinò, infatti, di pubblicare in Belluno «ad una colonna del palazzo pretorio et alla porta Dogliona», un «Proclama» con il quale obbligava ogni Regola di «dar in nota li beni comunali usurpati non descritti sin all'anno dell'Estimo 1614».*²⁴²

Due giorni dopo un analogo bando venne spedito anche in Zoldo perché fosse reso noto a tutti i Regolieri di questo capitaniate,²⁴³ nella cui

²⁴² *«Havendo l'Ecc.mo Sig. Federico Cornaro per la Serenissima Signoria di Venezia Podestà e Capitano di Belluno et distretto, dato conto a sua Serenità delle occupationi de beni comunali fatte per il passato, et che si andavano tuttavia facendo in questo Territorio da persone particolari onde se non vi si fosse proveduto sarebbero in breve tempo affatto annihilati con pregiudicio del publico et del privato, et essendole venuto ordine dell'Ecc.mo Senato in lettere ducali di 24 del passato, confermato in altri di 14 del presente, di dover far rilasciare le usurpationi et formar un catastico di tutti i beni Comunali di questo Territorio. Perciò volendo Sua Signoria illustrissima dar principio d'essequire le pubbliche commissioni col presente proclama fa pubblicamente sapere et comanda: che tutti quelli che in qualsivoglia luogo di questo territorio et che in qualsivoglia modo tengono o possiedono beni comunali così usurpati et appropriati da loro o da suoi auttori, come comprati, affittati o livellati da altri, che non siano discritti nell'Estimo et particolarmente sino all'anno 1614, che fu fatto l'ultimo estimo, debbano nel termine di giorni quindici prossimi venir nella cancelleria di Sua Signoria Illustrissima a notificarli con pollizze nelle quali sia espressa chiaramente la quantità e qualità, i luoghi, ove sono posti, et i confini di essi, il tempo che li averanno posseduti, et come siano in loro pervenuti. Che si come a quelli, che verranno a dar la sua notitia nel termine suddetto saranno condonate et rimesse tutte le pene nelle quali in virtù delle leggi di sua Serenità sono incorsi et resteranno liberi di restituire le entrate per loro cavate dai medesimi beni, così li inobedienti oltre la rilassatione dell'occupato incorreranno in pena di pagar altrettanto quanto importassero i fondi usurpati, di restituire i frutti fin hora cavati et di altre pene maggiori anco corporali ad arbitrio di Sua Signoria Illustrissima. La qual procederà anco per via d'inquisitione et con ogni summaria et più rigorosa essecutione contra li inobedienti et occupanti. Die Veneris 20 Augusti 1621».* A.S.VE, *Provveditori sopra i Beni comunali*, b. 246, ff. 2r., 3v.

²⁴³ *«Vi mandiamo l'aggiunto Proclama di beni comunali, et vi commettimo che dobbiate di subito farlo publicar non solo in cotesta Terra, ma anco in tutti gl'altri luoghi di cotesta nostra giurisdizione nella maggior frequenza di popolo, a chiara intelligenza d'ognuno et poi registrato nella nostra cancelleria lo farete affigger in loco conspicuo, accioché possa esser veduto, letto et inteso da tutti Ordinando che siano ricevuti nella vostra Cancelleria le polizze d'essi beni*

cancelleria venne affisso il 29 agosto, senza, però, darne notizia al Corner.

Furono carenti nell'informare il podestà anche le Pievi e Sindacane del piano per cui il 9 settembre 1621 egli fu costretto a preparare dei "mandati", da consegnare ad ogni singola Regola di questi distretti, che contenevano dei precisi ordini per ogni "giurato".²⁴⁴

Al capitano di Zoldo il Corner scrisse, invece, il 16 di settembre, una specifica lettera allegandovi venti copie di tali "mandati" a dimostrazione dell'impegno e della capacità organizzativa esplicitata per portare a termine l'operazione.²⁴⁵

comunali, le quali veniranno presentati, osservando sopra tutte le cose che sia chiaramente espresso in quelle il nome, cognome e prè del possessore, il luogo dove sono posti li beni, la quantità et qualità di essi, i confini, et con qual ragione et da quanto tempo in qua li possedono, sicome viene dichiarato nel mio Proclama. Facendo tenir dal Cancelliere registro distinto e regola per regola, et à luogo per luogo di tutti essi beni, che saranno notificati con le circostanze suddette per fuggire la confusione che ne seguirebbe se fossero tutti posti insieme. Et passati che siano li quindici giorni dal giorno della publicatione, che voi farete, ci invierete con vostre lettere tutte le polizze suddette registrate come se vi è detto. Et intanto ci avisarete della ricevuta delle presenti. Di Belluno li 20 d'Agosto 1621». A.S.VE, Provveditori sopra i Beni comunali, b. 246, f,3v.

²⁴⁴ «Volendo Noi continuare nelle diligenze per haver piena notitia di tutti li beni comunali di questo Territorio che non furono descritti nell'estimo sin l'anno 1614 per poter essequir in tutte le parti le comissioni dateci dall'Ecc.mo Senato in lettere Ducali di 14 Agosto et 17 Luglio prossimo passato Commetteremo al Giurato della Regola Infrascitta che nel termine di giorni quindici prossimi debba portar alla nostra Cancelleria una nota distinta, et particolar di tutti li beni Comunali goduti in commune dalla sua regola et anco di tutti li beni pure comunali, che sono posseduti da altri et che non sono stati discritti all'Estimo sino all'anno 1614. Dichiarando la quantità, qualità, et confini, li nomi et cognomi de possessori et quanto tempo sia che li possiedono. Avvertendo bene di non ometterne alcuna quantità et di essequire puntualmente il presente mandato sotto pena di bando, prigione, corda, galia et di lire duecento applicate a questo Fontico». A.S.VE, Provveditori sopra i Beni comunali, b. 246, ff. 3r., 4v., 4r.

²⁴⁵ «Intendessimo dalle vostre lettere che vi era capitato il nostro proclama in proposito di beni Comunali, e l'ordine di ricever le notizie di quelli che erano stati occupati, et che non furono descritti all'estimo sino all'anno 1614. E sebene non

Le essenziali e propedeutiche informazioni raccolte dai Giurati sarebbero state, in seguito, consegnate ai «*Provveditori sopra i beni comunali*» perché, dopo un sopralluogo sul terreno, essi potessero avere gli elementi indispensabili per stendere un catasto dei beni collettivi appartenenti alle singole Regole del territorio bellunese.

Nella relazione inviata al Senato veneziano, al termine del suo mandato, il 20 luglio del 1622, Federico Corner si prese giustamente il merito di essere riuscito a far completare questa operazione grazie alla quale aveva potuto fermare: «*il progresso delle usurpationi de beni comunali, che non erano mai stati catasticati*».

Egli aggiungeva, inoltre, che l'operazione si era conclusa «con soddisfazione universale di quelli abitanti senza un minimo interesse del denaro della Serenità vostra, di ordine della quale porto una copia del

habbiamo doppo ricevuto aviso della publicatione, ne di quello sia stato operato, supponemo nondimeno, che non haverite mancato di essequire gl'ordini nostri, che sono in essecutione di deliberationi dell'Eccellentissimo Senato. et che saranno stati richiesti nella nostra Cancelleria le notitie di tutti i beni usurpati, et che saranno stati compartiti sotto le Regole nelle quali si trovano, accioché si possano riconoscer facilmente et senza confusione (...). Hora vi Commettemo, che quando sia passato il termine del suddetto proclama, e che sarà finito il concorso delle suddette denuncie, dobbiate con sicura occasione mandarci il registro, che di esse haverete fatto. Vi inviamo li aggiunti manoscitti per li Giurati di tutte le regole di quel capitaniato, alli quali voi li farete dispensar di subito, aggiogendovi il nome della regola, facendovi far relatione del dispenso di essi, et ricevendo poi in libri separati sotto ciascuna Regola li beni, che vi saranno notificati dalli Giurati in conformità dei medesimi e con tutte le circostanze in essi dichiarate, fuggendo sopra tutto le confusioni, accioché non vi sia necessario di far la fatica un'altra volta, e passato che sia il termine contenuto nei medesimi mandati, che s'intenderà principiato dal giorno della presentatione di essi, nel qual tempo procurarete, che tutti li Giurati vi diano le suddette notizie, ci manderete i libri chaverite formati, senza aspettar che da noi vi sia replicato altro ordine in questo proposito. Avvertendovi, che il Registro delle denoncie delli Giurati dovrà esser tenuto separato dall'altro registro che avete fatto fin'hora, et osservando, che in esse era chiaramente espresso il luogo, la quantità, i confini, et tutte l'altre circostanze espresse nel proclama. E del receiver delle presenti ci avisarete. Di Belluno li 16 di settembre 1621». A.S.VE, Provveditori sopra i Beni comunali, b. 246, f.f. 6r., 7v.

catastico al Magistrato illustrissimo sopra i beni comunali». ²⁴⁶

Copia di quei «*catastici*» è, oggi, conservata all'archivio di Stato Venezia e il suo esame permette di conoscere molti dati circa la diffusione delle proprietà collettive nella valle del Maè.

Anche se concepiti per «*riveder le gravezze*» delle comunità rurali, i «*catastici*» non sembrano aver avuto una funzione fiscale in quanto essa venne sostenuta, invece, poco dopo la loro compilazione, dai «*campatici*», introdotti nel territorio bellunese nel 1634. ²⁴⁷

In Zoldo le operazioni di catastickazione richieste dal podestà furono condotte da un «*capitano e sovrintendente*», Alvise Pagan, accompagnato da due «*Terminatovi*» eletti, Fiorian Da Prà e il notaio Cesare Todeschini.

²⁴⁶ A. S. Ve, *Senato, Secreta, Relazioni dei Rettori da Belluno*, Busta 34, Relazione di F. Corner del 20 luglio 1622.

²⁴⁷ «*Oltre le tre gravezze reali di ragion Regia, che costituivano le imposte fondiarie ordinarie, da circa due secoli incominciò ad aver luogo eziandio sopra i beni della provincia bellunese un'imposizione Regia straordinaria nel suo nascere, ed occasionata da circostanze straordinarie, ma che venne quindi a costituirsi colla pratica anche essa ordinaria, dietro per altro una inflessibile minorazione che la rese benché tale discreta. Era questa il così detto Campatico ed aveva di particolare dalle altre gravezze regie, che si esigeva con determinate norme sulle misure dei fondi o ad estensione o a produzione, indipendentemente dalla qualità che costituiva la squadra diversa; cosicché qualunque campo o prato di carro pagava una medesima somma. Veniva poi il Campatico imposto con apposite parti del Serenissimo Senato tanto nel principio, quando aveva luogo straordinariamente, che in seguito, quando divenne annuale. E questa gravezza veniva direttamente esatta dal Dominio, a tutto suo vantaggio e pericolo, dovendo aver luogo il pagamento presso la camera fiscale in una sola volta nel mese di dicembre*». O. CEINER, *Passate cronache: il sistema fiscale bellunese all'epoca della Serenissima*», ASBFC, n. 297, anno LXVII, p. 250. Anche la Pieve di Zoldo pagava il Campatico: «*In obbedienza al venerato proclama del 23 febbraio pp. degli Ill. EE. Sig. Sopr. alle decime del Clero, denuncio io sott. posseder di ragione del Beneficio di S. Floriano di Zoldo i sott. beni a misura trevisana: 1) sotto la Regola di Fornesighe, arativi in corpi n.5, campi a misura suddetta n. 3%, prati in corpi n.9, campi a misura sud. n. 24V, tra palludosi, vallivi e montani. 2) Sotto la Regola di Goima: prati in corpi n. 1, campi a misura sud. n. 4. Adì 28 maggio 1771, Bonaventura Pellegrini Economo*». A.S.Ve, *Sopra-intendenti decime del clero*, b. 101, n. 47.

Esse iniziarono dalle proprietà collettive della Regola di Campo il 21 marzo del 1622, alle «*dui hore di giorno*» cioè alle otto di mattina.

Venne usata come unità di misura delle superfici la «*zuoia*» o «*campo*» pari a mq 3778,7351 e la «*calvia*», pari a mq. 472 circa; per le misure lineari il «*miglio*», pari a m. 1738,675 e il «*passo*», pari a m. 1,738675.

A causa della tormentata altimetria dei terreni zoldani e della frequente presenza di boschi i «terminatori» insistettero molto nella rilevazione dei «*termini*» naturali di ogni territorio catastricato o ne approntarono essi stessi di nuovi.

Erano accompagnati da uomini particolarmente esperti, così come raccomandava la magistratura veneziana, sicuramente i migliori conoscitori dei luoghi e delle «*consuetudines*» di ogni comunità, dalle quali erano, per l'occasione, eletti o vi ricoprivano l'incarico di «deputato».

Grandissimo è il valore toponomastico di queste catasticazioni, dato che, accanto ad ogni pascolo, prato o bosco venne riportato anche il nome attribuito loro dalle popolazioni locali assieme ai nomi dei proprietari degli appezzamenti confinanti, delle strade o corsi d'acqua che li attraversavano.

Non vennero catasticati in quella primavera del 1622 i beni delle Regole di Mareson, Pecol, Pianaz e di San Nicolò delle Fusine perché, come scrissero alcuni di loro anni dopo, «*non hebbero tal cognitione di doverne coll'investitura di questo Eccellentissimo Magistrato riconoscerne il godimento da tali monti pascolieri, et boschivi dalla pubblica munificenza ricevuti*».

Tradotta in altri termini l'affermazione dei Regolieri alto-zoldani significa che essi non erano nemmeno sfiorati dall'idea che altri, che non fossero i componenti delle famiglie originarie, potessero vantare dei diritti sulle loro proprietà, a conferma del fatto che era estranea alla loro mentalità persino l'esistenza di un ente giuridico staccato e astratto, diverso

dall'insieme dei componenti la Regola.²⁴⁸

²⁴⁸ G.C. MOR in *"I boschi patrimoniali e di San Marco in Carnia"*, (Udine, Del Bianco, 1962, p. 93), ribadisce che all'interno delle comunità regoliere, *«si sa che vi sono degli interessi comuni, ma questi si individualizzano e si materializzano in quel tanto che ciascuna famiglia può far valere o può godere, così come in ogni nucleo familiare il patrimonio è comune perché ciascuno ne può godere, pur sapendo che un giorno o l'altro, se vuole staccarsene, porterà con sé una parte di quei beni. Forse l'errore di prospettiva di tutti noi, storici del diritto, è stato quello di voler adattare ad una mentalità ingenua, e diciamo così, istintiva, la nostra attuale concezione di enti giuridici astratti, e non di rimanere aderenti ad una mentalità empirica, (...), ma che è la genuina espressione delle popolazioni. Non ci si è, forse, mai domandato che valore ha l'espressione che ricorre costantemente in tutti i documenti che involgono un'attività della comunità rurale: commune et homines ? La risposta, invece, ha un suo preciso significato»*

X.

Le Regole di Zoldo e le investiture della Serenissima

Tra il 20 ed il 22 aprile 1623 i magistrati veneziani emisero a favore delle Regole di Zoldo, i cui beni erano stati catasticati l'anno precedente e segnati «*con termini di pietra viva*»,²⁴⁹ una serie di provvedimenti di interesse pubblico - nel linguaggio giuridico dell'epoca denominati «*investiture*» - i quali, pur imponendo dei vincoli di tipo agro-silvo-pastorale, lasciavano intatti i diritti dei loro partecipanti all'uso collettivo delle proprietà comuni.²⁵⁰

I «*Provveditori sopra i beni comunali*», infatti, riconoscevano l'esistenza di tali diritti previa una dimostrazione da parte dei Regolieri originari del legittimo possesso ultratrentennale dei fondi di cui chiedevano il solenne riconoscimento, ma soprattutto dopo la verifica che gli stessi continuassero ad avere «una base sociale ed economica di ragione di esistere».²⁵¹

La proprietà privata era consentita dalla ragione sociale per cui si riconosceva l'esistenza di questo diritto, con la formula «*onde rendere più*

²⁴⁹ Nel fondo dei «*Provveditori sopra i beni comunali*», dell'Archivio di Stato di Venezia, non sono state, però, reperite le investiture concesse nel 1623 alle Regole di Forno e Campo.

²⁵⁰ Infatti, queste «*concessioni del Magistrato veneto costituiscono il riconoscimento del diritto di proprietà privata familiare, già preesistente, che viene messo, come ogni altro diritto privato, sotto la protezione dell'Autorità Statale, onde impedirne la violazione da parte di individui che volessero usurpare quel diritto e nella formula delle concessioni si parla di usurpi di estranei. E' una forma speciale di sentenza con cui l'Autorità Governativa competente riconosce l'esistenza di un diritto di proprietà privata, contro possibili tentativi di violazione di tale diritto privato della "privata familia"*». G.L. ANDRICH, *op. cit.*, p. 120.

²⁵¹ G.L. ANDRICH, *op. cit.*, p. 121.

ubertoso il paese”, che è comune e stereotipata in questi diplomi.²⁵²

In tal modo era assicurato ai Regolieri l’uso pastorizio e boschivo di detti beni, in modo che essi ne potessero godere, come nel passato, «*in commune*» e «*pro indiviso*», cioè con quelle norme che la “*gens*” regoliera aveva stabilito e continuava a stabilire «*in pien commun*» nelle proprie assemblee.

Ma, come già s’è detto nella parte iniziale di questo capitolo, con tali provvedimenti il governo veneziano poneva anche dei vincoli («*condizioni*») ai privati proprietari.

La «*condizione*» che la parte del territorio che si trovava a bosco fosse «*conservata in legni buoni per l’Arsenale*» non era, però, l’esercizio di un diritto di proprietà da parte della Serenissima.

Si trattava, infatti, sia di un tributo in natura, sia di un modo, tra i molti possibili, per dettare norme disciplinanti la coltivazione di determinati alberi,²⁵³ (in particolare i roveri, materia prima all’epoca “strategica”), cioè di un’azione di sovranità «*di contenuto e carattere sociale*»,²⁵⁴ esercitata nel superiore interesse dello Stato.

²⁵² *Ibidem*, p. 121.

²⁵³ «*La civiltà materiale del Seicento e del Settecento si fondava in gran parte sul legno. In tutta Europa il legno era utilizzato per il riscaldamento delle case, per la fusione dei metalli nei forni e nelle manifatture. Era largamente impiegato per costruire case, suppellettili domestiche, utensili, attrezzi, strumenti di lavoro, telai, torchi, navi, carrozze, etc. Questa “onnipresenza del legno” - per usare un’espressione del Braudel - creava continui problemi di approvvigionamento cui si faceva fronte ricorrendo a massicci disboscamenti e a tagli indiscriminati, favoriti e incentivati dalla continua lievitazione dei prezzi e dagli alti profitti che garantivano. A Venezia il rifornimento del legname aveva rappresentato un problema centrale per il mantenimento della flotta e per le necessità della città. Una legislazione specifica - tra le più avanzate in Europa- aveva cercato di regolamentare lo sfruttamento del patrimonio boschivo delle province suddite (...)».* F. BIANCO, *Carnia, XVII-XIX. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino*, op. cit., pp. 90-91.

Anche l'obbligo di non cambiare l'originaria destinazione d'uso a pascolo e bosco dei beni delle comunità rurali e il divieto di affidarne a terzi la gestione («il resto non possa esser da voi affittato, livellato, permutato, ò in qualsivoglia altro modo alienato in alcuna minima quantità, in qualsivoglia occasione, ò sotto qualsivoglia pretesto ad alcuna persona, così del vostro Comun, come fuori del vostro Comun»), paiono caratterizzarsi come prerogative di un governo nazionale.

Il cambiamento di coltura, che l'evoluzione economica avrebbe potuto suggerire ai proprietari, avrebbe infatti prodotto -se introdotto troppo rapidamente- uno squilibrio perturbatore con riflessi generali sul paese.

Alla stessa stregua va valutata anche la norma che prevedeva che i beni delle comunità rurali non dovessero «essere arrati, né coltivati, né sopra quelli essere lasciata far alcuna escavatione, né alcuna²⁵⁴ fornase da calcina, ò pietre», sotto pena di pesanti sanzioni economiche.

Essa sembra ispirata al principio della salvaguardia idrogeologica del territorio, un principio che rientrava nella fattispecie delle limitazioni che, pure allora, un governo poteva chiedere alle persone proprietarie, in ogni caso perfettamente compatibili con il diritto di proprietà.

Caso per caso, con le investiture concesse alle singole Regole la Serenissima aveva la possibilità di riconoscere gli eventuali diritti che i loro componenti avevano acquisito anteriormente alla loro emissione, (ma, per la verità, tali diritti non sempre e non dappertutto furono rispettati) e nel contempo, con tali atti, rendeva obbligatorie delle limitazioni che, fin dai tempi più remoti, erano state consuetudinariamente esercitate, tanto da apparire inerenti allo stesso antico concetto di comproprietà.

E' documentato come gli uomini di Zoldo fossero titolari a titolo originario²⁵⁵ di beni patrimoniali fin dal 1306, (o per antica occupazione di

²⁵⁴ G.L. ANDRICH, *op. cit.*, p. 110.

²⁵⁵ Cfr.: G. ANGELINI, *Sovèle o Sovèlego: note di confine medievale tra Cadore e Zoldo (Belluno)*, *op. cit.*, pp. 60-61.

terre “*nullius*”²⁵⁶ o per averli acquistati), oppure per averli ricevuti dai vescovi di Belluno, nei secoli precedenti, mediante altre “investiture”, con diritto pieno ed esclusivo, compreso quello di vendita.²⁵⁷

E Venezia di questo sembra prendere atto.

In tutte le investiture, infatti, appare chiaramente come i magistrati veneziani rilevassero, propedeuticamente, di aver «*trovato il sopradetto Commun, et regola posseder li sottoscritti Beni Comunali ...*».

Se a queste constatazioni si aggiunge poi il fatto che le investiture non erano revocabili e che la sanzione massima consisteva nel privare le comunità dei loro beni per un massimo di 10 anni, significa che la Repubblica sapeva che non sempre si sarebbe trovata di fronte a semplici concessionari di beni in usufrutto ma che, in diverse occasioni, avrebbe incontrato anche «*enti titolari di un loro proprio diritto originario, ai quali lo Stato poteva imporre ogni sorta di vincoli, ma non mai togliere dei beni*».²⁵⁸

Oltretutto, è innegabile che le investiture non fossero un punto di partenza della vita delle consociazioni: anzi esse appaiono, sotto la tutela della Serenissima, ciò che erano “*ab antiquo*”, tant’è che in Zoldo, dove fino alla fine del governo lagunare rimase intatta la loro funzione economica, nessun Regoliere ebbe mai coscienza che con le investiture Venezia ne avesse mutato la condizione di diritto.²⁵⁹

²⁵⁶ Secondo l’Editto di Rotari, il primo «*liber homo, qui cum fara sua ibi consistit*», che si fermava sopra un terreno deserto d’uomini, vi poteva organizzare, con propria privata energia, la propria azienda domestica. Cfr. G.L. ANDRICH, *Note sui Comuni rurali bellunesi*, op. cit., p. 171.

²⁵⁷ Cfr. P. MONEGO, *In val di Zoldo nel Medioevo*, op. cit., nella sezione “*Documenti*”.

²⁵⁸ V. ARANGIO RUIZ e V. DE CASTELLO, *Comparsa e note di udienza per il consorzio di Mareson contro il Comune di Zoldo Alto*, Tip. Somnavilla, Belluno, 1928, pp. 40-43.

²⁵⁹ «*Fu dopo lo sconvolgimento della lega dei Cambrai, agli inizi del secolo XVI,*

I magistrati veneziani, oltre che accertare la legittimità del possesso del fondo da parte dei comproprietari regolieri zoldani, diedero loro anche la facoltà, nell'arco di tempo che intercorreva tra la festa di San Giorgio (24 Aprile) e quella di San Michele (29 Settembre), di «*bandir per far fien la terza parte*» dei pascoli «*et far, et rinovar pur d'anno in anno le prese, et sopra di quelle gettar ogn'anno le sorti*», al fine di garantire la distribuzione perequata delle risorse tra i vari nuclei familiari, a patto che fosse stilata una dichiarazione che i fieni raccolti fossero goduti esclusivamente da coloro che avevano «*loco et foco*» nelle singole Regole.

L'esclusione dal godimento di pascoli e boschi del forestiero alla Regola, e specialmente dell'appartenente al villaggio vicino, sembra costituire un'ulteriore comprova del fatto che tali beni fossero privata proprietà della stessa.

Le investiture (contenenti anche una precisa descrizione catastale dei beni delle singole comunità) erano «*debitamente custodite dai capi delle Regole*» zoldane perché, a ogni rinnovo, «*dovevano essere esibite quali titoli di possesso*».²⁶⁰

Ad essi venne addirittura imposto di avvalersi abitualmente «*della semplice copia*» dovendo l'atto originale di investitura essere «*posto in una*

*che i vari fenomeni di modernizzazione sociale fecero venir meno quelle ragioni socioeconomiche che ne avevano determinato il consolidarsi ed il permanere; per cui quelli che ab origine erano beni comuni cominciarono ad essere sempre più frequentemente considerati "comunali", per finire ben presto, all'epilogo della lenta evoluzione di cui s'è detto, per diventare beni "dello stato", della Serenissima, che dall'inizio del secolo XVI non soltanto cominciò a disporre come beni propri, ma anche ad intervenire ripetutamente, attraverso i suoi Rettori, per difenderli dall'incuria e dalle malversazioni (usurpi) non soltanto tollerate, ma spesso incoraggiate, quando non disposte graziosamente, dalle stesse "autorità comunali"». I. CACCIAVILLANI, *La proprietà collettiva nella montagna veneta sotto la Serenissima*, op. cit., p. 59.*

²⁶⁰ D. BELTRAMI, *La penetrazione economica dei Veneziani (...)*, op. cit., p. 71.

cassella» della chiesa, per aprire la quale si sarebbero dovute usare «due chiavi differenti, luna tenuta dal vostro reverendo curato, e l'altra dal più vecchio».

Le Regole altozoldane i cui beni non erano stati catasticati nel 1622 non ebbero alcuna investitura nell'aprile del 1623; solo nei decenni successivi, e su espressa richiesta, le avrebbero ottenute.

Nel 1640, fu Domenico Panciera a richiedere ai *Provveditori sopra i beni comunali*, con procura del notaio Lorenzo Zampol, *«la consegna conforme all'ordinario»* dell'investitura dei beni posseduti e goduti dalla Regola di Mareson,²⁶¹ anche se egli omise di precisare che da secoli detta Regola li possedeva e godeva unitamente a quelle di Pecol, Pianaz e dei Consorti dai Coi.

Non solo, ma dichiarò pure che il territorio di Pallafavera

²⁶¹ Conosciamo, grazie ad un'investitura del vescovo di Belluno del 1406, pure i limiti territoriali dei prati pascoli e boschi allora concessi ai Regolieri di Mareson, per il funzionamento del locale forno fusorio: *«... da un lato scorre il Maè, dall'altro sorge il Civetta che confina con il territorio degli abitanti di Goima, proseguendo verso il maso di Costa costeggiando la strada pubblica che proviene da Drio Dof, proseguendo poi verso il Rutorto e dal Rutorto verso il Pelmo, dal Pelmo lungo la Costa de' Zolle e da detta Costa al rio di Canee e da detto rio in val de' Dorigo al Dof de le rove bianche e, seguendo la strada del monte di Alleghe, fino al Maè e dal Maè, da Casasporca, come si stendono le Foppe e come si stende il Dof del crep de' Castelin, terminando alle Crepe de' campo Cerver».* Di quei beni, sarebbero stati nuovamente investiti dal presule della *«Cividal»* nel 1442 e, incredibilmente, addirittura nel 1705. Su quest'ultima investitura così ragguaglia FL. PELLEGRINI, in *Cenni Storici ...*, op. cit., p. 45: *«E' segno evidente che il vescovo di Belluno si riteneva ancora suo proprietario; l'importanza sta nel fatto che testimonia come i regolieri considerassero le investiture atti per loro di semplice garanzia di possesso, non compromettenti la natura giuridica (eventualmente da privata a pubblica) con il cessare di rivolgersi al vescovo, per passare a richiederla al magistrato sopra i Beni Comunali. Che senso poteva avere, infatti, una investitura vescovile quando da sessantanni ne esisteva una della Serenissima sugli stessi beni? E' evidente che, come ho detto, ciò significa che ai regolieri interessava avere in mano un documento comprovante il possesso, tutto il resto per loro era secondario e, così arriviamo alla doppia investitura, in contemporanea, sui medesimi beni»*

comprendeva anche la Staulanza, località che, dal 1630, era di proprietà esclusiva di alcune Regole del Cadore a seguito di un nuovo accordo per la spartizione di quelle due zone di confine, i cui pascoli erano stati in precedenza sfruttati promiscuamente dalle due comunità.²⁶²

Con tale accordo gli Zoldani avevano rinunciato al diritto di pascolo ottenuto nel 1428 sui pascoli della Staulanza e avevano ottenuto la proprietà esclusiva di Pallafavera.

Le omissioni e le confusioni allora fatte non ebbero altro strascico giudiziario solo perché, con grande prudenza, i magistrati veneziani avevano chiuso l'investitura del 6 gennaio 1640 (*"more veneto"*, quindi 1641) con la formula *«salve sempre le ragioni di altre Regole con voi»* e, quindi, nel 1659 poterono rilasciare ai Cadorini una nuova investitura per la zona di Staulanza, mentre il 24 luglio 1665, su richiesta presentata da Battista Soccol, concessero pure un'investitura agli uomini di Pianaz sugli stessi beni già concessi a quelli di Mareson.

In quest'ultimo provvedimento è possibile rilevare, tra l'altro, come il Soccol non venisse semplicemente considerato come *«Regoliere di Pianaz»*, bensì della *«Regola di Pianaz, Pecol, Mareson e dei Consorti de Coi»*,²⁶³ cioè delle diverse Regole che formavano, essendo comune il patrimonio, una Regola più ampia.

Qualche mese dopo, infatti, nel febbraio 1665, (*more veneto*, quindi 1666), saranno Piero Balestraz e Zuan dal Cason, a nome dei Regolieri di Pecol, a chiedere e a ottenere l'investitura di quei beni, presentando procura del notaio Baldassar Pra' (da Zoldo).

Resta da chiarire il problema dei Regolieri di San Nicolò dalle Fusine che in una sentenza del 1398, emessa a conclusione della vertenza con gli

²⁶² I limiti tra la giurisdizione cadorina e quella bellunese, (della quale faceva parte Zoldo), nella zona di *«Pallafavera e Staulanza»* erano stati decisi con una sentenza arbitrata il 17 novembre 1428, con la quale era stato deliberato che fosse lo spartiacque a delimitare le due giurisdizioni e che, mentre la "proprietà" dei terreni doveva essere assegnata ai Cadorini, agli Zoldani doveva essere garantito un "diritto di pascolo" sugli stessi.

eredi di certo Gaspare Braga di Asolo, apparivano anch'essi tra i proprietari delle zone pascolive attualmente chiamate «Col Torondo», «Crép di Pecol» e «Val di Pecol».²⁶³

*Costoro, «forse per transazione circa i diritti precedentemente acquistati come “danti causa”²⁶⁴ delle famiglie Pola e Brescia, forse per altra via che non sappiamo, godevano esclusivamente di un diritto di pascolo (“ius pascendi”) sopra una parte del monte Coltorondo. Ma la mancanza di una chiara delimitazione fra le parti della montagna era causa di frequenti contestazioni».*²⁶⁵

Nel 1674, venne chiamato come arbitro della disputa il notaio Francesco Bonifacio. Egli, dopo aver compiuto un'ispezione dei luoghi oggetto del contendere, delimitò con esattezza il posto in cui gli abitanti di Fusine avrebbero potuto o dovuto esercitare il loro «jus pascendi», e concludeva: «Così separando il rilevato possesso di “jus pascendi” delle Fosine ai medesimi regolieri delle Fosine do, et assegno la parte verso mattina appresso li confini di Coltorondo, restando viceversa la parte verso sera libera e sciolta alle altre Regole di Maresòn, Pécol, Pianaz e Consorti (di Coi). E così habbino decetero a goder, e posseder separatamente, restando sempre salve et intatte **le investiture per proprietà et assoluto dominio iusta la mente di Sua Serenità nel suo vigore, validità et forza come sopra, a**

²⁶³ FL. PELLEGRINI, *Storia di Coi di Zoldo in 60 punti*, p. 3, n. 9: «L'espressione “Consorti dai Coi” significa che lassù esistevano alcune famiglie aventi diritto a Coltorondo (e agli altri beni goduti dalla consociazione regoliera tra Pécol, Mareson, Pianaz e dal 1700, Fusine, con il maso di Soramaè, fondato nel 1400), mentre altre ne erano escluse, facendo parte - pur abitando a Coi - della Regola Grande dai Coi (con Pianaz, Brusadaz, Costa, Mas, Zaccagnin, Iral e dal 1600, Rutorbol e Foppa, allora fondati). (...) e ciò sta a significare che tutto l'alto Zoldo, era investito del forno di Mareson, di cui era proprietario il vescovo».

²⁶⁴ Espressione che nel linguaggio giuridico indica il soggetto dal quale viene trasferito ad altri un diritto, tanto per atto tra vivi che per causa di morte.

²⁶⁵ FL. PELLEGRINI, *op. cit.*, p 45.

*quali non s'intenda mai in alcun modo derogato, né apposta iusta la mia arbitrale».*²⁶⁶

La sentenza del notaio Bonifacio chiarisce, in primo luogo, che l'arbitrato non deroga dall'ampiezza dell'investitura ricevuta dalla Regola di Mareson da parte della Serenissima; questa investitura è «*di proprietà et assoluto dominio, che tale rimane in conformità ai principi ereditati dal Diritto romano*».²⁶⁷

In secondo luogo la sentenza chiarisce con grande precisione la differenza esistente tra due istituti giuridici che sono antitetici, ma spesso tra loro confusi, quali «*proprietà collettiva*» e «*uso civico*», nel caso specifico degli abitanti di Fusine il diritto di godere di un diritto di pascolo in un fondo altrui.

Nonostante, però, fosse stata stilata con perfetta terminologia, non deve aver sortito grandi effetti se, il 13 luglio 1685, furono chiamati a dirimere la stessa questione due Regolieri di Coi: Paolo Pellegrini e Giovanni De Marco.

Ma neppure in questo caso si arrivò a una pacificazione completa. La vicenda avrebbe trovato una conclusione solo il 21 gennaio 1700 allorché gli abitanti di Fusine portarono in dote al Consorzio regoliero la loro parte di proprietà di Coltorondo (sulla quale avevano esercitato diritti di pascolo fino al 28 luglio 1664) e, da quest'ultima data, tutti i diritti di proprietà grazie all'acquisto dai fratelli Pola di Treviso, realizzato sborsando ben 1000 ducati.²⁶⁸

²⁶⁶ FL. PELLEGRINI, *Note sulle Regole (...)*, op. cit., p. 48.

²⁶⁷ V. ARANGIO RUIZ e V. DE CASTELLO, *Note di udienza per il Consorzio di Mareson contro il Comune di Zoldo Alto*, BL, 1928, p. 21.

²⁶⁸ In tale occasione avevano ottenuto di «*tener, posseder, goder, vender e far quanto a detti rappresentanti la Regola suddetta, (Tommaso Monego e Andrea Scarzanella, in avvenire parerà e piacerà*». E' perciò difficile poter sostenere che l'investitura ottenuta dai Regolieri di Fusine avesse carattere ricognitivo di semplici diritti di "uso civico".

XI ANTOLOGIA DI DOCUMENTI

a) «Terminazione de' beni comunali del Capitaniato di Zoldo»²⁶⁹

Regola di Campo²⁷⁰

Per dar principio a terminare li beni Communalì di Zoldo essecutivamente di lettere dell'Ilmo Sig. Federico Cornaro Podestà, et Capitano di Belluno, essecutive degl'ordini dell'Ecc.mo Senato, à quali etc., a dì 21 Marzo 1622 si partissimo di Zoldo noi Fiorian da Prà, et Cesare Todeschini Nodaro, Terminatori eletti, accompagnando il spettabil Domino Alvise Pagan, Capitano et soprintendente, tolti con noi Fantino da Campo Giurato, Misier Antonio Talamìn, Zuanne da Campo, et Agostin da Campo, andassimo prima al Fagarè, Regola di Campo, et gionti al loco circa alle dui hore di giorno, fù dato principio à terminare, come qui sotto.

²⁶⁹ A.S.VE, *Provveditori sopra i beni comunali*, b. 246. I rispettivi fogli si evidenziano Regola per Regola. Le abbreviazioni del testo originale sono state sciolte. Quelle più frequenti sono: *Ant.o*: Antonio, *Baldiss.:* Baldissarre, *Bat.ta*: Battista, *Bort.o*: Bortolamio, *cap.o*: capitano, *capit.to*: capitaniato, *cal.:* calvia, *cat.:* cattivo cioè non fertile, *Catha*: Catharina, *cattiviss.o*: cattivissimo, *ci.a*: circa, *commun.li*: comunali, *D.:* domino, signore; *d.o*: detto, *Fed.co*: Federico, *fr.Ili*: fratelli, *Fran.co*: Francesco, *Ger.mo*: Gerolamo, *inf.ti*: infrascritti, *matt.na*: mattina, *nat.e*: naturale, *nod.o*: nodaro, *ord.:* ordini, *part.ri*: particolari, *pr.pio*: proprio o principio, *pred.o*: predetto, *princ.r*: principiar, *pub.ca*: pubblica, *q.o*: questo, *Reg.a*: Regola, *sett.n*: settentrion, *sop.to*= sopradetto o soprascritto, *soprintend.te*: soprintendente, *sp.:* spettabile, *sud.:* suddetto, *ter.ne*: termine, *ter.ri*: terminatori, *territ.o*: territorio, *usurpa.ne*: usupazione. Il testo tra le parentesi, (), è redazionale e serve a chiarire qualche passaggio; il punto interrogativo tra parentesi (?) significa trascrizione dubbia. Per quanto riguarda la punteggiatura, si è aggiunta solo qualche segno di interpunzione, ove ritenuto indispensabile.

²⁷⁰ Ff. 251 v. e. r., 252 v. e. r.

Pascoli, et boschi del Fagarè, di lunghezza d'un miglio in circa, et mezo di larghezza, luogo pessimo, confina à mattina Rui d'Angiù, à mezodì acqua del Mae, à sera Col de Chiolzoi, et à settentrion crodo de Castellin.

Beni dè particolari (*privati*) nel soprascritto Comune:

Lorenzo q.m Zann'Antonio Suogno Prado, et bosco di zuoie X (10) in circa nel mezo del Commun frà questi confini: à mattina Zannicolo q.m Bortolamio Panciera, à mezodì commun con 2 termini, à sera commun con 6 termini naturali, et grandi segnati con le croci, à settentrion termini 3 fissi;

Zannicolò q.m Bortolamio Panciera Prado, et bosco di zuoie 3 in circa: à mattina Tofol (*Cristoforo*) da Bragarezza, à mezodì commun mediante strada con termini 2 in sassi naturali à sera Lorenzo q.m Zann'Antonio Suogno, à settentrion commun, mediante trozo (*sentiero*) con termini 3 in sassi naturali;

Tofol Bragarezza q.m Pol campo, et bosco de zuoie X (10) in circa: à mattina commun con termini 2, à mezodì commun con termine un, à sera Zannicolò da Suogno sudetto, à settentrion commun mediante il trozo sudetto con termini 5.

Adì 21 Marzo 1622. Noi Terminatori sopradetti, accompagnando l'illustre Signor Capitano soprintendente, si partissimo da Zoldo, et tolti con noi li infrascritti videlicet: Fantin da Campo Giurato, Bernardin da Campo, Nicodemo Suogno, et Zuanne da Campo, andassimo a terminare li beni comunali infrascritti.

Col de Chiolzoi, et prà de Val pascoli, et boschi communi alle quattro Regole videlicet di: Campo, Forno, Stregà, Et Regola grande di Fornasige, lochi pessimi di lunghezza d'un miglio in circa frà questi confini: à mattina il monte del Fagare, à mezodì acqua del Mae, à settentrion cima del monte detto Castellin acqua pendente in qua, à sera pradi di da Chamber delli infrascritti particolari videlicet:

Beni di Misier Antonio Zampol con termini 9, parte naturali et parte affissi, di grandezza conspiciua;

De' Misier Zann'Antonio da Campo con termini 5 affissi fino al Palù de Chiambel del sudetto Zann'Antonio;

De' misier Antonio Thalamino con termini 3 affissi;

D'Agostin da Campo con termini quattro affissi, nel mezo de quali fu segnato con una croce un sasso naturale il qual serve per maestro;

De ZannAntonio da Campo con 3 termini affissi, nel mezo de' quali fu signato un termine naturale et parte confinano pascoli, et boschi communi nominati Le Forcelle.

Saletto, ò pascolo del Maè, luogo cativo lungo passi cento, et largo 20 in circa: à mattina l'acqua della Fontana de prà de Val, à mezodì acqua del Maè, à sera Saletto del Marason, à settentrion campi de' Hierusalem (*Gerusalemme, usato come nome d'uomo*), et Giacomo da Suogno, et Bortolamio q.m Bortolamio Sommariva con 9 termini affissi.

Beni dè particolari in detto Commune:

Thiadio (*Taddeo*) Sommariva campo di due calvie et meza in circa pessimo, posto sù le grave del Marason; a mattina pradi di particolari di Chamber, dall'altre parti saletti con 2 termini, uno a sera, altro a mezzodì;

Maddalena Troi di Sommariva campo con prado appresso, cattivo di passi cinquanta in circa posto nei saletti del Marason; a mattina prado di misier Antonio Zampol, a mezodì saletto con termini 3, à sera saletto con termine un, et à settentrion saletto con termine uno;

Fù terminata la strada de prà de Canal di passa n. 200 in circa con termini 9: à mattina diversi particolari da Suogno, et Sommariva, dall'altra parte saletti, et pascoli communi;

Saletto, ò pascolo di Marason pessimo, lungo un quarto di miglio, et largo passi dieci in circa: à mattina pradi de particolari infrascritti da Chamber, à mezodì saletto del Mae, à sera Marason, à settentrion Rui de Fornas.

Prado de Misier Antonio Talamino con 2 termini affissi.

Gl'heredi del q.m Matthio da Campo con un termine affisso, et uno sopra un sasso naturale, largo tre piedi, et lungo 4 in circa.

Misièr Antonio Zampol con un termine affisso.

Misièr Antonio Talamino con un termine affisso.

Bortolamio q.m Bortolamio Sommariva con 2 termini affissi sotto il suo campo.

Saletto, ò pascolo del Marason, cattivissimo per passa n. 9 di lunghezza, et 12 di larghezza: à mattina acqua del Marason à mezodì Donna Libera Sommariva con termini 2, à sera Thadio Sommariva con termini 3, à settentrion strada de Chiamber.

Regola di Fornasige²⁷¹

Adì 31 Marzo 1622. Noi Terminatori sopradetti col spettabil Signor Capitano, et huomini della Regola che ce fecero bisogno, transferiti in cao Pianaz, Regola di Fornasige, desimo principio alle seguenti terminationi, et prima:

Commune da pascolar, et boscar chiamato la Montagna de Pecoleda, di lunghezza d'un miglio e mezo, e d'un quarto di larghezza, pessimo à mattina Col de Castellin, à mezodì la Forcella, à settentrion crepe di Brustolai, overo crode, à sera beni degl'infrascritti:

Mattia da Prà prado terminato con termini 8, in mezo de quali ne furono segnati altri tre naturali in sassi conspiciui;

Li heredi del q.m Signor Baldissera Baron con termini 4 tutti affissi, et li due estremi sono vicini, et confinanti con le strade;

Zuan q.m Gerolamo da Prà con 2 termini naturali et eminenti;

Pellegrin da Prà termini 3, dui naturali et uno affisso;

²⁷¹ ff. 252 r. , 253 v. e r., 254 v. e r., 255 v. e r., 256 v. e r.

Zuan Alvise, et Olivier Consorti da Bragarezza con termini 6;
Iseppo, et Francesco Fratelli Badilli con termine uno.

Adì primo Aprile 1622. Noi Terminatori con la presentia dell' Ill.re Signor Capitano et delli infrascritti: Misier Antonio Talamin per la Regola di Campo, Misier Zuanne Talamin per la Regola del Forno, Sier Simon Jacomel per la Regola grande di Fornasige, et Sier Filippo Besarel per la Regola da Stregà, si partissimo di Zoldo fuori per il Canale, et gionti al Rui Bianco, lontano da Zoldo 3 miglia in circa, terminassimo li beni Infrascritti.

Ragioni di pascolar nei monti, et pascoli dell' Anconetta, da ruio Colleghe fino a Rui Bianco per dui miglia di lunghezza, et altri dui di larghezza, pessimi, trà questi confini: à mattina Regolieri da Longaron, Igne et Pirago mediante il Rui de Fornel, mezodì acqua del Maè, sera Rui Bianco, settentrion cime, et crode de monti.

Pascoli, et boschi nominati campi d' Arsiera, Pontisei, Bosco Negro, pessimi, di lunghezza d' un miglio, e mezo, et un quarto di miglio di larghezza: à mattina Rui Bianco, à mezodì l' acqua del Mae, à sera Rui d' Angiè, à settentrion crode.

Boschi, et pascoli nominati Col Marsango, et Col Peloso, pessimi: à mattina Rù della Vallazza, à mezodì crode, à sera Rui de Bressa, à settentrion acqua del Maè, et è di lunghezza di dui miglia in circa et uno di larghezza.

Pascoli, et boschi sotto Pecoleda di Zuoie 6: à mattina prado d' Iseppo Badil con termini 4, à mezodì prà d' Olivier Bragarezza con termini 3, à sera pradi delli heredi del q.m Sig. Baldissera Baron con termine un, et parte prado di Livise (*Alvise*) Bragarezza con l' istesso termino mediante il trozo, et à settentrion acqua del Marason.

Sotto i pradi di Pelorca boschi, et pascoli pessimi di passi 25 di lunghezza, et 5 di larghezza: à mattina pradi delli heredi del q.m Signor Baldissera Baron con 3 termini, in mezo de quali ve n' è un naturale in un sasso eminente, dall' altre parti acqua del Marason.

Iseppo Badil prado nel sopradetto comun d' un settor in circa à mattina et mezodì comun con 2 termini naturali, à sera pascolo mediante

Rui, et à settentrion acqua della Cervedana.

Saletti, et pascoli del Marason, pessimi, di zuoie 2 in circa: à mattina pràdi delli heredi del Sig.

Baldissera Baron con termini 3, à mezodì Rui de Fornas, à sera, et settentrion acqua del Marason.

A Prà Zan Matthio pascolo, et bosco pessimi d'un quarto di miglio in circa d'altezza, et di lunghezza mezzo miglio: à mattina Prado delli heredi di Zan Matthio Bragarezza, et di Gasparo Cadorin, mediante i Crodoni inaccessibili, à mezodì Rui di Pianizan, à sera acqua de Marason, et à settentrion pascoli dei Regolieri da Zoppè, Territorio di Cadore.

Drio l'Arze pascolo, et bosco pessimi di 3 quarti d'un miglio di altezza, et un quarto di lunghezza: a mattina Prado de Tomas de Bortol de Pellegrin con una croce in una croda, à mezodì heredi q.m Olivier Sommariva con termini 4, à sera via publica, et à settentrion Rui de Pianizan.

Ronco commune sopra il prà della Gesia, bosco cattivo di passi 20 in circa di lunghezza, et 10 d'altezza: à mattina pràdi delle heredi d'Olivier Sommariva mediante via publica, à mezodì pradi de Lazaro²⁷² da Bragarezza, et Thomaso de Pellegrin con termini 3, à sera Ronco de Matthio Troi detto Todesco con un termine, et à settentrion via publica.

Drio il prà della Gesia bosco, et pascolo pessimo lungo passi 25, et largo un quarto d'un miglio in circa: à mattina via pubblica, a mezodì prà et campo di Zan del Troi q.m Fiorian, et 2 termini, à sera acqua del Marason, et a settentrion Rui di Pianizan.

Strada comune nominata Prà della Gesia, alla quale furono posti quattro termini: à mattina Prado di Matthio Troi detto Rova, et un termine sotto il Prado di Marchiò d'Arnoldo vicino al festil.

Dentro alla Val bosco, et pascolo commune d'altezza de passa cento, et centocinquanta di larghezza, pessimo: à mattina, mezodì, et sera via publica, à settentrion Ru dalle Val, o d'Arze, in mezo del qual pascolo, et

²⁷² Nell'investitura è citato come Gasparo.

bosco sotto li dui campetti infrascritti.

Battista Schiavina dui pezzetti di campo d'una calvia in circa a tutte le parti commun, terminati con 4 termini attorno pessimi. Il sudetto campo di meza calvia in detto loco: à mattina via publica, à mezodì commun con un termine, à sera strada, a settentrion commun con 2 termini in sassi naturali.

Usurpatione rilasciata: Il sopradetto Battista Schiavina campo di passi X con dui termini naturali à mezodì, et un à settentrion loco detto Val.

Alle Palle pascolo cattivo di passa 200 di lunghezza, et cento di larghezza: à mattina via publica, et Battista Schiavina con 2 termini, Maria Corva con un termino naturale, et campo di Giacomo de Pellegrin con un termino, à mezodì prado, et campo de Lionardo Colordon, et Zan Pisanel con termini 3.

Sora Campo bosco bandito à beneficio della Villa di Fornasige di sopra acciò le nevi cadenti da Monti non ruvinino le habitationi di detta Villa, de mezo miglio in circa: à mattina prado di Lionardo Colordon con un termine, à mezodì prado de Thomas de Bortol de Pellegrin con un termine, à sera prado de Daniel q.m Lazer de Pellegrin con un termine, à settentrion strada publica.

Su la Varra de Col bosco de passi 80 cattivo, confina da tutte le parti con la strada publica, et perciò non habbiamo stimato bisogno il mettervi termini.

Adì 5 Aprile 1622. Conferiti noi Terminatori con la presentia del spettabil Sig.r Capitanio et di: Gasparo Cadorin, Simon Cadorin, Antonio d'Arnoldo, Lorenzo q.m Lazaro de Pellegrin, et Zuan de Pol Giurato, nell'istessa Villa di Fornasige andassimo in Cornigian per proseguire l'incominciata terminatione et terminassimo.

Pezze pascolo, et bosco mezo commune alle dui Regole di Forno, et Regola granda di Fornasige unitamente con Val, et Cibiana di Cadore, di quantità d'un miglio d'altezza, et larghezza un quarto: à mattina Rui de Mezaselva, à mezodì summità del Monte di Col san Piero, a sera palle di Copada, et à settentrion acqua della Cervedana.

Col di san Piero pascolo, et bosco indivisivo possesso dalle quattro Regole: Fornasige, Campo, Stregà, et Forno, di quantità di 3 quarti d'un miglio, cattivo, acqua pendente in qua verso Cornegian: à mattina Rui di Meza Selva confinante con Cadorini, cioè Cibiana, Val, et Venas, che intra in la Cervedana per mezo il Monte di Rit, à mezodì crode d'Angian, et Bosco Negro, à sera Val de Copada, et à settentrion pascolo, et bosco commune nominato Pian de Levina mediante Ruiati, et Fontane.

Oselsa, et Castellin pascoli, et boschi pessimi d'un miglio, et mezo di lunghezza, et 3 quarti d'altezza in circa: à mattina Val de Copada, à mezodì crode del Fagarè, à sera monte di Pecoleda, à settentrion acqua della Cervedana.

Sotto il Col della Veda pascolo, et bosco pessimi di lunghezza d'un miglio manco 3 quarti, et di larghezza passi 21 in circa: à mattina campo, et prado di Paulo Toldo con 3 termini, dui affissi, et un naturale in un sasso eminente di grandezza di dui piedi, e mezo per ogni verso, à mezodì acqua della Cervedana, à sera Rui della Veda, à settentrion via publica.

Prà sot la Varra pascolo, et bosco commune di lunghezza d'un quarto di miglio, et passi quaranta di larghezza, pessimo: à mattina Rui della Veda, à mezodì acqua della Cervedana, à sera campo, et prado di Paulo Toldo con termini 3, doi de quali in sassi naturali, à settentrion via publica.

Paulo Toldo possede in questo commune campo d'una calvia con prado appresso di passi cento in circa, il quale fù terminato con 3 termini, 2 naturali et uno affisso, à tutte le parti strada.

Sotto il Ponte dell'Area bosco, et pascolo pessimi d'un quarto d'una zuoia: à mattina Rove, et parte acqua della Cervedana, parte campo de Lionardo Colodon con termini 3: à mezodì, et sera campi di Colò de Pellegrin con termini uno vicino d'una fontana, et à settentrion strada publica.

Lionardo Colodon possede in questo comun campo d'una zuoia in circa: à mattina, mezodì, et sera comun con 3 termini, à settentrion via publica.

Al pè dell'Avarè bosco, et pascolo pessimi di zuoie
1 in circa: à mattina campo, et prado di Zampiero Cadorin con 2 termini, à

mezodì via publica, à sera costa del Martin, et a settentrion campi de Simon, et Marchiò Cadorini con 2 termini.

Colò²⁷³ Cadorin possede in questo commun campo di calvia una, et prà d'un fasso di feno: à mattina commun con un termine in un sasso naturale, à mezodì via publica, à sera, et settentrion commun con 2 termini affissi.

Zampiero Cadorin possede un campo in mezo il commun, loco detto al Peron dal ... ento (?) di meza calvia in circa: à mattina commun con un termine, à mezodì via publica, à sera crode, et à settentrion commun con un termine.

Pascolo pessimo sotto la suddetta Regola di Fornasige per passa cento cinquanta di lunghezza, et cento di larghezza: à mattina costa dell'Alvare, à mezodì parte strada, et parte campo di Zampiero Cadorin con 2 termini, et sier Thomas Botri con uno, et Zan dal Troi con 3 termini, seguitando à dritta linea fino à Carler, à sera campo di Zan Troi detto Pianizan con un termine, et campo di Piero Pizuol con un altro termine, et à settentrion Montagna di Feradola mediante crode.

L'Arzonè boschi, et pascoli cativi d'un quarto di miglio di lunghezza et passi cinquanta di larghezza: à mattina prà de Marchiò d'Arnoldo con un termine, à mezodì palla di Bus, à sera Vizza bandita di sora campo, et à settentrion pradi di diversi con termini cinque.

Drio Col di Cornegian pascolo et bosco cattivi di zuoie X in circa: à mattina prati di Sier Daniel de Pellegrin con 3 termini in sassi naturali, à mezodì via publica, à sera acqua della Cervedana, et à settentrion Colò²⁷⁴ q.m Greguol de Pellegrin con un termine.

Pian de Levina, et le Busche bosco, et pascolo pessimi d'un quarto di miglio in circa di lunghezza, et larghezza: à mattina pascolo detto Pezzè, a mezodì monte de Copada, à sera acqua della Cervedana, et à settentrion

²⁷³ Nell'investitura è citato come Carlo.

²⁷⁴ Nell'investitura è citato come Carlo.

gl'infrascritti con pradi particolari, videlicet: Zambattista dal Nas con un termine, Tita de Pol con un termine, Catharina de Pol con un termine, Gasparo Cadorin con un termine, Marchiò Cadorin con due termini, Simon Cadorin con 2 termini, Zuan Colodon con un termine, et Marchiò Cadorin con due termini; tutti questi termini sono in sassi naturali, et grandi.

Frassenè, bosco, et pascolo pessimi d'un quarto di miglio di lunghezza, et di altezza: à mattina Rui de Val del Lovo, à mezodì acqua della Cervedana, à sera prato di Zampiero, et Simon Cadorin con un termine in un sasso naturale, et conspicuo, et segnato con la sua croce, à settentrion Crode.

Palle dal Pezzat pascolo pessimo, confina à mattina Gavo delle piaie, à mezodì acqua della Cervedana, à sera Rui Stortegà, à settentrion prà de Zan de Pol con 3 termini in sassi naturali.

Regola di Bragarezza²⁷⁵

Adì 6 Aprile 1622. Noi Terminatori, accompagnando il spettabil Signor Capitano, si trasferissimo nel sudetto giorno nella Villa di Bragarezza, et cominciassemo à terminare i beni comunali di detta Regola come qui sotto, havendo tolti con noi per nostra informatione li infradetti: Zampol, Livis, Olivier, Francesco, et Agostin q.m Zan Matthio, (*tutti*) da Bragarezza.

Drio Tamai, et Punta bosco, et pascolo pessimi d'un miglio in circa di lunghezza, et un quarto di larghezza: à mattina Rui Torto, à sera sommità del Monte acqua pendente in qua, à settentrion Rui Torto mediante Val di Foia, et à mezodì gl'infrascritti con prà particolari: Toffol Bragarezza con 2 termini; Zuanne Bragarezza con termini 4, principiando appresso un Aial de sopra via, descendendo fino al quarto posto nel mezo di dui strade; Heredi del q.m Zammattio Bragarezza con 2 termini, Sier Fiorian da Prà con 2 termini.

²⁷⁵ ff. 257 v. e r.

Cordelle pascolo, et bosco pessimi di passa 200 di lunghezza, et 150 di larghezza: à mattina acqua del Rui Torto, à sera pradi delli heredi del q.m Marchiò Paragatta, et di sier Zuanne Zampol, con un termine et crode, à settentrion Rui de Sot Salvo, et à mezodì Costa de Cordelle, et gl'infrascritti particolari con loro proprij beni, videlicet:

Heredi del q.m Zammatthio Bragarezza con un termine naturale in un sasso di altezza di 2 passi in circa; Zuan q.m Lorenzo con un termine naturale; Heredi del q.m Bernardo Bragarezza con un termine affisso.

Alla Tioipa (*attualmente Tieipa*) strada commune alle Pecore, che van pascolando, confinante con campo di Serafino da Bragarezza, dove fù fatta una croce sopra un sasso naturale, et conspicuo, à sera campo delli heredi del q.m Bernardo Bragarezza con un termine affisso.

Usurpatione rilasciata: Sù la strada sopra il Tabià di Tamai fù fatto rilasciare un pezzo di strada occupata da Battista q.m Zammaria Bragarezza, et fù terminata con dui termini confinanti col suo campo verso mattina.

Alle Palle strada, et transito di Bestiame, pessimo, di una zuoia in circa: à mattina prado de Toffol Bragarezza con un termine affisso, à mezodì prado delli heredi del q.m Zuanpol Bragarezza con 2 termini affissi, à sera prado di sier Antonio Zampol con un termine, et à settentrion commun di sotto Piaiol.

Sotto Piaiol pascolo, et bosco pessimi d'una zuoia in circa: à mattina parte via publica, et parte campo di Piero Fiamante con 3 termini affissi, a mezodì Rui del Piaiol, à sera pradi di sier Zampaulo con 2 termini, di sier Fiorian da Prà con un termine, di sier Antonio Zampol con un termine, et à settentrion costa de Cordelle senza termini.

Alle Bolpere bosco, et pascolo pessimi di zuoie vinti in circa: à mattina Rui de Piaiol, à mezodì via publica, à sera pradi de Zampol Bragarezza con termini cinque, et delli heredi de q.m Zammatthio Bragarezza con termini dui, et à settentrion crode, overo Spiz delle Bolpere.

Toffol Marabiano possede in questo commun campo di calvie quattro, con prado appresso di passi cento: à mattina commun, con un termine affisso, mezodì commun con un termine affisso, sera commun con

un termine affisso, settentrion commun con un termine affisso.

Sopra le Case di Bragarezza Vizza, et Bosco bandito per reparation delle Case di detta Villa, mezano di zuoie 3 in circa: à mattina campo di Tomaso da Casal con un termine, et prado de Zampol Bragarezza con un termine, à mezodì prado delli heredi del q.m Zammattio Bragarezza, ed'Antonio da Campo con termini 2, à sera prado d'Olivier Bragarezza con 2 termini, a settentrion via publica.

Regola di Casal²⁷⁶

Noi Terminatori in compagnia del Signor Capitano, delli infrascritti videlicet: Jseppo da Cella, Toffol Marubian, Colò Lovat, et Zuan q.m Giacomo da Cella, si trasferissemo nella Villa di Casal, et continuando la nostra terminatione, cominciassemo in questo modo.

Vizza bandita per riparatione della Villa di Casal, mezana, di zuoie quattro in circa: à mattina commun delle Bolpere, à mezodì più persone mediante il trozo, ò andito del Bestiame, à sera via publica, et a settentrion pradi de diversi, à quali non furono posti termini, essendo confinanti con la sudetta Vizza.

Ronchi de Caval pascolo, et bosco mezano di zuoie 24 in circa: à mattina pascolo, et bosco delle Bolpere, à sera Rù del Ponte, a settentrion pradi dei fratelli Fontanella con un termine in un sasso grande naturale alto da terra dui piedi, à settentrion g' infrascritti: Marco Lovat con termini 2; Toni da Casal con un termine naturale in un sasso alto da terra un passo; Zampaulo Zampoli con un termine.

Roncuz pascolo, et bosco pessimi di zuoie cinque in circa: à mattina Rui di Piaiol, à mezodi Bolpere, à sera Ronc de Canal mediante via publica, et à settentrion prado di Domino Baron Baroni con un termine vicino alla strada, che varda giù al principiar di Rui Piaiol.

Palle d'Antongia pascolo pessimo d'una zuoia in circa: à mattina e mezodì Rù de Ponta, à sera prado de Marco con un termine in un sasso naturale, et à settentrion prado de Mio Teriber (*sic!*) con 2 termini in sassi naturali.

Val de Visia pascolo, et bosco pessimi di zuoie 3 in circa: à mattina pradi delli he redi del q.m Signor Baldissera Baron sotto la Costa con termini 2, uno naturale et uno affisso, à mezodì, et à sera Rui de Braghe, à settentrion prà de Filippo Besarel con un termine affisso.

²⁷⁶ ff. 258 r. e 259 v.

Regola di Stregà ²⁷⁷

Adì 8 Aprile 1622. Noi Terminatori, con la presentia del Signor Capitano e delli infrascritti videlicet: Filippo Besarel, Lorenzo Romor, Donà Bettin, Piero Fontanella, et Bortolamio Romor, continuando la nostra Terminatione, si transferisemo nella Regola di Stregà, et seguitasemo nel seguente modo.

Brustolà, et Fagarè bosco, et pascolo pessimi di zuoie 10 in circa: à mattina Rui de Braghe parte, et parte prado detto il Campet di Domino Baron Baroni con termini 8 parte affissi, et parte in crode segnate; à mezodì prado del Besarel detto l'Ariet con termini quattro, et Piero Fontanella con termini 3, uno affisso, appresso la strada, et dui a dritta linea naturali; à sera pradi de Zann'Antonio da Campo nominati Barch con termini 2 naturali, et d'Agostin da Campo con termine un in un sasso naturale; et à settentrion prado de Bortolamio Romor q.m Colo' con un termine naturale nel Rui, et parte Rui morto.

Il Prà di sotto Barch pascolo, et bosco pessimi di zuoie X in circa: à mattina Rui de Braghe, à mezodì pradi di Fagarè mediante Rui morto, à sera pradi di Filippo Besarel con 2 termini affissi, et pradi della Chiesa di S.Bastian da Stregà con un termine affisso, pradi del Signor Zambenardo Sessa con un termine affisso, et uno in un sasso naturale, et à settentrion Creppi di sotto il prà de Peccolin.

²⁷⁷ ff. 259 v. e 259 r.

Regola di Forno ²⁷⁸

Adì 9 Aprile 1622. Noi soprannominati Terminatori del Capitaniato di Zoldo, tolti con noi Andrea Sommariva Zurado, Sier Bortholamio Carocarò, Sier Zuanne de (...?), Pasqual Scussel per Sier Zuanne Zampoli, et Zuanne Marobian per Misier Giacomo Zampoli Nodaro, cominciassimo à terminar la sudetta Regola di Forno nel seguente modo.

Vallarè e monte del Mezzo giorno bosco, et pascolo cattivi di dui miglia in circa: à mattina Rui de Rova, à mezzodi summità del Monte, à sera Livinal della Foppa, et à settentrion parte acqua del Pramper, parte acqua del Maè, et parte cordon di crode sotto del detto Monte, et parte beni particolari degl'infrascritti, videlicet: Beni de: Bortolamio Scussei con 2 termini, Heredi del q.m Toni Scussel, Piero Scussel, Battista Faion, Zaccaria Palot, Serafin Sommariva, Antonio Zampol, Marco Linarol con 2 termini naturali, Zuan de Viel con 3 termini, Bortolamio Crocher un termine naturale e un affisso, Paulo detto Gottardo con termini 5, Heredi del Signor Baldissare Baron termini 2 naturali; Tutti (*beni*) essistenti sotto il predetto cordon di crode.

Zan dai Chiodi possede nell'istesso commun sotto il monte di Mezogiorno campo di meza calvia murado: à mattina et mezodì termini 2, un affisso, et l'altro in un Laston, dall'altra parte via publica.

Col dal Filogno strada publica terminata con una croce in una croda di grandezza d'un passo per ogni verso, confinante con un campo delli heredi del q.m Toni Scussel.

Alla Meda et Masarè pascolo, et bosco pessimi d'un miglio in circa di lunghezza, et mezo di larghezza: à mattina acqua di Pramper, à mezzodi monte di Pramper nominato ai Aunizzi della Chiesa di San Fiorian, à sera Crode di Petargnon, et à settentrion prado, et bosco di Misier Antonio

²⁷⁸ ff. 259 r., 260 v. e r., 261 v. e r.

Zampol, et parte Rui della Meda, che fenisce nel Prado con termini quattro in Sassi naturali venendo a dritta linea a fenire nei muri della mandra novamente fatti.

Et per le nevi non si puote andar più avanti terminando il comune da beni de particolari, ma furno affissi tre termini attorno la detta Mandra ò Mason.

Bosco dei Scusselli pascolo pessimo di zuoie quattro in circa: à mattina acqua del Pramper, à mezodì crode delle grave del Pramper, à sera via publica, à settentrion Rui de prà Torondo.

Transito, ò via publica confinante con pradi di Misier Antonio Zampol terminata con dui termini, uno in un crodon, et l'altro in una Valletta, confinante col sopradetto commun.

Nel sopradetto commun si trova un campo di una calvia di Toni Paniel: à sera via publica, dall'altre parti commun con 3 termini.

In Cima le Chieve pascolo pessimo di zuoie quattro in circa: à mattina siega di Misier Matthio Zampoli, à mezodì pradi delli heredi del q.m Marchiò Paragatta mediante Rui morto con un termine in un sasso naturale alto un passo, et pradi di Misièr Antonio Zampoli con termini 6 in sassi naturali, et assai grandi, et uno affisso; à sera pascolo del Pian de Lovo, et de sora prà Torondo, à settentrion acqua della Melisia.

Sopra prà Torondo, pian del Lovo, et la Foppa pascoli, et boschi sé tenenti, pessimi, di zuoie 80 in circa: a mattina pradi degl'infrascritti: Antonio Zampol con un termine in un sasso naturale, li Heredi del q.m Paulo de Lazer con termini 3 naturali, Jseppo de Lazer con 2 termini naturali, Paulo de Gottardo con un termine naturale, Vincenzo de Gottardo con un termine naturale, Piero Scussel con un termine naturale, Bortolamio Scussel con 2 termini naturali, Pasqual Scussel con un termine naturale.

A mezodì crode del Castellaz parte, et parte la possession; à sera, et settentrion acqua della Melisia mediante li beni infrascritti terminati come qui sotto.

Campo di Donna Giacoma Panciera di calvie 5: à mattina comun con un termine, à mezodì via publica, à sera comun con un termine, et à

settentrion acqua della Melisia.

Semona Santina prà, et Campo di dui zuoie: da tutte le parti confina il commun con 4 termini naturali.

Heredi del q.m Thomas Marcus (?) campo di meza calvia in mezo il commun del plan del Lovo: à mezodì via publica, dall'altre parti commun con 3 termini.

Pian grande, Petargnon, et Costa d'Auniz boschi, et pascoli sé tenenti, cattivi, d'un miglio di lunghezza, et mezo di larghezza: à mattina possession, à mezodì crode della Meda, et sasso de Petargnon, à sera Monte detto Sopra il Sasso, della Chiesa di S. Bastian da Stregà, et à settentrion acqua della Melisia.

Val de Zoch, le Palle, pian de Feaz (?), et Sotto il Sasso pascoli, et boschi sé tenenti pessimi, di mezo miglio per ogni verso: à mattina pradi di misier Zuanne Zampol con termini 4 in sassi naturali, à mezodì acqua della Malisia, à sera parte il monte de Sopra il Sasso, parte il monte de Forcelle, à settentrion croda de Palla dai Lares, Rova rossa,?) bianca, et via publica.

Pine pascolo pessimo di zuoie 40 in circa, confina à mattina campo, e prado de Piero Pol de Lazer con termini 3 in sassi naturali, et de Bortolamio Bellante con 2 termini in sassi naturali, à mezodì acqua della Melisia, à sera pradi, campi, et Varre di misier Marco Linarol con termini n. 11 naturali, et à settentrion acqua del Maè.

Regola di Guoima²⁷⁹

Noi Terminatori di Zoldo, tolti con noi per nostra informatione gli infrascritti huomini, cioè: Colò q.m Bernardo dalla Villa, et Colò q.m Zammaria dalla Villa, cominciassemo à terminar li beni comunali di Guoima, come segue.

Rovarza et Palla dei Boschi, bosco, et pascolo pessimi di zuoie X in circa: à mattina campo de Piero dalla Villa, à mezodì Gavo, à sera acqua del Maè, à settentrion pradi de Battistin q.m Thomasel dalla Villa con 5 termini uno affisso, et 4 naturali, et 2 termini con Piero dalla Villa sopradetto.

Creppe verde, et dai boschi sù pascolo, et bosco pessimi di zuoie 8 in *circa*: à mattina prado de Nadalet dalla Villa con termini quattro affissi, à mezodì prado de Jseppo dalla Villa con 2 termini uno affisso, et uno naturale sopra un sasso grande nella via publica, à sera via publica, et à settentrion Rui de Balatron.

Nosgeda pascolo, et bosco mezani di zuoie 16 in circa: à mattina Rui sech, à sera acqua del Maè, à settentrion Rui secco, à mezodì gl'infrascritti con pradi: Piero dalla Villa con 2 termini, Heredi del q.m Nadal dalla Villa con termini 3 in sassi naturali, Colò q.m Zammaria dalla Villa con 2 termini uno affisso, et uno naturale, Jseppo dalla Villa con un termine in un sasso naturale. Drio Nosgeda, sora la strada, et pian del Pez pascolo, et bosco mezano di zuoie 8 in circa: à mattina pradi di Bortolamio Romor con 2 termini naturali, de Margarita Boffa con un termine naturale; à mezodì prado di Domino Baron Baroni con 2 termini naturali, di Sier Michiel Panciera con 2 affissi, de Piero dalla Villa con 4 naturali; à sera via de Rui sech, à settentrion Rui sech. Sopra il ponte della Lasta, et dui ponti pascolo pessimo di zuoie X: à mattina pradi de Jseppo, et fratelli dalla Villa con 4 termini in sassi naturali, et de Battistin da Dont, con un termine naturale; à mezodì heredi del Signor Battistin della Lazara mediante creppe, à sera acqua del Mae, à settentrion Rui seco.

²⁷⁹ ff. 261 r. e 262 v.

Regola di Dont ²⁸⁰

Adì 15 Aprile 1622. Noi Terminatori di Zoldo, tolti con noi Battistin da Dont, et Lorenzo da Pradel, si conferissemo nella Regola di Dont à terminare i beni comunali di quella nel seguente modo.

In Foppa, Ronc, drio Perer pascolo pessimo di zuoie 2 in circa: à mattina acqua del Maè, à mezodì pradi de Santa Catharina da Dont mediante la Lasta, a sera prà de Bastian de Foppa con 2 termini naturali, à settentrion acqua della Fontana de Drio perer.

Sotto Perzo pascolo pessimo di zuoie 6 in circa: à mattina acqua del Maè, à mezodì fontana de Drio perer, à sera prà de Titian dè Foppa con un termine in un sasso naturale, et prà de Fuol de Foppa con 2 termini in sassi naturali, à settentrion Rui dei Toni.

Costa della forca pascolo, et bosco pessimi de zuoie X in circa: à mattina acqua del Maè, à mezodì Rui dai Toni, à sera parte via publica, et parte prado de Lugan de Foppa con 2 termini in sassi naturali, à settentrion Rui de Cercenà.

In Cercenà zo' ai Ronc fù terminato à Domino Zambenardo Sessa un campo in mezo il commun de zuoie 2 in circa con termini 5 in sassi naturali, à tutte le parti commun.

Sù la Risena pascolo, et bosco cattivi di mezo miglio in circa per ogni verso: à mattina Rui de Pissolet, à mezodì Rui delle Laste, à sera Col de Pizzolzan, à settentrion Gavo dalle Stalle.

Sotto Cercenà, et le Palle de sopra il Ponte della Lasta pascolo, et bosco pessimi di zuoie 2 in circa: à mattina acqua del Maè, à mezodì Rui de Cercenà; à sera campi, et pradi del Sessa con termini 6, 5 naturali et uno affisso mediante strada, à settentrion campi, et pradi del Maer da Dont con un termine in mezo la Costa separante il ben commun dal particolare.

Sgraffedera pascolo, et bosco commun alla Regola di Dont, Guoima, et Fusine, d'altezza di mezo miglio, et di larghezza passi n. 200 in circa,

²⁸⁰ ff. 262 r. e 263 v.

cattivo: à mattina acqua del Maè, à mezodì pradi del Sessa con termini n. 7, 3 affissi, et 4 naturali, à sera parte pradi dell'istesso con 3 termini naturali, et parte Monte di Lavazzo, à settentrion Costa di Gaenaz.

Zammaria Scorzanella possede campo di Calvie 4 in mezo il commun: à mattina commun con un termine naturale, à mezodì commun con un termine affisso, à sera commun con un termine naturale, à settentrion con un termine affisso. Il detto campo d'un quart.: à mattina commun con un termine affisso, et dall'altre parti commun con 3 termini affissi.

(...).ea Maier campo d'un quart. in circa loco detto al Ponte della Lasta: à mattina via publica, à mezodì comun con un termine naturale alto un passo, à sera acqua del Maè, à settentrion commun con un termine naturale et grande.

Regola di Guoima²⁸¹

Adì 12 Aprile 1622. Noi Pieropol de Lazer, et Filippo Besarel Deputati alla Terminatione de beni comunali in parte del Capitaniato di Zoldo, tolando con noi di loco in loco molti huomini pratici per nostra informatione, desso principio nel seguente modo.

Alle Fratte pascolo, et bosco commun di mezo settor in circa: à mattina Rù, à mezodì prà de Bastian Cuch con un termine naturale, Vettor con 2 naturali, prà de Valentin della Tonia da Prà con termini 2 fissi, à settentrion commun detto Li Livinali, et sora Pezzé.

Alli Livinali, et sora Pezzé pascolo, et bosco commun di settori 10 in circa: à mattina prà di Valentin della Tonia da Prà con 3 termini naturali, et Michiel Mina con Ronco cattivo d'un settor in circa con termini 3 naturali et Rù; à mezodì pradi Pol dalla Gesia con termini quattro naturali; à sera Monte della Miassa, à settentrion monte della Grava, et parte Palle negre di

²⁸¹ ff. 263 r., 264 v., e r. 265 v.

quelli da Dont.

Alle Fratte delà dentro pascolo, et bosco commun, cattivo, d'un settor in circa: à mattina prà de Battista Gobbo con termini 2 naturali, à mezodì via, à sera prà delli he redi del q.m Aulino con termini 2 naturali, à settentrion Battista Gobbo con termini 3 naturali et un fisso.

Duran pascolo, et bosco di lunghezza d'un miglio, e mezo di larghezza in circa: à mattina la Regola dalle Rove (?), à mezodì la monte di Duran, à sera le Crode Zovita, et à settentrione gl'infrascritti: Ronco cattivo campo delli he redi del q.m Hieronimo Baffa d'una calvia in circa con un termine naturale verso mezodì, et Prado de Zann Jacom dalle Case con termini 3 naturali;

Prà de Michiel, et Sabbe Mianaz con 3 termini naturali;

Prà de Francesco de Zuannel con termini 3 naturali;

Prà de Marco de Zuannel con termine un naturale;

Prà de Bortoluz de Zuannel con un termine;

Prà de Zammaria dal Molin con termini 2 naturali;

Campo delli heredi del q.m Battista dal Molin con termini 2 naturali.

Monte de Duran pascolo, et bosco cattivo lungo mezo miglio, et largo passi n. 200 in circa: à mattina Rù dalle Satene à mezodì sasso de mezodì de Guoima, à sera Rù dalle Rove, à settentrion campo, e Prado de Sier Zammaria dal Mòlin mediante strada publica. Marco dal Molin possede Ronco cattivo d'una calvia in circa nel sopradetto commun: a mattina Ru' dalle Rove con un termine, à mezodì con due termini, à sera commun con un termine, à settentrion strada publica.

Li Heredi de Battista dal Molin campo cattivo de meza calvia in circa nel detto commun: a mattina Rù dalle Satene, à mezodì commun de Duran con un termine naturale, à settentrion strada publica.

Bizoc, et Rasinera Prado, et bosco mezano d'un miglio in circa di lunghezza, et 3 quarti d'altezza: à mattina Rù de Rasinera, à mezodì Rova Rossa, à sera Rù de Satene, à settentrion gli infrascritti con beni particolari: Sabbe del q.m Piero da Gesia con termine un naturale, Battista Gobbo termini 2 naturali, Gottardo dalla Gesia con termine un naturale, Fiorian del

q.m Piero da Gavaz con termini 2 naturali, Zammaria Sartor da Gavaz termini 3 affissi, et un naturale, Bernardo d'Andrea da Gavaz termine 1 naturale, Piero d'Andrea da Gavaz termini 3 naturali, Zambattista del q.m Zuan Callegaro termini 6 naturali et 2 affissi, Toni del q.m Vincenzo da Gavaz termini 2 naturali, Toni Cordelle, et Consorti termini 12, 3 affissi, et 9 naturali. Rovazza sotto le Bizoc pascolo, et bosco cattivo d'un settor in circa: à mattina drio i pian, à mezodì Bernardo de Zorzo con 3 termini naturali et 2 affissi, à sera Rù de Rovazza, à settentrion Martin, et Colò de Svald da Gavazzo con 3 termini naturali et uno affisso. Bernardo de Zorzo in detto commun possede campo di 3 settori in circa, cattivo, à mattina commun con 2 termini affissi, à mezodì commun de Bizoc con 2 termini un naturale et un affisso, a sera Rù di Rovazza, à settentrion commun de Rovazza con termini 3 naturali et 2 affissi.

A pietesi sotto la strada pascolo, et bosco cattivo di settori 5 in circa: à mattina heredi Zuan Gavaz con termini 4, à mezodì acqua del Duran, à sera Piero Cordelle con 5 termini naturali, à settentrion via publica.

A pietesi sopra la strada pascolo, et bosco cattivo di settori 1 in circa: à mattina li heredi di Toni Conego da Gavaz con termini 6 naturali, à mezodì strada publica, à sera Rù da Cordelle, à settentrion Colò de Svaldo da Gavaz con termini 10 naturali et 3 affissi.

Commun sora il Mas da Fratta pascolo, et bosco di 3 terzi d'un miaro d'altezza, et largo passi n. 200 a mattina Pasqual de Pradel habita à Venetia con termini 2 naturali et 3 affissi, à mezodì Sier Lugan de Foppa con termini 6 naturali, et Fiorian del q.m Zammria da Gavaz con termini 3 naturali, et li heredi di Toni Conego con termini 3 naturali; à sera gl'infrascritti videlicet Colò de Svaldo da Gavaz con termini 5 naturali insieme con suo fratello Martin, et Zuanne detto Bandegol con termini 4, 3 affissi, et un naturale; à settentrion parte il detto Antonio de Pasqual con un termine affisso, et un naturale, parte crode, et parte prà de Val Scura, dove per esser crode non furno messi altri termini.

Commun loco detto alli Rocat pascolo, et bosco cattivo d'un settor in circa: à sera Rù morto, dall'altre parti strada publica.

Ai Medoli pascolo, et bosco cattivo d'un settor, et mezo in circa: à mattina le Rove delli Medoli, à mezodì sier Antonio del q.m Pasqual da Pradel con 2 termini naturali, à settentrion acqua del Duram.

Commun sotto Fratta pascolo, et bosco cattivo d'un settor in circa: à mattina li heredi de Santin da Pradel con un termine naturale, a mezodì l'acqua del Duram, à sera commun à pietesi, à settentrion Bernardo da Gavaz con 2 termini naturali.

Sotto il Col della Bissa pascolo, et bosco commun d'un settor in circa:

à mattina Sier Antonio sopradetto con termini 2 affissi, à mezodì Andrea fiol de Sier Zammaria dal Molin con termini 2 naturali, à sera strada publica, à settentrion Rù de Rasinera.

Regola di Foppa²⁸²

Noi Piero Pol de Lazaro, et Filippo Besarello Terminatori come di sopra, tolti con noi per nostra informatione molti huomini della sodetta Regola, continuassemo la terminatione come segue.

A Rasinera bosco, et pascolo cattivo di settori 2 in circa: à mattina Lorenzo da Pradel Ronco cattivo di campo di calvie 2 in circa con termini quattro naturali, et Prado, et Ronco de Santin da Pradel di calvie 2 in circa, cattivo, in detto loco con termini 2 naturali; à mezodì, et sera prà de Vatta Foppa con termini 7 naturali, à settentrion acqua del Duram.

Costa de Mezo pascolo, et bosco mezano d'un miglio di lunghezza, et mezo di larghezza: à mattina il Rù dalle Caselle, à mezodì la Costa di Rova Rossa, à sera il Rù di Rasinera, à settentrion campo ronco cattivo duna calvia et meza con termini n. 4 naturali, Giacomo de Zorzi ronco prà, et campo in tutto di settori 8 con termini 4 naturali et uno affisso, et il Rù della Val dal Col.

²⁸² ff. 265 r., 266 v. e r.

Alla Val dal Col pascolo, et bosco mezano lungo mezo miglio, et largo altro mezo in circa: à mattina la Costa dal Col, à mezodì li infrascritti da Col Cerver, cioè Vettor Panciera in cima il Ronco de prà de Monte con termini 4 affissi, Sier Gasparo Panciera in prà de Mont con termini 4 affissi, Antonio et Zuanne Baioni con termini 3 fissi, et un naturale; à sera il Rù dalle Caselle, et à settentrion gl'infrascritti: Nicolò q.m Toni de Foppa con termini 4 naturali et uno affisso, Toffol del q.m Giacomo de Foppa con termini 2 affissi, Simon del q.m Giacomo de Foppa prado con termini 2 naturali, Francesco del q.m Piero de Foppa prado con termini 3 naturali, Toffol de Foppa prado con termini 2 naturali, Andrea dal Molin de Guoima prado con termini 4 naturali, Titian da Foppa prado con 1 termine naturale.

Nel comun soprascritto si ritrova un pèzzo di ronco, cioè prado di Bortolamio de Lazaro terminato con 4 termini affissi, et è d'un settor in circa.

Lavazzè pascolo, et bosco mezano lungo un miglio, et altrettanto largo:

a mattina gl'Infrascritti con beni proprij videlicet: Raffael Boliffa ronco, ò prado d'un settor in circa, cattivo, con 2 termini affissi, et 2 naturali; Donna Mariuzza ronco cattivo d'un settor, e mezo in circa con termini 2 naturali et uno affisso; Vincenzo Nadalet Ronco di 5 settori in circa con termini 3 naturali et Rù morto; Antonio Panciera ronco de settori quattro, e mezo in circa con termini 3 naturali et 2 affissi; Zuanne Panciera ronco di 2 settori, e mezo con termini 4 naturali.

A mezodì: Prado di Santa Catharina con termini 2 naturali; Prado de Zuanne Panciera con termini 2 fissi; Prà de Toni Panciera con termini 5 naturali et un fisso; Prà de Sier Zuanne Panciera detto dalla Ruoda con termini 4 naturali et 4 fissi; Prà de Sier Gasparo Panciera con termini quattro fissi, et 3 naturali.

A sera la Costa dal Col commune.

A settentrione gl'infrascritti con beni propri, cioè: Campo di S. Catharina con prado con termini 4 naturali, Ronco cattivo d'un settor in circa de Lugan de Lazaro con termini 2 naturali; Ronco cattivo d'un settor in

circa de Donna Camilla con termini 3 naturali; Prà de Sier Piero de Lazaro con termini 3 naturali; Prà delli heredi de Toni Bagattin con termini 2 naturali; Prà delli heredi del q.m Zambattista Bagattin con termini 2 naturali.

Beni de particolari in questo Commune: Lugan de Lazaro prà d'un settor in circa con quattro termini; Giacomo Maier prà mezan di settori 3 con quattro termini naturali; Fuol, et Francesco de Foppa prà, et Ronco cattivo d'un settor in circa con termini 2 naturali; Heredi de Bastian da Dont Ronco cattivo de settori 2 con termini n. 3 naturali et uno affisso; li detti Heredi de Battiston da Dont Ronco cattivo d'un mezo setor in circa con termini 4.

Regola dai Coi²⁸³

Noi Zannivan d'Jral, et Bastian Collus, deputati dal Consiglio di Zoldo in essecutione di Lettere dell'III.mo Signor Podestà, et Capitano di Civald di Belluno à far le Terminazioni de beni comunali dalli beni de particolari in parte del Capitaniato di Zoldo, si transferissemo ai Coi, et conforme all'informationi dateci cominciassemo nel modo seguente.

Sot Bertalasta, alle Varriselle sott'Jral pascolo cattivo la maggior parte croda lungo passi 350, largo passi 100 in circa: à mattina Rù de Rù Secco, à mezodì parte Sier Mjchiel Panciera con termini 9 naturali, parte acqua del Maè, et parte Rù Torbol; à sera Gregolin Panciera con termini 7 naturali et Zannivan d'Jral con termini 9 naturali; à settentrion Mas d'Jral con termini 5, 3 naturali et 2 affissi, et parte la cima del Col de Bertalasta con termini naturali: Colò d'Jral con termini 5 naturali, Gregolin Panciera con termini 4 naturali, Gregolin Panciera con termine un in un sasso grande, Signor Zambenardo Sessa con termini 4 naturali, Christoforo Panciera con termini 4 naturali. Nel comun sopradetto Zannivan d'Jral possede Ronco di dui fassi di fen terminato con termini 4 naturali, uno per cadauna parte.

²⁸³ ff. 267 v. e r., 268 v e r.

Alle Rive di San Pellegrin pascolo cattivo per passi 100 lungo, et largo 80 in circa: à mattina Noni da Brusadaz con termini 2 naturali, à mezodì strada commun, che va ai Coi; à sera Piero dai Coi contermine un naturale, a null'ora Mio dai Coi con termine un naturale et Zammaria Scarzanella con termine un affisso.

In Pescosta pascolo pessimo lungo passi 100, largo 20 in *circa*: à mattina Lorenzo da Brusadaz con termini 2 uno affisso, et uno naturale; Piero da Brusadaz con termini 5 naturali; à mezodì Lorenzo da Brusadaz con termine un naturale et Consorti dai Coi con termini 7 naturali; à sera Rui de Scoffa, à settentrion Lorenzo da Brusadaz con termini 2 naturali.

Ai Livinai pascolo pessimo per passa 500 di lunghezza, et 80 di larghezza in circa: à mattina Tita de Marco con un termine naturale in un sasso alto mezo passo, Toni de Marco con un termine naturale; à mezodì Toni sudetto con un termine in un sasso bianco alto mezo passo, Lorenzo da Brusadaz con termini 4 naturali Livan da Brusadaz con termini 3 naturali, Lorenzo da Brusadaz con termini 3 naturali, Piero da Brusadaz con un termine naturale; à null'ora Piero dai Coi con un termine naturale, Jacomo Scarzanella con 2 termini naturali; à settentrion Bastian de Rizzardo termine un in una Creppa grande, Zannicolò Scarzanella con termine un naturale, Toni de Col, Zannivan d'Jral mediante le Creppe dei Livinai, Lorenzo Panciera con termine un naturale, Domenego dalla Costa con termine un naturale.

In Fratte pascolo cattivo lungo passi 300, largo 20 delle tre parti una vizzada; à mattina la cima del Monte de Drio Zof, et la cima de Tamai, a mezzodì Vettor Panciera con termini 7 naturali; à sera Zan de Soccol con termini n. 11 naturali, Zannicolò dalla Costa con termini 2 naturali, Zan da Brusadaz con termini 3 naturali, Toni de Marco con termine un naturale, Zammaria Baccho con termine un naturale, Zan de Baccho con termine un naturale; à null'ora heredi del q.m Colò da Brusadaz con termini 2 naturali.

A Ronchedal pascolo cattivo lungo passi 230, largo 100 in circa: à mattina Ru dall'Andre, à mezodì Rù grand, et Zannivan d'Jral con termini 3 naturali cioè uno a mezo la Costa de Ronchedal et 2 sotto la strada che v`a a

Ronchedal, Zuan de sot Col con termini 4 naturali; à sera il detto con 4 termini naturali; à null'ora Vettor Panciera con 3 termini naturali, Lazaro Zaccagnin con un termine naturale, Zannivan d'Jral con un termine naturale, Lorenzo da Brusadaz con un termine naturale.

In Frene pascolo cattivo lungo passi 300, et largo 200 in circa: à mattina il Crep de Cevole con una croce in cima; à mezodì Mio dai Coi con termini 6, 3 affissi, et 3 naturali; à sera Andrea de Fiorian dai Coi con termine un naturale, Bastian di Rizzard con termine un naturale; à null'ora pascolo de Call'alt.

Drio i Zof pascolo cattivo lungo passi 700, largo 350 in circa: a mattina Rù Torto, à mezodì Val de Foia, et la Costa de Col Torondo, a sera la Cima del Zof sora le case della Villa di Brusadaz, à null'ora pradi dell'Orzol, et parte il sas de Pelf. Et questo comun è goduto *in solidum* dalla Regola predetta a dei Coi, et dalla Regola da Vodo di Cadore, del quale hora sono in lite à Venetia.

Ai Ronc di Zof pascolo cattivo lungo passi 300 et largo 150 in circa: à mattina la Cima di Ponta, à mezodì pradi delli Consorti della Regola dal Forno con termini 3. Al più delle Palle dai Perdoni, parte il prà de Ponta con termini 3 naturali, alla dritta Zannivan d'Jral con termini 3 naturali in chavo del col de Sallera, a sera Messier Cristoforo Panciera con termini 3 naturali, Zuan dal Mas con termini 3 naturali, et Parte Rù grande, a null'ora il Rù dell'Andre, et Zannivan d'Jral con termini 3 naturali, Lorenzo Cadorin con termini 3 naturali.

Nel sopradetto Comun sono gli infrascritti Ronchi: Battista dal Mas Ronco cattivo lungo passi 35, largo 20 in circa terminato con 4 termini naturali, uno per cadauna parte. Bartolameo dal Mas, ronco cattivo lungo passi 20, largo passi 15 in circa, terminato con 3 termini: a mattina commune con un termine, a mezzodì Zannivan d'Jral, a sera, et Settentrion comun con 2 termini naturali.²⁸⁴

²⁸⁴ Ci sono poi questi testi, di unica mano del notaio che si firma alla fine: «Grill.mi et Ecc.mi Sig.ri Tomaso Cont.ni, Ferigo Corner K, et Fran.co Benzon P.ri sopra li Beni Com.li. - Hanno veduto il Privilegio sive investitura concessa da questo

Mag.to alla Regola de Coi sotto il Capitaniato di Zoldo, fatta sotto li 20 Ap.le 1623, et confirmado sotto li 30 Zug.o 1634, e 18 Feb.o 1643, p.ntato in Off.o per nome di essa Regola da S.r Carlo Rizzardini detto Biston P.r de d.a Regola appar Procura de di 3 Maggio 1683 in atti di d. Bat.ta Marchi Pub.o Nod.o Hanno SS.EE. Ill.me quello rinovato, Laudato, ed approbbato in tutte le sue parti, come stà e giace, aggiungendo al sud.o Privilegio confini come segue».

«Di sabbo 20 Maggio 1673. Zoldo, in Casa di me Nod.o (...) Hanno riferito s.r Bortolo Biston q.m Nicolò, s.r Z. Batta q.m Bastian, et s.r Ant.o (...), tutti de Marco, essersi conferiti al locco detto Le Cieve in virtù del (.) Panciera come pratici, che hanno una buona cognitione, et ivi con l'assistenza de sier Giacomo Biston Deputato, et s. Rocco d'Jral Giurato della loro Regola Coi, haver effettivam.te trovato i confini, e Termini medemi, che dividono esso Com.le d(...) da Beni del p(...) M.r Aless.o Panciera quelli termini sono ora, che si vedono, cioè uno in un Sasso Bianco sop.a un aial, et uno in un Sasso negro in or di strada, et uno poi che è restato (...) in quel loco, si è posto un palio appresso su pietra, nella quale era scolpito per termine la Croce dividente ritrovata disfatta et s(...) Tanto refferiamo (?) con loro giuram.to datoli da me Nod.o in forma et (...) Pubblicata alla p.nza di s,r Lorenzo q.m Sabbe della Giesia, et s.r Zamaria fiol di s.r Titian di Foppa test.i avuti et c. - L.D.S.».

Tergo: «(?) Mand.tipred.ti. - Pompilio Angarano Vic.o V. G. Pret.o Non essendosi curato s.r Aless.o Panciera di ellegger Perito pratico de Luoghi contenuti in altro Mand.to n.ro del 5 corr. Per affiger i termini dove già erano dividenti li Com.li da beni di esso M.r Aless.o ad inst.a dei Interv.ti della Regola de Coi, si commette à due persone pratiche dei luoghi med.mi li quali questo sarà presen.to che in pena de L.25 debbano esser andati per tutto il giorno dell'intimat.e di questo, et aver posti li termini dove erano da prima confinanti trà essi beni aliter (...) alla pena sud.a et sic et c. - Commetteremo al sud.o M.r Aless.o Panciera, che sotto (...) non debba impedir essi ter.ori, che doveranno affiger essi termini, aliter si procederà alla pena sud.a, et sic et c., essendo stati essi instanti liberati dalla Citat.e di esso M.r Aless.o, et è stato confermato il loro Mand.to di 5 Cor.e, et sic, et salvis et c.».

b) INVESTITURE

Le Regole di Zoldo

REGOLA di:	AL CONSIGLIO DEL CAPITANIATO (fino 1805 circa)	DATA DELLA CARTA di DI BENI ossia TERMINAZIONE	DATA DELL'INVESTTTURA VENETA RINTRACCIATA
<p style="text-align: center;">CAMPO</p> <p>Detta Regola piccola di Campo, comprende le famiglie originarie dei villaggi di Campo, Scussiei, Sorogno, Soccampo, Sommariva.</p>	aveva un deputato	1622: 21 Marzo	1789: 8 Giugno
<p style="text-align: center;">FORNESTGHE</p> <p>Comprende, da sola, le famiglie originarie dei villaggi di Fornesighe, Arsiera, Villanova; con queste e quelle originarie dei villaggi di Bragarezza e Casal forma la Regola grande di Fornesighe.</p>	aveva un deputato come Regola grande di Fornesighe.	1622: 5 Aprile	1623: 20 Aprile
<p style="text-align: center;">BRAGAREZZA</p> <p>Comprende le famiglie originarie dei villaggi di Bragarezza, Dozza, Pieve, Prà.</p>	cfr, Fornesighe	1622: 6 Aprile	1623: 22 Aprile
<p style="text-align: center;">CASAL</p> <p>Comprende le famiglie originarie dei villaggi di Casal, Calchera e Cella.</p>	Cfr. Fornesighe	1622: 7 Aprile	1623 20 Aprile
<p style="text-align: center;">ASTRAGAL</p> <p>Comprende le famiglie originarie dei villaggi di Astragal, Col, Ligont.</p>	aveva un deputato	1622: 8 Aprile	1623: 20 Aprile

<p>FORNO Detta Regola di "Sot i Zei", già forno fusorio nel 1283, comprende le famiglie originarie dei villaggi di Forno, Pralongo, Sant'antonio, Sottolerive.</p>	<p>aveva un deputato</p>	<p>1622: 9 Aprile</p>	<p>1789: 22 Luglio</p>
<p>GOIMA Detta Regola di S. Tiziano, comprende le famiglie originarie dei villaggi di Chiesa, Colcerver, Cordelle, Molin, Gavaz.</p>	<p>aveva un deputato</p>	<p>1622: 11 Aprile</p>	<p>1623: 20 Aprile</p>
<p>DONT Già forno fusorio nel 1302, comprende le famiglie originarie dei villaggi di Dont, Cercenà, Pradel, Villa, Sottorogno.</p>	<p>aveva un deputato insieme a Foppa.</p>	<p>1622: 15 Aprile</p>	<p>1623: 20 Aprile</p>
<p>FOPPA Comprende le famiglie originarie del villaggio.</p>	<p>cfr. Dont</p>	<p>1622: 15 Aprile</p>	<p>1623: 20 Aprile</p>
<p>COI Detta Regola grande dai Coi, comprende le famiglie originarie dei Villaggi di Coi²⁸⁵, Col, Brusadaz, Costa, Fop, Iral, Mas, Rutorbol, Zaccagnin e Pianaz (con particolare autonomia).</p>	<p>aveva un deputato insieme a Pianaz</p>	<p>1622: 14 Aprile</p>	<p>1758: 26 Agosto²⁸⁶</p>

²⁸⁵ Consorti dai Coi, ossia le famiglie Rizzardini (e, successivamente, Pellegrini), in quanto originarie del maso di Pianaz, godente i diritti del Consorzio regoliero di Mareson, pur facendo parte della Regola grande dai Coi, sono membri anche di questo Consorzio, cioè compartecipi, «consorti».

²⁸⁶ Non è stata reperita l'investitura del 1623, nominata in quella del 1758.

<p>MARESON Già forno fusorio nel 1331, comprende le famiglie originarie del villaggio; assieme alle originarie di Pecol, Pianaz, San Nicolò e alle consorti dai Coi* gode ibeni del Consorzio regoliero di Mareson.</p>	<p>aveva un deputato come Regola di villaggio</p>	<p>?</p>	<p>1640 (m.v.): 12 Gennaio</p>
<p>PIANAZ Comprende le famiglie originarie del villaggio.</p>	<p>cfr. Coi</p>	<p>?</p>	<p>1665: 24 Luglio</p>
<p>PECOL Già forno fusorio nel 1406, comprende le famiglie originarie del villaggio.</p>	<p>aveva un deputato</p>	<p>?</p>	<p>1665 (m.v.): 25 Febbraio</p>
<p>SAN NICOLO' DELLE FUSINE Già forno fusorio nel 1328, comprende le famiglie originarie dei villaggi di Fusine e Soramaè (già maso).</p>	<p>aveva un deputato</p>	<p>Cfr. p. 245</p>	<p>1700 (m.v.): 21 Gennaio</p>

Regola grande dai Coi²⁸⁷

Noi Anzolo Dolfin primo Proveditor, Piero Michiel, et Andrea Querini Proveditori sopra li Beni Comunali.

Udito D(*omine*) Zuanne Vido per Nome della Regola di Coi sotto il Capitaniato di Zoldo, Territorio di Belun umilmente istante li sia di nuovo rifato il suo Privilegio per aver quello smarito, concessoli da Precessori nostri, per ciò abbiamo tolto per Mano il loro Cattastico et avemo trovato il sopradetto Commun, et Regola posseder li sottoscritti Beni Comunali, dentro li sottoscritti confini che sono terminati all'intorno con Fossi, e Termini di Pietra viva, col S. Marco, et Milesimo sopra, che restano del tutto separati dal Terreno de particolari confinanti, quali consignamo a Voi huomini della predetta Regola perché li abbiate a goder unitamente in Commun, a pascolo, et uso di Pascolo, facendo ubertoso il paese et allevando degli Animali, sicché tutti voi habbiate à sentire con la Munificenza di Sua Serenità, il Beneficio insieme di detti Comunali, con l'infrascritte però condizioni, che quella parte che si trovasse a Bosco, sia conservati in Legni buoni per la casa dell'Arsenal, et il resto in alcun tempo mai non possa esser da voi affitato, livellato, ò in qualsivoglia altro modo alienato in alcuna minima quantità per qualsivoglia occasione, ò sotto qualsivoglia pretesto ad alcuna Persona, cosi del vostro Comun, come fuori del vostro Comun, medesimamente non possi alcuna minima parte di detti Comunali esser arrata, né coltivata, né sopra quelli esser lasciata far alcuna escavatione, né alcuna Fornase da Calcina, ò Pietre da qualsivoglia Persona come del vostro Comun come fuori, sotto pena a voi huomini predetti di privatione per Anni 10 delli detti Beni Comunali, et a chi torà ad affitto, overo Livello, arrarà, caverà, permuterà ò altramente goderà in uso particolare di detti Beni et contro li ordini preffatti de' Ducati trecento per cadauno, et cadauna volta, un terzo dela qual soma sia dell'Accusator, un terzo di chi farà l'esecutione, e l'altro terzo della Casa dell'Arsenal.

²⁸⁷ Inv. del 26 agosto 1758; A.S.VE, *Provveditori sopra i B.C.*, b. 287, pp. 28-29.

Potendo però voi huomini del detto Comun et Villa, ò Regola d'anno in anno dalla Festa di S. Giorgio sino a S. Michiel, se così parerà alla Maggior parte della vostra Regola bandir per far Fieno la terza parte del detto Pascolo, et far, et rinovar pur d'anno in anno le prese, et sopra di quelle gettar ogn'anno le sorti, et non altrimenti, perché alcuno non possa appropriarsi alcuna minima parte di detti Comunali, non potendo nel mezzo d'essi far alcun Fosso, ò altro segno di Divesione, con dichiarazione che li Fieni di dette prese siano goduti dalli contadini, et Colloni, cioè Massieri, et Reppetini, ò Bracenti, che hanno loco et Foco in detta Regola, ma non da quelli che habitano fuori di detta Regola, né meno dalli Patroni delli Terreni, se però non facessero Boaria; sia in obbligo quel Meriga che di tempo in tempo si ritroverà nel Carico, quando occorerà, che sia contravenuto in alcuna minima parte à quanto è predetto, ò che da confinanti, ò da qual si voglia altra Persona sia fatta alcuna usurpatione, overo intacchi, usurpando, ovvero viciando confini, et etiam Strade Publiche, di volta in volta doversi venir nel nostro Magistrato a Denontiar delle Usurpationi, et intachi sotto quell'istesse pene che è tenuto Denontiar le Risse, che seguono con sangue nel vostro Regolato, et questo tante volte quante mancherà d'essequire a quanto è predetto.

Et perché il nostro presente Documento sia conservato, et non habbia per qualche accidente a smarirsi, volemo, et così vi comettimo che sia da voi posto in una Casella nella vostra Chiesa con doi chiavi differenti, l'una tenuta dal vostro Reverendo Curato, et l'altra dal più Vecchio del Comun, non potendosi valer di questo in alcuna occasione, se non della semplice Coppia, con obbligo al Meriga sotto le pene sopradette di farlo leggere, et pubblicare sopra la vostra Regola il giorno della Festa di S. Giorgio, et prima.

Ved(ere) in Cattastico di Belun Beni a Carte 267.

Datta dal Magistrato nostro de Beni Comunali li 26 Agosto 1758.

*Anzolo Dolfin primo Proveditor Piero Michiel
Proveditor Girolamo Valier Nodaro.*

Adì 2 Dicembre 1775 fù riconfirmato - Adì 5 Aprile 1785 fù riconfirmato - Adì 5 settembre 1795 fù riconfirmato.

Regola grande di Fornesighe²⁸⁸

Belun, Commun di Fornasige.

Noi Antonio Capello, Lorenzo Foscarini, et Bartolamio Gradenigo Proveditori. sopra li Beni Comunali, avendo veduto il Cattastico de Beni Comunali fatto d'ordine dell'Eccellentissimo Senato dall'Ill.mo Signor Federico Corner all'ora Podestà, e Capitano della Città di Civaldi di Bellun, abbiamo veduto il Comun della Regola di Fornasige sotto il Capitaniato di Zoldo, et trovato posseder esso Comune, et Regola li sottoscritti Beni Comunali dentro li sottoscritti confini, che sono terminati all'intorno con termini di pietra viva, si che restino del tutto separati dal Terreno de' particolari confinanti; Questi consegnamo a voi Uomini, et Comun della predetta Regola di Fornasige, etc.

Adì 31 Marzo 1622. Noi Terminatori sopradetti col Spettabile Signor Capitano, et Uomeni della Regola, che facessero bisogno, trasferiti in Cao Pianaz Regola Fornasige desso principio alle seguenti Terminazioni, et prima: Comune da pascolar, et boscar chiamato la montagna de Pecoleda di lunghezza di un miglio, e mezo, e di un quarto di lunghezza, confina à mattina Col di Castellin, à mezodì la Forcela, à settentrion Crepe di Brustolai overo Crode, à sera beni degl'infrascritti: - Mattia da Pra prado terminato con Termini 8 in mezo de qualli ne furono segnati d'altri tre naturali in sassi cospicui; - li Eredi del q.m Signor Baldissera Baron con termini 4 tutti affissi, et li dui estremi sono vicini et confinanti con le Strade; - Zuan q.m Gerolamo da Prà, con due termini

²⁸⁸ Inv. del 20 aprile 1623; A.S.VE, *Provveditori sopra i B.C.*, b. 287, pp. 268-272.

naturali ed eminenti; - Pellegrin da Prà Termini 3, 2 naturali, et uno affisso; - Zuan Alvisè, et Olivier Consorti da Bragarezza con Termini 6; - Iseppo, et Francesco Fratelli Badilli con Termini uno.

Adì primo Aprile 1622. Noi Terminatori con la presenza dell' Ill.mo Signor Capitano, et delli soprascritti: misier Antonio Talamin per la Regola di Campo, misier Zuanne Talamin per la Regola di Forno, misier Simon Jacomel per la Regola Grande di Fornasige, et sier Filippo Besarel per la Regola di Streogua; si partissimo da Zoldo fuori per il Canale, et gionti al Ruio Bianco lontano da Zoldo tre miglia in circa, terminassimo li Beni infrascritti:

Raggioni de pascolar nei Monti, et pascoli dell' Anconetta da ruio Coleghe fino a ruio Bianco par doi miglia di Longhezza, et altri doi di Larghezza, tra questi confini: à mattina regolieri da Longaron, Igne, et Priago mediante il Rivu del Fornel, mezodì acqua del Maè, sera Rui Bianco, settentrion Cime, et Crode de monti.

Pascoli, et Bosco nominati campi d' Arsiera, Pontesei, Bosco Negro trovassimo di lunghezza di un miglio, e mezo, et un quarto di miglio di larghezza, à mattina Rui Bianco, à mezodì acqua del Maè, à sera Rui d' Angie, à settentrion Crode.

Boschi, et Pascoli nominati Col Marsango, et Col Pelloso pessimi, à mattina Rui della Vallazza, à mezodì Crode, à sera Rui de Bressa, à settentrion acqua del Maè, et è di Longhezza di dui Miglia in circa et uno di Larghezza.

Pascoli, et Boschi sotto Pecoleda di Zoie 6: à mattina Prado d' Jseppo Badil con Termini 4, à mezodì prà d' Olivier Bragarezza con Termini 3, à sera Pradi delli Eredi del q.m Signor Baldissera Baron con Termini un, et parte prado di Livise Bragarezza con l'istesso Termine mediante il Trozo, et à settentrione acqua del Marason.

Sotto i pradi di Pelorca Boschi, et Pascoli pessimi di passi 25 di Lunghezza et 5 di Larghezza, à mattina pradi delli Eredi del q.m Signor Baldissera Baron con 3 Termini in mezzo dei quali ve ne è un naturale in un sasso eminente, dall'altre parti acqua del Marason.

Jseppo Badil Prado nel sopradetto Comun d'un settor in circa: à mattina, e mezzodì Comun con due Termini naturali, à sera pascolo mediante Rui, et à settentrion acqua della Cervedana.

Saletti, et pascoli del Marason pessimi di Zoie 2 in circa: à mattina pradi delli Eredi del Signor Baldissera Baron con Termini 3, à mezdì Rui de Fornas, à sera, et settentrion acqua del Marason.

A Prà Zan Pancher pascolo, et Bosco pessimi di un quarto di miglio in circa d'altezza, et di longhezza mezo miglio: à mattina prado delli Eredi di Zam Mattio Bragarezza, et di Gasparo Cadorin mediante i Crodoni (inaccessibili), à mezdì Rui di Pianisan, à sera acqua del Marason, et à settentrion pascoli de Sig.ri da Zoppè, Territorio di Cadore.

Drio l'Arze Pascolo, et Bosco pessimi di tre quarti d' un miglio di Altezza et un quarto di lunghezza: à mattina prado di Tomas de Bortol de Pellegrin con una Croce in una Croda, à mezdì Eredi q.m Olivier Sommariva con Termini 4, sera Via Publica, et à settentrion Rui de Pianizan.

Ronco comune sopra il Prà della Gesia bosco cattivo di passi 20 in circa di Lunghezza, et 10 di Altezza: à mattina Pradi delli Eredi di Olivier Somariva mediante via Publica, à mezdì pradi di Gasparo²⁸⁹ da Bragarezza, et Tomaso de Pellegrin con Termini Tre, à sera Ronco de Mattio Cazo²⁹⁰ detto Todesco con un Termine, et à settentrion Via Publica.

Drio il Prà della Cesia Bosco, et pascolo pessimo longo passi 25, et largo un quarto di un miglio in circa: a mattina Via Publica, à mezo di prà et campo de Zan del Troi q.m Fiorian, et un²⁹¹ Termine, à sera acqua del Marason, et à settentrion Rui di Pianizan.

Strada comune nominata Prà della Gesia, alla quale furono posti quattro Termini: à mattina Prado di Mattio detto Rova, et un Termine sotto il prado di Marchiò d'Arnoldo vicino al Festil.

²⁸⁹ Nella terminazione viene indicato come Lazaro.

²⁹⁰ Nella terminazione viene indicato come Troi.

²⁹¹ Nella terminazione viene indicata "due".

Dentro alla Val Bosco, et pascolo comune d'Altezza de passi Cento, et Cinquanta²⁹² di Longhezza pessimo: à mattina, mezodì, et sera via Publica, à settentrion Rù delle Val o d'Arze, in mezo del qual pascolo, et Bosco sotto li due Campetti infrascritti.

Battista Schiavina dui pezzetti di Campo d'una cal(Ga) in circa: à tutte le parti comun Terminati con 7 Termini attorno pessimi.

Il sudetto Campo di meza Calvia in detto loco: à mattina Via Publica, à mezodì Comun con un Termine, à sera strada, à settentrion Comun con due Termini in sassi naturali. Usurpatione rilasciata.

Il sopradetto Battista Schiavina Campo di passa X con due Termini naturali: à mezodì, et à settentrion loco detto Val.

Alle Palle pascolo cattivo di passa 200 di lunghezza, et Cento di larghezza: à mattina Via Publica, et Bat.ta Schiavina con due Termini, Maria Corva con un Termine naturale, et Campo di Jacomo de Pellegrin con un Termine, a mezodì, Campo, et Prado de Lionardo Colordon, et Zan Pisanel con Termini 2.

Sora Campo Bosco bandito à beneficio della Villa di Fornasige di sopra acciò le nevi cadenti da monti non rovinano le abitazioni di detta Villa, di mezo miglio in circa: à mattina Prado del Lunardo Colordon con Termine, à mezodì Prado di Tomaso de Bortol de Pellegrin con un Termine, à sera Prado di Daniel q.m Lazaro de Pellegrin con due Termini, à settentrion Strada Publica.

Su la Varra del Col Bosco di passi 80 cattivo, confina da tutte le parti con la Strada Publica, et perciò non abbiamo stimato bisogno il metervi Termini.

Adì (5) Aprile 1622. Conferiti noi Terminatori con la presenza del Spettabile Signor Capitano et di Gasparo Cadorin, Simon Cadorin, Antonio d'Arnoldo, Lorenzo q.m Lorenzo de Pellegrin, et Zuan de Pol Giurato nell'istessa Villa di Fornasige andessimo in Cornigian per principiare l'incominciata Terminatione, et terminassimo:

²⁹² Nella terminazione il "Cinquanta" non c'è.

Pezze, Pascolo, et bosco mezo comune alle due Regole di Forno, et Regola Grande di Fornasige unitamente con Val, et Cibiana di Cadore di quantità di un miglio d'Altezza, et Larghezza un quarto: à mattina Rui di Meza Selva, à mezodì somità del monte di Col San Piero, à sera palle di Copada, et à settentrion acqua della Cervedana.

Col di San Piero, pascolo et Bosco indiviso possesso dalle quattro Regole Fornasige, Campo, Stringa, et Forno, di quantità di tre quarti d'un miglio cattivo, acqua pendente in qua verso Cornegian: à mattina Rui di Meza Selva confinante con Cadorini, cioè Cibiana, Val, et Venas, che intra in la Cervedana per mezo il monte di Rit, à mezodì Crode di Angian, et Bosco Negro, à sera Val di Copada, et à settentrione pascolo, et bosco comune nominato Pian de Levina mediante Ruiati, et fontane.

Oselsa, et Castelin pascoli, et Boschi pessimi d'un miglio, et mezo di Lunghezza, et tre quarti di Altezza in circa: à mattina Val de Copada, à mezodì Croda del Fagarè, à sera monte di Pecoleda, à settentrion acqua della Cervedana.

Sotto il Col della Veda pascoli, et Bosco pessimi di lunghezza d'un miglio manco tre quarti in circa, et d'Altezza passi 21 in circa: à mattina Campo, et prado di Paulo Toldo, con tre Termini, dui affissi, et un naturale in un sasso eminente di grandezza di due piedi e mezo per ogni verso; à mezodì acqua della Cervedana, à sera Rui della Veda, à settentrion Via Publica.

Prà sotto la Varra, Pascolo, et Bosco Comune di lunghezza di un quarto di un miglio, et passi quaranta di Larghezza, pessimo: à mattina Rui della Veda, a mezodì acqua della Cervedana, à sera Campo, et prado di Paulo Toldo con Termini 3 due dei quali in sassi naturali, a settentrion Via Publica.

Paulo Toldo possede in questo Comune Campo d'una Calvea con prado appresso di passi cento in circa, il quale fu terminato con 3 Termini, 2 naturali et uno affisso, à tutte le parti Strada.

Sotto il ponte dell'Area pascolo, et Bosco pessimi di un quarto d'una zoia: à mattina Rove, et parte acqua della Cervedana, parte Campo de

Leonardo Colodon con Termini 3, à mezodì, et sera Campi di Carlo²⁹³ de Pellegrin con Termini uno vicino a una Fontana, et à settentrion Strada Publica.

Lionardo Colodon possede in questo Comun Campo d'una zoia in circa: a mattina, mezodì, et sera comun, con 3 Termini, à settentrion Via Publica.

Al pè dell'Arzere Bosco, et pascolo pessimi di zoie 1 incirca: à mattina Campo, et Prado di Zan Piero Cadorin con 2 Termini, à mezodì Via Publica, à sera Costa del Martin, et à settentrion Campi di Simon, et Mattio Cadorini con 2 Termini.

Carlo²⁹⁴ Cadorin possede in questo Comun Campo di Calvee una, et prà d'un fasso de Fen: à mattina Comun con un Termine in un sasso naturale, à mezodì via Publica, à sera, et settentrion comun con 2 Termini affissi.

Zam Piero Cadorin possedè un Campo in mezo il Comun in loco detto al Peron del....(?) di meza calvia in circa: à mattina Comun con un Termine, a mezodì Via Publica, à sera Crode, et à settentrion Comun con un Termine.

Pascolo pessimo sotto la sudetta Regola di Fornasige per passi cento cinquanta di lunghezza, et cento di larghezza: à mattina Costa dell'Alvare, à mezodì parte strada, et parte campo de Zampiero Cadorin con 2 Termini, Tomaso Botri con uno, et Zan dal Troi con tre Termini, seguitando a dritta linea fino a Caler, a sera Campo di Zam Troi detto Piceni²⁹⁵ con un Termine, et Campo di Pietro Pinzol con un altro Termine, et a settentrion Montagna de Feradola mediante Crode.

L'Arzere, Boschi, et pascoli cattivi di un quarto di miglidi longhezza

²⁹³ Nella terminazione è Colò.

²⁹⁴ Nella terminazione è Colò.

²⁹⁵ Nella terminazione è Pianizan.

et passi cinquanta di Larghezza a mattina prà del Marechiò²⁹⁶ d'Arnoldo con un Termine, à mezodì palla di Bus, à sera vizza bandita di Sora Campo, et à settentrion pradi di diversi con Termini cinque.

Drio Col di Cornegian pascolo, et Bosco cattivi di zoie 10 in circa: à mattina Pradi di sier Daniel de Pellegrin con 3 Termini in sassi naturali, a mezodì vià Publica, a sera acqua del Cervedana, et a settentrion Carlo²⁹⁷ q.m Greguol de Pellegrin con un Termine.

Pian del Levina, et le Busche Bosco, et pascolo pessimi d'un quarto di miglio in circa di Lunghezza, et Larghezza: a mattina pascolo detto Pezze, a mezodì monte di Copada, a sera acqua della Cervedana, et à settentrion gli infrascritti con pradi particolari: Zambatta dal Nas con un Termine, Titta de Pol con un Termine, Catarina de Pol con un Termine, Gasparo Cadorin con un Termine, Marchiò Cadorin con due Termini, Zuan Colodon con un Termine, et Marchiò Cadorin con due Termini; tutti questi Termini sono in sassi naturali, et grandi.

Frassene, Bosco, et pascolo pessimi di un quarto di miglio di lunghezza, et di Altezza: a mattina Rui di Val del Lovo, a mezodì acqua della Cervedana, a sera prado di Zampiero, et Simon Cadorin con un Termine in un sasso naturale, et cospicuo, et segnato con la sua Croce, a settentrion crode.

Palle dal Pezzat, pascolo pessimo, confina à mattina Gavo delle Piaie, a mezodì acqua della Cervedana, a sera Rui Stortegà, a settentrion prà de Zan de Pol con 3 Termini in sassi naturali. Omissis.

Quali infrascritti Beni Comunali, consegnamo a Voi Comun, et homeni della Villa predetta di Fornasige sotto Cival di Bellun, salve sempre le raggioni Vostre con altre Ville, et sopra altri beni con altre Ville con voi, et senza pregiudizio alcuno delle raggioni Publiche sopra altri Beni non perticati, non espediti, e non denunciati overo che per qual si voglia accidente restassero oculti, overo fossero contentiosi, et salvi sempre li più

²⁹⁶ Nella terminazione è Marchiò.

²⁹⁷ Nella terminazione è Colò

veri, e reali confini.

Di Venezia dall'ufficio sopra B.C. li 20 Aprile 1623.

Antonio Capello Proveditor

Lorenzo Foscarini Proveditor

Bortolamio Gradenigo Proveditor

1643: 8 Febraro fù Riconfirmato - 1670: 20 Zugno fù Riconfirmato - 1708: 8 Marzo fù Riconfirmato - 1719: 4 Novembre fù Riconfirmato - 1734: 20 Marzo fù Riconfirmato - 1744: 18 Genaro fù Riconfirmato - 1764: 20 Maggio fù Riconfirmato - 1767: 7 Genaro fù Riconfirmato - 1778: 28 Aprile fù Riconfirmato - 1788: 5 Maggio fù Riconfirmato - 1799: 13 Settembre fù Riconfirmato.

Regola di Astragal²⁹⁸

Bellun. Regola di Strega.

Noi Antonio Capello, Lorenzo Foscarini, et Bortolamio Gradenigo Proveditori sopra li Beni Comunali infrascritti. Essendo obbligati tutti li Comuni in esecuzione a Decreti dell'Ecc.mo Senato che possedono Beni Comunali aver le loro Consegne, e Privileggi delli medesimi dattigli a godere per Publica Munificenza di Sua Serenità, come anco le rinnovazioni di Decennio, in Decennio per ripararli dalli Usurpi di Particolari confinanti, e ritrovandosi il Comun di Strega smarito il Privileggio concessole da Precessori Nostri. Hanno SS.EE. ordinato che sia di nuovo rifatto, ed avendolo tolto per mano il loro Cattastico, abbiamo ritrovato posseder esso Comune li sottoscritti. Beni, quali consegnamo a voi Uomini. del predetto Comun.

Omissis. Vedi Beni in Cattastico di Bellun a Carte 259.

Quali tutti Beni Comunali invenduti consegnamo a voi Uomini del

²⁹⁸ Inv. del 20 aprile 1623; A.S.VE, *Provveditori sopra i B.C.*, b. 288, p. 88.

predetto Comune di Strega Territorio di Belluno Cappitaniato di Zoldo perché li abbiate da goder unitamente in Comune a Pascolo, et uso di Pascolo, e salve sempre le ragioni vostre con altri Comuni, e senza pregiudizio alcuno delle Pubbliche ragioni sopra altri Beni non perticati, non Cattasticati, non Denonziati, oppure per qualunque accidente restassero occulti, o fossero contenziosi, e salve sempre le ragioni del presente Comun di Strega.

Data dal Magistrato Nostro de Proveditori Sopra Beni Comunali li 20 Aprile 1623.

*Antonio Capello Proveditor Lorenzo
Foscarini Proveditor
Bortolo Gradenigo Proveditor*

1643: primo Febraro: fà riconfirmato - 1708: 13 Marzo: fù riconfirmato - 1719: 4 Novembre: fù riconfirmato - 1758: 19 Luglio: fù riconfirmato - 1767: 25 Luglio: fù riconfirmato - 1788: 27 Agosto: fù riconfirmato.

Regola di Bragarezza ²⁹⁹

Bellun. Commun di Bragarezza.

Noi Antonio Capello, Lorenzo Foscarini, et Bortolamio Grandenigo Proveditori sopra li Beni Comunali; avendo veduto il Cattastico de Beni Comunali fatto d'Ordine dell'Ecc.mo Senato dall'Ill.mo Signor Federico Corner all'ora Podestà, et Capitano della Città di Civaldi di Bellun, abbiamo veduto il Comun della Regola di Bragarezza sotto il Capitaniato di Zoldo, et trovato posseder esso Comun entro li sottoscritti Confini, che sono terminati all'intorno con Termini di pietra viva sì che restano del tutto separati dal Terreno de particolari confinanti; quali consegnamo à Voi Uomini, et Comun della predetta Regola di Bragarezza.

Omissis. Seguono li Beni.

Adì 6 Aprile 1622. Noi Terminatori accompagnando il Spettabile Signor Capitano trasferessimo nel sudetto giorno nella Villa di Bragarezza, et cominciasimo à terminare i Beni Comunali di detta Regola come qui sotto avendo tolto con Noi per nostra informazione l'Infrascritti: Zampol, Livis, Olivier, Francesco, et Agostin q.m Zan Bat.ta da Bragarezza.

Drio Tamai, et Punta Bosco, et pascolo pessimi di un miglio in circa di lunghezza, et un quarto di larghezza: à mattina Rui torto, à sera somità del monte Acqua Pendente, à settentrion Rui Torto mediante Val di Foia, et à mezodì gli Infrascritti con Prà particolari: Toffol Bragarezza con doi Termini, Zuanne Bragarezza con Termini quattro principiando apresso un Aial de sopra via, descendendo fino al quarto posto nel mezo di due strade; Eredi del q.m Zam Mattio Bragarezza con due Termini, sier Fiorian da Prà con doi Termini.

Cordelle, Pascolo et Bosco pessimi di passa 200 di Lunghezza, et 150 di Larghezza: à mattina acqua del Rui Torto, à sera pradi delli Eredi del q.m Marchiò Paragatta, et di sier Zuane Zampol con un Termine, et crode, à settentrion Rui di Sot Salvo, et à mezodi Costa de Cordelle, et gl'infrascritti

²⁹⁹ Inv. del 22 aprile 1623; A.S.VE, *Provveditori sopra i B.C.*, b. 287, pp. 281-283.

particolari con loro proprij Beni: Eredi del q.m Zam Mattio Bragarezza con un Termine naturale in un sasso de Altezza di due passi in circa; Zuan de Lorenzo con un Termine naturale; Eredi dei q.m Bernardo Bragarezza con un Termine affisso.

Alla Tioipa, strada Comune alle Pecore che van pascolando, confinante con campo, Serafino da Bragarezza dove fù fatta una Croce sopra un sasso naturale, et cospicuo; à sera campo delli Eredi del q.m Bernardo Bragarezza con un Termine affisso.

Usurpazioni rilasciate: Su la strada sopra il Tablà de Tamai fù fatto rilasciare un pezzo di strada occupata da Battista q.m Zan Maria Bragarezza, et fù Terminata con dui Termini confinanti col suo Campo verso mattina.

Alle Palle, strada, et Transito di Bestiame, pessimo, d'una Zoia in circa: à mattina prado de Toffol Bragarezza con un Termine affisso, à mezodì prado dell' Eredi del q.m Vincenzo Bragarezza con **2** Termini affissi, à sera prado di sier Antonio Zampol con un Termine, et à settentrion Commun de sotto Piaiol.

Sotto Piaiol pascolo con bosco pessimi de una zoia in circa: à mattina parte Via Publica, et parte campo di Piero Fiamante con 3 Termini affissi, à mezodì Rui del Piaiol, à sera Eredi di sier Zam Paulo con due Termini, de sier Fiorian da Prà con un Termine, di sier Antonio Zampol con un Termine, et à settentrion Costa de Cordelle senza Termini.

Alle Bolpere Bosco, et pascolo pessimi di Zoie vinti in circa: a' mattina Rui de Piaiol, à mezodì Via Publica, a sera Pradi di Zampol Bragarezza con Termini Cinque, et delli Eredi del q.m Zam Mattio Bragarezza con Termini doi, et à settentrione Crode overo Spiz delle Bolpere.

Toffol Marabianco possede in questo Comune campo di calvie quattro con prado appresso di passi cento: à mattina comun con un Termine affisso, mezodì comun con i Termine affisso, sera comun con un Termine affisso, settentrione comun con un Termine affisso.

Sopra le Case di Bragarezza, Vizza et Bosco Bandito per riparazione

delle Case di detta Villa, mezano, di zoie 3 in circa: à mattina campo di Tomaso da Casal con un Termine, et prado de sier Zampol Bragarezza con un Termine, à mezodì prado delli Eredi del q.m Zan Mattio Bragarezza, e d'Antonio da Campo con Termini 2, à sera prado d'Olivier Bragarezza con 2 Termini, à settentrion Via Publica.

Li quali suprascritti Beni Comunali furono Cattasticati, et confinati adì **21** Marzo 1622 da D(omino) Fiorian da Prà, et Cesare Todeschini Nodaro, et Terminatori Elletti per esecuzion di Lettere sotto di 4 Marzo 1622 dell'Ill.mo Signor Lorenzo Corner allora Podestà, e Capitano della Città di Bellun à terminar li Beni Comunali che sono sotto la Regola di Bragarezza sotto del Capitaniato di Zoldo con la presenza del Spettabile D(omin)o Alvise Pagan Capitano, et soprintendente.

Quali infrascritti Beni Communalì consegnamo à Voi Uomini della Villa predetta di Bragarezza sotto Civald di Bellun, salve sempre le raggioni di essa con altre Ville, et sopra altre Ville con voi, et senza pregiudizio alcuno delle raggioni Publiche sopra altri Beni non perticati, non espediti, e non denunciati; ovvero per qual si voglia accidente restassero occulti, ovvero fossero contentiosi, salvi sempre li più veri, et reali confini.

Datta dall' officio nostro de Beni Comunali li 22 Aprile 1623.

Antonio Capello Proveditor

Lorenzo Foscarini Proveditor

Bortolamio Gradenigo Proveditor

1634: 30 Zugno fù Riconfirmato - 1643: **8** Febraro fù Riconfirmato - 1698: 30 Zugno fù Riconfirmato. 1708: **8** Marzo fù Riconfirmato - 1719: 4 Nov.bre fù Riconfirmato - 1734: 20 Marzo fù Riconfirmato - 1748: 16 Gen.ro fù Riconfirmato - 1764: 24 Maggio fù Riconfirmato - 1767: 7 Genaro fù Riconfirmato - 1778: 28 Aprile fù Riconfirmato - 1788: **2** Maggio fù Riconfirmato - 1799: 31 Dic.bre fù Riconfirmato.

Regola di Campo³⁰⁰

Bellun. (Regola di) Campo.

Noi Paulo Antonio Crotta (?), Barbon Vincenzo Morosini, secondo, ed il terzo vacante Proveditori sopra li Beni Comunali infrascritti.

Data dal Magistrato Nostro de Proveditori Sopra li Beni Comunali li **8** Giugno 1789.

Barbon Vincenzo Morosini, secondo Proveditor, e Collega

1800: 10 Giugno fù riconfermato.

Regola di Casal³⁰¹

Bellun. Regola di Casal.

Noi Antonio Capello, Lorenzo Foscarini, et Bortolamio Gradenigo Provveditori sopra li Beni Comunali; avendo veduto il Cattastico de' Beni Comunali fatto d'Ordine dell'Ecc.mo Senato dall'Ill.mo Signor Ferigo Corner all'ora Podestà, et Capitano della Città di Civaldi di Bellun, habbiamo veduto il Comun della Regola di Casal sotto il Capitaniato di Zoldo, et ritrovato posseder esso Comun, et Regola li sottoscritti Beni Comunali dentro li sottoscritti confini, che sono terminati all'intorno con termini di pietra viva sicché restano del tutto separati dalli terreni di Particolari confinanti, quali consignamo à voi Huomeni, et Comun della predetta Regola.

Omissis. Seguono li beni. Ved(ere) li Beni in Cattastico di Bellun a Carte 58 tergo.

³⁰⁰ Inv. del 10 giugno 1800; A.S.VE, *Provveditori sopra i B.C.*, b. 288, pp. 195. Nel testo originale ci sono solo le indicazioni riportate.

³⁰¹ Inv. del 20 aprile 1623; A.S.VE, *Provveditori sopra i B.C.*, b. 287, p. 82.

Di Venezia dall'ufficio nostro de' B. C. li 20 Aprile 1623.

*Antonio Capello Provveditor,
Lorenzo Foscarini Provveditor
Bortolamio Gradenigo Provveditor*

Adì 30 Zugno 1634 fù Riconfirmato - Adì 8 Febraro 1643 fù Riconfirmato
- Adì 20 Marzo 1708 fù Riconfirmato - Adì 4 Nov.re 1719 fù Riconfirmato - Adì
20 Marzo 1734 fù Riconfirmato - Adì **8** Aprile 1748 fù Riconfirmato - Adì 19
Luglio 1758 fù Riconfirmato - Adì 23 Luglio 1767 fù Riconfirmato - Adì 16 Luglio
1776 fù Riconfirmato - Adì 17 Aprile 1787 fù Riconfirmato.

Regola di Dont³⁰²

Bellun. Regola di Dont.

Noi Antonio Capello, Lorenzo Foscarini, et Bortolamio Gradenigo Provveditori sopra li Beni Comunali; avendo veduto il Cattastico de' Beni Comunali fatto d'Ordine dell'Ecc.mo Senato dall'Ill.mo Signor Ferigo Corner all'houra Podestà, et Capitano della Città di Civaldi di Bellun, habbiamo veduto il Comun della Regola di Dont sotto il Capitaniato di Zoldo, et trovato posseder esso Comun, et Regola li sottoscritti Beni Comunali dentro li sottoscritti confini, che sono terminati all'intorno con termini di pietra viva si che restano del tutto separati dalli terreni di particolari confinanti, quali consegnamo à voi Huomeni, et Comun della predetta Villa di Dont perché li abbiate a goder unitamente in Comun a pascolo, et uso di pascolo facendo ubertoso il Paese et allevando degli Animali, siché tutti voi habbiate a sentir con la Munificenza di Sua Serenità il Benefizzio insieme di detti Comunali, con l'infrascritte però condizioni, che quella parte che si trovasse a bosco sia conservati in legni buoni per la Casa del Arsenal, et il resto in alcun tempo mai non possa esser da Voi affittato, Livellato, permutato, ò in qualsivoglia

³⁰² Inv. del 20 aprile 1623. A.S.Ve, *Provveditori sopra i ben Comunali*, b. n. 287, pp. 30-31

altro modo alienato, in alcuna minima quantità, per qualsivoglia occasione, ò sotto qualsivoglia pretesto da alcuna persona così del vostro Comun, come fuori del vostro Comun; medesimamente non possi alcuna minima parte di detti Comunali esser arrata, né coltivata, né sopra quelli esser lasciata far alcuna escavazione, nè alcuna Fornasa da Calcina, ò Pietre da qualsivoglia Persona, così del vostro Comun come fuori del vostro Comun, sotto pena a voi huomini predetti di privazione per anni dieci delli detti Beni Comunali, et a chi torà ad affitto, overo Livello arrarà, caverà, permuterà ò altramente goderà in uso particolare di detti beni, et contra li Ordini prefatti di Ducati trecento per cadauno, et cadauna volta, un terzo della qual pena sia dell'Accusator, un terzo di chi farà l'esecutione, et l'altro terzo della Casa dell'Arsenal. Pottendo voi huomini del detto Comun et Regola d'anno in anno dalla festa di S. Giorgio fino a S. Michiel, se così parerà alla maggior parte della vostra Regola, bandir per far Fieno la terza parte del detto Pascolo, e far e renovar pur d'anno in anno le prese, et sopra di quelle gettar ogni anno le sorti, et non altrimenti perché alcuno non possa mai appropriarsi in alcuna minima parte di detti Comunali; non potendo nel mezo di essi far alcun Fosso, ò altro segno di divisione, con dichiarazione che li Fieni di dette prese siano goduti dalli Contadini, et Colloni, cioè Massieri, et Repetini ò bracenti che hanno loco, et foco in detta Villa di Dont, ma non da quelli che habitano fuori di detta Villa, nè meno dalli Patroni delli terreni, se però non facessero Boaria. Sia in obbligo quel Meriga che di tempo in tempo si troverà nel carico quando occorerà che sia contravenuto in alcuna minima parte a quanto è predetto o che da confinanti o da qualsivoglia altra persona sia fatta alcuna usurpatione, overo intachi, usurpando, over viciando confini di detti Comunali, et etiam Strade publiche, di volta in volta doverà venir ò mandar nel Nostro Magistrato a denontiar dette usurpationi, et intachi, sotto quelle stesse pene, che è tenuto denontiar le rise che seguono con sangue nel vostro Regolato, et questo tante volte quante mancherà di essequire quanto è predetto et perché il presente nostro Documento sia conservato et non habbia per qualche accidente a smarirsi, volemo e così ve comettimo, che

sia da voi posto in una Cassella nella vostra chiesa con due Chiavi differenti, l'una tenuta dal vostro Reverendo Curato, et l'altra dal più vecchio del vostro Comun, né potendosi valer di questo in alcuna occasione, se non della semplice copia, con obbligo al Meriga, sotto le pene sopradette, di farlo legger, et publicar ogn'anno sopra la vostra Regola il giorno della Festa di S. Giorgio, et Prima. Ved(ere) li Beni in Cattastico di Bellun a Carte 262 tergo.

Datta dal Magistrato nostro de Beni Comunali li 20 Aprile 1623.

Antonio Capello Provveditor

Lorenzo Foscarini Provveditor

Bortolamio Gradenigo Provveditor

Girolamo Vasico Nodaro

Adì 30 Zugno 1634 fù Riconfirmato - Adì 8 Febraro 1647 fù Riconfirmato - Adì 30 Zugno 1698 fù Riconfirmato - Adì 8 Marzo 1708 fù Riconfirmato - Adì 7 Novembre 1719 fù Riconfirmato - Adì 27 Marzo 1734 fù Riconfirmato - Adì li Luglio 1753 fù Riconfirmato - Adì 5 Maggio 1764 fù Riconfirmato - Adì : Dicembre 1775: fù Riconfirmato - Adì 12 Aprile 1785 fù Riconfirmato - Adì li Settembre 1795 fù Riconfirmato.

Regola di Foppa³⁰³

Bellun. Regola di Foppa.

Noi Antonio Capello, Lorenzo Foscarini, et Bortolamio Gradenigo Proveditori sopra Beni Comunali; Havendo veduto il Cattastico de Beni Comunali fatto d'Ordine dell'Ecc.mo Senato dall'Ill.mo Signor Ferigo Corner all'ora Podestà, et Capitanio della Città di Civaldi di Bellun, habbiamo veduto il Comun della Regola di Foppa sotto il Capitaniato di Zoldo, et trovato posseder esso Comun, et Regola li sottoscritti Beni Comunali, dentro li sottoscritti confini, che sono terminati al intorno con termini di pietra viva, siché restano del tutto separati dalli Terreni di particolari confinanti, quali consignamo à voi huomini, et Comun della predetta Regola di Foppa, perché li habbate a goder unitamente in Comun a pascolo, et uso di pascolo, facendo ubertoso il Paese, et allevando delli animali., sicché tutti voi abbiate a sentir con la munificenza di Sua Serenità il beneficio insieme di detti Comunali, con l'infrascritte però condizioni, che quella parte che si trovasse a bosco sia conservata in Legni buoni per la Casa dell'Arsenal, et il resto in alcun tempo mai non possa esser da voi affitato, livellato, permutato, ò in qualsivoglia altro modo allienato in alcuna minima quantità, in qualsi voglia occasione, ò sotto qualsivoglia pretesto ad alcuna persona, così del vostro Comun, come fuori del vostro Comun, medesimamente non possi alcuna minima parte di detti Comunali esser arrato, né coltivato, né sopra quelli esser lasciata far alcuna escavazione, né alcuna Fornasa da Calcina ò pietre da qualsivoglia persona così del vostro Comun, come fuori del vostro Comun, sotto pena a voi huomini predetti di privazione per anni dieci delli detti Beni Comunali, et à chi torà ad affitto, overo Livello, arrarà, caverà, permuterà, ò altramente goderà in uso particolare di detti Beni, et contra li ordini prefatti di Ducati trecento per cadauno, et cadauna volta, un terzo della qual pena sia dell'Accusatore, et un terzo di chi farà l'esecuzione,

³⁰³ Inv. del 20 aprile 1623. A.S.Ve, *Proveditori sopra i ben Comunali*, b. n. 287, pp. 32-33.

et l'altro terzo della Casa del Arsenal. Pottendo voi huomini del detto Comun, et Regola di anno in anno dalla Festa di S. Giorgio fino al S. Michiel, se così parerà alla maggior parte della vostra Regola bandir per far Fieno la terza parte del detto Pascolo, et far et renovar pur d'anno in anno le prese, et sopra di quelle gettar ogn'anno le sorti, et non altrimenti, perché alcun non possa mai appropriarsi alcuna minima parte di detti Comunal, né pottendo nel mezzo d'essi far alcun Fosso ò altro segno di divisione, con dichiarazione che li Fieni di dette prese siano goduti dalli Contadini, e Coloni, cioè Massieri, et Repettini, ò bracenti, che hanno loco et foco in detta Villa di Foppa, ma non da quelli che abitano fuori di detta Villa, nemeno dalli Patroni delli terreni, se però non facessero Boaria; sia in obbligo quel Meriga che di tempo in tempo si troverà nel Carico, quando occorerà che sia contravenuto in alcuna minima parte a quanto è prescritto, o che da confinanti, ò da qual si voglia altra persona sia fatta alcuna usurpazione overo intacchi, usurpando overo vicciando confini di detti comunali, et etiam strade Publiche di volta, in volta doverà venir, ò mandar nel nostro Magistrato a denontiar dette usurpazioni, et intachi sotto quelle istesse penne, che è tenuto denonziar le rise che seguono con sangue nel vostro Regolato; et questo tante volte quante mancherà di essequire quanto è predetto; e perché il nostro presente Documento sia conservato, et non abbia per qualche accidente a smarirsi, volemo, et così vi cometemo che sia da voi posto in una Cassella nella vostra Chiesa, con due Chiavi differenti, l'una tenuta dal vostro Reverendo Curato, et l'altra dal più Vecchio del vostro Comun, non potendosi valer di questo in alcuna occasione, se non della semplice coppia, con obbligo al Meriga sotto le pene sopradette di farlo leggere, et publicar ogn'anno sopra la vostra Regola il Giorno della Festa di S. Giorgio, et Prima. Vedi Beni in Cattastico di Bellun a Carte 265 tergo.

Di Venezia dall'Off.o nostro di B. C. li 20 Aprile 1623.

Antonio Capello Proveditor
Lorenzo Foscarini Proveditor

*Bortolamio Gradenigo Proveditor
Girolamo Valier Nodaro*

Adi 30 Zugno 1634 fù Riconfirmato - Adi 18 Febraro 1643 fù Riconfirmato - Adi 30 Zugno 1698 fù Riconfirmato - Adi 9 Marzo 1708 fù Riconfirmato - Adi 4 Novembre 1719 fù Riconfirmato - Adi 27 Marzo 1734 fù Riconfirmato - Adi li Luglio 1758 fù Riconfirmato -
Adi 5 Maggio 1764 fù Riconfirmato - Adì Dicembre 1775³⁰⁴ fù Riconfirmato -
Adì 13 Novembre 1785 fù Riconfirmato - Adì 11 Settembre 1795 fù Riconfirmato.

Regola di Forno³⁰⁵

Bellun. (Regola di) Forno sotto Zoldo.

Noi Paulo Antonio Grotta, Barbon Vincenzo Morosini, secondo Proveditore sopra li Beni Comunali infrascritti.

Data dal Magistrato Nostro de Proveditori Sopra li Beni Comunali li 27 Luglio 1789.

Paulo Antonio Grotta Proveditor, e Collega

1800: **10** Giugno fù riconfirmato.

³⁰⁴ Non è indicato il giorno

³⁰⁵ Inv. del 27 luglio 1789; A.S.VE, *Provveditori sopra i B.C.*, b. 288, p. 199. Nel testo originale ci sono solo le indicazioni riportate.

Regola di Goima³⁰⁶

Bellun. Regola di Guoima.

Noi Antonio Capello, Lorenzo Foscarini, et Bortolamio Gradenigo Proveditori sopra li Beni Comunali; havendo veduto il Cattastico de' Beni Communalii fatto de Ordine dell'Ecc.mo Senato dall'Ill.mo Signor Ferigo Corner allora Podestà, e Capitano della Città di Civald di Bellun, habbiamo veduto il Comun della Regola di Guoima, sotto il Capitaniato di Zoldo, et trovato posseder esso Comun, et Regola, li sottoscritti Beni Comunali, dentro li sottoscritti Confini, che sono terminati all'intorno con termini di pietra viva, sicché restano del tutto separati dalli Terreni di particolari confinanti, quali consignamo a voi huomini, et Comun della detta Regola di Guoima perché li habbiate godere unitamente in Comun, a pascolo, ed uso di pascolo, facendo ubertoso il paese, et allevando delli Animali, sicché tutti voi abbiate a sentir con la munificenza di Sua Serenità il beneficio insieme di detti Comunali; con l'infrascritte però condizioni, che quella parte che si trovasse a Bosco sia conservati li Legni buoni per la Casa del Arsenal, et il resto in alcun tempo mai non possa esser da voi affitato, livelato, permutato, ò in qualsivoglia altro modo alienato, in alcuna minima quantità, per qualsivoglia occasione, ò sotto qualsivoglia pretesto ad alcuna persona, così del vostro Comun, come fuori del vostro Comun, medesimamente non possi alcuna minima parte di detti Comunali esser arrata, né coltivata, né sopra quelli esser lasciata far alcuna escavazione, né alcuna Fornasa da Calcina o pietre da qualsivoglia persona, così del vostro Comun, come fuori del vostro Comun, sotto pena, a voi huomeni predetti di privatione per anni dieci delli detti Beni Comunali, et a chi torà ad affitto overo Livello, arrarà, caverà, permuterà, ò altramente goderà in uso particolare di detti Beni, et contra li ordini prefatti di Ducati

³⁰⁶ Inv. del 20 aprile 1623; A.S.VE, *Provveditori sopra i B.C.*, b. 287, pp. 15-16.

trecento per cadauno, et cadauna volta, un terzo della qual pena sia dell'Accusator, un terzo di chi farà l'esecuzione, et l'altro terzo della Casa del Arsenal. Pottendo però voi huomini del detto Comun, et Regola d'anno in anno, dalla Festa di S. Giorgio fino a S. Michiel, se così parerà alla Maggior parte della vostra Regola, bandir per far Fieno la terza parte del detto pascolo, et far, et renovar pur d'anno, in anno le prese, et sopra di quelle gettar ogn'anno le sorti, et non altrimenti perché alcun non possa mai appropriarsi alcuna minima parte di detti Comunali, né pottendo nel mezzo d'essi far alcun Fosso et altro segno di divisione, con dichiarazione che li Fieni di dette prese siano godutti dalli Contadini et Colloni, cioè Massieri, et Repettini ò bracenti che hanno loco, et Foco in detta Villa di Guoima, ma non da quelli che habitano fuori di detta Villa, nemeno dalli patroni delli Terreni, se però non facessero Boaria. Sia in obligo quel Meriga, che di tempo in tempo si troverà nel carico quando occorerà che sia contravenuto in alcuna minima parte a quanto è predetto, à che da Confinanti, o da qualsivoglia altra persona sia fatta alcuna usurpazione, ovvero intachi usurpando ovvero viciando Confini di detti Comunali, et etiam Strade publiche di volta in volta doversi venir nel nostro Magistrato, ò mandar, a Denonciar dette usurpationi, et intachi sotto quelle istesse pene, ch'è tenuto le rise, che seguono con sangue nel vostro Regolato, et questo tante volte quante mancherà d'essequire quanto è predetto. Et pàrché il presente nostro Documento sia conservato, et non habbia per qualunque accidente a smarirsi volemo, et così vi commettemo, che sia da voi posto in una Cassella nella vostra Chiesa, con due Chiavi differenti, l'una tenuta dal vostro Reverendo Curato, et l'altra dal più Vecchio del vostro Comun, non pottendovi valer di questo, in alcuna occasione, se non della semplice Coppia con obligo al Meriga sotto le pene sopradette di farlo Leggere, et publicar ogn'anno sopra la vostra Regola, il giorno della Festa di S. Giorgio, et Prima.

Vedi Beni in Cattastico di Bellun a carte 261 tergo fino 265.

Li quali infrascritti Beni furono Cattasticati, et confinati. adì **21** Marzo 1722 (*ma deve essere 1622*) da *D(omino)* Fiorian da Prà et Cesare

Todeschini Nodaro et terminatori eletti per esecuzione di Lettere sotto li primo Marzo 1622 dell'Ill.mo Signor Ferigo Corner Podestà e Capitano della Città di Bellun a Terminar li Beni Comunali che sono sotto la Regola di Guoima sotto il Capitaniato di Zoldo, quali infrascritti Beni Comunali consegnamo a voi huomini della predetta Villa di Guoima sotto Civald di Bellun. Salve sempre le ragioni vostre con altre Ville et sopra altri Beni, et quelli d'altre Ville con voi, et senza pregiudizio alcuno delle ragioni Publiche sopra altri Beni non perticati non espediti, non denunciati ovvero, che per qualsivoglia accidente restassero occulti, ovvero fossero contenziosi, et salvi sempre li più veri, e reali Confini.

Di Venezia dal Ufficio nostro di Beni Comunali li 20 Aprile 1623.

Antonio Capello Proveditor

Lorenzo Foscarini Proveditor

Bortolamio Gradenigo Proveditor

Girolamo Valier Nodaro

Adì 30 Zugno 1634 Fù Riconfirmato - Adì 8 Febraro 1647 Fù Riconfirmato - Adì 30 Zugno 1698 Fù Riconfirmato - Adì 8 Marzo 1608 Fù Riconfirmato - Adì 4 Novembre 1719 Fù Riconfirmato - Adì 3 Aprile 1734 Fù Riconfirmato - Adì 16 Dicembre 1744 Fù Riconfirmato - Adì 20 Luglio 1757 Fù Riconfirmato - Adì 7 Maggio 1764 Fù Riconfirmato - Adì 2 Ottobre 1775 Fù Riconfirmato - Adì 16 Genaro 1786 Fù Riconfirmato - Adì 30 agosto 1796 Fù Riconfirmato.

Regola di Mareson³⁰⁷

Bellun. Commun di Mareson.

Noi Gerolamo Correr, et Zacaria Navager, Proveditori sopra li Beni Comunali; avendo veduto la Scritura presentata nel Magistrato Nostro li 9

³⁰⁷ Inv. del 12 gennaio 1640 (*m.v.*, quindi 1641); A.S.VE, *Provveditori sopra i B.C.*, b. 287, p. 691.

Genaro intrante da misier Domenico q.m Pellegrin Panciera, per nome et come Procurator delli Uomini della Regola di Mareson sotto il Capitaniato di Zoldo, Territorio di Belluno, appar Procura de dì 25 Ottobre prossimo passato con legalità Prettoria 26 del medesimo, rogata nelli atti di D(ommo) Lorenzo Joanne Paulo di Zoldo, delle montagne, Pascoli, Boschi, et altro come in detta poliza, il tutto goduto da detta Regola, de quali Beni domandasi per noi far à detta Regola la consegna conforme all'ordinario, et mente di Sua Serenità à finché siano conservati per beneficio Publico et in uso, et pascolo di detta Regola, però in conformità di detta Scrittura troviamo detta Regola goder, et posseder l'infrascritti Beni Comunali dentro li sottoscritti Confini, sì che restano del tutto separati dal Terreno de particolari Confinanti. Quali consegnamo à Voi Uomini della Regola predetta perché etc.

Omissis. Vedi Beni in Cattastico.

Quali Beni Comunali consegnamo à voi uomini della predetta Regola di Mareson sotto il Capitaniato di Zoldo, Territorio di Belluno, salve sempre le ragioni vostre sopra altri Beni con altre Regole, e salve sempre le ragioni di altre Regole con voi, et senza pregiudizio delle ragioni Publiche sopra altri Beni non perticati, non espediti, ò non denunciati, ovvero che per qual si voglia accidente restassero occulti, overo fossero contentiosi, et salvi sempre li più veri, et reali confini di detti Beni Comunali.

Di Venezia dall'Officio de' Beni Comunali li **12** Genaro 1640.

Gerolamo Correr Proveditor
Zaccaria Navager Proveditor

1650: 22 Settembre fù riconfirmato - 1660: 20 Settembre fù riconfirmato - 1682: 10 Zugno fù riconfirmato - 1698: 30 Giugno fù riconfirmato - 1719: 27 Ottobre fù riconfirmato - 1734: 13 Marzo fù riconfirmato - 1747: **2** Dicembre fù riconfirmato - 1757: 20 Luglio fù riconfirmato - 1781: 28 Maggio fù riconfirmato - 1791: 14 Marzo fù riconfirmato.

Regola di Pecol³⁰⁸

Bellun. Commun di Peccol.

Noi Marc'Antonio Erizo, Gio. Basadonna, et Angelo Morosini Proveditori sopra li Beni Comunali; Havendo veduta la Scritura presentata nel Magistrato Nostro sotto li 3 Febraro stante per misier Piero q.m Zuan Balestraz, et sier Zuanne q.m Tomaso dal Cason per nome, et come Procuratori della Regola, et Regolieri di Peccol sotto il Capitaniato di Zoldo, Territorio di Belluno, appar Procura nelli Atti di D(ommo) Baldassar q.m D(ommo) Pietro Prato de Zaudo Nodaro Publico di Belluno de dì 13 Dicembre 1665 (*ma é 1664* !) con sua legalità de dì 16 del medesimo, per esser investiti delle Montagne, Pascoli, Boschi, et altro come in detta Scritura, de quali Beni dovendo per Noi far a detta Regola la Consegna conforme all'ordinario, et mente di Sua Serenità affinché siano conservati per beneficio Publico, et in uso, et pascolo di detta Regola, però in conformità di detta Scritura troviamo detta Regola goder, et posseder l'infrascritti beni Comunali dentro li sottoscritti Confini, sì che restano del tutto separati dal Terreno de' particolari Confinanti. Quali consegnamo à Voi Uomeni della predetta Regola di Pecol perché...Omissis.

Vedi beni in catastico. Quali Beni Comunali consegnamo à voi uomini della predetta Regola di Pecol nel detto Capitaniato di Zoldo, Territorio di

Bellun, per dover quelli esser unitamente goduti in Compagnia con le Regole di Mareson, Pianaz, et Consorti di Coi, salve sempre le raggioni vostre sopra altri Beni con altre Regole, et salve sempre le raggioni di altre Regole con voi, et senza pregiudizio delle raggioni Publiche sopra altri Beni non perticati, non espediti, ò non denunciati, ovvero che per qual si voglia accidente restassero occulti, ò fossero contenziosi, et salvi sempre li più veri, et reali confini di detti Beni Comunali.

³⁰⁸ Inv. del 25 febbraio 1665; A.S.VE, *Proveditori sopra i B.C.*, b. 287, p. 692.

Di Venezia dall'Ufficio Nostro de Beni Comunali li 25 Febraro 1665.

Gio. Basadona Proveditor
Angelo Morosini Proveditor

1719: 23 Novembre fù riconfermato - 1734: 23 Marzo fù
riconfermato - 1747: 24 Genaro fù riconfermato - 1757: 20 Luglio fù
riconfermato - 1781: 28 Maggio fù riconfermato - 1791: 14 Marzo fù
riconfermato.

Regole di Pianaz, Pecol, Mareson, e Consorti dai Coi³⁰⁹

Bellun. Regola di Pianaz, Pecol, e Mareson (*, e Consorti dai Coi*).

Noi Gio. Francesco Sagredo, Zuanne Basadona, et Angelo Morosini Procurator Proveditori sopra li Beni Communalì; Havendo veduto la Scrittura presentata nel Magistrato Nostro da Bat.ta q.m Nadal da Socol dela Regola di Pianaz, Pecol, e Mareson, dei Consorti de Coi, Ville del Capitanato di Zoldo, distretto di Civaldi di Belluno, appar Procura nelli atti di Lorenzo de Paolo q.m Zan Mattio, Nodaro Publico di Belluno de dì 3 Luglio stante con sua legalità etc. con la quale supplica l'investitura delle infrascritte Montagne Comunali come in quella; perciò in conformità della medesima, et della Terminatione (...) Concediamo à Voi regolieri della predetta Regola di Pianaz, Pecol, Marason, et Consorti dai Coi sopradetti l'infrascritti Beni Communalì, dentro li sottoscriti confini; Quali consignamo à Voi huomini, et Regolieri sopradetti perche' li abbiate à godere unitamente in Comune à pascolo, et uso di pascolo etc. Omissis.

Vedi Beni in Cattastico.

Quali sopradette Montagne Communalì consignamo à Voi Regolieri delle predette Regole di Pianaz, et Consorti, salve sempre le Raggioni Vostre con altre Ville con Voi, et senza pregiudizio delle Publiche raggioni in altri Beni, che, per qual si voglia accidente, restassero occulti, ovvero fossero contentiosi, non espediti, ò denontati etc. Datta dal Magistrato Nostro sopra li Beni Communalì adì 24 Luglio 1665.

Gio. Francesco Sagredo Proveditor.

Gio. Basadona Proveditor.

1682: **10** Zugno fù Riconfirmato - 1698: 14 Luglio fù Riconfirmato -

³⁰⁹ Inv. del 24 luglio 1665; A.S.VE, Proveditori sopra i B.C., b. 287, p. 844.

1719: 5 Febraro fù Riconfirmato - 1734: 17 Aprile fù Riconfirmato - 1747: 4 Genaro fù Riconfirmato - 1757: 30 Luglio fù Riconfirmato - 1773: 7 Giugno fù Riconfirmato -1783: 7 Aprile fù Riconfirmato - 1793: 6 Giugno fù Riconfirmato.

Regola di S. Nicolò delle Fusine ³¹⁰

Bellun. Commun di San Nicolò' delle Fusine.

Noi Vincenzo Pisani secondo, Toiadan Gritti, e Zorzi Cocco Proveditori sopra li Beni Comunali, essequendo le Pubbliche Comissioni, et in particolare il Decreto dell'Ecc.mo Senato natto ultimamente li 18 Novembre prossimo passato in ordine al quale l'Autorità del medesimo impartitaci, abbiamo terminato che il Comun, et Uomini di San Nicolò delle Fusine di Zoldo, Territorio di Bellun, abbi à goder unitamente, et in Compagnia con li Comuni di Marason, Pianaz, Pecol, e Consorti di Coi, li Pascoli ò montagne di Palla Favara, Baidors, Calaut, Civita, Castelin Val grande, Cevolere, et raggioni sopra il monte di Goima, e Coltorondo, come Beni Comunali, e Montagne di Publica raggione et giusto in tutto, e per tutto alla sudetta Nostra Terminazione 15 dece mb re prossimo passato che unita al documento sudetto saranno qui à piedi registrati; quali Beni promiscuamente consegnamo à Voi Uomini del predetto Comun di San Nicolò delle Fusine con li Comuni sopradetti di Marason, Pianaz, Pecol, e Consorti di Coi dentro li loro Confini definiti nei Privileggi di detti Comuni.

Omissis.

Quali tutti Beni Comunali consegnamo à Voi Uomini et Comun delle Fusine promiscuamente con li sopradetti Comuni, et salve sempre le raggioni Vostre sopra altri Beni con altre Ville, et quelle di altre Ville con Voi, e senza pregiudizio delle raggioni Pubbliche sopra altri Beni non perticati, non espediti, ò che per qual si voglia accidente restassero occulti ò fossero

³¹⁰ Inv. del 21 gennaio 1700 (*m.v.*, quindi 1701); A.S.VE, *Provveditori sopra i B.C.*, b. 287, pp. 294.

contenziosi. Datta dall'Ufficio Nostro de Beni Comunali li 21 Genaro 1700.
Vicenzo Pisani secondo Proveditor Toiadan
Gritti Proveditor Zorzi Cocco Proveditor

1700: 15 Novembre, Decreto dell'Ecc. Senato - 1700: 15 Dicembre,
Terminazione - 1708: 13 Marzo fù Riconfirmato - 1719: 13 Novembre fù
Riconfirmato - 1734: 6 Aprile fù Riconfirmato - 1748: 20 Marzo fù
Riconfirmato - 1758: 2 Marzo fù Riconfirmato - 1768:
20 Aprile fù Riconfirmato-1778: 4 Maggio fù Riconfirmato -
1788: 6 Giugno fù Riconfirmato -
1799: 27 Novembre fù Riconfirmato.

.

c) **ALTRI TESTI**

I. **Sentenza 5 dicembre 1467** ³¹¹

In Christi nomine, amen. Nos Joannes Emo eques, pro Illustrissimo, et Serenissimo Ducali Dominio Nostro Venetiarum Potestas, et Capitanius Civitatis Belluni et districtus, cognitor, et decisor causae, questionis, et controversiae vertentis, et quae versa est inter regulares de Peculo, Planatio, et Marasono Plebis Zaudi, sive inter dominum Victorem de Carpedonibus iuris peritum eius syndicum ex una, et magistrum Philippum de Sub Rippis, et ZanMariam Lazzari de Donto dictae plebis Zaudi, sive ser Nicolaum de Perseginis syndicum constitutum ex alia, visa igitur petitione praefati domini Victoris de Carpedonibus nomine quo supra, et responsione dicti sier Nicolai Perseghini, visisque capitulis dictis attestationibus testium in processu examinerum pro parte dictorum ferateriorum, visisque instrumentis productis parte dictorum de Marasono, Planacio, et Peculo, visis locis dictae differentiae oculate, visis videndis, et denique auditis dictis advocatis ipsarum partium in allegationibus, habita superinde matura, et pensata deliberatione, praesentibus ipsis per nos personaliter admonitis pro hac die, et hora, ad hanc nostram diffinitivam sententiam audiendam, Christi nomine repetito, dicimus, sententiamus, et declaramus in hunc modum, et formam, qua pronuntiamus, et declaramus quod dictus sier Nicolaus de Perseghinis, et per eo dictus magister socij paterni possint, et valean libere, et expedite pascolare, e pernoctare super pasculis dictorum montium, et locorum de Qual Alto, et Palla Favera pro eorum libito, quoniam illuc transitum faciunt ad accipiendam avenam à fero.

Item salvis praemissis pronunciamus, et declaramus quod dictus sier Nicolaus Perseghinus, et pro eo magister Philippus, et consortes possint, et valeant in dictis montibus, et locis praedictis pascolare cum equis suis in vigilijs, et diebus festivis ad eorum libitum quoniam die sequenti diem festum vel dies festos volunt ne acceptum venas à fero.

Item salvis praemissis pronunciamus, et declaramus quod dictus magister Philippus, aut Philippus, aut aliquis de consortibus suis unum equum, sive equam, mulum, unum aut plures fessum, vel fessos, macrum, vel macros, possint libere, et impune illum, aut illos mittere super dictis

³¹¹ I docc. I-VI sono stati pubblicati da FI. PELLEGRINI, *Sei documenti delle Regole di Zoldo Alto nel 1400*, in: *Dolomiti*, 1993, n. 1, pp. 17-27. Per l'indicazione archivistica e la loro analisi, si rinvia al capitolo «*Alcune vicende del Quattrocento*».

montibus, et locis ad refficiendum; absolvendo partes ab expensis propter iustam causam littigandi. Laus Deo.

Lata, data, et promulgata fuit suprascripta sententia deffinitiva per prelibatum dominum potestatem, et capitaneum, et de eius mandato lecta, et publicata per me notarium infrascriptum currente anno Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo quingentesimo (*ma è quadragesimo. N.d.R.*) sexagesimo septimo, Indictione decima, die Jovis quinto Decembris in camino prope Logiam Civitatis Belluni, praesentibus sier Christophoro Lovato, sier Nicolò à Campanis quondam sier Andreae, Liffolco de Azonibus quondam sier Zuan Andreae, sier Jacobo de Paganis quondam sier Antonij civibus Civitatis Belluni testibus, et aliis quam pluribus.

Praesente Francisco de Perseghinis syndico nomine quo supra, et hanc sententiam laudante, et approbante et hoc in parte, et in partibus tantum facientibus in favorem partis suae Praesente domino Victore de Carpedonibus syndicario nomine quo supra, et audiente, intelligente, et nil dicente.

Et ego Victor quondam nobilis viri sier Ludovici de Perseginis civis Civitatis Belluni publicus imperiali aucthoriante notarius, et nunc officialis Officij maioris Communis Belluni praefactis omnibus interfui, et rogatus scripsi, meique nota et nomine solitis roboravi.

II. **Accordo 4 marzo 1470**

Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo, indictione tertia die quarta mensis Martij, in Zaudò, in villa dalle Fusine, in domo habitationis sier Vadagnini quondam sier Joannis de Pellegrin de Marasono, praesentibus discreto viro sier Andrea de Perseginis Civitatis Belluni habitatore in villa dalle Fusine, magistro Paulo sclavono quondam magistri de Lubiana, testibus ad haec vocatis, habitis, et rogatis, et alijs.

Ibique cum lis, et quaestio, et controversia esset, et longo tempore versa est inter homines, et regulares de Marasono, et Peculo plebis Zaudi parte una, et magistrum dominum Zardinum, et Antonium fratres filios quondam Joannis de Dina dai Coi dictae plebis Zaudi, et magistrum Nicolaum sartorem filium dicti Rizzardini parte altera, actione pasculandi, seu pascolare faciendi in montibus, sive pasculis de Castilino, et de Baidorso plebatus Zaudi, unde partes ipsae sic litigantes insimul volentes

parcere sumptibus, et expensis, ut amor, dilectio, et affinitas vigeant, et semper perdurent inter ipsas partes, uno animo, una voce fecerunt, et venerunt ad hanc compositionem, et pactum.

Quod dicti magistri Rizzardinus, Antonius eius frater, et magister Nicolaus eius sartor, et eorum heredes possint, et valeant, et valeant nunc, et in perpetuum pascolare, segare, seu pascolari, et segari facere ad suum beneplacitum in dictis montibus, sive pasculis de castilino, et Baidorso libere, et secure pro ut, et sic ut praedicti Regulares de Maresono, et Peculo potuerunt, et possunt facere, sine aliqua contradictione alicuius personae usque in hanc diem praesentem; et in futurum, si dictae partes fecerunt aliquas expensas et damna in iudicio sive extra, quod expenderunt expenderit: et quod dictus magister Rizzardinus, Antonius eius frater, et magister Nicolaus sartor eius filius solvere debeant pro rata partem suorum expensarum factarum, et faciendarum ut debita cum Philippo de Sub Rippis, quae fuerunt computata super dictis montibus.

Quae omnia, et singula suprascripta et in praesenti Instrumento contenta, partes praedictae sibi ad invicem per se, et eorum heredes promiserunt sollemniter attendere, observare, et adimplere, et non contrafacere per se, vel per alios aliqua ratione, et causa vel de iure, vel de facto sub poena librarum centum denariorum venetorum, cum refectione omnium damnorum, et expensarum litis, ed extra, et interesse; cuius poenae medietas applicabitur ecclesiae Sancti Nicolai dalle Fusine, alia vero medietas parti observanti, et poena toties committetur, et exigi possit cum effectu quoties contrafactum fuerit; et poena soluta, vel non, praesens contractum et omnia, et singula in eo contenta firma, rata, et grata semper perdurent; pro quibus omnibus, et singulis antedictis observandis, attendendis, et adimplendis firmiter partes praedictae sibi ad invicem per se, et eorum heredes obligaverunt omnia sua bona mobilia, et immobilia praesentia, et ventura ad plenum, si opus erit.

Ego Joannes Franciscus de curia notarius, et cancellarius registri pro registro. Ego Georgius filius sier Petri dicti Callegher de Zaudo, imperiali auctoritate notarius publicus hiis omnibus, et singulis interfui, et rogatus scribere scripsi.

Ego Jacobus Panciera Zaudi quondam egregij sier Simeonis apostolica, et imperiali auctoritate notarius publicus omnia suprascripta ex quodam instrumento veteri transcripsi, signoque meo tabelionatus sub scripsi, et in praemissorum fidem, sic rogatus scripsi.

III. **Accordo 8 dicembre 1471**

In Christi nomine, amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo quadringentesimo septuagesimo primo, indictione quarta, die octava mensis Decembris, in Zaudo, in domo habitationis mei notarij infrascripti posita in Furno Zaudi, praesentibus magistro Baptista quondam magistri Marchi Scarzanella Fucinarum Zaudi, misiero Zannino quondam misieri Zampestri dicti loci, Philippo quondam misieri Floriano delle Fuxinis plebis Zaudi, Nicolao quondam Antonij de Sabbe de Rutorbolo dicti loci, testibus ad haec vocatis, specialiter habitis, et alijs.

Ibique cum lis, quaestio, et controversia diu, sive longo tempore versa sit inter homines, et regulares de Marasono, Peculo, et colonos sive habitatores mansi de Planatio videlicet miserium Petrum quondam misieri Benasutti de Colusio (?) de Planatio, miserium Antonium Tiliu miserii Johannis Baptistae dicti loci, Johannem quondam Nicolai Colusij dicti loci, Vidum quondam (...) de Planaci suo proprio nomine, et nomine eius fratris, Jacobum filium misieri Nansenbenij dicti loci suo nomine, et dicti eius progenitoris, et eius fratris, miserium Antonium, et Rezardinum fratres filij quondam sier Johannis de Dina daij Coij, sier Leonardum quondam magistri Nicolaij de Maschagnino de Maresono, plebis praedictae, suo proprio nomine, et nomine eius nepotum, miserium Zanivanum quondam misieri Tomasij dicti loci, Franciscum quondam misieri Lucae de Marasono loci praedicti suo proprio nomine, et nomine eius fratrum, Gregorium quondam Jacobi de sier Peregrini de Marasono suo proprio nomine, et nomine eius fratrum, et nomine Vadagnini eorum patris, Petrum quondam Johannis de Domenego de Pecculo suo proprio nomine, et nomine eius fratris, et Zampalum dicti loci filium misieri Johannis de la Brida de Pradello de Alegis, occasione locationis factae pluribus temporibus elapsis de parte suorum montium, et pasculorum spectantium, et pertinentium praedictis hominibus Regularum, et colonis, et habitantibus mansi de Planatio per plures homines, et regulares dictarum villarum sine verbo, licentia, et auctoritate aliorum suorum regulariorum, et in eorum maximum damnum, et praeiudicium, et de domo sua, quia dicti montes sunt prati ad faciendum fenum suum; et cum praedicti homines, regulares, et coloni, ac habitatores dicti mansi de Planatio sint insimul in singulo anno murmurantes, et litigantes, volentes partem, ut cavere sumptibus, expensis, et damnis et ut amor, dilectio, affinitas, et parentella, pro bona utilitate eorum

permanenda, sempre vigeant, et perducant inter ipsos homines, regulares, et habitatores dicti mansi de Planatio, et eorum successores, et heredes fuerunt, et venerunt ad hanc compositionem, et pactum.

Quod praedicti homines, regulares, et habitatores dicti mansi de Planatio per se, et eorum successores, et heredes ullo modo, forma, ingenio, colore de jure, vel de facto nunc et de caetero in perpetuum non possint, nec voleant affictare, locare, affictari, locali facere, nec consentire alicui personae terrigenae, nec forensi dictos suos montes, et pasculos dictorum hominum, regulariorum, et hatitatorum dicti mansi de Planatio. Hoc addunt, et solemni stipulatione firmant interipsos homines, regulares, et habitatores dicti mansi de Planatio, quod si casu acciderit aliquo tempore in futuro, quod maior pars dictorum hominum, regulariorum, et habitatorum dicti mansi de Planatio vellet affictare, et affictari facere dictos suos montes, et pasculorum partem ipsorum alicui personae tam terrigenae, quam forensi, et quod esset aut erit unus solus homo sive regularis dictarum villarum, et habitator, sive collonus dicti mansi de Planatio qui nollet consentire praedictae locationi dictorum montium, et pasculorum sibi spectantibus, et pertinentibus, quod dicta locatio facta per maiorem partem ipsorum hominum, et regulariorum, et habitantium dicti mansi sit nullius valoris, aut momenti.

Quae omnia, et singula suprascripta, et in praesenti Instrumento contenta praedicti homines, regulares dictarum villarum, et habitatores dicti mansi de Planatio sibi ad invicem, uno animo, et una voce, nemine ipsorum contradicenti, per se, et eorum successores, et heredes promiserunt solemniter attendere, observare, et adimplere, et non contrafacere, vel venire per se, vel alios aliqua ratione vel causa de iure, vel de facto, verbo vel opera sub poena librarum ducentorum denariorum parvulorum venetorum sollemni stipulatione praemissa, cum refectione omnium damnorum, et expensarum litis, et extra, ac interesse, cuius poena, medietas applicabitur communi civitatis Belluni, aliae medietatis medietas applicabitur ecclesiae divi Nicolai de le Fuxinis plebis Zaudi, alia medietas parti observanti; qua poena toties comittetur, et exigi possit cum effectu, vel non, praesens contractum et omnia, et singula in eo contenta firma, rata, et grata semper perdurent; pro quibus omnibus, et singulis attendendis, observandis, et firmiter adimplendis etiam pro poena, et expensis sostenendis, praedicti homines, et regulares, et habitatores dicti mansi de Planatio per se, et eorum successores, et heredes obligaverunt omnia, et singula sua bona

mobilia et immobilia praesentia, et futura, et debent conficere ad plenum, cum consilio sapientis si opus fuerit.

Ego Georgius filius sier Petri del Caligher de Zaudò, districtus civitatis Belluni, ex imperiali auctoritate notarius publicus hiis omnibus interfui, et rogatus a partibus, meis nomine, et signo solito roboravi. Laus Deo. Locus signi domini notarij.

Ex consimili in membrana ad exemplum tradidit Laurentius Zan Paulo quondam domini Matthei publicus veneta auctoritate notarius, fideliter desumpsit ac in fidem etc. Laus Deo semper.

IV. Ordinanza 2 giugno 1472

Antonjus de' Francavilla Doctor Vicarius Civitatis, et districtus Belluni. Comandemo a Voi homeni delle Fusine, massimamente a Voi Christofolo del Monego, et suo Fratello Zam Piero dalle Fusine, et fratelli Antonio Fauro longo, et Zuanne homeni della Capella de Santo Nicolò de Zolt che in pena de lire dieci de picoli per cadauno contra faciente, et emendar el danno, non dobiate pascolar per alcun modo in la Montagna de Guoima del spettabil mister Hieronimo Perseghin, né dar impazzo alli Conduuttori, et Pastori della detta Montagna, et se alcuno di Voi se sente agravato di questo debba comparer davanti noi facendo notitia al predetto missier Hieronimo, vel al qual presentato a noi, et cadauno di noi fatta.

Data die 12 Junii 1472.

Thomasius de Alpago Notarius de mandato.

Copia tratta dal Libro Civil dell'Eccellentissimo Signor Antonio da Canal già degnissimo Podestà et Capitano di Civald di Bellun, e suo Territorio a Carte 101 tergo.

Laurentius Picciolus Coadiutor Cancellariae pretoriae Belluni exemplavit, et subscripsit.

V. **Accordo 25 gennaio 1494**

In Christi nomine, amen. Anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto, indictione duodecima, die sabbati vigesima quinta Januarij, in camminata logiae communis Belluni, praesentibus sier Nicolao quondam egregij viri sier Zanantonij de Carpedonibus, sier Benedicto quondam egregij viri periti domini Hieronimi Percini, et sier Persecino filio quondam Cipriani de curia civitatis Belluni, testibus ad haec vocatis, habitis et specialiter rogatis, et aliis.

Cum verteretur lis inter Baptistam quondam Zar dini dai Coi, Franciscum filium Johannis Colusij uti publicum factorem, negotiatorem et gestorem dicti patris sui nomine suo, et regulariorum, et consortium de Planatio, et dei Coi ex una agentes et Johannem Blancum quondam Leonardi de Marasono, Petrum quondam magistri Jacobi Balestratij de Peculo, plebis Zaudi, etiam eorum nomine ac vice, et nomine aliorum suorum regulariorum, et consortium de Marasono, et Pecculo ex altera causa, et occasione pensionum afflictum, et locationum montium infrascriptorum vulgari lingua de Baidors, de Sot Pelf, della val della Burbaja, de Castellin, de val de Civitta, et praesertim ac specialiter delle Cevolere positorum in pertinentijs ipsius plebatus Zaudi, tandem, quia partes ipsae eorum proprijs nominibus ac vice, et nomine suorum regulariorum, et consortum pro quibus promiserunt de rato, et ratis habitis sub obligatione omnium suorum bonorum praesentium, et futurorum, mediantibus specialibus doctoribus dominis Christophoro de Alpago, et Augustino de Grino, eorum advocatis, nec non sier Francisco quondam sier Nicolai Persecini procuratore, vocaverunt contentae, et dixerunt se habuisse, et recepisse ratam suam, et debitam portionem antedictarum pensionum locationum ipsorum montium, sibi spectantem, et pertinentem usque in praesentem diem, et etiam de anno praesenti pro estate proxima futura, tam monte de Bagnadors, et de Sot Pelf, qui locati fuerunt per ducatis viginti duobus aurei, ut adseruerunt ipsae partes, renuntiantes exceptioni non habitae, et receptae rectae ratae; et portiones suas ipsarum pensionum, doli mali praedictis conditionibus indebiti sine causa, et omni alio auxilio fecerunt propter ea sibi ad invicem, per se et suos heredes ac nominibus quibus supra, una pars alteri, et altera alteri pro se, et suis heredibus stipulanti finalem refutationem, transactionem, et pactum de non alterius potere de omni, et toto eo quod una pars alteri, altera alteri ut

supra petere posset occasione pensionum praedictarum ipsorum montium, absolventes se ad invicem ut supra per aquietationem (...) stipulationem precedentem, et acceptationem subsequentem legiptime interpositas; nec non promittentes litem, controversiam aut quaestionem praedictorum occasione sibi ullo tempore non inferre, nec inferenti consentire, sed praedictam condessionem, et finem, et omnia, et singula suprascripta perpetuo firma, et rata habere, tenere, observare, et adimplere, et non contrafacere, vel venire per se, vel per alios aliqua ratione vel causa de iure, vel de facto sub poena ducatorum centum aurei a qualibet parte contrafacente, vel veniente irremissibiliter auferenda. Qua soluta, vel non rata tamen maneant omnia, et singula suprascripta, pro quibus omnibus, et singulis sic firmiter attendendis et observandis obligaverunt ipsae partes ad invicem omnia sua praesentia, et futura, cum refectione omnium damnorum suorum, et expensarum, ac interesse litis, et extra, ad plenum, Laus Deo.

Ego Johannes quondam sier Valentini a Cimatoribus civis belluni, publicus imperiali auctoritate notarius, et iudex ordinarius praedicto instrumento ex autentico meo protocollo fideliter exemplavi, et scripsi, nil addens, vel minuens, in quorum fidem.

Ego Hieronimus a Campanis quondam nobilis viri domini Bartholamei, et civis Belluni, publicus apostolica, et imperiali auctoritate notarius suprascriptum exemplum exemplavi, sive exemplum quondam sier Johannis quondam sier Valentini a Cimatoribus notarij, et in hanc publicam formam redegi, nihil addens, aut minuens quod sensum aut substantiam mutet; in fidem quorum omnium, et singulorum me meis solitis signo ac nomine posui, ac roboravi. Laus Deo.

VI. Accordo 13 giugno 1494

In nome di Christo, Amen.

L'anno 1494, Indizione (...), giorno 13 Zugno, in casa di me Nodaro sottoscritto posta nella contrada de' Frari della Città di Belluno, presenti misiero Bernardin quondam Dona da Cesa fauro, Interveniante per li misiero Panciera da Mareson, Pieve di Zoldo, e sier Piero quondam Zuanne Funes Pieve d'Alpago, et misiero Battista quondam Mattio Bettin de

Castrodardo pellizzar, testimoni a ciò chiamati, ed altri; vertendo certa differenza tra Gregorio quondam Bortolamio Zacagnin de Iral di detta Pieve di Zoldo come Sindaco de li homeni, et Regolieri della Villa di Brusadaz, Iral, et della Costa da una parte, et Paulo Senz (?) per il forno di Soldo di Zoldo quondam misiero Bortolamio come Sindaco della Regola del Forno, Campo, Astregal, et Dont, et Fosol (?) quondam Serafino Bragarezza, et Augusto quondam Noè de Bragarezza per nome della Regola grande, et Regolieri di quella, di detta Pieve di Soldo, per li quali promessero di fatto, et di ratto haver sotto obligatione di tutti li loro Beni presenti, et venturi dall'altra parte, per occasione dell'affittatione della montagna di Ponta posta nelle pertinenze d'essa Pieve di Zoldo, come nelli atti di me Nodaro sottoscritto si vede.

Finalmente esse parti, volendo spegner le spese, et schivar li strepiti de giudicij, acciò l'amor, la concordia, et la benevolentia sempre viva fra dette parti mediante li communi amici, perciò vènero all'infrascritto accordo, transaction, compositione, et patto, cioè che la sudetta monte di Ponta per l'avenir per alcun modo non possa affittarsi ad alcuna persona forestiera o terriera, se non per qualche grande necessità di dette Regole, per riparation di qualche chiesa over ponte, over in qualunque modo darà grande necessitate, nei qual casi si possa affittar, mentre che s'affitti con licentia, et consenso espresso della maggior parte delli sudetti homeni et Regolieri di esse Regole; il qual monte altrimenti non possa esser segatto à far fen, eccetto che davanti la Festa di San Lorenzo, nel qual tempo sii diviso per collendelli, overo busche a segar fra detti regolieri per fogolari, se non sarà affittado come di sopra, nel qual monte a niun modo si possa pascolar con piegore, caure, et vache tra li confini sottoscritti cioè dal loco delle fontane fenendo al Loco della Crepa verda, andando per i termini vecchi sino al Prà de Ponta di quelli di Aeral, il qual prado fu altre volte del sier Fosol merego di San Niccolò, et dappoi secondo li confini antiqui, et consueti, risservata sempre la strada apperta et habile, et solito Loco soprascritto delle Crepe de Forsella per condur l'armente, et Cavalli al Pascolo.

Né in quel monte quelli d'Aeral possano in alcun tempo pascolar,

over andar in pasto per sue piegore, et caure nei lochi risservati per pascolar li Cavalli, et buoi, et per segar. In caso veramente, che per qualche urgente, et gran necessità come di sopra, detto monte s'affittasse, allora durante il tempo di essa Locatione in modo alcuno detti regolieri o alcun di loro non possa in quello pascolar con alcuna sorte di animalli.

In caso veramente ch'esso monte non fosse monticato, o pascolato da piegore, caure, et buoi all'houra avanti la festa di San Vido, detta montagna possa esser pascolata per tutti li sudetti Regolieri à piacer loro con tutti li suoi animali di qualunque sorte, mentre però ch'in quella à modo alcuno non possa esser condotto per alcun di essi Regolieri alcuna sorte d'animali forestieri a pascolar. Le quali tutte cose soprascritte promissero dette parti una à l'altra, et all'incontro, à vicienda per le sollenti stipulationi perpetuamente haver ferme, et ratte, nè contrafar à quelle per sè, o per altri, per alcuna ragione, o causa di ragion, o di fatto, sotto pena di cento ducati d'oro da esser levata a qualunque parte contrafaciente, et rissarcimento d'ogni danno, et spese, et interesse di Lite, et fuor di Lite, et con obligatione di tutti li loro beni presenti, e venturi. La qual parte pagata, o non pagata, resterà però tutte le sottoscritte cose ferme à pieno. A laude d'Iddio.

Ego Joannes quondam Valentini à Cimat. civis Belluni, pubblica Imperiali Auctoritate Notarius, et iudex ordinarius praedictis omnibus interfui, et rogatus scripsi. Locus signi Notarij.

VII. Investitura livellaria del maso di Pianaz del 5 ottobre 1535 ³¹²

In nomine Domini nostri Iesù Christi, amen.

Anno ab ejusdem nativitate 1535, indictione quinta, die vero Martis quinto Octobris, in domo ser Augustini q.m ser Aloysij della Costa, plebis Zaudi, posita superius plateam dicti loci, presentibus reverendo domino presbitero Petro filio misieri Baptistae de Carara habitatore Belluni, domino Francisco a Feno q.m domini Donati tarvisino, annis elapsis datario salis in Civitate Belluni, et Tolberto q.m Pauli de Fornesige, plebis Zaudi, testibus ad haec vocatis, habitis, et rogatis.

Cum sit quod de anno 1411, indictione quarta (?), die Martis 14 mensis Novembris, providus vir ser Antonius q.m ser Francisci de Azonibus tamquam proprius heres q.m domini Federici, et domini Petri de Azonibus, et tamquam patronus Altaris sancti Matthei positi in maior ecclesia Belluni ac antiquitus domus de Azonibus causa renovationis per se, et heredes gratis, et de gratia speciali nomine, et iure Livelli perpetualis dederit, et ad Livellum perpetuale in emphilosim concesserit, rinovandum semper in capite quorumlibet 29 annorum Joanni Battaia de Planazzo de Zaudo filio q.m Benassuti Cadevin suo proprio, ac consortium nomine tamquam sindaco, et procuratori dictorum patris, et consortium infrascripta bona predicti altaris, cum pactis, promissionibus, obligationibus, renunciationibus, poena, et alijs in dicto Instrumento in emphitheusim reconcessionis contentis prout de predictis omnibus ego notarius subnotatus constare vidi publico documento manu ser Antonij q.m ser Alexandri de Doionibus notarij publici et civis bellunensis sub anno suprascripto 1411, ad quod partes infrascriptae se tulerunt, et rificerunt; quae quidem bona hodie tenentur, et possidentur uti infrascripti duo procuratores iuramento suo eisdem per me notarium dilato dixerunt et affirmaverunt, per ipsos procuratores, ac jnfrascriptos homines suos consortes inter confines suos.

Unde cum casus, et tempus iterum ipsum instrumentum renovandi advenerit, hinc est pro hodie versus (?) presbiter Antonius a Cimatoribus q.m domini Joannis notarij, et nobilis bellunensis ad presens rector Altaris sancti Matthei predicti positi in Ecclesia Cathedrali Belluni, per se ac in dicto Altare successores omni meliori modo, materia, ac forma quibus magis, ac

³¹² Dal registro n. II della Regola Grande dai Coi, inedito.

melius poterit, et potest, et eidem licuit et licet, dedit, et concessit iure, et causa renovationis emphitheuticæ, et livellarie reconcessionis Simeoni q.m Antonij Colusi de Planazo, plebis Zaudi, suo proprio nomine, et tamquam procuratori consortium infrascriptorum, V. i (?) fratris predicti Michaelis, Jacobi q.m Thomasi de Georgis Petro, Mathei q.m Georgii Petri de Cadevino, Antonij q.m Georgij de Coluso, Jacobi q.m Bartholamaei de Coluso, dominae Sanctae relictæ Baptistæ de Coluso ut gubernatricis Joannis Donati eius filij heredis predicti q.m Baptistæ patris sui, Sebastiani q.m Jacobi de Coluso, et Laurentij fratribus, Lucae, Lazaris, Joannis, Dominici et Liandri fratrum q.m Colai de Coluso, Joannis q.m Petri de Coluso necnon Mathei q.m Viti dicti Marcolino, omnium habitantium in predicta villa de Planazo; et Valerio q.m Baptistæ dai Coi, predictæ plebis suo nomine proprio, et tamquam procuratori Jacobi q.m Titiani, Zardini q.m Floriani, Pauli q.m Andreae, Ziliconis, et Joannis Nicolai fratrum, omnium consortium cognominatorum dai Coi habitantium in dicta villa dai Coi, prout de instrumento procuræ videre est per me notarium publici scripto, et rogato sub die quarta suprascripti mensis, et millesimi, pro se et heredibus suis, necnon nunc, et nomine predictorum consortium suorum et heredum eorum stipulantibus, et iure, et nomine renovationis ad Livellum perpetuale in emphitheosim, et recipientibus rinovandi semper in capite quorum libet 29 annorum in perpetuum infrascripta bona in presente Instrumento rinovationis, et ad Livellum perpetuale in emphitheosim reconcessionis contenta.

Et primo unam domum cum Stallis, Stabulis, Curtis, Curtivis, et hortis simul se tenentibus cum terris arativis, prativis, boschivis, amplis, silvis, et sortibus silvarum existentis in predicta villa de Planazo tunc habitata, ut patet predicto renovationis Instrumento sub 1411 per Benasutum Cadevin de Planazo, Petrum, et Joannem Battaïam fratres, et per consortes suos videlicet Marcolinum, et Colusum de Planazo, et Antonium Joannis dai Coi consortes, et Nascimbenum de Planazo intra suos confines nunc habitatam per Jacobum q.m Thomasi de Georgio, Mattheum, et Antonium fratres q.m Georgij Petri de Cadevino consortes, ut predicti domini procuratores iuramento suo asseruerunt, posita inter hoc confines videlicet ab ortu solis pratum Nicolai q.m Martini de Pelegrino dai Coi, et consortium, a parte superiori, a parte inferiori, a medio inferiori possidet Sebastianus q.m Augustini del Monico di sancto Nicolao, et consortes, a meridie labitur rius de Baliniza (*Talinera*) usque ad flumen Maedi, a sero pratum ser Nicolai Persicini q.m Benedicti, et nobilis bellunensis, et Joannis q.m Nicolai de Valentino de Mar asono, et Georgij dicti Rici q.m Zan Lucae de Marasono, et

Petri Pauli Panciera q.m Antonij de Vadagnino predictae villae de Marasono, et consortum; conferendo ad septentrionem esse terra Victoris q.m Baldissarius de Marasono, et Baptistae q.m Filippi dictae villae, confinando per aqua Maedi sursum usque ad Comunem de Marasono, plebis Zaudi, confinando cum terreno predicti Baptistae q.m Filippi, et consortum, conferendo se à Pelf; versus sero confinando cum quoddam prato Joannis q.m Matthei de Pradello, et Bernardini q.m Antonii de Alleghe usque ad summitatem montium ad quadam rovam albam confinantem cum illis de Allege; et fenendo usque ad rivum de Bagndors, et proveniendo usque ad viam publicam, et in aquam Canedi, proveniendo etiam ad aquam Maedi.

Item unum pratum iacentem in Val de sera in dictis pertinentijs de Planazzo extimationis productionis duodecim feni, vel circa, ab una parte V.C. (?), a mane quidam rivus, a meridie pasculum comune, a sero pratum Pasqualini Marci de Brusadazzo, et consortum, a septentrione est crepus de Formedal.

Item unum pratum nunc vocatum al Prà de Retorbol de Zanbus nunc rectum per Simonem, et consortes suos productionis sex feni in circa, a duabus partibus pasculum, a meridie (pratum?) Joannis Nicolai de Zanivano de Marasono, a septentrione via publica.

Item unam domum olim habitatam per Paulettum dai Coi, et Joannem dicti loci dai Coi de Marasono, et filios suos, iacentem in dicta villa dai Coi de Marasono, plebatus Zaudi, cum Stallis, Stabulis, terris, et Pratis, nunc vero habitatam per supradictum Vallerium procuratorem, et consortes suos, videlicet Jacobum q.m Titiani, Zardinum q.m Floriani, Joannem, Nicolaum, et Paulum q.m Andrea Tubicini (*Piva*), a mane pasculum, a meridie terrae, et prata heredum Nicolai de Pelegriano, a sero terre, et prata Joannis Donati q.m Jacobi de Pantiera da Marasono, a null'ora pasculum.

Item unum pratim vocatum a Col dOrzuol positum in loco dicto in monte de Sot Pelf productionis p. (?) sexdecim feni, a mane est nemus, a meridie pratum vocatum Rui Sfondrà, item Petri q.m Joannis Dominici dai Coi, a sero pratum heredum Valerij Laurentij de Pasculo, a septentrione est Saxu de Pelf.

Item quod suprascripti consortes possint, et voleant, teneant, et debeant monticare, et pascere cum suis Animalibus, extra prata propria, super monte de Goima, et amplis, nec non tempore debito secare, et omnia, et singula alia facere in dicto monte, quae alij homines dicti filii (?) faciunt prout constat predicto Instrumento 1411 per me notarium viso, et in praesentia dictorum testium in hac parte lecto, et vulgarizato, et prout

predicti duo procuratores usque in hodiernam diem observari affirmarunt, ad habendum, tenendum, et Livellario iure gaudendum, et possidendum, et quidquid dictis Simoni, ac Vallerio ut supra intervenientibus heredibusque suis deinde placuerit perpetuo faciendum, cum omnibus, et singulis, quae intra predictos continentur confines, vel alios, si qui forent plures, vel maiores, cum accessibus, et egressibus suis, usque in vias publicas, et cum omnibus, et singulis, quae dicta bona respectu utilis dominij habent supra se, intra, seu infra se, integris dominio, iure, ac actione, visu, seu requisitione ipsis bonis, vel ipsi altari, et eis modo aliquo spectantibus, et pertinentibus; salvis tamen, et reservatis altari predicto directo dominio perpetue ac civili possessione dictorum bonorum, ac salvis pactis, et condicionibus infrascriptis possessione ipsorum bonorum, quam predicti Livellarij Consortes habent usque modo habuerunt, ipsos in ea confirmando.

Promittens per se, et suos in dicto Altare successores prefatis Simonis et Vallerio ut supra stipulantibus litem, questionem, vel controversiam aliquam de dictis bonis respectu utilis dominij nullo tamquam tempore eis inferre, nec inferenti consentire, sed ipsa bona eisdem dicto respectu particulariter, et in totum ab omni locum persona, comune, collegio, universitate legitime diffendere, auctorizare, et realiter manutenere. Et hoc quia e converso predicti, Simon, et Vallerius per se, et suos heredes, ac vice, et nomine suprascriptorum suorum consortium promiserunt prefato domino Presbitero Antonio tamquam rectori, et Altaristae suprascripti altaris pro se, et suis in dicto Altare successoribus stipulanti, eidem dare, solvere, et numerare omni, et singulo anno ad Festum sancti Martini, octo diebus ante, vel octo post dictum festum, iure, et nomine Livelli perpetualis dictorum bonorum in Civitate Belluni ad eius habitationis domus L. 50 denariorum, ulna decem, ossa duo, et spallas duas minas, et mudellos 11 butiri, et caprettos duos solvendum heredibus q.m ser Bortolamei de F(...) habentibus causam ab illis de Azonibus, de quo Livello etiam constat in suprascripto Instrumento.

Hijis pactis, et condicionibus intra ipsas partes habitis, et solemnii stipulatione firmatis videlicet quod si dicti Consortes Livellarij, vel eorum heredes sicut eorum aliquis non solverunt, vel solverint dictum Livellum, quod in dicto anno illud cum duplo solvetur teneantur, et sic de secundo ad tertium, sed si per bienium continuum ab ipsius Livelli sollutione cessaverint cadant, et cecidisse intelligantur ab omni iure suo dicti Livelli et illud ius perveniat in ipsum patronum, si ei placuerit, et nihil minus ipsas Livellarias pensiones preteritas et non solutas cum duplo solvere teneant.

Item si qua duarum partium iura sua dicti Livelli aliquo tempore vendere vel aliquo alienare voluerit, teneantur illa presentare, et denunciare alteri parti per xv dies ante quod vendat, et illa per L. 5 minori pretio quod ab aliquo alio habere posset dare, vendere teneatur, sed si pars cui demitiatur fuit <non> voluerit, tunc, elapsis dictis diebus xv, pars volens vendere impune possit vendere cuicumque voluerit, dummodo in totum vendat, et non in partem, ita in quibus dictis Livellario suisque heredibus non liceat vendere, vel aliter alienare iura sua personis a lege prohibitis, unde ius dicti altaris, tam in pensione, quam in renovatione perdi, minui, vel deteriorari posset, et omnibus, et aliò modo venditio facta sit nullius valoris, roboris, vel momenti.

Quae omnia, et singula suprascripta promiserunt. dictae partes ut supra inter dictes sibi invicem firma, et rata habere, observare, et adimplere, et non contrafacere, dicere, vel venire per se, vel alios aliqua ratione, vel causa de iure, vel de facto sub poena L. 100, et refectione hinc inde damnorum omnium, expensarum, ac interesse litis, et extra sub obligatione necessitudine (?) omnium, et singulorum utriusque partis bonorum presentium, et futurorum; qua poena soluta, vel non omnia, et singula suprascripta firma proderint, et suum debitum consequantur effectum, ita fuitque per presentem investituram, et renovationem non sit preiudicatum aliquibus iuribus, et obligationibus in alijs bonis, quae reperiantur obligata ad dictum Livellum ultra suprascripta in hoc Instrumento contenta.

Laus Deo Omnipotenti Beataeque semper Virgini Mariae. Ego Joannes Franciscus filius providi viri ser Marci de Mazzochis agromerati (?) de Gladis (?) Bergomensis, necnon civis, et in collegio Belluni publicus apostolica atque imperiali auctoritate notarius, ac iudex ordinarius suprascriptis omnibus, et singulis interfui, eaque fieri vidi, et rogatus ut scribere scripsi nomineque meo, ac signo consueto roboravi.

Die Mercurij 3 Decembris (?) 1538 (?)

Ego Antonius Lippus notarius, et taxator Collegij, notarius Belluni, viso suprascripto

Instrumento, viso statuto superinde disponente, computatis diebus tribus, itinere notarij, taxo mercedem notarij qui hoc scripsit in L. 22 e solidis 14, habito respectu quod in ecclesiastici taxantur scripturas in duplo, L. 22:14, per taxatore duplum L. 1:3 (*altra firma illeggibile*).

VIII. Decreto del rettore Bollani 2 agosto 1541

Nos Antonius Bollanus pro illustrissimo, et serenissimo Ducali Dominio Venetiarum civitatis Belluni eiusque districtus Pottestas, et Capitaneus volentes, ut òfficium Nostruni est, exequi litteras excellentissimi Consilij decem Nobis scriptas sub die nona Julij proxime elapsis anni praesentis 1541, per quas dicitur nos scire debere, qualis sit importantiam pro quomodo pauperum fidelium districtualium dicti Illustrissimi dominij conservare Pascua, et Bona communalia in esse suo, et quia videtur, usque de Anno 1514 in hoc territorio Belluni factas fuisse multas alienationes, contra Leges dicti Illustrissimi Dominij se, et hunc temporis pro capita praefati excellentissimi consilij decem scriptas fuisse litteras praecessori nostro, et successoribus, et per consequens Nobis, ut retractavemus dictas alienationes, et in futurum aliquam fieri non deberemus permittere nihilominus quia ad noticiam praelibati Illustrissimi Dominij devenerit denuo etiam factas fuisse alias alienationes medio venditionum sub protextu cuiusdam partis capt. in consilio huius civitatis Belluni qui assertit ipsa uti exorbitans habere debebant pro nulla, tamquam facta contra eorum propria Statuta, et maxime contra Legem praefati Illustrissimi consilij decem, nobis pro maiori expressioni mentis suae scribendum duxit, et comisit, quod in omnibus exequi, et observari debeamus tenorem suprascriptarum letterarum diei 27 Novembris 1514, quod sit illamet observantia Legis praedictae praefati consilij decem, dictasque Litteras diei 9 Julij ad futurorum memoriam in actis cancellariae Praetoriae registrari facere deberemus, pro ut registratae fuerunt, et propterea ut supra dixi exequi volentes dictas litteras, visa parte capta in praefati consilio huius Civitatis Belluni die 20 May 1513 in libro M car. 30 tergo per quam conceditur licentiam consilio maiori quod pascua, et loca communia vendi possit occupationibus ipsis et quod de ipsis venditionibus fieret instrumentum ipsis, et condemnatis, .via licentia data per ipsum consilium unius uni soli et (?) d.ne Antonio Bolumno qui vendat haec bona communalia et pascua, et exigat condemnationes, et praetium limitatum ut

id et quod possit ipse dominus Antonius nomine, et dicti Consilij numeris facere instrumentum condemnatis de dictis pascuis occupatis, et latius ut in ea die XI: 1513 in eodem libro car. 304 et alijs partibus diversis temporibus examinatis superinde, ut supra contra despositionem superscriptae partis Illustrissimi consilij decem, et Statuta dictae civitatis, et visis videndis; et consideratis merito considerandis; Jesu Christi Redemptoris Nostri Nomine invocato, à quo cuncta recta procedunt judicia, Nos Antonius Bollanus Potestas, et Capitanius antedictus, autoritate ut supra Nobis attributa à praelibato Illustrissimo consilio Decem dicimus, pronuntiamus, retractamus, annullamus, et incidimus omnia et qualiacumque instrumenta venditionum, alienationum de Bonis communalibus, et pascuis facta per agentes consilij huius civitatis Belluni, et Nomine ipsius consilij incipiendo à die superscriptae partis 1513, XI Junij usque Nunc, et instrumenta facta per ser Hieronimum Doionum cancellarius huius communitatis Belluni, ut apparet in eius Protocollis, et quod emptores Bonorum communalium, et pasuorum, ut in dictis instrumentis, seu de praesenti possidentes ipsa Bona teneatur sub poena ducatorum quinquaginta vel non habentes unde solvere stando per Annum in carceribus iuxta partem illustrissimi consilij decem, in termino dierum quindecim proxime futurorum à die publicationis praesentis terminationis ea communalia relaxare in commune pro ut erant villae, seu regulae, quae villae, seu regulae gaudent ipsos bonos et pasua in communi pro ut ante gaudebant, et ab eis possidentur in Communi iuxta mentem praefati Illustrissimi consilij decem et praedicta dicimus, pronunciamus, et retractamus, annullamus, omnibus meliori modo, via, et iure. Lata superscripta terminatio per ipsum clarissimum dominum Rectorem sedentem sub logia Platheae communis Belluni, Anno Domini 1541, In dictione XIII, die 2 Augusti, Praesentibus Magnifico domino Joanne Cechato equite, ac spectabile Doctor e domino Adrovaldino Doiono, et Gaudentio Pluro, et domine Joanne Baptista Salcis Notario, et Alijs.

IX. Decreto degli Inquisitori in Terraferma del 28 aprile 1674

Noi, Marc'Antonio Zustinian, Antonio Barbarigo, Michiel Foscarini, per la Serenissima Repubblica di Venezia, et Signori Sindaci Inquisitori in Terraferma.

Il motivo che ha dato sempre fomento in questo territorio alle maggiori confusioni, discordie, e litigi nei Comuni osserviamo esser stato quello tra Originari e Foresti circa l'admissione dei Forestieri alla partecipazione delle cariche, prerogative, Entrate e Benefizii dalli Originari posseduti. Al nostro arrivo a questa parte essendo però comparsi avanti di Noi li Forestieri di molti Comuni portando i loro gravami, et ascoltate dal Magistrato diverse cause de medesimi, prese le più esatte informazioni dai Sindaci del Territorio, e da altre persone pratiche abbiamo creduto conferente con una general decisione stabilire e decretare coll'autorità del Sindacato Nostro conferitaci dal Serenissimo Maggior Consiglio quanto segue, il tutto con oggetto di troncar le liti, levar le amarezze dagli animi d'interessati, togliere le disunioni, e stabilir una norna certa, con la quale ogni uno sappi come regolarsi. Volemo però che i Forestieri che passeranno da Comune a Comune o di questo Territorio e di altre Giurisdizioni che siano di questo Stato debbano aver cinquanta anni di permanenza in quel Comune, nel quale vorranno godere il beneficio deU'Originalità facendo nel corso di questo tempo tutte le fazioni reali, e personali che occorreranno nel Comune medesimo, et allora poi s'intenderanno Originari, e siano a parte d'ogni ofitio, e beneficio. Dichiarando che se quel capo di famiglia, che haverà piantata la casa nel Comune, et i suoi figliuoli mancassero di vita debba agli altri discendenti esser bonificato il tempo dal giorno che i loro ascendenti si saranno portati ad habitare nel Comune non dovendo la morte de' medesimi inferire alcun pregiudizio a' successori. Che i forestieri d'alieno Stato, che si porteranno ad babitar in alcuno Comune di questo Territorio

debbano aver li dieci Anni d'esentione già prescritti dal Principe, e facendo per altri dieci Anni l'ordinarie Fazioni sicché in tutto siano vinti anni d'habitatione all'ora s'intendano Originarii, e siano partecipi d'ogni offitio, e beneficio del Comune, intendendo che anche per questi sia osservato quanto habbiamo stabilito per li altri Forastieri di sopra, che mancando il Padre o Figlioli ciò non debba pregiudicare niente ai descendenti, ma passati i venti Anni li Successori s'intendano Originari.

Volemo anco che dalle regulationi presenti siano esclusi quei Comuni, che havessero usi in contrario a maggior beneficio dei Forastieri. Che li Forastieri come sopra entrino senz'alcun esborso al beneficio dei Beni Comunali, e di tutti quegli altri Beni, che godono li Comuni per antiche donazioni, ma in caso che ricevessero l'Originalità in un Comune, che avesse entrate particolari acquistate da antiche persone originarie col loro proprio soldo possino goder anco di questa natura di Beni quando paghino per una volta tanto quanto possi esser la proportione dell'utile, dovendo però esser fatta cognitione, non dai Comuni, ma dal Consiglio del Territorio in caso di disparere le Comuni, e le persone habilitate.

Che fuggendo li Forastieri in tempo di gravezze s'intendano decaduti dal beneficio di quella habitatione, che avessero fatta sin allora e le debba principiar il tempo dal giorno che tornassero ad habitar nuovamente.

Che quei Forastieri, che avessero habitato al presente per cinquantanni o venti rispettivamente in alcun Comune s'intendano ascritti subito nelli Originari, e godano li benefitii come sopra, e quelli che avessero qualche tempo d'habitatione, ma non arrivassero o alli cinquanta o alli vinti Anni, quando haveranno fornito il loro tempo, bonificatoli il presente s'intendano Originari et habilitati ai benefitii come sopra. La presente doverà esser registrata nella Cancelleria Prefettizia, et nei Libri del Territorio per la sua pronta, e puntual osservanza. *In quorum etc.*

Data dal Sindacato Nostro in Verona 28 Aprile 1674

Marcantonio Zustinian- Sind. Inq. Terra Ferma
Z'Antonio Barbarigo - Sind. Inq. T. F.
Michiel Foscarini - Sind. Inq. T. F.
Vincenzo Mazzoleni -Segretario

X-1. Rendite del «Beneficio di San Floriano» nel 1765-70 ³¹³

In pronta esecuzione del venerabile Proclama degli Ill. e EE. Sig.ri Soprintendenti alle Decime del clero 23 febbraio pross. pass. Denuncio, io oltrescritto ricavare di rendita da questo Beneficio di S. Floriano, giusta l'ultimo quinquennio, a risserva de livelli censuarij et utili di stola, come segue:

- Dalli beni sotto la Regola di Fornasighe, pieve suddetta: frumento stara veneti n. 3, sorgo turco n. 6, orzo n. 2, fieno cari trevisani n. 4;
- Sotto la Regola di Goima Pieve sudd.: fieno carri n. 2;
- Dalli parocchiani Fogolari di primizia: di frumento stari veneti n. 10, segalla n. 44, orzo n. 22, sorgo turco n. 40, fava e piselli n. 3, formenton o gvasin n. 3, filatto n. 40.
- Livelli perpetui da molti contribuenti, come nell'inventario: £ 117:29.

Adi 26 aprile 1771.

Bonaventura Pellegrin, Economo della Chiesa Arcipretale di S. Floriano

X-2. Rendite del «Beneficio di S. Tiziano di Zoldo» nel 1765-70

In pronta esecuzione del venerabile Proclama degli Ill. e EE. Sig.ri Soprintendenti alle Decime del clero 23 febbraio pross. Pass. Denocio, io oltrescritto ricavare di rendita da questo Beneficio di S. Tiziano di Zoldo, giusta l'ultimo quinquennio, a risserva de livelli censuarij et utili di stola, come segue:

³¹³ A.S.VE., *Soprintendenti alle decime del Clero*, b. 63. Tra gli enti ecclesiastici del Bellunese figurano i nn. 16 (qui X-1), 17 (X-2), 19 (X- 3), 45 (X-4), 47 (X-5) e 70 (X-6).

- Dalli parochiani annualm. in vigor di Focolari: segalla stari veneti n. 22.
Dalla Cancelleria di S. Tiziano di Zoldo 16 agosto 1769.
Adì 26 Aprile 1771. Giuseppe Antonio Pasconi C.º

X-3. Rendite delle «Chiese tutte e scuole sogette all'Arcipretato di Zoldo» nel 1771

Adì 18 Agosto 1769. Zoldo. Presedenti ut infra.

Costituiti in Officio gl'onorandi Intervenienti rappr(esentanti). la Veneranda Scuola (*del*) SS.mo Rosario e (*del*) SS. Sacramento, ambe erette nella venerabile matrice e Parochiale di S. Floriano di Zoldo, distretto di Belluno, ed in obbedienza à sovrani e venerabili comandi, con loro proprio giuramento dichiarano a lume no tener, né posseder mai esse chiese, e scuole beni di sorta alcuna, né livelli *sub*

titulo perpetuitatis. Testi:

Z.Batta q. Lorenzo

Costantini e Gio. Batta q. Giacomo Prà.

Adì 20 aprile 1771.

Giacomo Prà, not. d'essa chiesa e scuole

X-4. Rendite della «Ven.da Scuola di S. Maria de'Battudi» nel 1771

1769: 18 Agosto. Zoldo.

La Ven.da Scuola di S. Maria de' Battudi di questo Capitaniato di Zoldo, distretto di Belluno, possede per antica ed inveterata consuetudine gl'infrascritti Beni e Livelli *sub titulo perpetuitatis*:

- 1) Campi in due pezzi, uno detto alla Masiere, ed uno in Crotolè di calvie **8** in c.a, misura bellunese, e vengono goduti alla mettà dal Priore della scuola, che possono vendere di metà Biada sortita all'anno cal. 40 c. alla misura bellunese; dico calvie 40.
- 2) Campo di una zuisa circa a campo, che viene goduto alla mettà da D.a Maria Campo, che può vendere circa cal. 24 biada sortita

- comunemente; dico cal. 24.
- 3) Campo a Cella di cal. 2 circa bellunesi che viene goduto da Zan Batta Cella alla mettà, che vender può biada sortita cal. **8** circa.
 - 4) Ricava pure dal molino detto Carocher per legato biada sortita cal. **2**, e queste vien di comun uso dispensate annualmente a poveri, con altro appresso; cal. 2.
 - 5) Campo di Casal cal. 8 circa, affittato all'anno £ -- :18.
 - 6) Livello de consorti dal mas di Peccol annualmente £ 200 (?).
 - 7) Livello de consorti (di) Gavaz, (pro) anno £ 12:6.
 - 8) Livello degli Eredi q. Mattio Arardo £ 2:2.
 - 9) Livello degl'Eredi q. Agostin Fontanella £ 4:--.
 - 10) Livello degli'Eredi q. Tommaso Remor, p. a. £ 3:--.
 - 11) Livello degl'Eredi q. Giacomo Arnoldo £ 6:--.

Adì 26 aprile 1771.

Giacomo Pra' Nodaro della Scuola, de quali beni e livelli paga le pubbliche gravezze de' Mandato Dominij sopra il pubb. Estimo di q. Capit.

X-5. Rendite della «Ven.da Parochial chiesa di san Nicolò » nel 1771

(Ricevuto per me Vettor da Mosto, 3° sopr.)

Adì 28 Luglio 1769. Zoldo.

Nota distinta e giurata di tutti li beni, luminarie, e livelli perpetui di ragione della Parochial chiesa di S. Nicolò, descritta fedelmente da titoli d'essa chiesa, in rassegnata obedientia et esecuzione del venerato proclama degli 11l. ed Ecc. Sig.ri Provv.

Soprintendenti alle decime del clero in data 23 feb. pross. pass. essecutivo di venerato decreto dell'Ecc. Senato 28 genn. 1768, in tutto come segue; cioè:

- 1) Un pezzo di campo arrativo in locco detto Chiesura, Regula di

Fusine, de passi n. 302, con prado di sopra de passi n. 450, goduti *ab antiquis*, che è solito affittarsi, et ora rimane locato al Monego d'essa chiesa a conto di suo salario, £. 15:16.

- 2) Domenico e consorti Costa pagano di luminaria o sia livello perpetuo £ 10.
- 3) Rocco q. Sebastian Iral £ 6.
- 4) Giacomo Furlan £ 6.
- 5) Zuanne q. Andrea Soccol £ 10.
- 6) Eredi q. Batta De Luca £ 4 ^.
- 7) Leonardo Fattor £ 2.
- 8) Valentin q. Nicolò de Lucia £ 9 ^.
- 9) Rocco q. Bastian Iral £ 19.
- 10) Eredi q. Vettor de Baldessar £ 2.
- 11) Piero q. Nicolò de Martin £ 110.
- 12) Fratelli q. Nairo Cea £ 18 ^.
- 13) Zan Batta Catinella £ 10.
- 14) Zamaria q. Batta de Lucca £ 3.
- 15) Andrea q. Valentin Panciera £ 2:20.
- 16) Lucca q. Piero de Lucca £ 4 ^.
- 17) Sig. Pelegrin Pelegrini £ 12 14.
- 18) Zan Batta q. Zuanne Panciera £ 2:2 ^.
- 19) Andrea e Consorti Rizzardini £ 2:2 14.
- 20) Antonio Bellin q. Batta £ 2.
- 21) Michiel Catinella £ 28.
- 22) Benedetto Soramaè q. Simion £ 13.
- 23) Zamaria q. Zuanne e consorti Cason £ 2:12 14.
- 24) Andrea q. Valentin Zalivani £ 12 ^
- 25) Eredi q. Pietro Cason £ 12.
- 26) Mattio q. Antonio De Vido £ 15.
- 27) Andrea q. Antonio De Lucia £ 12.
- 28) Tommaso q. Giacomo Panciera £ 3:9.

- 29) Antonio q. Valentin Panciera £ 10.
- 30) Agostin q. Valentin de Fanti £ 20.
- 31) Eredi q. Bernardo Rizzardini Biston £ 7:5.
- 32) Andrea q. Zan Batta Rizardini £ 2.
- 33) Eredi di Nicolò Scarzanella £ 2:24.
- 34) Eredi q. Batta Scarzanella £ 2:20.
- 35) Zuanne q. Batt. Panciera Fiderico £ 11.
- 36) Evangelista q. Zuanne Zacagnin £ 3:17.
- 37) Giacomo q. Andrea de Lorenzo £ 6.
- 38) Valentin e F.lli q. Tomaso Filippi £ 2:20.

Item la sopr. chiesa è solita *ab antiquitus consuetudine* riscuotere ann.te da San Martin da diversi particolari della parrocchia: tormento calvie 18 in perpetuo fanno stara bellunesi 5; 2 calvie.

Dichiarando che suddetta chiesa paga annualmente sopra questi pubblici estimi la gravezza *de mandato dominij*.

Adì 26 aprile 1771.

Fabiano (...) Nod.

richiesto d'ordine degli interessati della suddetta chiesa dagli autentici suddetti detomi in fede.

X-6. Rendite della «Chiesa di Santa Catterina di Dont» nel 1771

(Ricevuto per me Vettor da Mosto, 3° sopr.)

Adì 18 Agosto 1769. Zoldo.

La Vend.a chiesa di S. Catterina di Dont di codesto Capitaniato di Zoldo, distretto di Belluno, possedè per antica consuetudine gl'infrascritti Beni e *Livelli* sub titolo perpetuitatis:

- 1) Prado alla Villa di settori sette circa, che viene affittato d'anni tre in tre anni all'incanto al più offerente, ed ora affittato a misier Zan Batta q. Bortolo Brostolon, £. 64.
- 2) (Prado) di settori tre circa alle Rive sopra il Codolon (?), che viene

affittato come sopra ed ora affittato ad Andrea Cordella, £. 57.

- 3) Prado detto la Palla in Colcerver di settori due circa; e
- 4) Prado d'un settor circa detto Le Rive di S. Catterina; e questi due corpi vengono goduti dal monego di detta chiesa per ricognizione del suo salario.

Livelli perpetui:

- 1) Zuanne q. Giacomo Xis, paga ann.te £ 8.
- 2) Tommaso q. Lazzaro Conego £ 18.
- 3) Giacomo q. Antonio dall'Olivo e consorti £ 2:12.
- 4) Pier Antonio Lazzaris e consorti £ 5.
- 5) Nob. Raspi veneto sopra il mas di Pradel £ 7.25.
- 6) Altro (*livello*) sopra il mas di Foppa £ 6.
- 7) Zan Batta q. Peppo Naer (?) e consorti £ 2:4.
- 8) Il detto Naer (?) e consorti £ 2.
- 9) Domenico q. Rocco Battistin e consorti £ 1:16.
- 10) Zuanne Bagatin e consorti £ 6.
- 11) Antonio e F.lli q. Andrea Foppa e consorti £ 18.

Adi 28 aprile 1771.

Giacomo Pra\ nodaro della Chiesa

XI. «Dissertazione sopra li Beni comunali della provincia bellunese del Signor Giovanni Gervasis della Pubblica Accademia degli Anistamici di Belluno».³¹⁴

Fra gli oggetti, che meritamente, chiamano le osservazioni dell'Agricoltura uno de' più interessanti è quello de' Terreni Comunali sparsi in tutto il circondario di questo paese.

Queste terre furono in tempi remoti dalla provida munificenza del Principe Serenissimo date ad usufruttuare liberamente in Comune a quelle Popolazioni, che qua e là sparse esistevano in allora, per somministrare ad esse in tal guisa il modo, onde procacciarsi anco coi prodotti di queste il necessario sostentamento, riservandosene la proprietà, ed il diretto Dominio e vedesi appunto che con saggio consiglio si riservò egli in quel tempo tale dominio, e proprietà per sostituire que' più salutari provvedimenti, che in progresso reputasse più opportuni, secondo la situazione, ed il cambiamento delle cose future.

Nell'Epoca di questa graziosa consegna del Principato li nostri territoriali possedevano la maggior parte delle terre di privata ragione, e come allora in grazia di ciò che possedevano avevano domicilio stabile, e costante, così consideravano le terre comunali come proprie, ed applicavano ad esse quella cura, ed attenzione che usavano sopra li Terreni di loro ragione; finché rimasero in tale stato i nostri territoriali, si mantennero i boschi Comunali grandeggianti, ed in florida vegetazione; se ne facevano i tagli con moderato riparto, ed il terreno spogliato del bosco veniva guardato, e custodito con gelosa attenzione fino a tanto che arrivava a rivestirsi di nuove piante, che fuggivano dal dente degli animali pascenti.

Il Terreno pascolivo veniva considerato dai Comuni nel suo prodotto, e si mandava al pascolo sopra lo stesso quella sola quantità, e qualità di animali, che ne potesse da lui ritrarre abbondante alimento.

L'altro Terreno, che si destinava alla sega, ed era della miglior qualità

³¹⁴ *Raccolta di Memorie delle Pubbliche Accademie di Agricoltura, Arti e Commercio dello Stato Veneto*, tomo II; Venezia, Perlini, 1790, pp.3-36.

si custodiva dai Comuni con esatta diligenza. In esso non vi pascolavano mai in veruna stagione animali di sorta alcuna: si sgomberava da sassi, e da cespugli, se ne appianavano al possibile le ineguaglianze, facilitandone in tal modo la sega con uberoso profitto, in somma si applicava a esso tutte quelle cure, che meritavano le cose proprie.

In progresso di tempo si cambiarono le fortune dei villici, e senza che ora se ne voglia indagare la causa, vediamo che le terre di cui ne erano essi proprietari sono passate per la maggior parte in Dominio de' cittadini, o di altre persone che non le lavorano con le loro mani, e che non sono a parte dell'utile de' Comunali: da ciò nacque, che al diretto Dominio si è sostituita la figura precaria, ed incerta di Lavoratori.

Quale strano cambiamento produsse mai sopra i beni Comunali questa nuova situazione dei villici!

Sicuri nei primi tempi di godere per loro, e pei loro figli l'usufrutto di queste terre, vi prestavano quelle cure che era atte alla loro conservazione, ed a ritrarne nel tempo stesso perenne profitto.

Ora incerti della loro abitazione, poiché questa dipende dal solo volere del proprietario delle terre ch'essi lavorano, non riguardano i Comunali sotto altro aspetto, che quello di ritrarne l'istantaneo profitto, qualunque esso sia, nulla curandone la custodia, anzi inserendone in tal guisa il totale devastamento.

Ecco infatti le sommità dei nostri monti comunali, e le Valli poste al Settentrione una volta coperte di folti boschi, ridotte ora nude e spolpate.

I pascoli, che un tempo nella state porgevano copioso alimento agli animali bovini, e lanuti, convertiti in ammassi di sassi e coperti d'inutili cespugli, che appena porgono scarso alimento alla capra.

E gli altri terreni, che nei primi tempi davano copioso, e scelto alimento a bovini, e lanuti nell'inverno, ridotti ora a pascolo così scarso, che non solo non é di alcuna reale utilità, ma riesce infatti dannoso, come in progresso mi adopererò di provare.

E se col mezzo de' confronti si vuole avere una chiara prova, che l'instabile Domicilio dei Villici abbia prodotto quello fatale sovvertimento, si

getti l'occhio sopra alcune parti di questa provincia, i Villici abitanti delle quali si ritrovano per anco, rapporto al loro stabile Domicilio, ed alla proprietà delle terre private in una situazione consimile a quella degli antichi tempi.

Il capitaniato di Agordo, massime nei comuni di sopra Chiusa, è abitato da persone, che vi domiciliano di discendenza in discendenza nelle proprie case.

Le terre di privato dominio sono da quegli abitanti possedute, e lavorate. La stabilità del loro domicilio fa, che riguardino talora i beni comunali, ma come si riguardavano un tempo dal rimanente della provincia.

Per questo appunto si vedono quei comunali, benché posti in clima assai più rigido, ed in situazioni più aspre, ed alpestri, fiorire quei prodotti che sono propri di quei luoghi.

Ivi si vede a grandeggiare il bosco; e ben ne può far fede il consorzio de' Mercanti da legname di Venezia, e gli altri negozianti di tal genere, sparsi per la Marca Trivigiana, che estraggono annualmente grandiosa somma di taglie di perfetta qualità, le quali formano uno de' preziosi capi del loro commercio, e si convertono in rilevante summa di dinaro e beneficio di quelle popolazioni.

L'altre porzioni di terre comunali da quelle genti gelosamente preservate e custodite somministrano ai loro bovini e lanuti, scielto e abbondante pascolo e foraggio.

Quindi veggiamo le loro stalle fornite di prosperosi animali, che mentre formano una delle maggiori loro rendite, costituiscono grandiosi mercati, che in quei paesi si tengono.

Dai mercati stessi estraggono gli abitanti delle provincie a noi vicine molta copia di animali bovini e noi medesimi veggiamo in fatto, che le nostre stalle si rimontano cogli animali di que' mercati, senza il quale aiuto verremmo in breve tempo a perdere la specie bovina, mentre le nostre vacche sono sì deboli ed imperfette, che non danno allievi bastanti, a compensare all'enormi perdite, che tutto giorno accadono.

Alla stessa situazione ritrovansi gli abitanti del Capitaniato di

Zoldo.

Il prezioso commercio di legname, che si fa in quella parte massime nel genere di scandole di larice, che si diriggono alla Dominante, sono per la maggior parte un prodotto delle terre comunali custodite da loro con vigile attenzione come negli antichi tempi.

Il genere bovino ed il lanuto fioriscono anche in quella parte prosperosamente tanto nel numero, come nella qualità, e sono come un fonte perenne, da cui ritraggono il loro sostentamento, e somministrano a noi una parte di quelli animali, che ci mancano, come si è detto.

Tutto ciò procede appunto perché quelle genti, conservatesi nella prima loro situazione godono stabile domicilio, e riguardano quei comunali, con quell'affetto che hanno per le cose loro proprie.³¹⁵

Le Regole di Longaron, Igne, Pirago, Soverzene della Pieve di Lavazzo, gl'individui delle quali hanno per la maggior parte stabile domicilio conservano i loro comunali in florido stato; e perché la situazione montuosa di que' luoghi non può per la maggior parte somministrare che bosco, così da questo si vedono uscire per le acque sottoposte del Grisolo, Maè e Piave annualmente grosse partite di legnami da negozio di considerabile valore.

Questi soli in tutta la vasta nostra provincia sono quegli abitanti, che hanno stabile domicilio, e questi soli hanno conservato, e conservano in florido stato le terre Comunali.

Le altre dieci pievi del territorio, che comprendono una vasta estensione, e che per la loro funzione e qualità di terreno sono di migliore natura hanno le loro terre concesse dal Principe serenissimo a comun godimento in tale desolazione e rovina, che in luogo di essere di utile e vantaggio riescono realmente dannose, come mi sono proposto di provare.

E che per verità di fatto ci portino dei danni reali, basterà esaminarle a parte a parte. Osserviamo pertanto le immense quantità di pendij tutti un tempo coperti di Bosco. Ora li veggiamo nudi e deserti.

Lascierò di dire che cadendo sulla superficie di questi le dirotte

³¹⁵ Il neretto è nostro.

piogge della state, e sciogliendosi le nevi della primavera, trasportano seco immensa quantità di ghiaie che alzando a dismisura i letti dei torrenti, sormontano gli argini, ed infestano le sottostanti campagne.

Lascierò di dire le enormi, e quasi istantanee escrescenze della Piave, che reca quegli infiniti danni, che sono notorj, e nelle nostra Provincia, e nelle vaste pianure della Bassa Trivigiana, e giunge fino alle sue foci, portando grandissimi imbonimenti entro alla stessa Laguna.

Un tale argomento fu già diffusamente esposto da altri più eruditi Accademici, né giova perciò su quello più a lungo immorare. L'altra parte, che un tempo era custodita, e serviva di comodo pascolo agli armenti in quale deplorabile stato, è mai ridotta? Noi la veggiamo coperta di sassi rotolanti, e sparsa qua e là di inutili cespugli.

Se in questa parte non vi ponesse mai piede l'animale pascente, sarebbe solo inutile, ma perché nel tempo del pascolo, abbandonato dai custodi spinto molte volte dalla fame trovasi costretto ad inoltrarvisi, si pasce, massime in Primavera, delle nascenti foglie di quei cespugli, sotto alle quali sen giace nelle prime ore del giorno la venefica Cantaride; quindi ingoiata colle foglie stesse apporta al bovino il male così detto pisciasangue, da cui ne veggiamo perire miseramente ad ogni Primavera un numero copioso ed altri a soffrirne gravissimo detrimento, con danno enorme nel loro prodotto.

Non è solo quello il danno occasionato dall'introdursi l'animale in questi luoghi. Quanti non sdruciolano in quelle ripidezze e quanti non vi periscono da sassi che vi scorrono? Li cespugli poi, che a stento vi allignano, ad altro uso non servono, che di qualche tenue rinforzo alle siepi di ragione privata.

L'altra porzione finalmente, un tempo quasi sacra, ed in cui niuno ardiva porvi il piede cogli animali, destinata in allora alla sega; per qualche picciola quantità serve ancora a quell'uso; ma priva affatto di custodia, ed ingombra dai sassi, e dai cespugli dà un prodotto così miserabile, che a ben conteggiarvi, nemmeno compensa le fatiche dei lavoratori.

Tutto il rimanente di questa porzione si è abbandonata al pascolo. Ingombra infatti anche questa, e dai sassi, e dai cespugli non può così esistendo servire ad altro uso. Ma quale è mai l'alimento, che colgono gli armenti su di quello Pascolo? Egli è così scarso, e così poco nutritivo, che non è atto ad alimentare se non vacche di tal picciolezza, che le maggiori sogliono giugnere al prezzo di cento lire.

Qual prodotto adunque potrà dare una vacca di così picciola mole?

Ma se almeno queste aver potessero sufficiente nutrimento non oserei dire, che tali pascoli sieno realmente dannosi; ma le veggiamo discendere dai monti sull'entrare d'autunno così smunte, dimagrate e di pelo ispido, che al solo primo aspetto ci dimostrano il periglioso contrasto che fecero durante la state colla fame, e colla morte.

Ne qui furono terminati i loro danni, poiché alcun ritornano sterili, altre hanno già sofferti nocivi aborti, altre pel disaggio perdono il latte; cosicché per rimetterle in quello stato, in cui esistevano prima di andare al pascolo fa d'uopo profondere poi il loro mantenimento nel decorso dall'inverno copiosa quantità di scelto foraggio raccolto nei prati di ragione particolare: ecco cessatone l'utile.

Consideriamole ora nel danno che ne emerge. In primo luogo si osservi in cadauna stalla il fieno raccolto nelle più grasse praterie. Questo che pel suo prezioso genere lusinga il Proprietario, ed il custode sulla vista di copiosa utilità, si sacrifica tutto ad alimentare le vacche discese dalla monticazione.

Non dovrebbero essere alimentate in tal guisa da dare quantità di latte corrispondente alla qualità del mantenimento? Non ne dovrebbero nascere, da questi, tarchiati e ben nutriti vitelli? Non dovrebbe il Proprietario vedere nella sua stalla il capitale del foraggio all'entrare in primavera?

Ma tutto anzi all'opposto: si profonde il foraggio: il latte non si aumenta: appaiono i vitelli tisici e male organizzati, e mancanti del necessario nutrimento, o muoiono dell'inedia, o riescono in quel tenue vantaggio, che abbiamo il rincrescimento di vedere ai pubblici e ai privati macelli.

E giacché mi cade sotto il riflesso il macello pubblico di quella picciola Città: non posso a meno di non commiserare anco sopra di questo lo stato infelice dell'armentario di quella Provincia.

Mentre gli stranieri ci credono nell'emporio de' buoi e de' lanuti, noi veggiamo con eccidio quotidiano della nostra economia, provvedersi le beccarie di bue, e di castrato, o ne' sovrapposti Paesi del Tirolo, o nella Bassa Trivigiana: articolo anche questo quanto vero, altrettanto comprovante il mio assunto.

Vediamo, è vero, provveduti, e le beccarie, e la Città per due o tre mesi di primavera di vitelli, e ne mandiamo anco in qualche considerevol quantità alla Dominante, ma sono, poi, così esili, magri e stentati, che

inducono il Magistrato Eccellentissimo alla Sanità, a porvi dei salutarî Provvedimenti, per essere conosciuti nocivi alla salute.

E noi medesimi se vogliamo regalarne qualcuno, o a Venezia, o altrove, siamo costretti a provvederli fuori del territorio.

La Nazione intanto acciecata nel troppo invalso errore di una supposta utilità de' pascoli comunali va mendicando le cause di queste sventure dal clima, dalla qualità dei foraggi, dalla mala cura dei custodi, e non si avvede la misera, che la sorgente reale di tutto, è quella che essa ingannata crede utilità.

Ma non ha ella una prova convincente, quando getti l'occhio all'intorno, e nel Capitaniato di Agordo, e in quello di Zoldo, e nel contado di Mel, e nel Territorio di Feltre? Non sono essi posti allo stesso nostro clima ed in parte anco peggiore? Non sono provveduti di foraggio da stalla consimile al nostro? Pure la razza del loro armento, è considerabilmente migliore della nostra, e ne ritraggono quei profitti, che noi non conosciamo.

Quei pochi fra di noi, che non avventurano le lor vacche al pascolo nei Comunali diruppi, hanno la dolce compiacenza, di vederle in ottimo stato, e di ritrovarne quelle utilità, che dovrebbero convincere gli altri.

Io stesso che seguir non volli sì barbaro costume, vedo il mio poco armento assai migliorato, come può farmi fede la generosità di questa Accademia, che riconosciuta la preminenza de' miei vitelli lattanti, è discesa a ringraziarmi di duplice premio.

Ah volesse il Cielo, che più oltre non si estendessero i danni originati dai pascoli comunali !

Ritornano più le nostre vacche dalla monticazione, in quel numero che sono ascese? Quante mortalità non accadono? Io, che ho l'onore di servire quest'Offizio di Sanità in figura di Cancelliere, rilievo dai miei Registri che nel corso dell'anno le morti sono del due per cento; ed all'incontro nelli tre mesi della monticazione giungono al dieci per cento almeno, e qualche anno ancora di più.

Ma non giova più a lungo estendersi su tale articolo.

L'accreditatissima opinione del celebre Signor Co. Zaccaria Betti, e quella del Signor Fschiffeli Segretario del Concistoro supremo della Città, e Repubblica di Berna, ed altri illustri conoscitori dell'armentaria autorizzano quanto basta questa verità.

Voi egregi Accademici avete raccolto in quale florida, ed utile sistemazione si ritrovano i Beni Comunali nel tempo, che dalla generosità del Serenissimo Principe furono lasciati a godere in Comune.

Voi vedete, come ancora si conservano ad un dipresso in quello stato in alcune parti di questa Provincia, ove il Villico gode stabile Domicilio, e vedete altresì la deplorabile condizione, a cui furono ridotti gli altri nostri Comunalì; credo avervi ad evidenza mostrato non solo la niuna loro utilità, ma anzi i danni gravissimi, che quotidianamente soffre questa Provincia dal mal uso, che si è fatto, e si fa tuttora, occasionato dall'instabile Domicilio de' nostri contadini.

Un argomento di tanta importanza chiama il zelo di tutti Noi Accademici a versare con profonda ponderazione per ritrovare opportuno rimedio a così fatale sventura.

Credo soverchio di rivolgermi al Signor Presidente, per pregarlo ad applicare le proprie cure su tale soggetto, mentre la singolar sua penetrazione, e la sua naturale attività non ha d'uopo d'impulsi. I premj che venissero proposti da questa società a chi trovar sapesse l'espedito più adattato al caso nostro potrebbero scuotere gl'ingegni.

Ma io intanto, che per genio mi sono assunto di trattare quella materia, trovomi nell'arduo imbarazzo di darne qualcuno.

Il peso di un assunto così interessante gravita sulla tenuità dei miei talenti e sulla mia inesperienza, pure soffrite, che ad ogni modo vi dica il mio parere; uditelo con la vostra umanità, e consideratelo, come un contrasegno di quel zelo, che mi anima all'esecuzione del mio dovere, e per il vantaggio della nostra Nazione.

Se io rivolgo il pensiero ai progetti che da vari nostri ingegnosi, e dotti Accademici furono altre volte proposti per rimedio a questo sconcerto, sembrami (senza però punto voler derogare al loro merito) che ben si adattino al caso nostro.

Quello d'introdurre nella Nazione il buon costume, e massime nel villico; cosa ottima in sé medesima per que' vantaggiosissimi effetti, che a primo colpo di occhio si scorge ch'ella produrrebbe in moltissimi rapporti della Nazione, non apparisce sufficiente a togliere questo male. Potrebbe bensì levato ch'egli fosse presidiarci dalla ricaduta.

Un corpo, che si trovasse infermo per qualche grave fisico sconcerto, non gli si farebbe al certo buona cura se gli si applicassero dei preservativi, che altra attività non avessero che quella di difendere i corpi sani.

Se il domicilio instabile dei villici ha prodotto questo inconveniente, non si ridurrebbero essi al loro primitivo stato quand'anco si cambiassero di costume. Incerti ancora della loro stazione, miserabili, ed impotenti non sarebbero mai atti da loro stessi ad estirpare il male esistente.

Il miglioramento che chiamano li beni Comunali, ora desolati, non può andar disgiunto, da spese e fatiche, che non sono portabili dall'indigenza.

L'altro di ripristinare le antiche Leggi sarebbe opportuno, qualora gli uomini di oggidì, e la loro situazione fosse quella in cui s'attrovavano quegli antichi, per i quali furono esse emanate.

La Legge provvede ai casi ch'essa contempla, e l'applicare ad un nuovo caso una Legge, che non lo ha contemplato, è lo stesso che avventurare un rimedio, che naturalmente riuscirebbe inutile.

Altra è la nostra situazione, ed altre Leggi richiede, e Leggi tali che per la loro semplicità, facilità e sollecitudine ci prestino pronto soccorso.

L'espedito di passare alla vendita assoluta di tutti i Beni Comunalni sembra a primo aspetto opportuno, ma quando lo si esami nella sua sostanza, ne' suoi effetti, e nella particolar situazione, in cui si ritrova questa Provincia, si scopre inefficace per sortire quel salutare effetto, che si desidera.

Noi siamo posti in un canto dello Stato, privi di commercio, e di generi abbondanti, onde ritrovare copiosa quantità di dinaro, cosicché veggiamo, che le rendite della maggior parte delle Famiglie, si equilibrano con le spese annue necessarie, e pochissime sono quelle, alle quali in capo all'anno rimanga qualche quantità di dinaro che aumenti i loro Capitali; pochissimo dunque è il dinaro de' particolari e pochissima quantità se ne venderebbe; e passando poi questa quantità in Dominio di sole persone ricche, ed agiate, rimarrebbe nell'attuale misero suo stato, mentre veggiamo in pratica, che i pensieri de' ricchi acquirenti si applicano per lo più ad aumentare i loro Capitali coll'ingrandirne solo la quantità, e rade volte s'impiegano alla coltura, e miglioramento.

Ne ridonderebbe perciò il pernicioso effetto della privazione di ogni vantaggio ai poveri Villici di questa Provincia, senza alcun incremento notevole dei prodotti di queste terre.

L'immaginarsi, che se ne potesse fare l'acquisto da Forastieri, non è ragionevole.

Se i nostri comunali fossero situati in pianure comode e di vasta estensione, e di un facile e stabile miglioramento, forse qualche straniero vi applicherebbe, ma posti come sono ripidi, o a piedi dei monti, o sulle più alte e scoscese montagne, interseccati da moltissimi piccioli pezzi di ragion privata, divisi da Valli, e da Torrenti, e bisognosi in fine di annuale e grandiosa spesa per renderli utili, e mantenerli, non possono certamente

allettare alcun straniero a farne l'acquisto.

Il progetto di dividere per testatico nei Villici l'uso e la proprietà dei Beni Comunali, potrebbe forse aver luogo, quando i Comunali si ritrovassero in florido stato, e fossero parimenti i Villici nella loro antica situazione; ma ora che sono quasi tutti erranti, indigenti, e soggetti ai Proprietari, che servono, sarebbe lo stesso che voler obbligare un uomo uscito da grave malattia, spossato, e cadente, a portare un peso, che solo può essere levato dai più robusti. Né essi sarebbero utili a queste terre, né queste terre a loro.

Questo progetto peraltro di dividere la proprietà dei Comunali si avvicina in parte a quello, che sono per esporvi, e che vi supplico a voler ascoltare. Concorro anch'io nel principio di tale progetto, ch'è di convertire la proprietà de' Beni Comunali in privato diritto.

Il dolce titolo di proprietà tanto sospirato dagli uomini, e che lega il possessore con vincolo di stretta affezione alle cose proprie, è il primo stimolo dell'industria; ma inutile sarebbe questa proprietà, quando non fosse congiunta col potere. E' dunque necessario, ch'ella sia applicata a chi possiede del proprio, perché possa essere al caso di adempire a quegli'impegni, ch'egli dovrà incontrare.

Eccone il prospetto:

I) Siano da quei Pubblici Periti, che destinar volesse l'Autorità del Principe serenissimo, stimati tutti i Beni Comunali di questo Territorio del Piano, cioè delle Pievi Alpago, Frusseda, Castion, Limana, Tricchiana, Sedico, Mier, Pedemonte, e Oltrardo, colla Regola della Terra, a Comune per Comune, e rilevata l'annuale loro rendita.

II) Ne siano di questi, fatti Pubblici incanti, separatamente a Comune per Comune, ed ancora suddividendoli, come meglio si riputasse, nel caso che l'eccedenza della quantità difficolta l'abboccamento, e siano questi deliberati al più offerente con le seguenti condizioni:

1° Che s'intendano li detti Beni deliberati a perpetua Enfiteusi.

2° Che l'abboccatore non possa levarne alcuna quantità, quando non abbia dita aperta in Estimo, o idonee Piaggiarie, o Capitali sufficienti, onde poter contare sì con quelle, come con questi l'annuo censo almeno per un triennio, che dovrà pagare a norma della Deliberazione.

3° Che debba l'abboccatore pagare in Pubblica Cassa annualmente il censo sopra li Beni, che avrà levati nell'abboccamento; nei tempi e forme che saranno stabilite.

4° Che al caso, che andasse diffettivo del censo, possa esserne astretto al pagamento ed andando in diffetto per un triennio, che sia spogliato delli beni da lui abboccati, ed astretto al pagamento del suo diffetto e siano di nuovo incantati a danni, e spese dello spogliato.

5° Che l'abboccatore sia tenuto di pagare tutte le spese per caratto, che importeranno le stime de' Beni da lui levati, come pure quelle degli Incanti, e della Deliberazione.

III) Ridotto in Pubblica Cassa l'annuo censo delli Beni deliberati, sia ripartito come segue:

La rendita che risulterà dalle stime sia assegnata per cadaun Comune, a norma della quantità dei Comunali e quella porzione, non possa esser levata dai Comuni, ma sia trattenuta in Pubblica Cassa in conto di pagamento delle quote di Maccina, ossia Boccadego, spettanti a cadaun Comune, ed il di più che rimanesse, estinto detto debito, sia applicato al ristauero, e mantenimento delle pubbliche strade del territorio del Piano per sollievo dei Villici.

IV) Deliberati in tal guisa li Beni Comunali siano soggetti a tutte quelle Pubbliche imposte, che portano li Beni di privata ragione.

Ecco qualunque egli sia, esposto il mio progetto, che quantunque mi sembri addattato al caso nostro, pure non andrà esente da qualche opposizione, la quale per altro io credo risolvibile.

Si dubiterà forse, che quand'anche il Principe Serenissimo venisse alla deliberazione di porre all'incanto li Comunali nella esposta maniera, non vi abbia ad essere chi vi applichi per levarli.

Se non fosse in questo Paese invalso anche troppo il genio di acquistar delle terre, se non si avessero esempi recenti degli acquisti, che fecero molte persone di quella Provincia dei Beni venduti dal Magistrato Eccellentissimo sopra Beni Comunali, fino in questi ultimi giorni, a prezzi, che per verità trascendono il reale loro valore, potrebbe forse aver qualche apparato di verità quella opposizione.

Ma nel caso poi da me proposto, in cui ogni possidente, ed ognuno che in qualche modo offra una non grandiosa garantia, può fare acquisto di una considerabile quantità di terreno, senza esborso di dinaro, io non veggo, come non vi possano essere concorrenti.

Altri considerando quelli Beni nell'orrido loro presente aspetto, opporranno forse, che non siano atti a riflessibile miglioramento, e riputeranno perciò inutile il mio progetto.

Rispondo, non con discorsi astratti, ed appoggiati alla nuda opinione ma con confronti di fatto certi, ed inoppugnabili. Si getti l'occhio in vari luoghi di questo distretto, ove, dopo la decadenza de Beni Comunali, se ne fece qualche acquisto di qualche pezzo da private persone.

Noi veggiamo questi pezzi di acquisto, posti in mezzo a tutti gli altri nudi deserti, degli abbondanti comunali floridi, ed ubertosi, sgombri dai sassi, e dai cespugli, coperti, o di folta boscaglia, o di grosse praterie, o di pingui campi, che danno copioso compenso alle fatiche dei loro cultori.

Non ci dà forse un apparato di prova incontrastabile, il recinto di Valdargo posto nel monte di Faverghera posseduto da questo *M(onsigno)r.* Canonico vicario Persicino? Questo luogo, che per la sua situazione montuosa, e per la naturale qualità del suo terreno è uguale a tutti gli altri sterili comunali che lo circondano fu nel 1682 acquistato dai suoi maggiori, per il bassissimo prezzo di Duc. 6 correnti al campo. Ridotto fino da molti anni in florido stato, diede, e dà tuttora un copioso prodotto, mentre da 24 campi di terra, si raccolgono annualmente circa 35 sacchi di grano, ed 80 carri di fieno di nostra misura.

Nulla dirò del bosco, ch'ivi grandeggia agli occhi di tutti, e che forma per così dire, l'avvilimento dei bassi ed inutili cespugli, che gli stanno d'intorno.

Che si dirà del luogo delli Signori Corauli, posto sotto la loro abitazione in Villa del Piai, una volta Comunale abbandonato, e di niun prodotto, ora di una fertilità che non ha eguale?

Che si dirà del luogo l'altro giorno destinato al Bersaglio, arrido, sterile, ora ridotto sotto gli occhi nostri di una eguale fertilità dell'altro?

Ma non giova enumerare i visibili miglioramenti in que' Comunali, prima deserti, ed ora ridotti a florida coltura. Basta girare all'intorno lo sguardo sui circostanti Comuni. Quei piccioli tratti di terreno Comunale, ne' quali fu d'interesse de' particolari l'applicarvi la loro industria, ed i loro dispendj, tutti dimostrano in effetto quella palmare verità.

E sorprende anzi a primo aspetto vedere terreni, talvolta, ridotti quasi dal nulla ad una fertilità mirabile; mentre nel tempo stesso vediamo terreni di ottima qualità per loro natura, quasi abbandonati da quel medesimo Agricoltore, che ha per così dire creati i primi.

Ciò d'altronde credo ripeter non si possa, se non dal carattere naturale dell'uomo. Quello ch'egli possiede senza fatica poco, o nulla lo allietta; tutto ciò che non possiede, e che per altro lusinga di possedere, quanto più gli si attraversano ostacoli al suo desiderio, tanto più il suo

impegno si accende per conseguirne l'effetto.

Sciolte le opposizioni, che ho potuto vedere nel mio progetto, consideriamolo ora ne' suoi effetti: nulla egli toglie al Villico componente i Comuni, e nulla al Pubblico Errario.

Il Villico per sé miserabile, errante, ed incerto in qualunque luogo si ritrovi di questo Distretto, comparticiperà sempre di que' primi vantaggi, che procederanno dai censi degli abboccamenti. Il Villico stesso sarà sempre quello, che con l'opra delle sue mani presterà ai Proprietari tutti que' lavori, che occorrono ai miglioramenti, ed al necessario annuale lavoro. Questa tacita, ma per altro sempre giusta guerra dell'industria, che si farà dal lavoratore indigente al ricco Proprietario, sarà sempre una perenne risorsa a' nostri campestri abitatori.

Il Principe, che niente ora di tante immensità di terreni consegue, vedrà intanto assicurato il suo credito d'imposta per la Macina, ossia Boccadego, e non sarà al duro cimento, o di spogliare gl'infelici suoi sudditi sino di que' miseri cencj, che si cuoprono, o di lasciare in abbandono il giusto suo credito.

Queste sono le utilità, che a primo aspetto vediamo ridondare al Villico, ed al pubblico Errario; se poi si avanziamo a contemplare gli effetti più remoti degli anni avvenire, quante utilità non ne vedremo nascere? Ridotti ad utile coltura, ed in florido stato quelli Beni, ecco un nuovo fonte di utilità alla regia Cassa. Eguagliati questi, a tutti gli altri Beni di ragione privata, saranno essi soggetti a tutte le imposte di Sovrano Dominio.

S'io cerco poi gli utili, che ridonderebbero al totale della nazione nostra, e fuori ancora della nostra Provincia, veggio rimesse nel loro primitivo essere tante immensità di boschi, che somministreranno non solo abbondante provvedimento di legna da fuoco, da fabbriche, e da negozio, di cui ora tanto ne penuriamo, ma ci daranno ancora un genere di commercio nuovo, per noi e di quelle lussureggianti utilità che egli è in fatto appresso quelli che lo esercitano.

Vedo le stalle de' bovini, e de' lanuti, crescere, ed ingrandirsi in regione delle fertilità, ed esquisitezza de' prati e de' pascoli, per cui troverassi questa provincia non solo ristorata dal proprio bisogno, mentre ora ne è indigente a suo modo, che il prezzo delle carni eccede a due soldi per libra ai prezzi di Ceneda, e di Serravalle, ma ancora sarà in potere di somministrarne in copia alla bassa Trivigiana ed anco alla Dominante.

Il genere prezioso poi de' buttiri, e de' formaggi ad onta di tanta rovina de pascoli, e de' prati resiste ancora, e ci dà per nostra sorte uno de'

pochi capi di commercio di qualche utilità. Noi lo vedremo aumentarsi a dismisura, ed a formare in breve tempo la nostra risorsa.

In vista di tutti gli esposti vantaggi io dovrei farvi ora un calcolo del notabile aumento che farebbe questa Popolazione, che naturalmente crescer dovrebbe in ragione dei necessari lavori, che porterebbero li miglioramenti, e li prodotti di queste terre. Non si vedrebbero pertanto ogni anno persone di questo Territorio ad abbandonare la Patria, per cercare altrove, e fuori anche dello Stato il necessario alimento.

Ma ciò non potevo esattamente eseguire, senza avere sotto l'occhio la quantità delle terre Comunalì, e le differenti loro posizioni. Questa operazione, attesa la mancanza di esatti documenti, la vastità della nostra montuosa Provincia, il dispendio, che ne porterebbe, la rigida stagione dell'inverno, e la circoscrizione del tempo, che mi avete dato, non si è potuta effettuare. Vedo però da una relazione de' Pubblici Periti Gasparo e Paulo Ponte nell'anno 1648, che nelle sole due Pievi di Oltrardo, e Pedemonte, che sono delle più scarse posseditrici de' Beni Comunalì, ne furono ritrovati campi a misura grande trivigiana 959. Quanto dunque sarà il totale se si prendessero in somma tutti quelli delle Pievi di Castion, Limana, e Trichiana, che sono le più abbondanti e delle altre ancora? Voi vedete, che l'intero ascenderebbe assolutamente a molte migliaia.

Queste tante migliaia adunque di campi, che ci circondano, ora non solo inutili, ma anzi dannosi, come si è detto, credo esser possano un oggetto di bastante interesse, per indurre il Serenissimo principe, che riguarda tutti Noi con occhio di paterna dilezione, a quel salutare provvedimento che sembra abbiasi riservato, fino alla sua graziosa consegna, quando si trattene il diretto Dominio, e le proprietà di queste terre.

Quando però questo mio progetto dalla cortese umanità di Voi Illustriss., ed Ecc. Rappresentante, benemerito Sig. Presidente, ed Egregi Accademici meritar si possa qualche degnazione, pregovi che o in questo modo come egli è concepito, o con tutte quelle correzioni, o modificazioni, che alla sapienza vostra fossero riputate più opportune, vogliate rassegnarlo al Principe Serenissimo, per que' salutari oggetti, ch'esso contempla, mentre io passo a chiedervi perdono del tedio recatovi.

